

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 2448

EMENDAMENTI

da articolo 1
ad articolo 8

VOLUME 1

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ARTICOLO 1

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente

«Art. 1-bis.

(Imponibilità per cassa dei redditi da locazione)

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole “ad uso abitativo”, le parole “purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento” e le parole “Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare” sono abrogate.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022.

1.0.1

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 2

LA MURA, NUGNES, FATTORI, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI,
ABATE

L'articolo 2 è così sostituito:

"Art. 2

(Detassazione dei rinnovi contrattuali)

1. La quota di reddito personale derivante dal rinnovo del contratto nazionale di lavoro non è assoggettabile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche durante il periodo intercorrente tra la sottoscrizione dello stesso e il suo rinnovo.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono incrementate di 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2022."

2.1

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN , FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO,
ROSSI

ARTICOLO 2

All'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato alla riduzione:

- a) del cuneo contributivo sui redditi di lavoro dipendente per un importo annuo non inferiore a 6.000 milioni di euro;
- b) dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per un importo annuo non inferiore a 2.000 milioni di euro.».

2.2

EMENDAMENTO
ART.2

FERRO, DAMIANI

All'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato alla riduzione:

- a) del cuneo contributivo sui redditi di lavoro dipendente per un importo annuo non inferiore a 6.000 milioni di euro;
- b) dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per un importo annuo non inferiore a 2.000 milioni di euro.».

2.3

AS 2448
EMENDAMENTO
ART. 2

CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato alla riduzione:

- a) del cuneo contributivo sui redditi di lavoro dipendente per un importo annuo non inferiore a 6.000 milioni di euro;
- b) dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per un importo annuo non inferiore a 2.000 milioni di euro.».

2.4

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Articolo 2
(Riduzione della pressione fiscale)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato:

- 1) alla riduzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo;
- 2) all'aumento della franchigia dall'imposizione IRAP di cui all'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.»

2.5

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 2

GARNERO SANTANCHE', CALANDRINI, DE CARLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato:

- 1) alla riduzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo;
- 2) all'aumento della franchigia dall'imposizione IRAP di cui all'articolo 11, comma 4-*bis*, lettera d-*bis*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2.6

A.S. 2448
Emendamento
Art. 2.

MARINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato:

1) alla riduzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo;

2) all'aumento della franchigia dall'imposizione IRAP di cui all'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

2.7

AS 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART. 2

Sostituire il comma 1 con il seguente:

<<1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato:

- 1) alla riduzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo;
- 2) all'aumento della franchigia dall'imposizione IRAP di cui all'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.>>

2.8

EMENDAMENTO
DE POLI

Art.2

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato:

- 1) alla riduzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo;
- 2) all'aumento della franchigia dall'imposizione IRAP di cui all'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2.9

EMENDAMENTO
ART.2
DE POLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato:

- 1) alla riduzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo;
- 2) al superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive mediante riassorbimento del relativo gettito, limitatamente all'ammontare del tributo dovuto dai soggetti IRES, in una sovraimposta all'IRES stessa garantendo, in ogni caso, il finanziamento del fabbisogno sanitario.”.

2.10

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere i numeri 1) e 2);
- b) dopo le parole: «destinato alla riduzione», aggiungere, in fine, le seguenti: «del carico fiscale sui lavoratori dipendenti»

2.11

AS 2448

Emendamento

Art. 2

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) Dopo le parole "marginali effettive" inserire le seguenti: ", nonché per consentire al sistema fiscale una adeguata equità orizzontale".
- b) Dopo le parole "trattamento integrativo" inserire le seguenti: ", sia un sistema di riconoscimento dei carichi familiari attraverso la determinazione di una no-tax area per ogni figlio fiscalmente a carico, pari ai costi minimi relativi al loro accrescimento fino al completamento del percorso di studi e formazione. A tale scopo è possibile utilizzare le scale di povertà relativa individuate annualmente dall'ISTAT."

2.12

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ARTICOLO 2

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, al n 1), dopo le parole "*effettive*" sono aggiunte le seguenti "*in applicazione del principio di equità orizzontale*"

2.13

A.S. 2448

Emendamento

Art.2

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, dopo il numero 2), inserire il seguente:

“2-bis) degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro.”

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: *“(Riduzione della pressione fiscale e contributiva)”*.

2.14

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.2

Al comma 1, dopo il numero 2), inserire il seguente:

“2bis) degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro.”

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: *“(Riduzione della pressione fiscale e contributiva)”*.

2.15

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI,
BIASOTTI

ARTICOLO 2

Art.2

(Riduzione della pressione fiscale)

Al comma 1, dopo il numero 2), inserire il seguente:

"2-bis) degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro."

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: *"(Riduzione della pressione fiscale e contributiva)"*.

2.16

AS 2448

Emendamento

SALVINI, ROMEO, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 2

All'articolo, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1^a gennaio 2022, ai soggetti Irpef con partita iva operanti in forma individuale, nonché alle società di persone, è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive.

1-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di garantire l'integrale ristoro delle minori entrate nei confronti delle Regioni e delle Città Metropolitane in applicazione di quanto previsto dal presente articolo.

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modifiche:

- c) al comma 1, sostituire le parole "8.000 milioni di euro" con le seguenti: "5.200";*
- d) al comma 2, sostituire le parole "6.000 milioni di euro" con le seguenti: "3.200 milioni di euro" e le parole: "7.000 milioni di euro" con le seguenti: "4.200"*

2.17

AS 2448

Emendamento

SALVINI, ROMEO, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 2

All'articolo, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1^o gennaio 2022, ai soggetti Irpef con partita iva operanti in forma individuale è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive.

1-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di garantire l'integrale ristoro delle minori entrate nei confronti delle Regioni e delle Città Metropolitane in applicazione di quanto previsto dal presente articolo.

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, sostituire le parole "8.000 milioni di euro" con le seguenti: "6.700";*
- b) *al comma 2, sostituire le parole "6.000 milioni di euro" con le seguenti: "4.700 milioni di euro" e le parole: "7.000 milioni di euro" con le seguenti: "5.700"*

2.18

A.S. 2248

Emendamento

Articolo 2

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

All'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

" 1-bis. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzione di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, derivante dall'attuazione del comma 1. ";

b) nel comma 2 le parole: "ai fini dell'attuazione del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 1 bis".

Agli eventuali oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

2.19

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART.2

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

ART. 2.

(Riduzione della pressione fiscale)

All'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

" 1-bis. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzione di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, derivante dall'attuazione del comma 1."

b) al comma 2 le parole: "ai fini dell'attuazione del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 1 bis".

2.20

AS 2448
Emendamento
Art. 2

CONZATTI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzione di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, derivante dall'attuazione del comma 1.»;

b) al comma 2 le parole: "ai fini dell'attuazione del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 1 bis".

2.21

AS 2448

Emendamento

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

ARTICOLO 2

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzione di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, derivante dall'attuazione del comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, le parole: "ai fini dell'attuazione del comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 1-bis".»

2.22

EMENDAMENTO

Art.2

PAPATHEU, GIAMMANCO, SCHIFANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le Regioni possono rendicontare nell'anno 2021 le spese per l'emergenza Covid sostenute nell'anno 2020 nel periodo post 8 aprile 2020 e sino al 31 maggio non rendicontate alla Struttura del Commissario dell'emergenza Covid ai fini del riparto delle somme previste dall'art.24 del DI 41/2021 e s.m.i."

2.23

A.S. 2448_
Emendamento
Art. 2

GARAVINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

<<1-bis. Gli importi relativi alle indennità di trasferta e ai rimborsi di spese, di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentati del 20 per cento in favore dei dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante il fondo di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194.>>.

2.24

AS 2448

Emendamento

RICHETTI

Articolo 2

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1-*bis*. Delle risorse di cui al comma 1, una quota non inferiore a 5.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 è destinato alla riduzione del 100% delle aliquote dell'imposta sui redditi delle persone fisiche per i lavoratori fino ai 25 anni di età e una riduzione del 50% delle stesse per i lavoratori fino ai 30 anni di età.”

2.25

Emendamento

Articolo 2

All'art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. in virtù delle risorse disponibili di cui al comma 1, all'art.11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, modificare le parole da "a)" fino a "43 per cento" con le seguenti:

- "a) fino a 15.000 euro, 20 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 24 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 38 per cento;
- d) oltre 50.000 euro 44 per cento.

DESSI'

Relazione illustrativa

Visto l'art. 2 che prevede la riduzione della pressione fiscale dell'Irpef e quindi la rimodulazione delle aliquote Irpef inerenti le detrazioni da lavoro dipendente e del trattamento integrativo, si rileva la necessità di intervenire con lo strumento dell'emendamento al fine di prevedere una maggior equità e giustizia nella revisione delle aliquote IIRPEF, soprattutto quelle inerenti il primo e secondo scaglione di imposta. Pertanto si propone che sia ridotta di 3 punti l'aliquota d'imposta per la fascia di reddito fino a 15000 euro (che passerebbe dal 23% al 20%). Stessa misura per la fascia di reddito che va da 15.000 a 28.000 euro, che passerebbe dal 27% al 24% (riduzione di 3 punti percentuali). Con la suddivisione in 2 della terza fascia di reddito, ovvero oltre i 43 000 e fino a 50.000 euro lasciare la tassazione al 38%. Per quanto concerne la quarta fascia di reddito, quella che va oltre i 50.000 euro lasciare la tassazione al 44%.

2.26

EMENDAMENTO
DE POLI
ART. 2

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-*bis*. Per la finalità di cui al comma 1, le risorse ivi previste sono altresì destinate ad introdurre modalità di tassazione che rendano tendenzialmente neutrale rispetto alla forma giuridica il sistema della tassazione delle imprese, favorendo altresì la capitalizzazione di quelle soggette ad IRPEF mediante l'introduzione di una tassazione proporzionale del reddito d'impresa non prelevato e reinvestito nell'azienda.”.

2.27

EMENDAMENTO

Art.2

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) oltre 12.000 euro e fino a 15.000 euro, **15** per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, **25** per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, **35** per cento;

d) oltre 50.000 euro, **43** per cento"

b) i commi 2 e 2-bis sono soppressi.»

Conseguentemente sopprimere l'articolo 194

Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire la parola: "8.000" con la parola: "3.000" e la parola "6.000" con la parola "1.000" e la parola: "7.000", con la parola: "2.000"

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 90.000.000;

2023: – 90.000.000;

2024: – 90.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 30.000.000;
2023: - 30.000.000;
2024: - 30.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 20.000.000;
2023: - 20.000.000;
2024: - 20.000.000.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:
CP: - 2.000.000.000;
CP: - 2.000.000.000.

2023:
CP: - 2.000.000.000;
CP: - 2.000.000.000.

2024:
CP: - 2.000.000.000;
CP: - 2.000.000.000.

(segue 2.28)

Emendamento

Art.2

BERNINI, DAMLANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) oltre 12.000 euro e fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 27 per cento;
- c) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 38 per cento;
- d) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 41 per cento;
- e) oltre 100.000 euro, 43 per cento."

b) i commi 2 e 2-bis sono soppressi.»

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 20.000 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede:

- a) quanto a 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementate dal comma 2 del presente articolo;
- b) quanto a 14.000 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dei commi successivi.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo

del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

2-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

2-sexies. Entro la data del 15 marzo 2022, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.250 milioni di euro a decorrere dal 2023. Entro la data del 15 gennaio 2022, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.250 nell'anno 2022. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2022, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2023 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.

2-septies. L'articolo 2 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge aprile 2020, n. 21, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. (abrogazione 100 euro in busta paga)

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

Conseguentemente, l'articolo 194 è soppresso.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 2.000.000.000;

CP: - 2.000.000.000.

2023:

CP: - 2.000.000.000;

2022: /
(segue 2.29)

CP: - 2.000.000.000.

2024:

CP: - 2.000.000.000;

CP: - 2.000.000.000.

(segue 2.29)

Emendamento

Art.2

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPANICOLAOU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni, non è dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, valutati in 15.000 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede, ai sensi dei commi successivi.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

2-quinquies. Entro la data del 15 marzo 2022, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.250 milioni di euro a decorrere dal 2023. Entro la data del 15 gennaio 2022, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.250 nell'anno 2022. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2022, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2023 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela,

costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.

2-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

2-septies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementate dal comma 2 del presente articolo, come incrementata dall'articolo 2 della presente legge è ridotta di 5.000 milioni di euro a decorrere dal 2022."

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 194.

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 2.000.000.000;

CP: - 2.000.000.000.

2023:

CP: - 2.000.000.000;

CP: - 2.000.000.000.

(2.30)

2024:

CP: - 2.000.000.000;

CP: - 2.000.000.000.

Emendamento

Art.2

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni, non si applica alle persone fisiche e alle società di persone.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementate dal comma 2 del presente articolo.»

2.31

EMENDAMENTO

Art.2

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni, non si applica alle persone fisiche, alle società di persone, nonché alle start up innovative e agli enti non commerciali.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 194

Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire la parola: "8.000" con la parola: "7.000", la parola "6.000" con la parola "5.000" e la parola: "7.000" con la parola: "6.000"

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 90.000.000;
2023: - 90.000.000;
2024: - 90.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 30.000.000;
2023: - 30.000.000;
2024: - 30.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 20.000.000;
2023: - 20.000.000;
2024: - 20.000.000.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:
CP: - 800.000.000;

2.32 %

CP: - 800.000.000.

2023:

CP: - 800.000.000;

CP: - 800.000.000.

2024:

CP: - 800.000.000;

CP: - 800.000.000.

(reque 2.32)

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 2

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Aggiungere infine i seguenti commi:

3. La detrazione sugli oneri di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del DPR 917/86 alle condizioni ivi previste è riconosciuta ai titolari di pensione il cui reddito complessivo non eccede i limiti di cui all'articolo 11, comma 2 del medesimo DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Legge vengono definite modalità e procedure per poter beneficiare della detrazione fiscale.
4. Agli oneri del terzo comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.

2.33

AS 2448

EMENDAMENTO ART. 2

Lezzi, Botto

Al comma 2 è aggiunto il seguente:

comma 2 bis: All'articolo 11 della Legge n. 13 del 21 febbraio 2014 comma 6 le parole "26%" sono sostituite dalle parole "19%".

2.34

EMENDAMENTO

Art. 2

PEROSINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

“3. La pressione fiscale sugli immobili quale IRPEF e IMU, qualora contenuta in altri futuri provvedimenti, sarà mantenuta invariata, perseguendo viceversa le sacche di evasione dipendenti da omessi e errati accantonamenti”.

2.35

AS 2448

Emendamento

ART 2

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Art. 2-bis

Articolo 2-bis. (Eliminazione dell'IRAP per autonomi e società di persone)

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

“Articolo 2-bis. (Eliminazione dell'IRAP per autonomi e società di persone)

1. All'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le lettere b) e c) sono soppresse.
2. All'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiunte le seguenti lettere:

[...] d) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico;

e) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;

2.0.1

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

FAGGI, FERRERO, TESTOR; TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 2-bis.

(Disposizioni in materia di IRAP)

1. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446, non è dovuta, a decorrere dall'anno fiscale 2022, da parte degli enti locali."

2.0.2

EMENDAMENTO

Art. 2

DAMIANI

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 5, del decreto legislativo 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) comma 1, dopo la parola “(IRES)” sono inserite le parole “e a fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”;
- b) al comma 2, dopo la parola “IRES” sono inserite le parole “e IRAP”.»

Conseguentemente, ridurre di 2.000 milioni di euro gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.

2.0.3

AS 2448
Emendamento
Art. 2

MARINO, FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Misure per la riduzione della pressione fiscale)

1. L'articolo 20 del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è abrogato.
2. Al comma 1, articolo 11, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - Alla lettera b), le parole «27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «26 per cento»;
 - Alla lettera c), le parole «38 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «37 per cento»;
3. Il titolo I del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 2, le parole «8.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 milioni».

2.0.4

AS 2448
Emendamento
Art. 2

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Determinazione dell'imposta per i contribuenti di età inferiore a trent'anni)

1. All'articolo 11 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, dopo il comma 2-bis, inserire i seguenti:

«2-ter. A partire dal periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore del presente comma e per i 4 periodi successivi, per i contribuenti di età inferiore a trent'anni, alla cui formazione del reddito complessivo concorrono esclusivamente uno o più redditi di cui agli articoli 49, 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis) e l), 53, 55 e 67, comma 1, lettere i), l) e m), l'imposta non è dovuta per i redditi complessivi, al netto degli oneri deducibili, fino a 15.000 euro. Per la parte eccedente tale limite, si applicano le vigenti disposizioni normative. Tale disposizione si applica comunque non oltre il compimento del trentesimo anno di età.»

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, le parole «8.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5.850 milioni»

2.0.5

Emendamento

Art. 2

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.2-bis.

1. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "24 per cento", sono sostituite con le seguenti: "23 per cento".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1.400 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementate dal comma 2 del presente articolo.»

2.0.6

EMENDAMENTO

Art. 2

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis (Disposizioni in materia di flat tax)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i liberi professionisti titolari di partita iva e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno percepito compensi compresi fino a 50.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Non possono applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma precedente:

- a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito da essi complessivamente prodotto;
- c) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- d) i soggetti di cui al comma 1 che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

3. I compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

2.0.7 %

4. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ad eccezione delle ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del medesimo decreto; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

5. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro nel 2022, 1.500 milioni di euro nel 2023 e 1.100 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 2.»

AS 2448

Emendamento

FANTETTI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Art. 2

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis

(Fondo per la revisione delle modalità di calcolo dell'IVIE)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 200.000 euro per l'anno 2021, finalizzato a finanziare la costituzione di una commissione di studio con il compito di individuare nuovi criteri e modalità per il calcolo dell'IVIE, anche con riferimento agli immobili ubicati nel Regno Unito a seguito della Brexit. A tal fine, al termine dei lavori la commissione trasmette apposita relazione alle commissioni parlamentari competenti per materia, rendendo conto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

2. In via sperimentale, per l'anno 2021, la base imponibile per il calcolo dell'IVIE relativa agli immobili ubicati nel Regno Unito posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia corrisponde al valore catastale qualora l'immobile sia stato acquistato anteriormente al 1° gennaio 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.

2.0.8

AS 2448_
Emendamento
Articolo 2

GARAVINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<Art. 2-bis

(Fondo per la revisione delle modalità di calcolo dell'IVIE)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 200.000 euro per l'anno 2021, finalizzato a finanziare la costituzione di una commissione di studio con il compito di individuare nuovi criteri e modalità per il calcolo dell'IVIE, anche con riferimento agli immobili ubicati nel Regno Unito a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea. A tal fine, al termine dei lavori la commissione trasmette apposita relazione alle commissioni parlamentari competenti per materia, rendendo conto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

2. A decorrere dall'anno 2021, la base imponibile per il calcolo dell'IVIE relativa agli immobili ubicati nel Regno Unito posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia corrisponde al valore catastale qualora l'immobile sia stato acquistato anteriormente al 1° gennaio 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.>>

2.0.9

AS 2448_
Emendamento
Articolo 2

GARAVINI, CONZATTI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

<<Art. 2-bis

(Fondo per la revisione delle modalità di calcolo dell'IVIE)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 200.000 euro per l'anno 2021, finalizzato a finanziare la costituzione di una commissione di studio con il compito di individuare nuovi criteri e modalità per il calcolo dell'IVIE, anche con riferimento agli immobili ubicati nel Regno Unito a seguito della Brexit. A tal fine, al termine dei lavori la commissione trasmette apposita relazione alle commissioni parlamentari competenti per materia, rendendo conto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
2. A decorrere dall'anno 2021, la base imponibile per il calcolo dell'IVIE relativa agli immobili ubicati nel Regno Unito posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia corrisponde al valore catastale qualora l'immobile sia stato acquistato anteriormente al 1° gennaio 2021.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.>>

2.0.10

EMENDAMENTO

Art. 2

BERNINI, TOFFANNI, FLORIS, SCIASCIA, PEROSINO, SERAFINI, DE POLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCHIFANI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 3 le parole: " entro il 30 novembre 2021", con le seguenti:
" entro il 31 gennaio 2022 in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 gennaio 2022".
2. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 31 gennaio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro per il 2022 l'importo di cui al comma 2 dell'articolo 2.

2.0.11

EMENDAMENTO

ART. 2

DE POLI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente

"Articolo 2-bis (Applicazione regime forfetario per i contribuenti di minori dimensioni del settore turismo)

Al comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera a) dopo la parola "reddito", inserire le seguenti: "ad eccezione degli imprenditori individuali con licenza di agenti di viaggio che applicano il regime speciale Iva di cui all'art. 74-ter, del DPR n. 633 del 1972"

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

2.0.12

EMENDAMENTO

Art. 2

PEROSINO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente

«Articolo 2-bis (Applicazione regime forfetario per i contribuenti di minori dimensioni del settore turismo)

1. Al comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera a) dopo la parola “reddito”, inserire le seguenti: “ad eccezione degli imprenditori individuali con licenza di agenti di viaggio che applicano il regime speciale Iva di cui all’art. 74-ter, del DPR n. 633 del 1972”
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

2.0.13

AS 2448
EMENDAMENTO

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

1. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la lettera *d-bis*) e *d-ter*) sono soppresse.

2.0.14

EMENDAMENTO

Art. 2

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2 bis

1. Le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono da considerarsi atti medici e come tali sono esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972"»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190

2.0.15

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 2

TURCO, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali per le locazioni)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2022 e 2023, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

2.0.16

Emendamento

Art. 2

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.2-bis.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 71, sostituire le parole: " dall'anno successivo", con le seguenti: "dal secondo anno successivo consecutivo".

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: " 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023", con le seguenti: " 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023"

2.0.17

Emendamento

Art. 2

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.2-bis.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 54 è sostituito con il seguente:

"I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 100.000.";
 - b) al comma 55, alinea, le parole: ", lettera a)", sono soppresse;
 - c) al comma 56, le parole: "dei requisiti", sono sostituite con le seguenti: "del requisito".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 115 milioni di euro per il 2022, 1.300 milioni di euro per il 2023 e 870 milioni di euro dal 2024, si provvede ai sensi del comma 3.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
 - b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 194.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: - 50.000.000

2023: - 50.000.000

2024: - 50.000.000

2.0.18

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 2

LA MURA, NUGNES, FATTORI, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

"2-bis.

(Detassazione dei rinnovi contrattuali)

1. La quota di reddito personale derivante dal rinnovo del contratto nazionale di lavoro non è assoggettabile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche durante il periodo intercorrente tra la sottoscrizione dello stesso e il suo rinnovo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, fino a relativo fabbisogno, nei limiti delle maggiori entrate, che costituiscono il relativo limite di spesa, accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto rinvenienti a decorrere dal 1° gennaio 2022 dalla seguente disposizione:

"1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. – *(Oggetto del monopolio)*. – 1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. – *(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)*. – 1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

Art. 63-quater. – *(Provvista personale)*. – 1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies. – *(Licenza di coltivazione della cannabis)*. – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della *cannabis* conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della *cannabis* per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della *cannabis*, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché

2.0.19 % 33

stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies. – (*Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati*). – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies. – (*Tutela del monopolio*). – 1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di *cannabis* e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies. – (*Disciplina applicabile*). – 1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III»;

b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della *cannabis* e suoi derivati».”

AS 2448
EMENDAMENTO

FERRERO, TESTOR, MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, TOSATO

Articolo 2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 2-bis. (Esenzione IMU per coniugi)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: “Le agevolazioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il nucleo familiare non dimori abitualmente a condizione che uno solo dei coniugi sia possessore di immobile e l'altro coniuge non legalmente separato non risulti proprietario di altro immobile situato nel territorio comunale.”

2.0.20

AS 2448
EMENDAMENTO

FERRERO, TESTOR, MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAL, FAGGI, TOSATO

Articolo 2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis. (Modifiche all'art. 1 comma 741, lett. b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

All'articolo 1, comma 741, lett. b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole “situati nel territorio comunale,” sono soppresse.

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: “restano salvi i diversi comportamenti tenuti dai contribuenti prima dell'entrata in vigore del comma 1, ad eccezione del caso di sentenze passate in giudicato alla medesima data”.»

2.0.21

AS 2448
EMENDAMENTO

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 2

«Art. 2-bis (Invio a domicilio del modello precompilato dell'IMU)

1. Ferme restando le disposizioni in materia di autonomia impositiva delle regioni a statuto speciale, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere all'anno 2022, tutti i comuni del territorio nazionale sono tenuti all'invio del modello precompilato dell'IMU dovuta, di cui ai commi 762 e 763 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai soggetti passivi dell'imposta, entro trenta giorni prima della scadenza fissata per il versamento. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

2. L'IMU non si applica alle abitazioni dichiarate inagibili, con autocertificazione del proprietario, previa comunicazione agli uffici tecnici comunali competenti. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'autocertificazione. Decorso inutilmente tale termine, la verifica si intende conclusa con esito negativo. L'IMU non si applica, altresì, agli immobili destinati ad attività artigianale o commerciale non locati e agli immobili occupati abusivamente oggetto di intimazione o diffida al rilascio.

3. Alle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 57 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente di competenza e di cassa relative alla missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » del programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» dell'azione «Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

2.0.22

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 2

FENU, TAVERNA, GALLICCHIO, CASTALDI, GIROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali in ambito sanitario)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2022 e 2023, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

2.0.23

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 2

FENU, TAVERNA, GALLICCHIO, CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2022 e 2023, le spese di cui all'articolo 15 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

2.0.24

EMENDAMENTO

Articolo 2

AIROLA, LOMUTI, MONTEVECCHI, GALLICCHIO, FERRARA, DI GIROLAMO, PIRRO, PAVANELLI, NATURALE, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure in materia di trasparenza dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni che contribuiscono al loro finanziamento)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Alle fondazioni e alle associazioni in qualunque forma costituite, nonché a qualsiasi altro soggetto sia pubblico che privato, compresi i soggetti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché gli enti disciplinati dal codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad essi assimilabili, che erogano a qualsiasi titolo somme, servizi o altro beneficio, destinati direttamente o indirettamente al finanziamento in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali o comunali, nonché di altri soggetti politici o di qualsiasi altro soggetto collegabile agli stessi, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo con riferimento alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci.»;
- b) al comma 4-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) il primo periodo è soppresso;
 - 2) al secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «lettera b)».

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma precedente sono devolute al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

2.0.25

Emendamento.

ART 2

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'art. 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis. (Rimborso dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica)

1. Le somme corrisposte dai soggetti acquirenti a titolo di traslazione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica già disciplinata dall'art. 6 d.l. 28 novembre 2011, n. 511, convertito con l. 27 gennaio 1989, n. 20, e dagli artt. 52, 56 e 60 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rimborsate dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ai medesimi soggetti, ove non prescritte, mediante attribuzione di credito d'imposta ripartito in quote paritarie nel triennio decorrente dalla domanda di rimborso.

2.0.26

A.S. 2448

Emendamento

ART 2

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

Art. 2-bis

Estensione della rateazione per i piani di dilazione

“1. I debitori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano incorsi in decadenza da piani di dilazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sia in essere alla data dell'8 marzo 2020 che accordati successivamente a tale data sono automaticamente riammessi ai medesimi piani se effettuano il pagamento delle rate non versate, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Si applica il primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

2. Relativamente alle richieste di dilazione presentate entro il 31 dicembre 2022, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.

3. All'art. 13 decies, DL 137/2020, al comma 3, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2022”, e le parole “100.000 euro” sono sostituite dalle seguenti “150.000 euro”, al comma 5, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2022”.

2.0.27

A.S. 2448

Emendamento

Art. 2

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNA', ROSSOMANDO, MARCUCCI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis

(Proroga esonero canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria)

1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: " 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti:"30 giugno 2022";
- b) al comma 3, le parole: " 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti:"30 giugno 2022";
- c) al comma 4, le parole: " 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti:"31 dicembre 2022";
- d) al comma 5, le parole: " 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti:"31 dicembre 2022"

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 165 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti:<< di 435 milioni di euro per l'anno 2022>>

2.0.28

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 3

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE

Sopprimere l'articolo

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è diretta a sopprimere la previsione dell'ennesimo differimento dei termini di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative alla plastic tax e alla sugar tax.

3.1

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucioli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Art. 3

(Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)

"Sopprimerlo"

Nota. Il differimento dei termini di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative a plastic tax (sulle plastiche monouso c.d. MACSI) e sugar tax (sul consumo di bevande analcoliche edulcorate), al 1° gennaio 2023, anziché al 1° gennaio 2022, sottrarrà importanti risorse finanziarie e impedirà di contrastare con efficacia la piaga della obesità adulta e infantile, con gli enormi costi sociali e sanitari che ne derivano, nonché di contrastare l'inquinamento da plastiche nel mare e sui territori.

La relazione tecnica stima che dalla mancata entrata in vigore della plastic tax derivi un effetto finanziario, in termini di cassa, pari -328,9 milioni di euro per l'anno 2022, 32,9 milioni per il 2023, -19,3 milioni per il 2024 e -15,2 milioni per il 2025.

La relazione tecnica stima che dalla mancata entrata in vigore della sugar tax derivi un effetto finanziario, in termini di cassa, pari -321,5 milioni di euro per l'anno 2022, 93,6 milioni per il 2023, -42,2 milioni per il 2024 e -4,7 milioni per il 2025.

- Interruzione di pagina -

3.2

AS 2448
Emendamento
Art. 3

CONZATTI, FARAONE, GARAVINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Abrogazione delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 634 a 652, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono abrogate.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 661 a 676, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 650,4 milioni di euro per l'anno 2023, 61,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 19,9 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede:
 - a) quanto a 500 milioni per l'anno 2023, a 61,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 19,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
 - b) quanto a 150,4 milioni per l'anno 2023, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; »

3.3

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 3

L'articolo 3 è sostituito con il seguente:

«Art. 3

(Abrogazione delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi da 634 a 652 sono abrogati;
- b) i commi da 661 a 676 sono abrogati.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 650,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

3.4

AS 2448

Emendamento

Articolo 3

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Art. 3

(Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative alla plastic tax e cancellazione della sugar tax)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 652, le parole "dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti "dal 1° gennaio 2023";
 - b) i commi da 661 a 676 sono abrogati. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 322,2 milioni di euro per il 2023 e 228,3 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3.5

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.3

L'articolo è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

(Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative alla plastic tax e cancellazione della sugar tax)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 652, le parole "dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti "dal 1° gennaio 2023";
 - b) i commi da 661 a 676 sono abrogati. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 322,2 milioni di euro per il 2023 e 228,3 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.>>

3.6

AS 2448

Emendamento

Articolo 3

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Art. 3

(Abrogazione plastic tax e cancellazione della sugar tax)

All'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n.160 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Il comma 634 e seguenti sono abrogati.
- b) i commi da 661 a 676 sono abrogati. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 322,2 milioni di euro per il 2023 e 228,3 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3.7

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.3

L'articolo è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

(Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative alla plastic tax e cancellazione della sugar tax)

2. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
- c) al comma 652, le parole "dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti "dal 1° gennaio 2023";
 - d) i commi da 661 a 676 sono abrogati. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 322,2 milioni di euro per il 2023 e 228,3 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>>

3.8

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 3

Nastri, Calandrini, De Carlo

Al comma 1 alla lettera a), premettere la seguente:

«a) il comma 640 è sostituito con il seguente:

«640. L'imposta di cui al comma 634 è fissata nella misura di **0,15** euro per chilogrammo di materia plastica di cui al comma 634 contenuta nei MACSI per l'anno 2023, nella misura di **0,25** euro per chilogrammo di materia plastica di cui al comma 634 contenuta nei MACSI per l'anno 2024, nella misura di **0,30** euro per chilogrammo di materia plastica di cui al comma 634 contenuta nei MACSI a decorrere dall'anno 2025.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2022, di 300 milioni di euro per l'anno 2023, di 350 milioni di euro per l'anno 2024, di 400 milioni annui di euro a decorrere dall'anno 2025.»

3.9

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 3

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI,
LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

Al comma 1, la lettera a) è soppressa

3.10

AS 2448

Emendamento

Art. 3

MOLLAME, ZULIANI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente: "a) i commi da 634 a 658 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati"

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "500 milioni" con le seguenti "170 milioni"

3.11

1

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 3

CONZATTI

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) All’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 652 sono abrogati.”*

2) *Dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

“1-bis. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione della lettera a) del comma precedente, valutate in 1.781,5 milioni a decorrere dal 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 1 gennaio 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1781,5 milioni di euro a decorrere dal 2024. Qualora i suddetti provvedimenti non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quello indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 agosto 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni di spesa e tagli lineari pluriennali, nella misura occorrente per raggiungere l’importo indicato al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.”

3.12

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 3

Nastri, Calandrini, De Carlo

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i commi da 634 a 652 sono soppressi;»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

3. 13

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucioli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Art. 3

(Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole “dal 1° gennaio 2023”

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole “dal 1° gennaio 2023”

Nota. L'articolo 3 posticipa al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'efficacia della c.d. *plastic tax* e della c.d. *sugar tax* istituite dalla legge di bilancio 2020. L'emendamento cancella la posticipazione delle due tasse.

- Interruzione di pagina -

3.14

A.S. 2448_
Emendamento
Art. 3

CONZATTI

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 i commi da 661 a 676 sono abrogati.

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della lettera b) del comma precedente, valutate in 234 milioni nel 2023, 262 milioni nel 2024, 256 milioni nel 2025 e 275,3 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.”

3.15

AS 2448

Emendamento

Art. 3

MOLLAME, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente: "a) i commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati"

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "500 milioni" con le seguenti "178 milioni"

3.16

A.S. 2448

Emendamento

Art. 3

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. All'articolo 1, comma 634 della legge 27 dicembre n. 160 del 2019, dopo le parole "preparati medicinali" sono inserite le seguenti: "ed alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015".

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022, 2,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 2,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente Legge.»

3.17

EMENDAMENTO

Art. 3

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. All'articolo 1, comma 634 della legge 27 dicembre n. 160 del 2019, dopo le parole "preparati medicinali" sono inserite le seguenti: "ed alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015".

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022, 2,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 2,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente Legge.»

3.18

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Articolo 3

PIRRO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"2-bis All'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre n. 160 del 2019, dopo le parole "preparati medicinali" sono inserite le seguenti "ed alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015".

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022, 2,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 2,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente Legge."

3.19

EMENDAMENTO

Art. 3

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

All'articolo 3 aggiungere il seguente comma:

"2. Viene riconosciuto in via sperimentale dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di plastica proveniente da processi di riciclo impiegata nella produzione dei "MACSI" – Manufatti Con Singolo Impiego fino ad un importo massimo di euro 30000 per ciascuna impresa beneficiaria, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro. Per plastica proveniente da processi di riciclo dovrà intendersi una materia plastica prima seconda (MPS) conforme alla norma UNI 10667, generata da rifiuti d'imballaggi in plastica post consumo e proveniente da processi di riciclo in conformità al protocollo europeo EuCertPlast. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194."

3.20

AS 2448

EMENDAMENTO

Articolo 3

Garnero Santanchè, Calandrini, De Carlo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<Art. 3-bis –

(Proroga della sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di avvisi di accertamento)

1. I versamenti prorogati ai sensi dell'articolo 149 della legge 17 luglio 2020, n. 77, sono effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 31 marzo 2022.
2. I versamenti delle somme dovute in base agli atti individuati nell'articolo 149 della legge 17 luglio 2020, n. 77, scaduti nel periodo compreso tra il 1 giugno 2020 e il 31 agosto 2021, sono effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di marzo 2022, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza entro l'ultimo giorno di ciascun mese.
3. In caso di inadempimento dei versamenti nei termini previsti dall'articolo 149 della legge 17 luglio 2020, n. 77, non si applica l'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Per i versamenti scaduti nel periodo compreso dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2021, non si procede al rimborso delle somme versate a seguito delle intimazioni emesse dall'Agenzia delle Entrate ai fini dell'applicazione dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3.0.1

A.S. 2448

EMENDAMENTI

Art. 3

FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Blocco degli aumenti delle tariffe del canone unico)

1. All'articolo 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al primo periodo, le parole: «aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe.» sono sostituite dalle seguenti: «non possono subire aumenti per gli anni 2022, 2023 e 2024.»

3.0.2

AS 2448

Emendamento

RICHETTI

Articolo 4

Sostituire l'articolo con i seguenti:

“ART. 4

(Aliquota IVA del quattro per cento per i prodotti per l'igiene femminile)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«44-*quinquies*) prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; coppette mestruali; prodotti igienici femminili essenziali quali tamponi interni, assorbenti esterni e prodotti similari monouso.»;

b) alla tabella A, parte II-*bis*, il numero 1-*quinquies*) è abrogato.

ART. 4-*bis*

(Distribuzione negli istituti scolastici secondari)

1. Nelle scuole secondarie, sia di primo che di secondo grado, degli istituti scolastici pubblici, è garantita la disponibilità per le studentesse, a titolo gratuito, dei prodotti igienici femminili monouso.
2. Il Ministro dell'istruzione definisce, con decreto da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità attuative del presente articolo.”

Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 260 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.1

AS 2448

ARTICOLO 4

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia

Sostituire l'articolo con il seguente:

“Art. 4

(Aliquota IVA del cinque per cento per i prodotti per l'igiene femminile compostabili e non compostabili)

1. Alla tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente:

"30 bis. Prodotti assorbenti, tamponi, coppette mestruali comunque destinati alla protezione dell'igiene femminile".

2. Alla tabella A, Parte II bis abrogare il numero 1-quinquies.
3. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 250 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge."

4.2

A.S. 2448

Emendamento

ART 4

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Sostituire l'articolo con il seguente
E' sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Aliquota IVA del 5 per cento per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili)

Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il numero 1-quinquies è aggiunto il seguente: "1 sexties) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile non compresi nel numero 1-quinquies

4.3

A.S. 2448

Emendamento

Art. 4

BITI

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

<<Art. 4

(Aliquota IVA del cinque per cento per i prodotti per l'igiene femminile)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 1-quinquies) è sostituito dal seguente: "1-quinquies) prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali, destinati alla protezione dell'igiene femminile".>>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 555 milioni di euro per l'anno 2022 e di 455 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

4.H

EMENDAMENTO

ART. 4

MASINI

Al comma 1, premettere i seguenti:

"01. Alla tabella A, parte II bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies) è inserito il seguente: «1-sexies) strumenti musicali e relativi accessori, anche per uso didattico».

02. All'articolo 36, comma 4, lettera a), numero 11, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: «e strumenti musicali» sono soppresse.";

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: " e del cinque per cento per gli strumenti musicali";

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

4.5

EMENDAMENTO

Art. 4

GALLONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 114, sono aggiunti i seguenti:

"114-bis) prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile non compresi nel numero 1-quinquies della Tabella A, parte II-bis;

114-ter) pannolini per bimbi e pannoloni per anziani e disabili."»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: " e per i pannolini per bimbi e pannoloni per anziani e disabili".

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023", con le seguenti: "580 milioni di euro per l'anno 2022 e 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023"

4.6

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 4

CALANDRINI, DE CARLO.

Apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole «aggiungere il seguente» con le seguenti parole: «sono aggiunti i seguenti»;
- b) alla fine dell'articolo, aggiungere le seguenti parole: «14-ter) pannolini per neonati».

4.7

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucioli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Art. 4

(Aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili)

All'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

^{1 bis} 2. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 30 inserire il:
"31 bis) defibrillatori semiautomatici e automatici esterni".

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Nota. In Italia ogni anno circa 60.000 persone perdono la vita per arresto cardiaco, l'utilizzo del defibrillatore aumenta notevolmente la probabilità di sopravvivenza, per questo è fondamentale una diffusione capillare. Per incentivare ulteriormente la diffusione è prevista la riduzione dell'aliquota IVA sui defibrillatori, dal 22% attuale al 4%. Lo scopo di ridurre dal 22 per cento al 4 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di defibrillatori semiautomatici e automatici, equiparandoli agli altri dispositivi medici elencati nella stessa tabella.

- Interruzione di pagina -

4.8

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucioli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Art. 4

(Aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili)

All'articolo 4, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

2. Alla tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 114-bis, è aggiunto il seguente: "114-ter) prestazioni veterinarie e degli alimenti per animali da compagnia;".

Nota. L'emendamento propone di ridurre l'IVA al 10% per le prestazioni veterinarie e per gli alimenti per animali da compagnia.

- Interruzione di pagina -

4.9

A.S. 2448
Emendamento
Art. 4

BITI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

<<Art. 4-bis

(Riduzione dell'IVA su prestazioni veterinarie e su alimenti per animali)

1. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114 è aggiunto il seguente: «114-bis) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75)».
2. Alla Tabella A Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 20 è sostituito dal seguente: «20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto».
3. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 91 è sostituito dal seguente: «91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto».
4. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.
5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 284 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194, comma 1, della presente legge.>>

4.0.1

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 4

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Riduzione dell'IVA sul cibo per animali e prestazioni veterinarie)

1. Alla tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 113, è aggiunto il seguente: "113-bis cibo per animali e prestazioni veterinarie".
2. A partire dall'anno 2022 l'aliquota IVA applicata al cibo per animali e alle prestazioni veterinarie è pari al 10%.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo pari a 370 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è diretta a ridurre l'IVA applicabile al cibo per gli animali e alle spese veterinarie.

In base ad elaborazioni effettuate dal Ministero dell'Economia e Finanza, la riduzione dell'IVA dal 22% al 10% per l'anno 2022 produce una variazione per l'erario dello Stato nei termini di seguito riportati:

Alimenti per animali (10%)	-311,57
Spese veterinarie (10%)	-34,19
Spese lotta al randagismo	-14,43
Ricoveri animali	-0,92
Totale perdita	-361,11

In milioni di euro

4.0.2

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucoli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

Art. 4-bis

(Disposizioni in materia di Iva per prestazioni veterinarie e alimenti animali)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il numero 18) sono inseriti i seguenti numeri:

«18-bis) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia non acquistati a qualsiasi titolo e non detenuti a scopo di lucro, per cani e gatti detenuti in canili e gattili o non di proprietà liberi sul territorio».

«18-ter) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e il controllo della riproduzione degli animali da compagnia».

2. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-quater) sono aggiunti i seguenti numeri:

«41-quinquies) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia acquistati e non detenuti a scopo di lucro».

«41-sexies) mangimi, anche medicati, utilizzati per l'alimentazione degli animali da compagnia»

«41-septies) farmaci veterinari e prodotti omeopatici veterinari, prodotti farmaceutici veterinari da banco, integratori alimentari e antiparassitari per animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro»

«41-octies) ai fini dell'applicazione del punto 41-septies, per "integratori alimentari" si intendono prodotti che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine o i minerali o di altre sostanze aventi effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate» «41-nonies) alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole "o veterinario, compresi i prodotti omeopatici" sono soppresse»

Nota. L'emendamento propone di ridurre l'IVA al 10% per le prestazioni veterinarie e per gli alimenti per animali da compagnia.

- Interruzione di pagina -

4.0.3

**AS 2448
EMENDAMENTO**

RUFA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Art. 4

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 4-bis.

(Aliquota IVA del dieci per cento per servizi, prestazioni e prodotti veterinari, articoli di medicazione veterinaria e cibo per animali da affezione)

1. Alla tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 114, dopo le parole "farmacopea ufficiale;" sono inserite le seguenti: "prodotti farmaceutici normalmente utilizzati per cure mediche veterinarie, per la prevenzione delle malattie animali e per trattamenti veterinari;"
2. Alla tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 114-bis introdotto dall'art. 4 della presente legge, è aggiunto il seguente: "114-ter) cibo per animali da affezione;"
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 325 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

Conseguentemente:

All'articolo 194 le parole «600 milioni» sono sostituite con le seguenti: «275 milioni»; le parole «500 milioni» sono sostituite con le seguenti: «175 milioni».

4.0.4

A.S. 2448

Emendamento

Art. 4

BITI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

<<Art. 4-bis

(Riduzione dell'IVA sulle prestazioni veterinarie)

1. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114 è aggiunto il seguente: «114-bis) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75)».
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede **mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194, comma 1, della presente legge.>>**

4.0.5

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 4

PERILLI, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis
(Aliquota IVA al 10 per cento per le prestazioni veterinarie)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, Parte III, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il numero 127-undevicies è aggiunto il seguente: "127-vicies) le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rese per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia";

2) sopprimere il numero 110.

b) alla Tabella A, parte II, sopprimere il numero 19.».

4.0.6

A.S. 2448

Emendamento

Art. 4

MARGIOTTA

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis

(Bonus diesel in favore degli operatori di servizio di trasporto turistico di passeggeri esercitato ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla lettera b), comma 2, dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 4) è inserito il seguente: "4-bis) imprese esercenti attività di trasporto ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

4.0.7

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 4

MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 4-bis

(Bonus diesel in favore degli operatori di servizio di trasporto turistico di passeggeri esercitato ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla lettera b), comma 2, dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 4) è inserito il seguente: "4-bis) imprese esercenti attività di trasporto ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218".>>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: <<di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

4.0.8

A.S. 2448

EMENDAMENTO

PERGREFFI, MARTI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 4

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis

(Bonus diesel in favore degli operatori di servizio di trasporto turistico di passeggeri esercitato ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla lettera b), comma 2, dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 4) è inserito il seguente: "4-bis) imprese esercenti attività di trasporto ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2022 ed in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 120 della presente legge."

4.0.9

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 4

DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Ridefinizione dell'aliquota IVA per la promozione della mobilità sostenibile)

1. Alla Tabella A, parte III, n. 127-novies), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, premettere le seguenti parole: «prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di trasporto in modalità condivisa,».".

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «194. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 495 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.»."

4.0.10

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 4

CIOFFI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Ridefinizione dell'aliquota IVA per la promozione della mobilità sostenibile)

I. Alla Tabella A, parte III, n. 127-novies), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, premettere le seguenti parole: "prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di trasporto in modalità condivisa".»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "582 milioni di euro per l'anno 2022 e 482 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023".

4.0.11

A.S. 2448

Emendamento

Art. 4

FERRAZZI, COMINCINI, MIRABELLI, MANCA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis

(Ridefinizione dell'aliquota IVA per la promozione della mobilità sostenibile)

1. Alla Tabella A, parte III, n. 127-novies), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'inizio del periodo, sono inserite le seguenti parole: << prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di trasporto in modalità condivisa >>.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni>> con le seguenti:<< di 582 milioni di euro per l'anno 2022 e 482 milioni>>

4.0.12

Emendamento

Art. 4

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 4-bis

(Ridefinizione dell'aliquota IVA per la promozione della mobilità sostenibile)

1. Alla Tabella A, parte III, n. 127-novies), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'inizio del periodo, sono inserite le seguenti parole:

<< prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di trasporto in modalità condivisa (i servizi di c.d. "sharing mobility", es. car sharing, scooter sharing, bike sharing e monopattini in sharing), >>.

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023" con le seguenti: "582 milioni di euro per l'anno 2022 e 482 milioni di euro annui a decorrere dal 2023"

4.0.13

EMENDAMENTO

Art. 4

DAMIANI

*Dopo l'art. 4, aggiungere il seguente:**"Art. 4-bis (Ridefinizione dell'aliquota IVA per la promozione della mobilità sostenibile)*

1. Alla Tabella A, parte III, n. 127-novies), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'inizio del periodo, sono inserite le seguenti parole *«prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di trasporto in modalità condivisa (i servizi di c.d. "sharing mobility", es. car sharing, scooter sharing, bike sharing e monopattini in sharing)»*.

Conseguentemente, ridurre di 18 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

L.O. 14

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 4

MARINELLO, SANTANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

*(Aliquota IVA del dieci per cento per i profilattici
maschili e femminili)*

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114) è aggiunto il seguente: «114-bis) profilattici maschili e femminili»."

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «575 milioni di euro per l'anno 2022 e 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

4.0.15

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 4

PIARULLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Articolo 4 -bis
(*Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto al 5 per cento sui prodotti igienico-sanitari femminili*)

1. Alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 1-*quinquies*) è sostituito dal seguente:

«1-*quinquies*) prodotti per la protezione dell'igiene femminile quali assorbenti e tamponi interni.».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.

4.0.16

A.S. 2448

Emendamento

Art. 4

PITTELLA, MARGIOTTA, ROJC

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 4-bis (*Disposizioni in tema di imponibilità IVA delle soste in porto*) - 1. All'articolo 9, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola «*deposito*,» è inserita la seguente parola: «*sosta*»."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: <<di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

4.0.17

AS 2448

**BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI**

EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni in tema di imponibilità IVA delle soste in porto)

1. All'articolo 9, comma 1, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola «deposito, » è inserita la parola «sosta, “.».

4.0.18

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 4

NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis
(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 3-bis dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
b-bis) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194."

4.0.19

AS 2448

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Art. 4

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis
(Iva crediti non riscossi)

All'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 3-bis dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

b-bis) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese; »

4.0.20

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Articolo 4

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis
(Iva crediti non riscossi)

All'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 3-bis dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

b-bis) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese";

4.0.21

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 4

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4-bis

Iva crediti non riscossi

All'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 3-bis dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

b-bis) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese";

4.0.22

EMENDAMENTO

Art. 4

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis (Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 3-bis dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

b-bis) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese";»

4.0.23

A.S. 2448
Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.4

D.P.P.
✓ L'articolo è inserito il seguente:

“Art. 4bis
(Iva crediti non riscossi)

All'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 3-bis dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

b-bis) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese”;

4.0.24

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 4

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4 - bis

(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali e senza glutine)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: « per protesi dentarie e sanitarie in genere » sono inserite le seguenti: « ,nonche' dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 e A 2 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti ». La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,6 milioni di euro nell'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

4. All'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa.»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. Ai soggetti affetti da celiachia l'azienda sanitaria locale di residenza rilascia un codice personale valido su tutto il territorio nazionale che viene inserito elettronicamente nella tessera sanitaria congiuntamente al limite massimo di spesa stabilito con il decreto di cui al comma 1.

2-ter. Per l'acquisto dei prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci presso le farmacie, i negozi alimentari specializzati, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia inseriscono la tessera sanitaria negli appositi terminali elettronici digitando il codice personale.

2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L'elenco dei negozi è pubblicato sul sito web della regione ed è aggiornato ogni sei mesi. Le regioni comunicano, altresì, l'elenco e il relativo aggiornamento al Ministero della salute che provvede, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a pubblicarlo sul proprio sito web.

2-quinquies. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono stabiliti i criteri standard per:

- a) l'attuazione di un sistema dematerializzato dell'erogazione del buono mensile;
- b) l'erogazione da parte delle strutture sanitarie del codice personale da inserire nella tessera sanitaria;
- c) le modalità di assegnazione del budget mensile sulla tessera sanitaria;
- d) la tracciabilità dell'importo del budget mensile residuo a disposizione;
- e) le modalità di compensazione da una regione all'altra degli importi dei pagamenti dovuti alle farmacie, agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai negozi alimentari specializzati e ai negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti ai pazienti celiaci con residenza diversa rispetto al luogo di acquisto dei prodotti.

2-sexies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

H.0.25

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 4

CROATTI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 4-bis.

(Aliquota IVA del dieci per cento per la somministrazione di cibi e bevande nelle sale da ballo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno delle discoteche e sale da ballo, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, ai sensi dell'articolo 74-quater, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è assoggetta ad aliquota agevolata del 10 per cento di cui alla Tabella A, Parte III, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, n. 121.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.”

4.0.26

A.S. 2448
Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.4

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

<<Art. 4bis

(Aliquota iva per le attività di somministrazione di alimenti e bevande)

“Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina speciale dell'art. 22, co. 1, n. 2 del D.P.R. n. 633/1972 che dispone l'applicazione dell'aliquota IVA al 4% di cui n. 37 della Tabella A, parte II, del DPR n. 633 del 1972 ai corrispettivi derivanti dalla prestazione di somministrazione dei pasti e delle bevande nelle mense aziendali e interaziendali nonché l'articolo 75, comma 3, della Legge del 30 dicembre 1991, n. 413, che ha equiparato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'emissione dei buoni pasto per il servizio sostitutivo della mensa, reso dalle società emittenti i buoni pasto e commesso dal datore di lavoro, alla somministrazione di alimenti e bevande nelle mense aziendali si interpreta nel senso che l'aliquota IVA al 4% è riservata anche al soggetto che esegue fisicamente la prestazione di somministrazione dei pasti e delle bevande nelle mense aziendali ed interaziendali previa sottoscrizione di specifica convenzione ovvero contratto di appalto o subappalto per la fornitura del servizio di somministrazione di alimenti e bevande ai lavoratori dipendenti e collaboratori del committente a fronte del ritiro di buoni pasto concessi da quest'ultimo in quanto comunque commessi alla società emittente dal datore di lavoro”.>>

4.0.27

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 4

PERILLI, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Aliquota IVA al quattro per cento per le bevande puramente vegetali)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-quinquies) bevande puramente vegetali a base di legumi, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai succhi, e i prodotti alimentari derivati, anche bevande specifiche per l'alimentazione di neonati e di bambini".»

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 597 milioni di euro per l'anno 2022 e 497 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

4.0.28

A.S. 2448

Emendamento

ART 4

CIRIANI, RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

dopo l'art. 4 inserire il seguente:

"Art 4 bis

(Aliquota IVA del 5 per cento per i prodotti per la prima infanzia)

Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il numero 1.quinquies è aggiunto il seguente: "1 sexties) omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l'infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, latte d'asina, latte di capra, latte di pecora, pannolini, prodotti per l'igiene personale del bambino, succhietti ortodontici, creme protettive, biberon, tiralatte, sistemi di ritenuta, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare dall'art 20 per il rifinanziamento del reddito di cittadinanza. Il Ministro dell'economia e finanza è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

4.0.29

A.S. 2448

Emendamento

ART 4

CIRIANI, RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

dopo l'art. 4 inserire il seguente:

"Art 4 bis

(Aliquota IVA del 5 per cento per i prodotti per la prima infanzia)

Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il numero 1. quinquies è aggiunto il seguente: "1 sexties) omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l'infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, latte d'asina, latte di capra, latte di pecora, pannolini, prodotti per l'igiene personale del bambino, succhietti ortodontici, creme protettive, biberon, tiralatte, sistemi di ritenuta, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia.

4.0.30

AS 2448
Emendamento
Art. 4

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «1-quater) pannolini, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 75,2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.31

AS 2448
EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 4

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Articolo 4-bis. – (Regime fiscale incentivante per i lavoratori residenti nelle aree di confine e dipendenti da imprese aventi sede nelle medesime aree) –

1. Con l'obiettivo di contrastare il dumping salariale nelle aree di confine e di rinforzare in tali territori la presenza di manodopera specializzata, in via sperimentale, per i cinque periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il reddito da lavoro dipendente prodotto nel territorio italiano da lavoratori per i quali ricorrano le condizioni previste dai commi 5 e 6 concorre alla formazione della base imponibile nella misura del 70 per cento per il primo anno, del 60 per cento per il secondo anno e del 50 per cento per gli anni dal terzo al quinto.
2. L'incentivo di cui al comma 1 non è cumulabile con alcuna agevolazione fiscale in materia di assunzioni di lavoratori con contratti di lavoro subordinato prevista da altre disposizioni di legge.
3. La retribuzione corrisposta ai lavoratori di cui al comma 1 non concorre alla formazione del valore della produzione netta dell'impresa ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il suo intero ammontare nell'arco dell'anno solare in corso.
4. Ai lavoratori assunti nel corso del quinquennio di cui al comma 1 l'incentivo di cui al medesimo comma si applica per la durata residua del quinquennio medesimo.
5. L'incentivo di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che:
 - a) i lavoratori siano assunti con contratto di lavoro subordinato;
 - b) i lavoratori abbiano la residenza in Italia da almeno tre mesi alla data di richiesta dell'incentivo e la mantengano per l'intera durata del periodo della sua fruizione;
 - c) il lavoratore mantenga la residenza in uno dei comuni indicati alla lettera d) per almeno tre anni decorrenti dalla data di assunzione;
 - d) l'impresa, alla data di richiesta dell'incentivo, abbia sede legale da almeno dodici mesi in un comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con la Confederazione svizzera, con la Repubblica d'Austria, con la Repubblica francese o con la Repubblica di Slovenia;
 - e) l'attività lavorativa sia prestata nel territorio italiano per più di 183 giorni in ciascun periodo d'imposta;
 - f) il lavoratore comunichi in forma scritta al datore di lavoro o in sede di dichiarazione dei redditi la decisione, irrevocabile per il quinquennio di vigenza, di avvalersi del regime fiscale incentivante di cui all'articolo 1.
6. Il mancato rispetto della condizione della permanenza nei comuni di cui al comma 5, lettera d), comporta la decadenza dall'incentivo e il recupero delle agevolazioni già fruite, oltre che l'applicazione delle relative sanzioni e interessi per omesso versamento.
7. Il contratto di cui al comma 5, lettera a), costituisce rapporto di lavoro esclusivo. Il beneficiario dell'incentivo decade dal diritto al medesimo qualora, oltre al rapporto di lavoro con l'impresa di cui al comma 5, lettera d), è titolare di altri rapporti di lavoro subordinato di qualsiasi tipologia contrattuale.
8. Il beneficiario dell'incentivo decade, altresì, dal diritto allo stesso in caso di trasferimento della sede legale dell'impresa in un comune diverso da quelli indicati al comma 5, lettera d), dalla data

4.0.32

247

dell'annotazione della variazione nei registri della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

4.0.32

AS 2448

Emendamento

Art. 4

SALVINI, ROMEO, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. In considerazione della grave recessione economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per sostenere quelle categorie di cittadini che più hanno subito le ripercussioni socioeconomiche della pandemia, per i periodi di imposta in corso dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, l'aliquota di cui alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è azzerata.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla verifica del profilo di compatibilità delle norme nazionali introdotte con la disciplina europea in materia di concorrenza."

Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: "pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022" con le seguenti: "pari a 4.168 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2025";
- b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 2.168 milioni di euro annui per il 2022, di 3.168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025."

4.0.33

AS 2448

Emendamento

Art. 4

SALVINI, ROMEO, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. In considerazione della grave recessione economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per sostenere quelle categorie di cittadini che più hanno subito le ripercussioni socioeconomiche della pandemia, a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'aliquota di cui alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è azzerata.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla verifica del profilo di compatibilità delle norme nazionali introdotte con la disciplina europea in materia di concorrenza.".

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: "8.000 milioni" con le seguenti: "4.168 milioni";
- b) al comma 2, sostituire le parole: "6.000 milioni" con le seguenti: "2.168 milioni" e le parole: "7.000 milioni" con le seguenti: "3.168 milioni".

4.0.34

EMENDAMENTO

ART. 4

DE POLI

Dopo l'art. 4, aggiungere il seguente

"Art. 4 bis-

1. All'art. 74-ter, del DPR n. 633/72, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

"5-ter. Per le prestazioni di cui ai precedenti commi 1, 5 e 5-bis, alle agenzie di viaggio e turismo è consentito, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di determinare l'imposta dovuta in proporzione all'aliquota applicata sugli acquisti di beni e servizi erogati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

L.O.35

Emendamento

Art. 4

MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI, TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, BERARDI

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«127-duodevicies) prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, e ogni altra attività connessa con quella autorizzata».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023", con le seguenti: " 350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023"

4.0.36

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 4

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Aliquota IVA al dieci per cento per il sughero naturale greggio e cascami di sughero, frantumato, granulato o polverizzato).

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 93, è aggiunto, il seguente:

"93-bis) sughero naturale greggio e cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01)."

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

4.0.37

A.S. 2448

Emendamento

Art. 4

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

1. Al numero 10-bis della Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "e ostriche" sono soppresse».>>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 598,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 498,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>>

L.O. 38

A.S. 2448

Emendamento

Art. 4

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

1. La detrazione per oneri di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del DPR 22 dicembre 1986, n.917, alle condizioni ivi previste è riconosciuta ai titolari di pensione il cui reddito complessivo non eccede i limiti di cui all'articolo 11, comma 2, del medesimo decreto. Con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite modalità e procedure per poter beneficiare della detrazione fiscale.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194."

4.0.39

A.S. 2448
Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.4

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

<<Art.4bis

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi>>.

4.0.40

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI,
BERUTTI

ARTICOLO 4

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Sanzioni per indebita detrazione dell'IVA erroneamente assolta)

1. All'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 dopo le parole: "fra 250 euro e 10.000 euro." sono aggiunte le seguenti: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai casi di erronea applicazione dell'imposta su operazioni effettivamente soggette al trattamento di esenzione da IVA o non imponibilità IVA."».

4.0.41

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI

ARTICOLO 4

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni detenuti da persone fisiche)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;
2. al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
3. al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma precedente, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento. ».

4.0.42

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 4

CONZATTI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

<<Art. 4-bis.

(Aliquota IVA agevolata per l'acquisto di camper e roulotte per i disabili)

1. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole "se con motore elettrico" inserire le seguenti "nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera m) e rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera m) e ai rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'acquisto di tali veicoli non si applica quanto previsto dall'articolo 1 lettera c) del Decreto del Ministero delle Finanze del 16 maggio 1986";

3. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "se con motore elettrico" inserire le seguenti "nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera m) e rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

4. Agli oneri che derivano dall'attuazione dei commi precedenti, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.>>

4.0.43

EMENDAMENTO

Articolo 4

TOFFANIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis (Riduzione dell'aliquota IVA sui coagulometri portatili)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente:

"30-bis) coagulometri portatili per persone affetti da patologie che richiedono il ricorso alla terapia anticoagulante orale;"

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le linee guida e le modalità per la fruizione dell'IVA agevolata da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 137 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge».

4.0.44

EMENDAMENTO

FERRERO, TESTOR, TOSATO, FAGGI

Articolo 4

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art- 4-bis (Norme in materia di tabacchi lavorati e prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 62-quater, comma 1-bis, le parole: " dal 1 gennaio 2021 fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022, al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023" sono soppresse.

b) All'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole: "al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023" sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "di 600 milioni di euro" con le parole: "di 545 milioni di euro".

4.0.45

EMENDAMENTO

ARTICOLO 4

FAGGI, TESTOR, FERRERO, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 4-bis

(Riduzione aliquota IVA per i servizi di parrucchiere)

1. In coerenza con l'articolo 98, Allegato III, n. 21), della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-duodevicies) è inserito il seguente:

«127-vicies) servizi di barbiere e parrucchiere, attività di lavatura, taglio, messa in piega, tintura, ondulatura, lisciatura e simili trattamenti dei capelli per uomini e donne.».

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022, 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 190 milioni di euro per l'anno 2022, 140 milioni di euro per l'anno 2023 e 90 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

4.0.46

AS 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

ARTICOLO 4

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Aliquota IVA del dieci per cento per i servizi wellness)

«1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, Parte III, numero 120), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

4.0.47

AS 2448

EMENDAMENTO

ART.4

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Aliquote applicabili alla neo-costruzione di un agriturismo)

1. Nella Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

“128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari abitativi ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ovvero è destinata ad attività agrituristiche, effettuate nei confronti di imprenditori agricoli iscritti come tali nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) e d) del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21 bis) della parte seconda della presente tabella.”

4.0.48

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 4

CROATTI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Aliquota IVA del dieci per cento per gli ingressi nelle sale da ballo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota IVA prevista dalla Tabella C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, punto 3) è ridotta al 10 per cento.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge»

4.0.49

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 4

CROATTI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*"Art. 4-bis
(Sospensione dell'imposta sugli intrattenimenti).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di fronteggiare gli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'efficacia delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 e successive modificazioni, sono sospese per un periodo pari a sei mesi.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

4.0.50

AS 2448

Emendamento

Articolo 4

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 4-bis (Aliquota IVA del dieci per cento per gli stabilimenti balneari)

1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, le parole: «alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni» sono sostituite con le seguenti: «delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.0.51

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 5

PELLEGRINI Marco

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano, altresì ai debiti affidati agli agenti della riscossione agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 comunque notificati nell'anno fiscale del tributo.».

5.1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 5

PELLEGRINI Marco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Estinzione con definizione agevolata per i debiti risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione)

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e 30 novembre 2022; la restante somma, divisa in numero 16 rate di pari importo, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

5.0.1

1/4

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2022 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2022, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

5.0.1

2/4

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 22 dicembre 2012 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a sette giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma i anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano

limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma i, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1 l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote disкарicate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.».

5.0.1

4/4

EMENDAMENTO

Art.5

PAPATHEU, GIAMMANCO, SCHIFANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art.5-bis.

(Definizione agevolata dei tributi locali)

1. Con riferimento ai tributi propri le Regioni e gli Enti locali possono stabilire entro il 31.12.2022, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano, con le modalità stabilite dagli stessi Enti, ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche nelle ipotesi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.

3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle Regioni e degli Enti locali i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

4. Per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.»

5.0.2

EMENDAMENTO

Art. 5

DAMIANI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rimodulazione dei termini di versamento del prelievo erariale unico).

1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue: in relazione alle competenze a saldo del secondo semestre 2021, la scadenza s'intende prorogata al 30 marzo 2023, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in dieci rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 30 giugno 2022 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 28 febbraio 2023.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

5.0.3

AS 2448
EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 5

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Articolo 5-bis. – *(Disposizioni in materia di obbligazioni tributarie)* –

1. L'articolo 38, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpreta, in relazione ai tributi periodici per i quali è previsto il versamento di acconti e di un eventuale saldo annuale, nel senso che il termine di decadenza per l'istanza di rimborso decorre dalla scadenza del termine di versamento del saldo. Il suddetto termine decorre dal versamento dell'acconto solo nei casi di totale inesistenza, fin dal momento del versamento di tale acconto, dell'obbligazione tributaria.”

5.0.4

EMENDAMENTO

Art.5

TOFFANIN, FLORIS, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.5-bis.

1. I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, sono esonerati, per l'anno 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

5.0.5

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI,
BERUTTI

ARTICOLO 5

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. L'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpreta nel senso che i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare.».

5.0.6

EMENDAMENTO

Art. 5

PAROLI, ANASTASI

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 741, lettera c), dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

«7) i fabbricati di civile abitazione, e relative pertinenze, posseduti dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, indipendentemente dall'effettiva assegnazione o locazione»;

b) il comma 749, ultimo periodo, è abrogato.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) il comma 2, lettera b), dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che l'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, indipendentemente dall'effettiva locazione;

b) il comma 10, ultimo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) il comma 749, lettera c), numero 3), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che sono altresì considerate abitazioni principali, ai fini dell'esclusione dall'imposta municipale propria, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti

autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

b) il comma 749, ultimo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.»

Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro a decorrere dal 2022 il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incremento dall'articolo 194 della presente legge.

5.0.7

EMENDAMENTO

Art.5

TOFFANIN, FLORIS, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.5-bis.

1. Il canone di cui all'articolo 1 commi 837 e seguenti della legge 27 dicembre 2019 n.160, dovuto dagli esercenti del commercio su aree pubbliche per l'occupazione di spazi e aree pubbliche nei mercati e nelle fiere è ridotto - per l'anno 2022 - al 20 % del suo ammontare definito dai regolamenti comunali.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

5.0.8

EMENDAMENTO
ART. 5

DAL MAS

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

“Art. 5-bis.

(Bonus mobili)

1. All'articolo 121, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: “g) acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90”.

5.0.9

EMENDAMENTO

Articolo 5

TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, GALLONE, FLORIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

1. All'articolo 9-ter, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ai commi 2 e 3 le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 330 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

5.0.10

EMENDAMENTO

Art. 5

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis»

1. All'articolo 13, comma 7-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 106/2021, al primo e secondo periodo, le parole: "30 settembre 2021", sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 2022".»

5.0.11

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ART 5

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'art.5, inserire il seguente:

Art.5-bis (Distinguo suolo pubblico e privato per canone unico pubblicità esterna)

Al comma 819 lett. b) dell'art.1 della legge 160 del 2019 aggiungere il seguente periodo: "Gli impianti e i mezzi ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico, o su demanio statale, o sui veicoli pubblici e privati corrisponderanno un canone ridotto della metà rispetto agli impianti e ai mezzi che occupano il suolo pubblico. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato".

5.0.12

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ART 5

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'art.5, inserire il seguente:

Art.5-bis (Tetto massimo canone unico patrimoniale pubblicità esterna)

Al comma 817 dell'art.1 della legge 160 del 2019 aggiungere il seguente periodo dopo il punto: "Per la diffusione di messaggi pubblicitari le tariffe indicate al comma 826 debbono essere considerate come massime".

5.0.13

Emendamento

Art. 5

DAMIANI

Dopo l'art.5, inserire il seguente:

«Art.5-bis (Tetto massimo canone unico patrimoniale pubblicità esterna)

1. Al comma 817 dell'art.1 della legge 160 del 2019 aggiungere il seguente periodo dopo il punto: "Per la diffusione di messaggi pubblicitari le tariffe indicate al comma 826 debbono essere considerate come massime".

Conseguentemente, ridurre di euro 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

5.0.14

Emendamento

Art. 5

DAMIANI

Dopo l'art.5, inserire il seguente:

Art.5-bis (Distinguo suolo pubblico e privato per canone unico pubblicità esterna)

1. Al comma 819 lettera b) dell'art.1 della legge 160 del 2019 aggiungere il seguente periodo: “Gli impianti e i mezzi ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico, o su demanio statale, o sui veicoli pubblici e privati corrisponderanno un canone ridotto della metà rispetto agli impianti e ai mezzi che occupano il suolo pubblico. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato”.

Conseguentemente, ridurre di euro 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

5.0.15

AS 2448

Emendamento

Articolo 5

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 5-bis (Compensazione di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo)

1. All'articolo 28-quater, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole «successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «, compresi gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)» e sostituire le parole «con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo» con le seguenti: «sia con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, sia con le somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli artt. 36 bis del D.P.R. 600/1973 e 54 bis del D.P.R. 633/1972»;
- b) al secondo periodo, sostituire le parole «, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito» con le seguenti: «o delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di avviso bonario, effettuati in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito»;
- c) al terzo periodo, dopo le parole «L'estinzione del debito a ruolo» aggiungere le seguenti: «o del debito derivante dalle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli artt. 36 bis del D.P.R. 600/1973 e 54 bis del D.P.R. 633/1972».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede:

- a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
- b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge;
- c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.0.16

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 5

Balboni, Calandrini, De Carlo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 5-bis

All'articolo 100 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, al comma 8, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole «15 dicembre 2020» con le seguenti: «30 giugno 2022»;
- b) sostituire le parole «30 settembre 2021» con le seguenti: «30 dicembre 2022».

5.0.17

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 5

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di piani di dilazione)

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: «72 rate mensili» sono sostituite dalle seguenti: «120 rate mensili»;

2) al secondo periodo, le parole: «di importo superiore a 60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo superiore a 100.000 euro»;

b) il comma 1-quinquies è abrogato;

c) al comma 3, alinea, le parole: «di cinque rate» sono sostituite dalle seguenti: «di dieci rate».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

5.0.18

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 5

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di ritenute su salari e stipendi a seguito di pignoramento).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 72-bis, è inserito il seguente:

"Art. 72-bis.1

(Sospensione delle ritenute su salari e stipendi a seguito di pignoramento).

1. A seguito dell'esecuzione della procedura di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, per il contribuente il quale abbia presentato ed ottenuto una rateazione ed abbia provveduto a versare la prima rata, fino alla data del saldo dei pagamenti previsti dal piano di rateazione di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-bis, concesso dall'agente della riscossione, sono sospesi i versamenti delle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Il sostituto d'imposta di cui all'articolo 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, qualora ricorrano le circostanze di cui al comma 1, non opera le ritenute alla fonte di cui al medesimo comma per tutta la durata del periodo di sospensione.

3. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione di cui al comma 1 sono effettuati in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data del versamento della intera somma dovuta stabilita dal piano di rateazione di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-bis, concesso dall'agente della riscossione."

2. Le ritenute già operate alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono comunque essere versate.»

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

5.0.19

EMENDAMENTO

Art. 5

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48-bis, comma 1, le parole: "*non procedono al pagamento*" sono sostituite dalle seguenti: "*procedono al pagamento della sola quota pari al cinquanta per cento della somma complessiva da liquidare*";

b) all'articolo 72-bis, dopo comma 2, è aggiunto il seguente: "*2-bis. Con riferimento ai tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito, il pignoramento sulle somme ricevute dal beneficiario ai sensi dell'articolo 48-bis, comma 1, a titolo di pagamento dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero da società a prevalente partecipazione pubblica, non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette. Il pignoramento eseguito oltre i limiti di cui al primo periodo è parzialmente inefficace per la quota eccedente detti limiti. L'inefficacia di cui al secondo periodo è rilevata dal giudice anche d'ufficio.*".».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

5.0.20

EMENDAMENTO

ARTICOLO 5

IWOBI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«ART. 5-BIS (RIDETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI PUBBLICI IN SERVIZIO ALL'ESTERO)

1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "due volte l'indennità base" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi dell'indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l'indennità base". Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 199, comma 1, le parole da "un contributo fisso onnicomprensivo" a "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) all'articolo 199, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";

c) all'articolo 199, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti."»

2. Il comma 1 si applica a decorrere dal 1 gennaio 2022.

5.0.21

AS 2448

EMENDAMENTO

IWOBI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ARTICOLO 5

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«ART. 5-BIS (RIDETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI PUBBLICI IN SERVIZIO ALL'ESTERO)

1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "due volte l'indennità base" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi dell'indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l'indennità base". Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 199, comma 1, le parole da "un contributo fisso onnicomprensivo" a "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) all'articolo 199, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";

c) all'articolo 199, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti."»

2. Il comma 1 si applica a decorrere dal 1 gennaio 2022.

5.0.22

Emendamento

Art. 5

GASPARRI

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis

1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

“l-bis) le somme derivanti dall'importo di cui all'articolo 1, comma 175 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 spettante anche ai soggetti in stato di quiescenza pensionistica e residenti nel territorio dello Stato italiano che hanno prestato servizio all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

5.0.23

Emendamento

Art. 5

GASPARRI

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis

1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
"l-bis) agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."»

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

5.0.24

AS 2448

Emendamento

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Art. 5-bis

Disposizioni in materia di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

“Per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, e titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico n. 917 del 1986, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, gli omessi versamenti relativi a ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta e gli omessi versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto, dovuti a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richiesti con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non rilevano ai fini dell'applicazione degli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che si perfezioni il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalità previsti da dette disposizioni”.

5.0.25

A.S. 2448

Emendamento

ART. 5

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

Art. 5-bis

“Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni”

“1. Per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, e titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico n. 917 del 1986, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i versamenti relativi a ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nonché i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto, dovuti a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in scadenza nel periodo ricompreso fra il 9 marzo 2020 e il 30 novembre 2021 non si considerano omessi, a condizione che a far data dal mese di gennaio 2022 venga effettuato il relativo versamento in settantadue rate mensili di pari importo.

2. Sull'importo di ogni rata è dovuto il pagamento di una sanzione ridotta in misura pari al 5 per cento del dovuto, oltre interessi legali. Le rate si considerano in scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

3. Per le modalità di applicazione si rimanda ad apposito Decreto di attuazione del Ministero delle Finanze da emanarsi entro 15 giorni dalla entrata in vigore della norma”.

5.0.26

A.S. 2448

Emendamento

ART 5

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

“Per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, e titolari di reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del Testo Unico n. 917 del 1986, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, gli omessi versamenti relativi a ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta e gli omessi versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto, dovuti a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non rilevano ai fini dell’applicazione degli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che si perfezioni il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalità di legge, anche mediante versamento in settantadue rate mensili di pari importo a partire dal mese di gennaio 2022”.

5.0.27

EMENDAMENTO
ART.5

FERRO, DAMIANI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)

L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

- a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
- b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.».

5.0.28

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN , FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO,
ROSSI

ARTICOLO 5

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:
 - a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
 - b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.».

5.0.29

AS 2448
EMENDAMENTO
ART. 5-BIS

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:
 - a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
 - b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.».

5.0.30

A.S. 2448
Emendamento
Art. 6

CONZATTI, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis
(*Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche*)

1. All'art. 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi del 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2001, numero 153, e 10 ottobre 2003, numero 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico Accise.
1-ter. per i prodotti alcolici di cui al comma 1 bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti.»
2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono definite:
 - le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, da attuarsi giornalmente, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;
 - le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle Accise;
 - le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.

6.0.1

Emendamento
ART 6
GASPARRI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis (Detrazione delle spese connesse ai matrimoni, battesimi, comunioni o altri sacramenti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, del battesimo, della prima comunione ovvero di altri sacramenti religiosi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge».

6.0.2

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Esenzione dal versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti di cui all'articolo 6-sexies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della seconda rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 dicembre 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

6.0.3

S.2.cc)_Prevede l'esenzione per gli enti del sistema Camerale dal versamento del contributo da versare nel bilancio dello Stato

Proponente: Unioncamere/Conzatti

Costo: 40,3 ml dal 2022 al 2026

A.S. 2448
Emendamento
Art. 6

CONZATTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Esenzione del sistema camerale dal versamento dei risparmi di spesa)

1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali, ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, gli enti del sistema Camerale, non sono tenuti al versamento, per gli anni dal 2022 al 2026, dei risparmi conseguiti, ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente, a carico dei soggetti inclusi nel elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni. »

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «559,7 milioni» e le parole «500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «459,7 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2027»

6.0.4

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 6

DI PIAZZA, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Disposizioni fiscali in materia di imposta di bollo)

1. Al fine di sostenere l'economia nazionale, a causa degli effetti determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari esclusivamente per il deposito dei titoli di Stato italiani, è ridotta nella misura del 50 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 13, della tariffa di cui all'Allegato A, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, le parole: «2 per mille a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «2 per mille per gli anni dal 2014 al 2021 e 1 per mille a decorrere dall'anno 2022»;

b) alla nota 3-ter, ottavo periodo, le parole: «A decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2014 al 2022»;

c) alla nota 3-ter, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2022, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 7.000»."

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "300 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni a decorrere dall'anno 2023."

6.0.5

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 6

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 6-bis

(Abolizione lotteria degli scontrini e destinazione risorse a Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

1. I commi 540, 541, 542 e 543 e 544 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogati.

6.0.6

AS 2448
Emendamenti
Art. 6

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 6-bis.

(Esenzione bollo su fatturazione elettronica)

1. Per gli anni 2022,2023 e 2024, sulle fatture elettroniche non si applica l'imposta di bollo.

Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "8.000 milioni" con le seguenti "6.500 milioni";

b) al comma 2, sostituire le parole "6.000 milioni" con le seguenti "4.500" e le "7.000 milioni" con le seguenti "5.500 milioni"

6.0.7

EMENDAMENTO

AS 2448

Art. 6

Lanièce, Durnwalder, Unterberger, Bressa, Steger,

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. *All'articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) *la rubrica è sostituita dalla seguente: "Stato, enti pubblici e domini collettivi";*
- b) *al comma 1, le parole: " di demanio collettivo," sono sostituite dalle seguenti: "dei domini collettivi di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi),".*

6.0.8

EMENDAMENTO

AS 2448

Art. 6

Lanièce, Durnwalder, Unterberger, Bressa, Steger,

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.6-bis.

(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta)

1. Le disposizioni di cui al D.P.R 495/92, articolo 373, comma 2, lettera d), sono estese anche ai veicoli del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta.»

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 7.000 euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.9

EMENDAMENTO
ART. 6
MODENA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il rilascio e il rinnovo delle patenti di guida di veicoli a motore, per gli over 75 anni non è dovuta l'imposta fissa di bollo attualmente stabilita in euro 16,00.»

Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

6.0.10

A.S. 2448
Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.6

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

“Art. 6bis.

(Intrepretazione autentica in materia di imposta di registro)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, si interpretano nel senso che, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, il richiamo degli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n.865, si intende riferito agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.

6.0.11

AS 2448

Emendamento

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

ARTICOLO 6

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Esenzione imposta di bollo per i contratti di importo esiguo)

1. Alla nota 1 dell'articolo 24 dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: “L'imposta è dovuta sin dall'origine se per gli atti e documenti è richiesta dal Codice civile a pena di nullità la forma scritta”, sono inserite le seguenti: “, ad eccezione dei contratti commerciali di importo inferiore a 3.200,00 euro conclusi dagli enti e soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,»

6. o. 12

AS 2448
Emendamento
Art. 6

CONZATTI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Articolo 6-bis
(Esenzione ISA trasporto passeggeri acque interne)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non si applicano ai soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00.»

6.0.13

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 6

LOMUTI, GALLICCHIO, LANZI, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi)

1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: «società di capitali» sono inserite le seguenti: «e per i consorzi con attività esterna»».

6.0.19

EMENDAMENTO

DE POLI

ART. 6

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente

Articolo 6-bis
(Semplificazioni in materia di esterometro)

All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 la lettera b) è sostituita con la seguente:

“b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il mese successivo del trimestre di riferimento in relazione al ricevimento dei documenti comprovanti l'operazione o al momento di effettuazione delle operazioni.”.

6.0.15

A.S. 2448

Emendamento

Art. 7

TARICCO, BITI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti:

"19-bis. Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA."

19-ter. Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, sono stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui al comma 23".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 520 milioni di euro per l'anno 2022, di 420 milioni di euro per l'anno 2023, di 420 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.>>

7.1

AS 2448
EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 7

Dopo il comma 1, inserire, il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito in legge 23.07.2021 n. 106 è aggiunto il seguente periodo: "Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA".

7.2

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 7

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

All'articolo 7, dopo il comma 1, inserire, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito in legge 23.07.2021 n. 106 è aggiunto il seguente periodo:

“Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA”.

7.3

A.S. 2448

Emendamento

Art.7

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

“Art. 7-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: *“nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)”* sono sostituite dalle seguenti: *“nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)”* e le parole: *“150 milioni”* sono sostituite dalle seguenti: *“200 milioni”*;

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: *“decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”* sono aggiunte le seguenti: *“, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”*;

c) al comma 3, le parole: *“nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione”* sono sostituite dalle seguenti: *“nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2022”*.

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.233 del 29 settembre 2021.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 194.”.

7.0.1

EMENDAMENTO

Articolo 7

CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: *"nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)"* sono sostituite dalle seguenti: *"nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)"* e le parole: *"150 milioni"* sono sostituite dalle seguenti: *"200 milioni"*;

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: *"decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39"* sono aggiunte le seguenti: *", ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."*;

c) al comma 3, le parole: *"nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione"* sono sostituite dalle seguenti: *"nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2022"*.

2. Per l'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.233 del 29 settembre 2021.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

7.0.2

EMENDAMENTO

ART. 7

DAMIANI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

“Art. 7-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: *“nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)”* sono sostituite dalle seguenti: *“nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)”* e le parole: *“150 milioni”* sono sostituite dalle seguenti: *“200 milioni”*;

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: *“decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”* sono aggiunte le seguenti: *“, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”*;

c) al comma 3, le parole: *“nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione”* sono sostituite dalle seguenti: *“nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2022”*.

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.233 del 29 settembre 2021.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.»

7.0.3

EMENDAMENTO

ART. 7

DAMIANI

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

“Art. 7-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)” sono sostituite dalle seguenti: “nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)”;

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”;

c) al comma 3, le parole: “nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione” sono sostituite dalle seguenti: “nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e comunque entro il 31 dicembre 2022”.

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.233 del 29 settembre 2021.

3. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.”.

7.0.4

EMENDAMENTO

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 7

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

“Art 7-bis (Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: “nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)” sono sostituite dalle seguenti: “nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)” e le parole: “150 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “200 milioni”;
 - b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”;
 - c) al comma 3, le parole: “nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione” sono sostituite dalle seguenti: “nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2022”.
2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 29 settembre 2021.
3. Conseguentemente, all'articolo 20, sostituire le parole “1.065,3 milioni” con le seguenti “1,015,3 milioni”

7.0.5

AS 2448

EMENDAMENTO

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 7

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

“Art 7-bis (Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: “nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)” sono sostituite dalle seguenti: “nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)”;
 - b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”;
 - c) al comma 3, le parole: “nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione” sono sostituite dalle seguenti: “nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e comunque entro il 31 dicembre 2022”.
2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 29 settembre 2021.
3. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.”.

7.0.6

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.7

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

“Art. 7-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: *“nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)”* sono sostituite dalle seguenti: *“nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)”* e le parole: *“150 milioni”* sono sostituite dalle seguenti: *“200 milioni”*;

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: *“decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”* sono aggiunte le seguenti: *“, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”*;

c) al comma 3, le parole: *“nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione”* sono sostituite dalle seguenti: *“nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2022”*.

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.233 del 29 settembre 2021.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 194.”.

7.0.7

A.S. 2448
Emendamento
Art. 7

COLLINA, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: *"nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)"* sono sostituite dalle seguenti: *"nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)"* e le parole: *"150 milioni"* sono sostituite dalle seguenti: *"200 milioni"*;
- b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: *"decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39"* sono aggiunte le seguenti: *“, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”*;
- c) al comma 3, le parole: *"nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione"* sono sostituite dalle seguenti: *"nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2022"*.

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.233 del 29 settembre 2021.>>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti:<< di 550 milioni di euro per l'anno 2022>>

7.0.8

A.S. 2448

Emendamento

Art. 7

COLLINA, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: *"nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)"* sono sostituite dalle seguenti: *"nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)"*;
- b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: *"decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39"* sono aggiunte le seguenti: *“, ovvero dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”*;
- c) al comma 3, le parole: *"nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione"* sono sostituite dalle seguenti: *"nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e comunque entro il 31 dicembre 2022"*.

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.233 del 29 settembre 2021.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse già stanziare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

7.0.9

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI,
BIASOTTI

ARTICOLO 7

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: *"nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)"* sono sostituite dalle seguenti: *"nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)"* e le parole: *"150 milioni"* sono sostituite dalle seguenti: *"200 milioni"*;

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: *"decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39"* sono aggiunte le seguenti: *", ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."*;

c) al comma 3, le parole: *"nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione"* sono sostituite dalle seguenti: *"nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2022"*.

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.233 del 29 settembre 2021.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 194."

7.0.10

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI,
BIASOTTI

ARTICOLO 7

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: *"nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)"* sono sostituite dalle seguenti: *"nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)"*;

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: *"decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39"* sono aggiunte le seguenti: *", ovvero dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."*;

c) al comma 3, le parole: *"nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione"* sono sostituite dalle seguenti: *"nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e comunque entro il 31 dicembre 2022"*.

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.233 del 29 settembre 2021.

3. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica."

7.0.11

A.S. 2448
Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.7

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

“Art. 7bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: *“nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)”* sono sostituite dalle seguenti: *“nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)”*;

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: *“decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”* sono aggiunte le seguenti: *“, ovvero dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”*;

c) al comma 3, le parole: *“nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione”* sono sostituite dalle seguenti: *“nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e comunque entro il 31 dicembre 2022”*.

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.233 del 29 settembre 2021.

3. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.”.

7.0.12

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI,
CAUSIN

ARTICOLO 7

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis.

(Proroga del credito di imposta per i canoni di locazione o affitto azienda)

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "*fino al 31 dicembre 2021*".

2. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai commi 2 primo periodo e 2-bis primo periodo, le parole "*a maggio 2021*" sono sostituite dalle seguenti: "*a dicembre 2021*".

7.0.13

A.S. 2448

Emendamento

Art.7

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

“Art. 7-bis.

(Proroga del credito di imposta per i canoni di locazione o affitto azienda)

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “fino al 31 luglio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “*fino al 31 dicembre 2021*”.

2. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai commi 2 primo periodo e 2-bis primo periodo, le parole “*a maggio 2021*” sono sostituite dalle seguenti: “*a dicembre 2021*”.

7.0.14

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.7

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

“Art. 7bis.

(Proroga del credito di imposta per i canoni di locazione o affitto azienda)

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “fino al 31 luglio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “*fino al 31 dicembre 2021*”.

2. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai commi 2 primo periodo e 2-bis primo periodo, le parole “*a maggio 2021*” sono sostituite dalle seguenti: “*a dicembre 2021*”.

7.0.15

A.S. 2448
Emendamento
Art. 7

COLLINA, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Proroga del credito di imposta per i canoni di locazione o affitto azienda)

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n 77, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
2. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai commi 2, primo periodo, e 2-bis, primo periodo, le parole "a maggio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a dicembre 2021".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022>> con le seguenti:<< di 100 milioni di euro per l'anno 2022>>

7.0.16

EMENDAMENTO

Art. 7

DAMIANI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis. (Proroga del credito di imposta per i canoni di locazione o affitto azienda)

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “fino al 31 luglio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “*fino al 31 dicembre 2021*”.

2. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai commi 2 primo periodo e 2-bis primo periodo, le parole “*a maggio 2021*” sono sostituite dalle seguenti: “*a dicembre 2021*”.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.910,6 milioni di euro per il 2022, si provvede ai sensi del comma 4.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

7.0.17

A.S. 2448
Emendamento
Art. 7

COLLINA, MANCA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

<<Articolo 7-bis

(Interpretazione dell'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601)

1. L'art. 12, DPR 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'art. 5, D. L.vo 15 dicembre 1997, n. 446.>>

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: - 2.000.000;

2023: - 2.000.000;

2024: - 2.000.000.

7.0.18

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.7

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Articolo 7-bis

(Interpretazione dell'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601)

L'art. 12, DPR 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'art. 5, D. L. vo 15 dicembre 1997, n. 446.>>

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: - 2.000.000;

2023: - 2.000.000;

2024: - 2.000.000.

7.0.19

A.S. 2448
Emendamento
Art. 7

COLLINA, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole "31 dicembre 2020" sono aggiunte le seguenti: "e a quello in corso ai 31 dicembre 2021".»

7.0.20

A.S. 2448

Emendamento

Art.7

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis

(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

All'articolo 6, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole "31 dicembre 2020" sono aggiunte le seguenti: "e a quello in corso al 31 dicembre 2021"».

7.0.21

A.S. 2448
Emendamento
Art. 7

CONZATTI

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis

(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

1. All'articolo 6, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole "31 dicembre 2020" sono aggiunte le seguenti: "e a quello in corso al 31 dicembre 2021"».

7.0.22

EMENDAMENTO

Art. 7

DAMIANI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

"Art. 7-bis (Proroga delle disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

1. All'articolo 6, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole "31 dicembre 2020" sono aggiunte le seguenti: "e a quello in corso al 31 dicembre 2021"».

7.0.23

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.7

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7bis

(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

All'articolo 6, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole "31 dicembre 2020" sono aggiunte le seguenti: "e a quello in corso al 31 dicembre 2021"».

7.0.24

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI,
CAUSIN

ARTICOLO 7

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis

(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

All'articolo 6, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole "31 dicembre 2020" sono aggiunte le seguenti: "e a quello in corso al 31 dicembre 2021"».

7.0.25

A.S. 2448

Emendamento

Art.7

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

“Articolo 7-bis

(Procedura speciale per ulteriore rateizzazione delle somme sospese e del debito fiscale complessivo risultante alla data del 31 dicembre 2021)

1. Con riferimento ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero non ancora iscritti a ruolo, gli enti impositori, di concerto con gli agenti della riscossione, su istanza del contribuente, finalizzata al riconoscimento di un più ampio periodo di rateizzazione dovuto alla sussistenza della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dalla crisi sanitaria ed economica che ha determinato un calo di fatturato o di corrispettivi, nel periodo d'imposta 2021, pari o superiore al 15 per cento rispetto al periodo di imposta precedente, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'art. 19, comma 1-*quinqüies*, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, consentono il versamento delle stesse somme cumulate in 120 rate di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine finale di emergenza sanitaria. Le sanzioni per maggiori imposte o minor credito già iscritte a ruolo risultanti alla data del 31 dicembre 2021 sono dovute nella misura del 20 per cento. Sulle somme relative ai tributi sospesi di cui al presente comma e le altre somme comunicate dal contribuente ma non ancora iscritte a ruolo non sono applicabili sanzioni o maggiorazioni. Rientrano tra le somme di cui al precedente periodo, oggetto di comunicazione, i tributi dedotti in sede di liti fiscali pendenti, ovvero i tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato ma non ancora iscritti a ruolo.

2. Le somme di cui al precedente comma includono anche i maggiori tributi e le sanzioni derivanti da avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le somme relative agli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.

3. La procedura speciale di rateizzazione di cui al presente articolo si applica altresì alle somme non versate, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nonché alle somme risultanti dalle liquidazioni periodiche Iva e a quelle dovute a titolo di acconto al 31 dicembre 2021.”.

7.0.26

EMENDAMENTO

Art. 7

DAMIANI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

“Art.7-bis (Procedura speciale per ulteriore rateizzazione delle somme sospese e del debito fiscale complessivo risultante alla data del 31 dicembre 2021)

1. Con riferimento ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero non ancora iscritti a ruolo, gli enti impositori, di concerto con gli agenti della riscossione, su istanza del contribuente, finalizzata al riconoscimento di un più ampio periodo di rateizzazione dovuto alla sussistenza della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dalla crisi sanitaria ed economica che ha determinato un calo di fatturato o di corrispettivi, nel periodo d'imposta 2021, pari o superiore al 15 per cento rispetto al periodo di imposta precedente, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'art. 19, comma 1-*quinquies*, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, consentono il versamento delle stesse somme cumulate in 120 rate di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine finale di emergenza sanitaria. Le sanzioni per maggiori imposte o minor credito già iscritte a ruolo risultanti alla data del 31 dicembre 2021 sono dovute nella misura del 20 per cento. Sulle somme relative ai tributi sospesi di cui al presente comma e le altre somme comunicate dal contribuente ma non ancora iscritte a ruolo non sono applicabili sanzioni o maggiorazioni. Rientrano tra le somme di cui al precedente periodo, oggetto di comunicazione, i tributi dedotti in sede di liti fiscali pendenti, ovvero i tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato ma non ancora iscritti a ruolo.

2. Le somme di cui al precedente comma includono anche i maggiori tributi e le sanzioni derivanti da avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le somme relative agli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.

3. La procedura speciale di rateizzazione di cui al presente articolo si applica altresì alle somme non versate, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nonché alle somme risultanti dalle liquidazioni periodiche Iva e a quelle dovute a titolo di acconto al 31 dicembre 2021.”.

Conseguentemente:

ridurre di 500 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194;

1064

7.0.27

all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

7.0.27

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.7

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

“Articolo 7bis

(Procedura speciale per ulteriore rateizzazione delle somme sospese e del debito fiscale complessivo risultante alla data del 31 dicembre 2021)

1. Con riferimento ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero non ancora iscritti a ruolo, gli enti impositori, di concerto con gli agenti della riscossione, su istanza del contribuente, finalizzata al riconoscimento di un più ampio periodo di rateizzazione dovuto alla sussistenza della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dalla crisi sanitaria ed economica che ha determinato un calo di fatturato o di corrispettivi, nel periodo d'imposta 2021, pari o superiore al 15 per cento rispetto al periodo di imposta precedente, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'art. 19, comma 1-*quinquies*, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, consentono il versamento delle stesse somme cumulate in 120 rate di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine finale di emergenza sanitaria. Le sanzioni per maggiori imposte o minor credito già iscritte a ruolo risultanti alla data del 31 dicembre 2021 sono dovute nella misura del 20 per cento. Sulle somme relative ai tributi sospesi di cui al presente comma e le altre somme comunicate dal contribuente ma non ancora iscritte a ruolo non sono applicabili sanzioni o maggiorazioni. Rientrano tra le somme di cui al precedente periodo, oggetto di comunicazione, i tributi dedotti in sede di liti fiscali pendenti, ovvero i tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato ma non ancora iscritti a ruolo.
2. Le somme di cui al precedente comma includono anche i maggiori tributi e le sanzioni derivanti da avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le somme relative agli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.
3. La procedura speciale di rateizzazione di cui al presente articolo si applica altresì alle somme non versate, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nonché alle somme risultanti dalle liquidazioni periodiche Iva e a quelle dovute a titolo di acconto al 31 dicembre 2021.”.

7.0.28

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART 7

CALANDRINI, DE CARLO

Art. 7-bis
(Esenzioni IMU)

Al comma 751 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto in fine il seguente ultimo periodo:

“Sono da intendersi, altresì, esenti da IMU, i terreni e le aree utilizzati per attività estrattive, per il periodo corrispondente a tale effettivo utilizzo”.

7.0.29

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.7

Dopo l'articolo , è inserito il seguente:

“Articolo 7bis

(Ammissione ai benefici previsti dagli articoli 11 e 12 del D.L. 149/2013)

1. I partiti politici che hanno presentato oltre i termini la richiesta per accedere, per l'anno 2021, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono produrre una nuova istanza per essere ammessi al beneficio entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La Commissione di Garanzia esamina le richieste di cui al comma 1 nei tempi e nelle modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13."

7.0.30

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.7

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

“Articolo 7bis

(Ammissione ai benefici previsti dagli articoli 11 e 12 del D.L. 149/2013)

1. I partiti politici che hanno presentato oltre i termini la richiesta per accedere, per l'anno 2021, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono produrre una nuova istanza per essere ammessi al beneficio entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Commissione di Garanzia esamina le richieste di cui al comma 1 nei tempi e nelle modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194 della presente legge.

7.0.31

A.S. 2448

Emendamento

Art. 7

FARAONE, MAGORNO

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« Articolo 7-bis

(Riduzione della tariffa sui rifiuti per le aree riservate al parcheggio di autobus)

1. Ai fini del calcolo della parte fissa della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, per le aree, coperte e scoperte, riservate a parcheggio di autobus, possedute o detenute dalle imprese di trasporto con autobus, i coefficienti potenziali minimi e massimi di produzione dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1999, n. 158, Allegato 1, Tabella 3a, punto 3, sono ridotti ad un sesto per tutte le aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud.
2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede con il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dalla presente legge.».

7.0.32

A.S. 2448
Emendamento
Art. 7

MARGIOTTA

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

Art. 7-bis
(Adeguamento della Tari per le aree riservate a parcheggio di autobus)

1. Ai fini del calcolo della parte fissa della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani rifiuti, per le aree coperte e scoperte riservate a parcheggio di autobus possedute o detenute dalle imprese di trasporto con autobus, i coefficienti potenziali minimi e massimi di produzione dei rifiuti di cui al punto 3 della tabella 3a allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1999, n. 158, sono ridotti ad un sesto per tutte le aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni>> con le seguenti:<< di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 495 milioni>>

7.0.33

EMENDAMENTO

Art.7

DAMIANI

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«ART. 7-bis

(Adeguamento della tariffa rifiuti al principio "chi inquina paga")

1. Ai fini del calcolo della parte fissa della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani rifiuti, per le aree coperte e scoperte riservate a parcheggio di autobus possedute o detenute dalle imprese di trasporto con autobus, i coefficienti potenziali minimi e massimi di produzione dei rifiuti di cui al punto 3 della tabella 3a allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1999, n. 158 sono ridotti ad un sesto per tutte le aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dalla presente legge.»

7.0.34

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 7

MARTI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO FAGGI, FERRERO, TESTOR,
TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis

(Adeguamento della tariffa rifiuti al principio "*chi inquina paga*")

1. Ai fini del calcolo della parte fissa della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani rifiuti, per le aree coperte e scoperte riservate a parcheggio di autobus possedute o detenute dalle imprese di trasporto con autobus, i coefficienti potenziali minimi e massimi di produzione dei rifiuti di cui al punto 3 della tabella 3a allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1999, n. 158 sono ridotti ad un sesto per tutte le aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud.
2. Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti, stimati in 5 milioni di euro, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.»

7.0.35

EMENDAMENTO

Art.7

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis (Adeguamento della tariffa rifiuti al principio "chi inquina paga")

1. Ai fini del calcolo della parte fissa della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani rifiuti, per le aree coperte e scoperte riservate a parcheggio di autobus possedute o detenute dalle imprese di trasporto con autobus, i coefficienti potenziali minimi e massimi di produzione dei rifiuti di cui al punto 3 della tabella 3a allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1999, n. 158 sono ridotti ad un sesto per tutte le aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud.
2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, stimati in 5 milioni di euro, si provvede con il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.»

7.0.36

AS 2448

Emendamento

Articolo 7

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 7-bis (Disposizioni in materia di deducibilità IMU relativa ad immobili strumentali)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 772, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.»;
- b) il comma 773 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 772 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso e la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 100 per cento.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in euro 2,8 miliardi, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.0.37

A.S. 2448

Emendamento

Art. 7

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 7-bis (*Disposizioni in materia di deducibilità IMU relativa ad immobili strumentali*)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 772, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.»;
- b) il comma 773 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 772 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso e la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 100 per cento.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in euro 2,8 miliardi dal 2022 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

7.0.38

AS 2448

Emendamento

Articolo 7

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 7-bis

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in via sperimentale, per il biennio 2022-2023, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più piccola o media impresa come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio.

2. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno quattro anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dai commi 1 e 2.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in euro 1,5 miliardi per il biennio 2022-2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.0.39

AS 2448
EMENDAMENTO
ART. 7

CALANDRINI, DE CARLO

Sostituire l'art. 7 con il seguente:

Art. 7

(Disciplina degli interventi privati di rigenerazione urbana)

1. Fermi restando gli interventi di rigenerazione urbana identificati attraverso la programmazione comunale di cui all'articolo 5, sono consentiti interventi diretti di rigenerazione urbana su iniziativa di promotori privati che abbiano la disponibilità giuridica di almeno il 75% delle proprietà interessate secondo i valori catastali, salvo espropriazione dei dissenzienti dopo l'approvazione pubblica degli interventi, nei modi previsti dalla legge per le opere di pubblica utilità.
2. Gli interventi di cui al comma 1 si distinguono in:
 - a. interventi diretti su singoli immobili;
 - b. interventi su ambiti urbani, riguardanti una pluralità di edifici e comportanti una ristrutturazione urbanistica eventualmente anche con incrementi di volumetria.
3. Gli interventi diretti su singoli immobili, rispondenti a finalità di rigenerazione urbana, sono considerati di pubblico interesse e sono autorizzati con permesso di costruire, anche in deroga alla pianificazione vigente, su parere favorevole del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del Testo unico dell'edilizia, fatte salve le autorizzazioni eventualmente necessarie a tutela dei beni culturali.
4. Gli interventi diretti su singoli immobili sono consentiti nei limiti delle distanze minime tra edifici legittimamente preesistenti anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, previa verifica delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici circostanti utilizzando modelli di calcolo previsionali. Gli interventi di rigenerazione privati beneficiano inoltre degli eventuali incentivi stabiliti dalla legislazione regionale di cui all'articolo 3, comma 3, lett.c).
5. Gli interventi su ambiti urbani sono subordinati alla preventiva approvazione di un piano di recupero, o come altrimenti denominato nella legislazione regionale, rispondente a finalità di rigenerazione urbana. Ove il piano di recupero comporti deroga alla pianificazione generale vigente, senza alterarne i criteri informativi, il piano potrà essere approvato con la procedura prevista per i piani di recupero ma con deliberazione finale del consiglio comunale. Nel provvedimento di approvazione del piano il Comune definisce le modalità di monitoraggio e le garanzie di corretta e completa attuazione dell'intervento. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b), resta salva la possibilità per le regioni di prevedere l'utilizzo del permesso di costruire convenzionato in luogo del piano di recupero.
6. All'interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, il promotore può chiedere che i piani di cui al comma 5, ove riguardino anche beni soggetti a vincoli culturali, siano sottoposti a controllo preventivo e autorizzazione da parte della competente Soprintendenza ai beni culturali, relativamente ai beni e alle aree vincolate. In tal caso l'autorizzazione potrà essere sostitutiva dei controlli previsti sulla progettazione edilizia, sempre che i piani siano sufficientemente definiti.
7. I privati possono cooperare coi Comuni nell'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica previsti dalla presente legge, anche con le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, inclusa la finanza di progetto, o con analoghe procedure stabilite dalle Regioni e Province autonome nel rispetto dei principi generali fissati dal Codice.

7.0.40

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 7

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

Articolo 7-bis

(Esclusione imposte per immobili occupati abusivamente)

1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al comma 3 sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché le unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria del reato di cui all'articolo 614, comma 2 del codice penale."
2. Con decorrenza dalla denuncia di cui al comma 1, fin quando l'unità immobiliare non sarà nuovamente utilizzabile, non è dovuta né l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, né la tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7.0.41

Emendamento

Art. 7

DAMIANI, GALLONE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

*“Art. 7-bis
(Regime forfettario)*

1. I commi da 54 a 88 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si applicano anche alle società tra professionisti e le associazioni professionali. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, sono adottate le modalità attuative della presente disposizione.”

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma , valutato in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

7.0.42

Emendamento

Art. 7

DAMIANI, GALLONE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

*“Art. 7-bis
(Regime forfettario)*

1. Nell'Allegato 2, annesso alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole “78%” sono sostituite dalle seguenti: “70%”;
- b) le parole “86%” sono sostituite dalle seguenti: “80%”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma , valutato in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

7.0.43

Emendamento

Art. 7

DAMIANI, GALLONE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

“Art. 7-bis

(Regime forfettario)

1. I commi da 54 a 88 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si applicano anche alle società tra professionisti, costituite come società di persone, e le associazioni professionali. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, sono adottate le modalità attuative della presente disposizione.”

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma , valutato in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

7.0.44

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 7

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito in legge 23 luglio 2021 n. 106 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

<<Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA.>>".

7.0.45

A.S. 2448

Emendamento

Art. 7

MIRABELLI; MALPEZZI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis

(Proroga dell'esenzione del canone unico per gli esercenti del commercio su aree pubbliche)

1. I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, sono esonerati, per l'anno 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti:<< di 510 milioni di euro per l'anno 2022>>

7.0.46

AS 2448
Emendamento
Art. 7

MARINO, FARAONE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Articolo 7-bis
(Esenzione prima rata IMU settore turistico alberghiero)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2022 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.
2. L'esenzione di cui al comma precedente, l'esenzione di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esenzione di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e l'esenzione di cui al comma 599 lettera b) dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:
 - sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;
 - sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
 - appartengono allo stesso gruppo.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 210 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.

7.0.47

A.S. 2448

Emendamento

Art. 7

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis
(IRAP cooperative agricole)

1. L'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228"

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e di 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

7.0.48

AS 2448
Emendamento
Art. 7

FARAONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

*«Art. 7-bis
(Esenzione pagamento dell'imposta sui terreni agricoli)*

1. L'esenzione di cui alla lettera d), comma 758, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica anche ai terreni agricoli presenti sul territorio del comune di Campofelice di Fitalia. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 0,12 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

7.0.49

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 7

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis

(Modifiche in tema di detrazioni fiscali per le prestazioni veterinarie)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie, fino all'importo di euro 650, limitatamente alla parte che eccede a 129,11 euro".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a una spesa annua di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge»

7.0.50

MOTIVAZIONE

L'emendamento modifica l'articolo 15, comma 1, lettera c-bis) del TUIR. In particolare, la modifica è finalizzata aumentare l'importo massimo delle spese detraibili, indipendentemente dal numero di animali posseduti e lasciando invariata la franchigia; inoltre si includono le spese per le terapie riabilitative, per l'acquisto dei farmaci veterinari, inclusi quelli senza obbligo di prescrizione medica. Attualmente la disposizione prevede una detrazione Irpef del 19% delle spese veterinarie sostenute nell'anno fino ad un importo massimo di 550,00 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro. Il presente emendamento eleva dal 2022 la somma delle spese detraibile a 650 euro.

Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

Si ricorda che la possibilità di portare in detrazione tali spese è limitata alle sole spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre non sono detraibili le spese per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite (Cfr. Decreto del Ministero delle Finanze 6 Giugno 2001, n. 289).

Le spese veterinarie ammesse alla detrazione riguardano: le prestazioni professionali rese dal veterinario (Cfr. circolare n. 207 del 2000), l'acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario (Cfr. circolare n. 55 del 2001) e definiti dall'art. 1 del D.lgs. n. 193 del 2006 e le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie. In particolare, in analogia con quanto previsto dalla legge finanziaria n. 296 del 2006, che ha introdotto nuovi obblighi in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, modificando gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir, si ritiene che, con riferimento alla detraibilità delle spese sostenute per medicinali veterinari non sia più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario, ma sia sufficiente lo scontrino parlante.

A.S.2448

EMENDAMENTO

ART.7

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art.7-bis

(Soppressione del super bollo)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.

7.0.51

AS 2448
EMENDAMENTO

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 7

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 7-bis. (Modificazioni alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di rendite corrisposte in Italia da parte dell'Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera)

1. All'articolo 76, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La ritenuta di cui al comma 1 è applicata nella medesima percentuale anche nei casi in cui l'accredito avviene sul conto corrente svizzero.»

7.0.52

A.S. 2448

Emendamento

Art. 7

MISIANI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis

(Lavoratori impatriati altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti:

<< 2-quinquies. L'opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata anche dai cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per svolgere un'attività di studio, per il periodo necessario a conseguire una specializzazione post lauream;

2-sexies. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis, nonché le modalità di riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti di cui al comma 2-quinquies, il cui primo periodo di fruizione si è concluso il 31 dicembre 2020 e che non hanno esercitato l'opzione entro i termini precedentemente indicati sono aggiornate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.>>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 596,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 496,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.>>

7.0.53

A.S. 2448

Emendamento

Art. 7

MANCA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis

*(Disposizioni di armonizzazione dei criteri per l'accesso alle agevolazioni fiscali
in favore dei lavoratori impatriati altamente qualificati)*

1. All'articolo 5 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, dopo il comma 2-quater è inserito il seguente: "L'opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata anche dai cittadini italiani, che non siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. "

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 2.000.000;

2023: - 2.000.000;

2024: - 2.000.000.

7.0.54

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 7

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

“Art 7-bis. (Partecipazione a procedure d'appalto di operatori in caso di inottemperanze non definitivamente accertate ad obblighi tributari o contributivi)

Al del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 80, comma 4, il quinto periodo è
soppresso”.

7.0.55

A.S. 2448

EMENDAMENTO

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR,

ARTICOLO 7

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 7-bis

«1. Al comma 2, dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole "iscritti in pubblici registri" sono inserite le seguenti "nonché materiale ed attrezzatura di soccorso".

2. L'apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

7.0.56

A.S. 2448

EMENDAMENTO

CANDIANI, TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR,

ARTICOLO 7

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«1. Al comma 2, dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole "iscritti in pubblici registri" sono inserite le seguenti "nonché materiale ed attrezzatura di soccorso".

2. L'apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 2 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»

7.0.57

A.S. 2448
Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.7

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

“Art. 7-bis.

(Decommercializzazione dei corrispettivi delle società di mutuo soccorso)

All'articolo 85 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

- Alla rubrica, dopo le parole: “*associazioni di promozione sociale*”, sono aggiunte le seguenti: “*e delle società di mutuo soccorso*”;
- Al comma 1, dopo le parole: “*associazioni di promozione sociale*”, sono aggiunte le seguenti: “*e dalle società di mutuo soccorso, costituite in forma associativa*”.

7.0.58

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI,
BIASOTTI

ARTICOLO 7

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis.

(Decommercializzazione dei corrispettivi delle società di mutuo soccorso)

All'articolo 85 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

- Alla rubrica, dopo le parole: "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti: "e delle società di mutuo soccorso";
- Al comma 1, dopo le parole: "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti: "e dalle società di mutuo soccorso, costituite in forma associativa".

7.0.59

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI,
CAUSIN

ARTICOLO 7

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

^Articolo 7-bis

(Procedura speciale per ulteriore rateizzazione delle somme sospese e del debito fiscale complessivo risultante alla data del 31 dicembre 2021)

1. Con riferimento ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero non ancora iscritti a ruolo, gli enti impositori, di concerto con gli agenti della riscossione, su istanza del contribuente, finalizzata al riconoscimento di un più ampio periodo di rateizzazione dovuto alla sussistenza della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dalla crisi sanitaria ed economica che ha determinato un calo di fatturato o di corrispettivi, nel periodo d'imposta 2021, pari o superiore al 15 per cento rispetto al periodo di imposta precedente, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'art. 19, comma 1-*quinquies*, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, consentono il versamento delle stesse somme cumulate in 120 rate di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine finale di emergenza sanitaria. Le sanzioni per maggiori imposte o minor credito già iscritte a ruolo risultanti alla data del 31 dicembre 2021 sono dovute nella misura del 20 per cento. Sulle somme relative ai tributi sospesi di cui al presente comma e le altre somme comunicate dal contribuente ma non ancora iscritte a ruolo non sono applicabili sanzioni o maggiorazioni). Rientrano tra le somme di cui al precedente periodo, oggetto di comunicazione, i tributi dedotti in sede di liti fiscali pendenti, ovvero i tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato ma non ancora iscritti a ruolo.

2. Le somme di cui al precedente comma includono anche i maggiori tributi e le sanzioni derivanti da avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le somme relative agli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.

3. La procedura speciale di rateizzazione di cui al presente articolo si applica altresì alle somme non versate, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nonché alle somme risultanti dalle liquidazioni periodiche Iva e a quelle dovute a titolo di acconto al 31 dicembre 2021.".

7.0.60

A.S. 2448

Emendamento

Art. 7

MISIANI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis

(Deduzioni e detrazioni Irpef per favorire la tutela dei lavoratori autonomi dal rischio di insorgenza di patologie gravi o di perdita di autosufficienza)

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente: «e-quater) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.»
2. All'articolo 15, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 593,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 489,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 487,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.>>

7.0.61

A.S. 2448

Emendamento

Art. 7

MIRABELLI, MALPEZZI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis

(Detrazioni fiscali in favore del conduttore in locazione abitativa)

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 01, lettera a), le parole: "euro 300,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 600,00" e alla lettera b), le parole: "euro 150,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 300,00";
- b) al comma 1, lettera a), le parole: "Lire 960.000" sono sostituite dalle seguenti: "Euro 1.200,00" e alla lettera b), le parole: "Lire 480.000" sono sostituite dalle seguenti: "Euro 600,00"

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

7.0.62

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente

«Art. 7-bis.

(Aumento esenzione fiscale buono spesa)

1. All'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lire 500.000", sono sostituite con le seguenti: "euro 500".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per il 2022, e 13,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

7.0.63

AS 2448

**BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI**

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente

«Art. 7-bis.

(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.64

EMENDAMENTO

Articolo 7

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis (Potenziamento delle misure di sicurezza di reti e sistemi informatici)

1. All'art. 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“2. È sempre consentita, senza alcuna autorizzazione preventiva, l'adozione di misure di sicurezza anche preventive a protezione delle reti pubbliche di comunicazioni elettroniche, di servizi pubblici e privati, di reti e sistemi informatici diversi da quelli inclusi nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica di cui alla Legge 18 novembre 2019, n. 133.

3. L'adozione delle misure di sicurezza di cui al precedente comma 2 non costituisce violazione degli articoli 4 commi 1 e 2, e 8 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ma l'impiego per finalità diverse da quelle di cui al precedente comma 2 è in ogni caso sottoposto alle disposizioni di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 8 della medesima legge.

4. I dati personali dei dipendenti trattati dal datore di lavoro per l'adozione delle misure di sicurezza con finalità preventive ai sensi del precedente comma 2 di questo articolo, ferma restando l'utilizzabilità in sede penale, non possono essere usati per irrogare sanzioni disciplinari e devono essere trattati con i livelli di sicurezza previsti per i dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016.”»

7.0.65

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 7

GARAVINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

Articolo 7-bis (Nuove misure in materia di aggio per i raccoglitori)

1. *All'articolo 2 del decreto ministeriale del 13 dicembre 1999, n.474, sono apportate le seguenti modifiche: le parole <<A decorrere dal 1 gennaio 2000>> sono sostituite dalle seguenti: << A decorrere dal 1° gennaio 2022>>;*
2. *le parole: <<dell'otto per cento>> sono sostituite da: <<del dieci per cento>>.*
3. *Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 160 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.*

7. 0. 66

A.S. 2448
Emendamento
Art. 7

BITI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

*<<Art. 7-bis
(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)*

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente: «*c-bis*) le spese veterinarie superiori a euro 60 e fino all'importo di euro 1.060».
2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2021.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2022 e 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194, comma 1, della presente legge.>>

7.0.67

A.S. 2448

Emendamento

Art. 8

MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al secondo periodo, dopo le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto", le parole: "e la predetta soglia sono riferiti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 è riferito."».

8.1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 8

CAMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Definizione agevolata dei tributi locali)

1. Con riferimento ai tributi propri le Regioni e gli Enti locali possono stabilire entro il 31 dicembre 2022, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano, con le modalità stabilite dagli stessi Enti, ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche nelle ipotesi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.
3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle Regioni e degli Enti locali i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
4. Per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.»

8.0.1

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 8

FENU, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione di una ritenuta sulle transazioni elettroniche)

1. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, in via sperimentale, per gli anni di imposta 2023 e 2024, gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, possono chiedere l'applicazione di una ritenuta pari al 2 per cento sul totale della transazione elettronica avente ad oggetto ricavi e compensi conseguiti nell'esercizio delle relative attività.
2. La ritenuta di cui al comma precedente del presente articolo, è operata dalla banca e dagli istituti di pagamento e di moneta elettronica, ed è riversata all'Agenzia delle Entrate che ne rende tempestivamente noto l'ammontare al contribuente per il tramite del proprio cassetto fiscale.
3. Le somme trattenute ai sensi del presente articolo costituiscono per il contribuente, un credito utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 09 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.
4. Ai contribuenti che esercitano l'opzione di cui al presente articolo, è concesso il beneficio della riduzione di un anno dei termini di decadenza del potere di accertamento di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 7 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

8.0.2

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Articolo 8

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<Articolo 8-bis

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e 2022, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, si prevede l'esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e l'esclusione dell'applicabilità dell'articolo 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativo alla disciplina sulle società non operative.
2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per ciascun anno del triennio 2022- 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

8.0.3

Emendamento
Art. 8
MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione di un Codice ATECO per gli incaricati alle vendite a domicilio)

1. In considerazione delle necessità di disambiguazione, con particolare riferimento al tema dell'adempimento fiscale, l'Istituto Nazionale di Statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, definisce uno specifico Codice ATECO per la categoria degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 1 comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173.»

8.0.4

Emendamento
ART 8
GASPARRI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis (*Deducibilità spese per eventi aziendali*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla b) alla d), del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge».

8.0.5

AS 2428

Emendamento

Art. 8

CAMPARI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis.

(Incentivi all'investimento in start-up innovative)

1. Per i periodi d'imposta 2022, 2023, 2024, alle PMI come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è riconosciuta una detrazione del 20 per cento fino a un limite massimo di euro 100.000 annui per le spese effettuate per l'acquisto di beni o servizi da start-up innovative.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel limite di spesa 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, che costituisce tetto di spesa massimo.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.0.6

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 8

BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis.

(Disposizioni per favorire la circolazione degli immobili di provenienza donativa)

1. Sconta l'imposta fissa di registro l'atto mediante il quale, anche durante la vita del donante, chi sarebbe stato legittimario ove, al momento della donazione, si fosse aperta la successione del donante, rinunci ad avvalersi della liberazione dei beni donati di cui all'art. 561, comma primo del Codice Civile ovvero rinunci all'azione di restituzione di cui all'art. 563 del Codice Civile; in tal caso: (i) l'atto di rinuncia si deve annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione (ii) la restituzione non può essere richiesta dai legittimari ulteriori o sopravvenuti nei confronti degli aventi causa dal donatario, fermo quanto previsto dall'art. 562 Codice Civile (iii) l'azione di restituzione non si applica comunque alle liberalità che risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 Codice Civile.
2. Il diritto ad agire in opposizione di cui agli artt. 561 e 563 del Codice Civile è ridotto da venti a cinque anni e per le donazioni già stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge decorre, indipendentemente dal momento in cui è sorto, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8.0.7

EMENDAMENTO

Art. 8

BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art.8-bis

(Disposizioni per favorire la circolazione degli immobili di provenienza donativa)

1. All'articolo 561, primo comma, del Codice Civile, aggiungere infine le seguenti parole:

"e salvo che tutti coloro che sarebbero stati legittimari ove, al momento della donazione, si fosse aperta la successione del donante, abbiano rinunciato, nei modi previsti dall'articolo 563, ad avvalersi di tale liberazione".

2. All'articolo 561 del Codice Civile, secondo comma, sostituire la parola "venti" con la seguente: "cinque".

3. All'articolo 563 del Codice Civile, primo comma, sostituire la parola "venti" con la seguente: "cinque".

4. All'articolo 563 del Codice Civile, quinto comma, sostituire la parola "venti" con la seguente: "cinque".

5. All'articolo 563 del Codice Civile, dopo l'ultimo comma aggiungere i seguenti:

"Il diritto ad agire in restituzione è rinunciabile anche durante la vita del donante. Se tutti coloro che sarebbero stati legittimari ove, al momento della donazione, si fosse aperta la successione del donante, hanno rinunciato all'azione di restituzione, la stessa non può essere richiesta dai legittimari ulteriori o sopravvenuti nei confronti degli aventi causa dal donatario, fermo quanto previsto dall'articolo 562. In ogni caso, l'azione di restituzione non si applica alle liberalità che risultano da atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769".

6. All'articolo 2652 del Codice Civile, primo comma, al numero 8) aggiungere infine le seguenti parole: ", fermo quanto disposto dal penultimo e ultimo comma dell'articolo 563,".

7. All'articolo 2655 del Codice Civile, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

"Si deve, inoltre, annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione, la rinuncia alla azione di restituzione prevista dall'art.563 c.c.".

8. Il diritto ad agire in opposizione alle donazioni già stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge è assoggettato al termine di 5 anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dal momento in cui è sorto.

9. La rinuncia alla azione di restituzione sconta l'imposta di registro in misura fissa.

Emendamento

Articolo 8

FREGOLENT, FERRERO, TESTOR, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis

(Esenzione IVA sui corsi di educazione continua in medicina)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 20, è aggiunto il seguente:

20-bis) i corsi, gli eventi e le prestazioni per l'educazione continua in medicina (ECM) e per la formazione continua in ambito sanitario.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "595 milioni di euro per l'anno 2022" e sostituire le parole: "500 milioni di euro annui" con le seguenti: "495 milioni di euro annui".

8.0.9

Emendamento

Articolo 8

CAMPARI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis

(IVA agevolata sull'acquisto di autocaravan e caravan in favore delle persone con disabilità)

1. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole "se con motore elettrico" inserire le seguenti "nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera m) e rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera m) e ai rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'acquisto di tali veicoli non si applica quanto previsto dall'articolo 1 lettera c) del Decreto del Ministero delle Finanze del 16 maggio 1986".

3. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "se con motore elettrico" inserire le seguenti "nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera m) e rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole da: 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022 fino alla fine del comma, con le seguenti: 965,3 milioni di euro per l'anno 2022, 964,9 milioni di euro per l'anno 2023, 964,4 milioni di euro per l'anno 2024, 963,5 milioni di euro per l'anno 2025, 962,8 milioni di euro per l'anno 2026, 962,3 milioni di euro per l'anno 2027, 961,5 milioni di euro per l'anno 2028, 961,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

8.0.10

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 8

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis.

(Incentivi per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

1. Si applica la detrazione fiscale nella misura del 75 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, escluse le pertinenze ai fini del calcolo.

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione o nuova installazione di impianti funzionali a eliminare o a limitare almeno dell'80% la barriera architettonica;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione o nuova installazione di impianti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma 1, si applica anche a tutti gli altri interventi di automazione degli impianti degli edifici e dei singoli appartamenti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1 rispettano i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.

4. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli interventi effettuati:

a) su edifici ad uso residenziale mono familiari e condomini, nonché società sportive, strutture ricettive, sale culturali, cinema, teatri privati;

b) da soggetti quali persone fisiche, condomini, istituti autonomi case popolari o enti similari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche;

c) aziende e società private;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

5. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto

disposto con circolare del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce, sentito il Ministro per le disabilità, anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

7. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità, le spese relative alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee condominiali e la percentuale relativa all'onorario dell'amministratore come approvato in sede assembleare o ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile. Per le deliberazioni relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.".

8.0.11

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.8

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Articolo 8bis

(Dividendi di fonte estera percepiti mediante intermediari residenti)

1. All'articolo 27, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo periodo è sostituito dal seguente: *«Dalle ritenute del comma 4 si detraggono le ritenute applicate dallo Stato estero nei limiti consentiti dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni vigenti ».*
2. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente *«Sugli utili e le remunerazioni di cui all'articolo 27, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'imposta sostitutiva di cui al presente comma è applicata con la stessa aliquota e sulla stessa base imponibile della ritenuta d'imposta. Dall'imposta così determinata si detraggono le ritenute applicate dallo Stato estero nei limiti consentiti dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni vigenti».*
3. L'articolo 18 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel testo vigente anteriormente alle modifica di cui all'articolo 2 della presente legge si interpreta nel senso che i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota e con la stessa base imponibile della ritenuta a titolo d'imposta.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano ai redditi di capitale percepiti a partite dal 1° gennaio 2022. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1006 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nella misura di 100 milioni, a valere sul fondo di cui all'articolo 194.

8.0.12

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.8

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Articolo 8bis

(Dividendi di fonte estera percepiti mediante intermediari residenti)

1. All'articolo 27, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo periodo è sostituito dal seguente: *«Dalle ritenute del comma 4 si detraggono le ritenute applicate dallo Stato estero nei limiti consentiti dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni vigenti ».*
2. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente *«Sugli utili e le remunerazioni di cui all'articolo 27, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'imposta sostitutiva di cui al presente comma è applicata con la stessa aliquota e sulla stessa base imponibile della ritenuta d'imposta. Dall'imposta così determinata si detraggono le ritenute applicate dallo Stato estero nei limiti consentiti dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni vigenti».*
3. L'articolo 18 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui all'articolo 2 della presente legge si interpreta nel senso che i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota e con la stessa base imponibile della ritenuta a titolo d'imposta.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano ai redditi di capitale percepiti a partite dal 1° gennaio 2022. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1006 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

8.0.13

AS 2448

Emendamento

Art. 8

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8- bis.

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. All'articolo 52, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-quater, sono aggiunti i seguenti:
 - a) 2- quinquies. In caso di mancata stipula, ai sensi del comma 2- bis, da parte del debitore relativamente alla vendita della quota di proprietà di immobile, pignorata o ipotecata, decorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del pignoramento dell'ipoteca sulla quota, altri comproprietari o coeredi o loro aventi causa, previo consenso dell'Agente di Riscossione, hanno la facoltà di sostituirsi al debitore nella stipula per l'acquisto della quota pignorata o ipotecata con versamento all'Agente di Riscossione del corrispettivo ai sensi dell'articolo 79 del presente decreto oltre le spese di legge, compresa quella per la cancellazione dell'ipoteca, nonché gli interessi di mora e compensi maturati alla data di versamento del corrispettivo di vendita; l'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata all'acquirente entro il termine di dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.
 - b) 2-sexies. In caso di recesso del proprietario della quota pignorata o ipotecata da parte dell'Agente di Riscossione, altri comproprietari o coeredi o loro aventi causa hanno la facoltà di acquistare la quota del debitore ai sensi del comma 2-quinquies qualora nel termine di dodici mesi dal decesso non sia stata presentata la dichiarazione di successione o qualora sia stata effettuata la rinuncia all'eredità entro detto termine.

8.0.14

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 8

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Deduzioni per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti con una invalidità riconosciuta tra l'80 e il 100 per cento)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le spese per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti con una invalidità riconosciuta tra l'80 e il 100 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8 . 0 . 15

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 8

CAMPARI, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Detrazioni spese veterinarie per gli animali d'affezione)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da "fino all'importo di euro 550" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo di euro 1.100".

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 90,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 51,70 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

8.0.16

A.S. 2448

Emendamento

Art. 8

MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

1. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, al fine di incrementare il potere di acquisto del personale dipendente, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 1.000.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 370 milioni di euro per l'anno 2022 e di 270 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

8.0.17

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 8

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<Articolo 8-bis

1. Salvo prova contraria, anche indipendentemente dalla sussistenza di qualunque consistenza fisica nel territorio dello Stato, sussiste una significativa e continuativa presenza economica nel territorio stesso, ai sensi dell'articolo 162, secondo comma, lettera f-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in presenza delle condizioni di cui al comma successivo e in relazione alle attività di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Il comma 1 del presente articolo si applica nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di entrata in vigore della presente disposizione, hanno realizzato congiuntamente: a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000; b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000.
3. Ai fini della corretta applicazione della presente disposizione è possibile, tramite presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, procedere alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione virtuale situata delle imprese digitali nel territorio dello Stato nonché alla preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi di calcolo del reddito alla stessa attribuibile.
4. L'amministrazione risponde alle istanze di cui al comma precedente nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso, entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La richiesta dei documenti interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa.»

8.0.18

AS 2448

EMENDAMENTO

Articolo 8

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Aggiungere il seguente articolo:

<<8bis

(Saldo e Stralcio delle cartelle esattoriali per contributi previdenziali non versati da artigiani e commercianti)

1. I debiti per mancato versamento dei contributi corrispondenti al livello minimo imponibile di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 risultanti dai ruoli dell'Agenzia delle Entrate e dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 30 novembre 2021, possono essere istinti, dai lavoratori iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1 della legge citata, a saldo e stralcio, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, per ciascuna cartella esattoriale, una quota non inferiore ad euro 1.000, in unica soluzione entro il 1 giugno 2022, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo. Il versamento di tale quota concorre alla formazione del montante contributivo e dell'anzianità contributiva secondo le regole della gestione di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole "600 milioni di euro" con le seguenti: "400 milioni di euro".

8.0.19

AS 2448

Emendamento

Art. 8

SIRI, BAGNAI, SALVINI, ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis

(Conto di base per società, imprese, associazioni, fondazioni e professionisti)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo l'articolo 126-vicies sexies è inserito il seguente:

Art. 126-vicies-septies.

(Conto di base per società, imprese, associazioni, fondazioni e professionisti)

1) Le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di base di cui al comma 1 dell'articolo 126-noviesdecies, anche a società di persone e di capitali, alle fondazioni, alle associazioni non riconosciute, alle imprese sociali, a consorzi e a soggetti esercenti attività di impresa arte o professione aventi Partita Iva.

2) Al conto di base di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla presente sezione.

3) Il conto di base di cui alla presente sezione prevede un numero illimitato di operazioni annue incluse nel canone.

b) Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono apportate le modificazioni al regolamento di attuazione degli articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis e 126-vicies quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla lettera a).

c) L'Allegato A è sostituito dal seguente: "Allegato A. Operazioni e servizi da includere obbligatoriamente nel conto di base, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE: apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento; accredito di fondi sul conto di pagamento (es. deposito di contante, ricezione di bonifici); versamento e prelievo di contante all'interno dell'Unione europea, presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento o gli sportelli ATM, anche al di fuori degli orari di apertura del prestatore di servizi di pagamento; emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito; le seguenti operazioni di pagamento nell'ambito dell'Unione europea: addebiti diretti; operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, utilizzabile anche online; bonifici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento e attraverso gli altri canali eventualmente disponibili, ivi compreso il canale online; operazioni di pagamento verso Pubblica Amministrazione (es. Sistema

pagoPA, F24); accredito di emolumenti, pensioni, redditi finanziari, donazioni, giroconti e transazioni in entrata e uscita senza limitazioni se non quelle previste dalla legge.

8.0.20

EMENDAMENTO

ART.8

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art.8-bis

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-octies:

1) al comma 1, la parola "b)," è soppressa;

2) il comma 3 è sostituito dai seguenti: "3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) una quota specifica espressa come importo per mille unità di prodotto;

b) una quota risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.

3-bis. La quota specifica di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo è pari a 46,50 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2022, 47,70 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2023, 48,90 euro per mille unità di prodotto per l'anno 2024.

3-ter. La quota di cui al comma 3, lettera b), è pari a 42 punti percentuali a decorrere dall'anno 2022.

3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è istituito un calendario fiscale per la sottoposizione ad accisa delle sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), di cui alla presente legge.

3-quinquies. Per il triennio 2022-2024, le quote di cui al comma 3, lettere a) e b), del presente articolo sono definite secondo i valori di cui rispettivamente ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo. A decorrere dal triennio 2025-2027, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di garantire la stabilità del gettito complessivo netto derivante dal presente articolo, con proprio decreto provvede alla definizione del valore delle quote di cui ai commi 3-bis e 3-ter.

3-sexies. Il decreto di cui al comma 3-quinquies è adottato a far data dalla determinazione annuale del PMP di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2, della presente legge, ed entro e non oltre il 30 settembre dell'ultimo anno solare di riferimento per ciascun triennio di previsione.

3-septies. Al fine dell'adozione del decreto di cui al comma 3-quinquies, il Ministro dell'economia e delle finanze, insieme al Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attiva un tavolo di confronto con gli operatori economici del mercato dei prodotti del tabacco.

3-octies. Al fine di consentire l'opportuno monitoraggio parlamentare in merito all'andamento del gettito, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette il decreto di cui al comma 3-quinquies, ivi allegata la relativa relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per materia ed a quelle competenti per i profili finanziari.”;

3) il comma 4 è soppresso;

4) al comma 6:

a) il primo periodo è soppresso;

b) al secondo periodo, la parola "2019" è sostituita con "2022" e le parole "96,22 per cento della somma dell'accisa globale" sono sostituite con "98,00 per cento della somma delle componenti l'accisa totale di cui al comma 3 lett. a) e b)".

b) all'Allegato I, alla voce "Tabacchi lavorati", la lettera c) è soppressa.

2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo, valutate in euro 144 milioni di euro per l'anno 2022, 116 milioni di euro per l'anno 2023 e 156 milioni di euro per

l'anno 2024 è versato all'entrata del Bilancio dello Stato per essere destinato al rifinanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017.

8.0.21

212

AS 2448

Emendamento

Art. 8

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis.

(Credito di imposta per l'installazione di telecamere esterne a tabaccherie)

1. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: " 590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023."

8.0.22 901

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 8

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«ART. 8-bis

(Esonero IRAP per gli enti del Terzo Settore)

1. All'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente: "c-ter) gli Enti del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società."»

Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "8.000 milioni" con le seguenti "7.745 milioni";

b) al comma 2, sostituire le parole "6.000 milioni" con le seguenti "5.745 milioni" e le "7.000 milioni" con le seguenti "6.745 milioni"

8.0.23

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 8

BOTTICI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Esclusione delle sanzioni per omessi o tardivi pagamenti).

1. All'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano altresì quando il ritardo o l'omissione nel versamento sia causato da accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito tributario alla prescritta scadenza per ragioni estranee alla propria responsabilità. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definiti i termini e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

8.9.24

AS 2448

Emendamento

Art. 8

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 8-bis

(Istituzione di una zona economica speciale (ZES) nelle aree territoriali della Lombardia confinanti con la Svizzera)

1. Al fine di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi, è istituita una Zona economica speciale (ZES) nelle aree della regione Lombardia al confine con la Svizzera.
2. La regione Lombardia definisce l'ambito territoriale della ZES di cui al comma 1, includendovi esclusivamente i comuni nei quali opera la riduzione prevista dall'articolo 2 della legge della regione Lombardia 20 dicembre 1999, n.28, recante disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione; definisce, altresì, le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 5 e 6.
3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui ai commi 5 e 6 le aziende che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché le aziende di servizi in genere.
4. Le imprese che si insediano nella ZES operano in armonia con la normativa dell'Unione europea e con la legislazione vigente, e ai sensi del decreto di cui al comma 9. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES medesima e, quindi, assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.
5. Le imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:
 - a) esenzione dalle imposte sul reddito delle società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
 - b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI di cui alla lettera a), l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
 - c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
 - d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i

8.0.25

902

- contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.
6. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa dalle imposte doganali e dall'IVA sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la ZES.
 7. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 5, lettere b) e d) e quelle di cui al comma 6, nonché l'esenzione dall'I&RAP nella misura del 50 per cento.
 8. Il godimento dei benefici di cui al presente articolo da parte delle imprese di cui al comma 5 è soggetto alle seguenti limitazioni:
 - a) le imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca dei benefici concessi;
 - b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato tra i residenti della regione Lombardia;
 - c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.
 9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 5 a 8.
 10. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
 11. Le agevolazioni indicate dai commi da 5 a 8 si applicano dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
 12. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

8.0.25

UR

AS 2448
EMENDAMENTO
ART 8

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

“Articolo 8.bis

(Procedura di ristrutturazione del debito fiscale)

“1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica “Covid – 19” è riconosciuta la possibilità in favore dei soggetti titolari di partita Iva, alla data di entrata in vigore della presente legge, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, di avvalersi della procedura di ristrutturazione del debito tributario secondo quanto previsto dai successivi commi.

“2. Con riferimento ai tributi risultanti dovuti e non versati sulla base delle dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni relative all'imposta Regionale sulle attività produttive, la dichiarazione annuale Iva e la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta, relative ai periodi d'imposta i cui termini di versamento sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, ed indipendentemente dall'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme dovute, è consentito il versamento cumulativo delle imposte, in unica soluzione o fino ad un massimo di 120 rate mensili, con decorrenza dal 16 febbraio 2022 e comunque non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza di cui al comma 5. Il versamento così effettuato costituisce remissione in termini e non determina l'irrogazione di alcuna sanzione o maggiorazione, né la richiesta degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

2. La disposizione di cui al comma precedente è applicabile anche ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID – 19, ai sensi delle disposizioni comprese tra quelle individuate dal decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto - legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto legge 20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto – legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dal decreto – legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, o se iscritti a ruolo, anche se originati dalle comunicazioni previste dagli articoli 36 – bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i tributi già iscritti a ruolo la procedura di ristrutturazione del debito fiscale si applica con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2020.

3. La procedura di ristrutturazione del debito tributario di cui al presente articolo si applica anche alle somme dovute sulla base delle liquidazioni periodiche Iva di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 100, ivi comprese le somme dovute a titolo di acconto, fino al 31 dicembre 2020, anche se non iscritte a ruolo, nonché alle altre somme derivanti da accertamenti con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata. Inoltre, possono rientrare nella medesima procedura, i tributi oggetto di liti fiscali

8.0.26
1/2

pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato, ma non ancora iscritti a ruolo.

4. La procedura di cui al presente articolo si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato dell'anno 2020, rispetto al precedente anno 2019. L'applicazione può essere anche parziale, a scelta del contribuente, a seguito di esercizio dell'opzione da manifestarsi a seguito della presentazione di apposita istanza di cui al comma 5.

5. Al fine di ottenere l'applicazione della procedura speciale di ristrutturazione del debito fiscale e la rateizzazione dello stesso, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centoottanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i tributi compresi nella procedura di ristrutturazione del debito fiscale, i termini di presentazione della stessa, il numero di rate scelto dal contribuente per il versamento del "debito cumulativo, e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

8.0.26

2/2

A.S. 2448

Emendamento

Art. 8

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente;

Articolo 8-bis

(Rinvio scadenza Certificazione Unica).

1. Con decorrenza dall'anno 2022 e riferimento alle certificazioni del 2021, il termine di cui all'articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è spostato al 16 aprile.

8.0.27

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 8

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis

(Versamento obbligatorio deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale)

1. Ai fini dell'apposizione del nullaosta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'interessato deve presentare alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a favore del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì che la ricevuta del versamento di cui al medesimo comma 1 sia compresa tra i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.

4. Con il decreto di cui al comma precedente sono anche stabilite le modalità mediante le quali:

- a) i soggetti di cui al comma 1, effettuano il versamento della somma cauzionale di cui al medesimo comma 1;
- b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla lettera a) è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;
- c) le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria.

8 . 0 . 2 8

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 8

FENU, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti).

1 Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

“Art. 5-bis.

Comunicazioni con il contribuente)

1. Ogni atto dell'amministrazione finanziaria deve recare, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'organo accertatore o riscossore che lo ha emanato, al quale il contribuente può inviare tutte le comunicazioni relative all'atto medesimo.

2. Nel caso di comunicazioni effettuate dal contribuente all'amministrazione finanziaria a mezzo di posta elettronica certificata, qualora l'intestatario dell'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato sia diverso dalla persona del contribuente, alla comunicazione deve essere allegata un'apposita delega corredata della copia del documento d'identità rilasciata dal contribuente alla persona che effettua l'invio.”;

b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

“Art. 12-bis.

(Istanza di autotutela del contribuente)

1. Ciascun contribuente può promuovere un'istanza di autotutela volta a ottenere la revoca e l'annullamento totale o parziale di un atto dell'amministrazione finanziaria, anche in caso di non impugnabilità, nelle ipotesi in cui sussista illegittimità dell'atto, quali:

a) errore di persona;

b) evidente errore logico o di calcolo;

c) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;

d) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

e) prescrizione della pretesa tributaria.

2. L'istanza di autotutela può essere presentata all'organo competente dell'amministrazione finanziaria ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, anche a mezzo di posta elettronica certificata e, comunque, nel rispetto delle istruzioni contenute nell'atto notificato al contribuente.

3. La presentazione dell'istanza di autotutela fondata sui casi espressamente previsti dal comma 1 sospende i termini di impugnazione dell'atto e, quando già esecutivo, sospende l'efficacia esecutiva dell'atto medesimo.

4. Decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di autotutela, se l'organo competente di cui al comma 1 del presente articolo non comunica all'interessato il provvedimento di diniego motivato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, in caso di grave inerzia, l'amministrazione finanziaria non procede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.

5. Qualora l'istanza di autotutela riguardi ipotesi di annullamento diverse da quelle indicate al comma 1, l'organo competente di cui al citato comma 1 del presente articolo è sempre tenuto a comunicare all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'accoglimento, anche parziale, ovvero il diniego dell'istanza medesima. Contro la comunicazione di accoglimento parziale o contro il diniego non è ammesso ricorso, qualora siano decorsi infruttuosamente i termini per proporre ricorso presso la commissione tributaria avverso l'atto originario, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

6. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi e per le finalità di cui al

comma 1, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.».

8.0.29

EMENDAMENTO

Art.8

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art.8-bis.

1. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, al comma 1-bis le parole: "sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento" sono sostituite con le seguenti: "sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica."

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

8.0.30

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 8.

FERRAZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole "sottoposti a tutela ai sensi" sono inserite le seguenti: "della parte seconda".».

8. 0. 3 1

AS 2448

Emendamento

Art. 8

BAGNAI, ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche in materia di termini di versamento)

1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è sostituito dal seguente:

“Art. 17 (*Razionalizzazione dei termini di versamento*)

1. Il versamento del saldo e del primo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società di persone e/o di capitale o associazioni, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati agli ISA ovvero ai parametri, è effettuato entro il 31 luglio dell'anno successivo di riferimento per il saldo e dell'anno in corso per l'acconto in corso ovvero in sei rate da luglio a dicembre senza interessi.

2. Il versamento del secondo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società di persone e/o di capitale o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, soggetti agli ISA e/o parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo di riferimento ovvero in sei rate da gennaio a giugno senza interessi.”.

3. A decorrere dal primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2021, i soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, ricorrendo le condizioni, si applicano anche ai contribuenti che:

a) applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto ai sensi del presente articolo. Con

8.0.32

891

decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti.»

8.0.32

AS 2448

Emendamento

Articolo 8

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Alienazione delle porzioni di aree pubbliche interessate dallo sconfinamento di opere)

1. Al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 1 agosto 2003, n. 212, le parole “del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”, e, in fine al medesimo comma, sono aggiunte le seguenti parole: “qualora le opere eseguite non siano ad esso conformi”.

8.0.33

A.S. 2448

Emendamento

Art. 8

FERRAZZI

Dopo l'articolo 8 si propone di aggiungere il seguente:

Art. 8 bis

(Semplificazioni in materia di acquisto di immobili da costruire)

1. Per gli immobili da costruire, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 e successive modificazioni, i relativi contratti preliminari di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto non sono soggetti all'obbligo di trascrizione nei registri immobiliari, in deroga al comma 1 dell'articolo 2645-bis del Codice civile.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e di 485 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

8.0.34

AS 2448

Emendamento

MONTANI, TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Articolo 8

All'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al secondo periodo, dopo le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto", le parole: "e la predetta soglia sono riferiti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 è riferito."».

8.0.35

AS 2448

Emendamento

Art. 8

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8- bis.

(Modifiche al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 131, al comma 3-bis, le parole: "1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: " 1° gennaio 2023".

8.0.36

AS 2448

Emendamento

Art. 8

De Petris

Buccarella

Grasso

Laforgia

Ruotolo

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

8-bis (Semplificazioni in materia di imposta di soggiorno)

1. Al comma 1 ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 2, sostituire le parole "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", con le seguenti "da 25 euro a 500 euro"

8.0.37

AS 2448

EMENDAMENTO

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 8

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<8-bis. 1. Al comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 2, le parole “del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto”, siano sostituite dalle parole “da 25 euro a 500 euro.>>

8.0.38

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.8

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Articolo 8bis

1. Al comma 1 ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 2, le parole "*del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto*", sono sostituite con le seguenti: "*da 25 euro a 500 euro*".>>

8.0.39

A.S. 2448

Emendamento

Art. 8

MANCA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<<Art. 8-bis

(Estensione cedolare secca al 10%)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono soppresse le parole: *"relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all' articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica"*.
2. All'articolo 9 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80, sono soppressi i commi *2-bis* e *2-bis.1.* >>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

8.0.40

Emendamento

Art. 8

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, GASPARRI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Estensione cedolare secca al 10%)

1. All'articolo 3, comma 2, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono soppresse le parole: “relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all' articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica”.
2. I commi 2-bis e 2-bis.1, dell'articolo 9, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono soppressi.
3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

8.0.41

EMENDAMENTO

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 8

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 8-bis. 1. L'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, inserito dall'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che il gestore della struttura ricettiva non è agente contabile, e che a quest'ultimo non si applicano l'articolo 610, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 8271, e l'articolo 16 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 1232, non essendo in particolare tale soggetto tenuto a rendere il conto giudiziale, anche in relazione all'articolo 139 del Codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

2. L'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 180, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, non è agente contabile, e che a quest'ultimo non si applicano l'articolo 610, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e l'articolo 16 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, non essendo in particolare tale soggetto tenuto a rendere il conto giudiziale, anche in relazione all'articolo 139 del Codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

3. Quanto disposto da questo articolo si applica anche con riferimento all'imposta di soggiorno istituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 72 dello Statuto, come sostituito con legge 30 novembre 1989, n. 386, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473, recante "Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale".»

8.0.42

A.S. 2448

EMENDAMENTO

PAZZAGLINI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 8

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il maggiore gettito eventualmente derivante dall'attuazione del comma 1 concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, fatta salva una quota pari al 50 per cento, che è attribuita alla Missione 2 «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto», Programma 2.1 «Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.»

8.0.43

EMENDAMENTO

Art.8

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art.8-bis.

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, quantificati in 168 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

8.0.44

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucioli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

Art. 8-bis

(Modifiche alla procedura di sospensione legale della riscossione)

All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 538:

- 1) al primo periodo, le parole: "entro novanta" sono sostituite dalle seguenti: "entro cento";
- 2) alla lettera a), dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: "con la notifica della cartella di pagamento";
- 3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso con inclusione dei vizi di notifica di cui all'articolo 25, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.";

b) dopo il comma 539-bis è inserito il seguente:

"539-ter. Nel caso in cui il contribuente nella propria dichiarazione ravvisi l'esistenza di vizi di notifica di cui al comma 538, lettera f), il concessionario per la riscossione, prima di trasmettere gli atti all'ente creditore, è tenuto a verificare l'esistenza delle ragioni del debitore entro il termine di cento giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538 dandone immediata notizia anche all'ente impositore.";

c) al comma 540, nel primo periodo, le parole: "duecentoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cento giorni".

Nota. L'emendamento introduce modifiche alla disciplina della procedura di sospensione della riscossione di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, tese a garantire maggiori tutele per i contribuenti nel corso del procedimento di formazione del ruolo e di riscossione delle somme iscritte a ruolo. A tal fine sono apportate modifiche al comma 538 innalzando a cento giorni il termine entro il quale il debitore può presentare la propria documentazione per la sospensione della riscossione ed ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo. Al punto 3 si reintroduce la clausola di cui alla lettera f) ampliando, in tal modo, le fattispecie che consentono al contribuente di impugnare gli atti emessi dall'ente creditore. Si introduce il comma 539-ter allo scopo di attribuire tutela immediata al contribuente in presenza di vizi di notifica della cartella esattoriale di cui all'articolo 25, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, affidando, preliminarmente, la verifica della fondatezza dell'istanza all'ente per la riscossione. Infine sono apportate modifiche al comma 540 al fine di equiparare le posizioni del contribuente e degli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, prevedendo che il termine di duecentoventi giorni entro il quale l'ente creditore è tenuto a pronunciarsi, pena l'annullamento del ruolo, sulla documentazione prodotta dal contribuente è ridotto a cento giorni.

8.0.45

AS 2448
EMENDAMENTO

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 8

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*. (Disposizioni in materia di cessione dei crediti)

1. All'articolo 4, comma 4-*bis*, della legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo le parole: "Alle cessioni", aggiungere le seguenti: ", ivi incluse quelle aventi a oggetto crediti di natura fiscale."»

8.0.46

AS 2448

Emendamento

Art. 8

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

"Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149)

1. Al decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) Al comma 1, le parole " ad esclusione dei partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento" sono soppresse;
 - b) Al comma 1, lettera b) dopo le parole: " spettanti all'Italia" sono inserite le seguenti: " o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano."
 - c) Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

8.0.47

Emendamento

Art.8

TOFFANIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportare tutte le eventuali modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di escludere, in sede di calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), i redditi derivanti dalla rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
2. Agli oneri derivanti dal presente articoli, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

8.0.48

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucioli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis

(Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159)

All'articolo 5, comma 4, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo le parole "buoni fruttiferi ed assimilati", sono inserite le seguenti: "intestati a maggiorenni"

Nota. Sarebbe opportuno valutare una modifica del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159.

Considerato che i buoni fruttiferi intestati a minori (a differenza di quelli intestati a maggiorenni) risultano difficilmente svincolabili, è errato considerarli beni mobili dal momento che non sono affatto utilizzabili dal nucleo per la sopravvivenza quotidiana. Tale condizione esclude il nucleo familiare dalla possibilità, ad esempio, di fruire di sussidi pubblici fino alla maggiore età del minore.

Il contratto postale dei buoni fruttiferi esplicita chiaramente che non è possibile lo svincolo da parte dei genitori senza provvedimento giudiziario, e considerato che in base all'articolo 320 del codice civile non solo serve l'autorizzazione del giudice per lo svincolo dei buoni fruttiferi, ma lo stesso giudice può concederlo solo per necessità o utilità evidente (necessità e utilità che dunque non possono che dipendere dell'arbitrarietà del giudicante), risulta chiaro come tali somme siano a tutti gli effetti "virtuali".

I giudici pretendono poi che i genitori del minore impegnino i soldi ricavati in buoni fruttiferi come investimento economico sempre a nome del figlio: il giudice ha infatti il compito di tutelare la somma investita in modo che il figlio si ritrovi l'importo al momento del raggiungimento della maggiore età (eccezion fatta per casi di palese ed evidente urgenze sempre soggetta a arbitrarietà del giudicante). Avere queste somme nel valore mobiliare dell'ISEE e dunque fino al raggiungimento della maggiore età del minore, significa che quel nucleo familiare non potrà ottenere alcun sussidio, neppure nel caso in cui, per il resto, risulti a reddito 0.

- Interruzione di pagina -

8.0.49

A.S. 2448

Emendamento

Art. 8

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art 8-bis

(Fondo per l'ISEE)

1. A decorrere dal 2022, ai fini della remunerazione delle attività legate all'assistenza nella presentazione delle DSU ai fini ISEE, svolte dai Centri di assistenza fiscale (CAF) in Convenzione con Istituto Nazionale di Previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo per l'ISEE", con una dotazione per l'anno 2022 pari a 70 milioni di euro.
2. Alla costituzione del "Fondo per l'ISEE" concorrono i Ministeri interessati alla disciplina dell'erogazione delle prestazioni sociali agevolate o di agevolazioni economiche o di crediti fiscali, a qualsiasi titolo, che individuino un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), del precitato D.P.C.M., tra i misuratori del diritto al beneficio.
3. La gestione del "Fondo per l'ISEE" è affidata all'INPS sulla base di apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per la predetta gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.
4. L'INPS fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione dei volumi di DSU pervenute nell'anno con distinzione di quelle con attestazione di indicatori specifici ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del già citato DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. »

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «530 milioni di euro per l'anno 2022».

*

8.0.50

EMENDAMENTO

Art. 8

FERRO, DAMIANI

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

"Articolo 8-bis

(Parificazione trattamento fiscale ai fondi di previdenza complementare)

1. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo le parole "forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" sono aggiunte le seguenti: "e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli Enti a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno degli iscritti e alla promozione dell'attività professionale.

Conseguentemente all'articolo all' articolo 194 sostituire la parola "600" con la seguente: "535" e la parola "500" con al seguente: "435".

8.0.51

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 8

FENU, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione di un regime opzionale in caso di uscita dal regime forfettario).

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, dopo il comma 71, sono inseriti i seguenti:
- “71-bis. Il contribuente che nell'anno di imposta supera il plafond annuale massimo di ricavi o compensi di cui alla lettera a) del comma 54 per un ammontare non superiore ad euro 35.000,00, può, in alternativa alla fuoriuscita dal regime di cui al precedente comma 71, optare irrevocabilmente per la continuazione dello stesso, nei due anni successivi, alle seguenti condizioni:
- a) nel primo anno di imposta, successivo a quello in cui oltrepassa la soglia di cui alla lettera a) del comma 54, dichiarare un volume di ricavi o compensi almeno pari a quello relativo all'anno precedente, incrementato del 10 per cento;
- b) nel secondo anno di imposta, successivo a quello in cui il contribuente oltrepassa la soglia di cui alla lettera a) del comma 54, dichiarare un volume di ricavi o compensi almeno pari a quello relativo al primo anno, incrementato di un ulteriore 10 per cento;
- 71-ter. Al contribuente che opta per il regime biennale di cui al precedente comma 71-bis, le aliquote dell'imposta sostitutiva previste ai precedenti commi 64 e 65, sono aumentate di cinque punti percentuali”
- 71-quater. Per le due annualità di imposta successive a quella in cui si è verificato il supero, il reddito d'impresa o di lavoro autonomo del soggetto che si è avvalso dell'opzione di cui al precedente comma 71-bis, non può essere oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
- 71-quinquies. A decorrere dal terzo anno di imposta successivo a quello in cui avviene il supero, il contribuente che si è avvalso dell'opzione di cui al precedente comma 71-bis, fuoriesce definitivamente dal regime forfettario”.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

8.0.52

EMENDAMENTO

Art. 8

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 8 bis (Semplificazioni fiscali per il settore del turismo)

1. All'art. 1, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, comma 3-bis, il periodo "La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento" è sostituito dal seguente capoverso: la trasmissione telematica è effettuata dalle agenzie di viaggi e tour operator entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta".
2. All'art. 74-ter, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente capoverso: per le operazioni di cui ai commi 1, 5 e 5-bis la fattura può essere emessa entro trenta giorni dalla data di effettuazione dell'operazione".
3. All'art. 17-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-sexies è aggiunto il seguente: 1-septies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese di viaggi e turismo ed alle aziende loro convenzionate per i sistemi di pagamento, limitatamente alle prestazioni di servizi afferenti all'attività di intermediazione svolta nei confronti dei committenti di cui al comma 1, 1-bis e 1-quinquies".

8.0.53

EMENDAMENTO

ART. 8

DE POLI

Dopo l'art. 8 inserire l seguente:

"Art. 8 bis (Semplificazioni fiscali per il settore del turismo)

"All'art. 1, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, comma 3-bis, il periodo "La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento" è sostituito dal seguente capoverso: la trasmissione telematica è effettuata dalle agenzie di viaggi e tour operator entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta".

"All'art. 74-ter, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente capoverso: per le operazioni di cui ai commi 1, 5 e 5-bis la fattura può essere emessa entro trenta giorni dalla data di effettuazione dell'operazione".

"All'art. 17-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-sexies è aggiunto il seguente: 1-septies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese di viaggi e turismo ed alle aziende loro convenzionate per i sistemi di pagamento, limitatamente alle prestazioni di servizi afferenti all'attività di intermediazione svolta nei confronti dei committenti di cui al comma 1, 1-bis e 1-quinquies".

8.0.54

EMENDAMENTO

Art. 8

FERRO, DAMIANI

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

“Articolo 8-bis

(Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI-“Credito di Imposta IPO”)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 89, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
 - b) al comma 90, le parole: «nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023».

Conseguentemente all'articolo all' articolo 194 sostituire la parola “600” con la seguente: “570” e la parola “500” con al seguente: “470”.

8.0.55

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.8

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Articolo 8bis

(Esonero seconda rata IMU e proroga credito imposta affitti per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali colpiti dalla pandemia)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.>>

8.0.56

AS 2448

EMENDAMENTO

RIPAMONTI, FUSCO, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 8

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

“8-bis. (Riduzione dei costi fissi per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.
- b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “fino al 31 luglio 2021” sono sostituite dalle parole “fino al 31 dicembre 2021”.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti " 297 milioni"

8.0.57

EMENDAMENTO

Art. 8

FERRO, DAMIANI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti

"1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 88 sostituire le parole "10 per cento" con le seguenti: "20 per cento";
- b) Al comma 92 sostituire le parole "10 per cento" con le seguenti: "20 per cento";

1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 88 e 92 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 come modificate dal presente articolo si applicano anche con riferimento ai piani di risparmio di lungo termine di cui all'articolo 136 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

8.0.58

A.S. 2448

Emendamento

Art. 8

MISIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: << 1-bis. Al comma 88, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103," sono aggiunte le seguenti: "e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011".>>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 491 milioni di euro per l'anno 2023, di 492 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.>>

8.0.59

AS 2448_
Emendamento
Articolo 8

CONZATTI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1-bis. Al comma 88 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole “e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103,” sono aggiunte le parole: “e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011”.»

Conseguentemente, al fine di provvedere agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma, valutati in euro 10 milioni per il 2022, 9 milioni per il 2023 e 8 milioni a decorrere dal 2024, si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.”

8.0.60

A.S. 2448
Emendamento
Art. 8

MARINO, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

1. All'articolo 1, comma 88 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole “e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103,” sono aggiunte le parole: “e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011.”.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 9 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

8.0.61

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 8.

MISIANI, COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

1. All'articolo 1, comma 88, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103," sono aggiunte le seguenti: "e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011,,"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, 491 milioni di euro per l'anno 2023, 492 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

8.0.62

EMENDAMENTO

Art. 8

FERRO, DAMIANI

sostituire l'articolo con il seguente:

"Articolo 8

(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.)

1. Al comma 101, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 60.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 300.000 euro». *Conseguentemente all'articolo all' articolo 194 sostituire la parola "600" con la seguente: "546" e la parola "500" con al seguente: "438".*

8.0.63

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucoli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Finanziamento per l'esclusione degli utili non distribuiti dalla base imponibile per i contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori delle società a responsabilità limitata)

1. Al fine di sospendere per gli anni 2022 e 2023 il pagamento della contribuzione INPS sulla quota di utili, diversa da quella distribuita ai soci, ove i medesimi siano reinvestiti nell'impresa, per i soci lavoratori di una società a responsabilità limitata o di una società a responsabilità limitata in forma semplificata iscritti alla gestione Artigiani o Commercianti del suddetto ente previdenziale, è autorizzata la spesa di 3.000 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

Conseguentemente, per far fronte agli oneri della presente disposizione pari a 3.000 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole: "40.573 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "37.573 milioni di euro per l'anno 2022" e le parole: "44.573 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti: "41.573 milioni di euro per l'anno 2023".

Nota.(Contributi INPS dei soci lavoratori) L'emendamento intende sospendere per gli anni 2022 e 2023 il pagamento delle contribuzioni previdenziali per i soci lavoratori di Srl artigiane e commerciali, limitatamente alla quota di utile non distribuito e reinvestito nell'impresa. Si provvede alla riduzione contestuale del fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation-EU.

- Interruzione di pagina -

8.0.64

AS 2448

Emendamento

Art. 8

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8 bis.

(Proroga Fondo indennizzo risparmiatori)

1. Al fine di assicurare sostegni finanziari alle famiglie e agli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19" il Fondo per l'erogazione degli indennizzi di cui all'articolo 1 commi da 493 a 507 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è prorogato per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 525 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

8.0.65

AS 2448

Emendamento

Articolo 8

MARIN, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Disposizioni in materia di semplificazione fiscale)

1) All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, la lettera q) è sostituita dalla seguente: "q) All'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) La lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.";

b) La lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di € 51.645,69 pari a L. 100.000.000, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi.".

2) Per gli accertamenti successivi al 1° gennaio 2015, l'esibizione dei documenti di cui al comma 1, lettera b), può essere esercitata in sede di ricorso giudiziale, inoltre può essere esibita in tale ambito ogni documentazione già in possesso degli uffici della Pubblica Amministrazione, alla data del ricorso.

8.0.66

A.S. 2448

Emendamento

Art. 8

BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 8-bis

(Disposizioni in materia di imposta municipale delle Fondazioni)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 82, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si applicano altresì agli immobili di proprietà delle Fondazioni i cui statuti siano stati approvati con Regio Decreto purché destinati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.>>

8.0.67

AS 2448

Emendamento

Art. 8

SALVINI, ROMEO, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, nonché delle entrate regionali e degli enti locali)

1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
 - a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;
 - b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio 2022 e il 31 novembre 2022; le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
5. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2018 al 2019, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

8.0.68

895

6. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

- a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2023;
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

7. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

8. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

9. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

10. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire dell'agevolazione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: " 8.000 milioni di euro" con le seguenti: "7.545 milioni di euro";*
- b) al comma 2, sostituire le parole: "6.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "5.545 milioni di euro per l'anno 2022 e 6.545 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".*

8.0.68

ur

AS 2448

Emendamento

Art. 8

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis.

(Fondo per soggetti coinvolti nel fallimento della compagnia di navigazione Deiulemar)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 439 a 507 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2022 è destinato altresì ai soggetti coinvolti nel fallimento della compagnia di navigazione Deiulemar.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa massima.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.0.69

AS 2448

Emendamento

Art. 8

BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

“5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidato preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidato preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, 3,6 milioni di euro per l'anno 2023, 5,7 milioni di euro per l'anno 2024, 6,1 milioni di euro per l'anno 2025, 4,5 milioni di euro per l'anno 2026, 3,4 milioni di euro per l'anno 2027, 2,4 milioni di euro per l'anno 2028, 1,7 milioni di euro per l'anno 2029, 1,1 milioni di euro per l'anno 2030, 0,3 milioni di euro per l'anno 2031 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. L'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 si interpreta nel senso che nell'ambito degli «istituti superiori» sono ricompresi anche gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».

8.0.70

Emendamento

Art. 8

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito con il seguente:

"219. Per le spese documentate, sostenute negli anni dal 2020 al 2023, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento. La medesima detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 2025, nella misura del 70 per cento per quelle sostenute nel 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 4.14 milioni di euro per il 2023, in 255,32 milioni di euro per il 2024, in 171,6 milioni di euro dal 2025 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

8.0.71

AS 2448

Emendamento

Art. 8

GRASSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis.

1. *All'articolo 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, lettera d), capoverso "d-ter) le parole " 30.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: " 40.000 euro".*
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

8.0.72

AS 2448
EMENDAMENTO
Articolo 8

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

<<Articolo 8-bis

1. All'articolo 1, comma 692, lettera a), capoverso 54 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla lettera a), sostituire le parole: «non superiori a euro 65.000» con le seguenti: «non superiori a euro 100.000».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni per il 2022, 470 milioni per il 2023 e 370 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi del comma 371.

8.0.73

AS 2448

Emendamento

Art. 8

De Petris Buccarella Grasso Laforgia Ruotolo

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

Articolo 8-bis (esonero seconda rata IMU e proroga credito imposta affitti)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

8.0.74

EMENDAMENTO

ART. 8

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

<<Art. 8-bis

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.>>

8.0.75

EMENDAMENTO

Art. 8

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'art. 8, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis (Sgravi fiscali per immobili posseduti da cittadini italiani e degli Stati dell'Unione europea non residenti in Italia che mantengono legami familiari e affettivi con il luogo in cui è ubicato l'immobile)

1. Alla lettera c) del comma 741 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «6-bis) una sola unità immobiliare a uso abitativo, con relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani o da cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, che dimostrino di mantenere legami familiari e affettivi con il territorio nel quale è situata l'unità immobiliare, secondo requisiti, criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, e a condizione che tale unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso».

2. Alla lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «cittadino italiano emigrato all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «cittadino italiano o cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea residente in Paesi non appartenenti all'Unione europea che dimostri di mantenere legami familiari e affettivi con il territorio nel quale è situato l'immobile».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 3 milioni di euro annui destinati alla copertura delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»»

8.0.76

Emendamento

Art. 8

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, GASPARRI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis (Esenzione IMU immobili non utilizzati)

1. All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete”.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.0.77

Emendamento

Art. 8

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, GASPARRI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis (Esenzione IMU immobili non inagibili, inabitabili, non utilizzati)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 747, la lettera b) è soppressa;

b) al comma 759, è aggiunta la seguente lettera:

"g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione";».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 57 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.0.78

A.S. 2448
Emendamento

Art. 8

CONZATTI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

<<Art. 8-bis

(Esenzione IMU immobili non utilizzati)

1. All'art. 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunta la seguente lettera:
"g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete".
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.>>

8.0.79

AS 2448
Emendamento
Art. 8

CONZATTI

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Articolo 8-bis

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del Superbonus di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Per gli edifici allacciati a reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12, dell'Allegato A, al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, si applica il fattore di conversione in energia primaria valido al 19 luglio 2020.

8.0.80

AS 2448

EMENDAMENTO

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 8

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente articolo:

«Art. 8 bis

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del Superbonus di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Per gli edifici allacciati a reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12, dell'Allegato A, al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, si applica il fattore di conversione in energia primaria valido al 19 luglio 2020.»

8.0.81

AS.2448

Emendamento

Articolo 8

Calandrini, De Carlo, Nastri

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente articolo:

Articolo 8 bis

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del Superbonus di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Per gli edifici allacciati a reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12, dell'Allegato A, al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, si applica il fattore di conversione in energia primaria valido al 19 luglio 2020.

8. 0. 82

EMENDAMENTO

Art. 8

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Ai piani di risparmio di lungo termine di cui all'articolo 136 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, in analogia a quanto previsto per gli enti di previdenza obbligatoria e agli enti gestori delle forme di previdenza complementare ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 3, del decreto-legge n.124 del 2019 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, non si applicano le disposizioni sull'unicità dei piani individuali di risparmio ordinari di cui all'articolo 1 comma 112 della legge n. 232 del 2016."

8.0.83

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.8

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Articolo 8-bis

(Modifiche all'articolo 60, comma 7bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104)

All'art. 60, c. 7-bis, del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel primo periodo, dopo le parole "presente decreto" sono aggiunte le seguenti: "e in quello successivo";
- b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le quote di ammortamento non effettuate ai sensi del presente comma sono imputate al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi il piano di ammortamento originario di un anno per ciascuna quota di ammortamento non effettuata."

8.9.84

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 8

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Modifiche all'articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104)

1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 7-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali".

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.0.85

A.S. 2448

Emendamento

Art. 8

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<<Art. 8-bis

(Modifiche all'articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104)

1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 7-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: *"In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali".>>*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti: << di 592 milioni di euro per l'anno 2022>>

8.0.86

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.8

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Articolo 8-bis

Modifiche all'articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104

1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 7-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali".

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>>

8.0.87

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 8

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis

(Modifiche all'articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104)

1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 7-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: *"In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali"*.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8 . 0 . 88

A.S. 2448

Emendamento

Art. 8

COLLINA, MANCA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

<<Articolo 8-bis

(Modifiche all'articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104)

1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 7-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: *"In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali"*.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.>>

8.0.89

AS 2448

Emendamento

Art. 8

De Petris Buccarella Grasso Laforgia Ruotolo

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

8-bis (Tosap e Cosap)

1. Le disposizioni dei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, e successive modifiche e integrazioni, sono prorogate sino al 31 marzo 2022 e si applicano anche alle imprese turistico-ricettive.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

Conseguentemente

All'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni", con le seguenti "500 milioni".

8.0.90

EMENDAMENTO

ART. 8

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

<<Art. 8-bis

1. Le disposizioni dei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, e successive modifiche e integrazioni, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022 e si applicano anche alle imprese turistico-ricettive.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.>>

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

8.0.31

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.8

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Articolo 8bis

1. Le disposizioni dei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, e successive modifiche e integrazioni, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022 e si applicano anche alle imprese turistico-ricettive.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.>>

8.0.92

A.S. 2448_
Emendamento
Art. 8

CONZATTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

<<1-bis. all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 225, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022». >>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da "500 milioni" fino alla fine del periodo con le seguenti "499,7 milioni di euro per l'anno 2023, 499,4 milioni di euro per l'anno 2024, 498,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2033.

8.0.93

AS 2448

Emendamento

Art. 8

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. "All'articolo 1, comma 225, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole "per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022".

1-ter. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 si applica anche agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per i piani costituiti dal 1° gennaio 2022 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022".

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 11,8 milioni di euro per l'anno 2022, 23,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

8.0.94

A.S. 2448
Emendamento
Art. 8

MARINO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. “All’articolo 1, comma 225, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole “per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022”. »

1-ter. “Il credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 si applica anche agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per i piani costituiti dal 1° gennaio 2022 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022”.

1-quater. Agli oneri di cui ai commi 1-bis e 1-ter, valutati in 11,8 milioni di euro per il 2022, 23,6 milioni per il 2023 e 24,2 per il 2024 si provvede ai sensi dell’art. 194».

8.0.95

A.S. 2448

Emendamento

Art. 8

MISIANI, MANCA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

<< 1-bis. All'articolo 1, comma 225, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole "per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022".

1-ter. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 si applica anche agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per i piani costituiti dal 1° gennaio 2022 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 588,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 476,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 475,8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.>>

8.0.96

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 8

SALVINI, BAGNAI, ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 8 - bis.

(Proroga scadenze Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

1. *All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, le parole: «se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.119 del 2018, entro il 30 novembre 2021.» sono sostituite dalle seguenti: «se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 31 gennaio 2022, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2022.».*
2. *Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 81 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge.”.*

8.0.97

Emendamento

Art. 8

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, GASPARRI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Interpretazione autentica norma IMU)

1. L'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché l'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che il requisito dell'abitazione principale sussiste anche qualora i componenti il nucleo familiare dimorino e risiedano anagraficamente in due diversi immobili siti in due diversi Comuni.»

8.0.38

AS 2448

Emendamento

Art. 8

SALVINI, SIRI, ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 691 è abrogato.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, riacquistano efficacia le disposizioni di cui ai commi da 17 a 21 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: " 8.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "7.845 milioni di euro per l'anno 2022, 7.105 milioni di euro per l'anno 2023 e 7.378 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024";

b) al comma 2, sostituire le parole: "6.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "5.845 milioni di euro per l'anno 2022, 6.105 milioni di euro per l'anno 2023 e 6.378 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

8.0.99

Emendamento

Art. 8

BARBONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis (Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili)

1. All'articolo 25-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2025".

2. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92:

- al comma 75, dopo le parole: "1° luglio 2013" sono aggiunte le parole: "e fino al 31 dicembre 2023"

- dopo il comma 75 è aggiunto il seguente:

"75-bis. Per l'anno 2023, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al precedente comma 75, pari a due euro a passeggero imbarcato, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che, sulla base degli ultimi dati di traffico annuali disponibili, pubblicati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), hanno registrato un traffico complessivo di passeggeri pari o inferiore a cinque milioni di unità."

3. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43:

- al comma 2, dopo le parole: "tre euro a passeggero" sono aggiunte le parole: "fino al 31 dicembre 2024"

- dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. A partire dal 1° gennaio 2025 l'addizionale comunale sui diritti di imbarco è incrementata di un euro e cinquanta centesimi a passeggero imbarcato. Tale incremento è destinato ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291".

2-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per l'anno 2024 l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al presente articolo è pari a un euro e cinquanta centesimi nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che, sulla base degli ultimi dati di traffico annuali disponibili, pubblicati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), hanno registrato

un traffico complessivo di passeggeri pari o inferiore a cinque milioni di unità. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimentare nella misura del cento per cento il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291”.

4. All'articolo 204 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: “1° luglio 2021” sono aggiunte le parole: “e fino al 31 dicembre 2024”.

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

- al comma 1328, dopo le parole: “a decorrere dall'anno 2007” sono aggiunte le parole: “e fino al 31 dicembre 2025”.
- dopo il comma 1328 è aggiunto il seguente:

“1328-bis. Per l'anno 2025, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al precedente comma 1328, pari a cinquanta centesimi di euro a passeggero imbarcato, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che, sulla base degli ultimi dati di traffico annuali disponibili, pubblicati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), hanno registrato un traffico complessivo di passeggeri pari o inferiore a cinque milioni di unità.”

6. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350:

- al comma 11, all'inizio del secondo periodo, sono aggiunte le parole: “fino al 31 dicembre 2025”
- dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

“11-bis. Per l'anno 2025, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al precedente comma 11, pari a un euro a passeggero imbarcato, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che, sulla base degli ultimi dati di traffico annuali disponibili, pubblicati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), hanno registrato un traffico complessivo di passeggeri pari o inferiore a cinque milioni di unità.”

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati in 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 e fino al 2025, e in 90 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

8.0.100

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 2448

EMENDAMENTI

articolo 9

VOLUME 2

Senato della Repubblica

NUGNES - LA MURA

L'articolo 9 è così sostituito:

“L'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è interamente sostituito dal seguente: <<Art. 119 (*Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici*)

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura e nei termini stabiliti ai commi 8 e 8-bis per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente nei seguenti casi:

a) per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

b) per interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui alla lettera g), ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che

29.1

/

1120

compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) per interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal *regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013*, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui alla lettera g), ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla *direttiva 2008/50/CE*, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186*, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla *direttiva 2008/50/CE*, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, lettera t), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102*. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

d) per gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'*articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90*, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonché per gli interventi previsti dall'*articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, o gli interventi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 5.

e) per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'*articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90* e per gli interventi previsti dall'*articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati alle precedenti lettere a), b) e c) e che non siano già richiesti ai sensi del comma 1 lettera d) della presente disposizione. Per gli interventi di cui al

3.1

—

2110

primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'*articolo 15, comma 1, lettera fbis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'*ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003*, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003.

f) per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'*articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90*, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

g) per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'*articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412*, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'*articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese sostenute non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle lettere a), b), c) o e) del presente articolo. In caso di interventi di cui all'*articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. La detrazione di cui alla presente lettera è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

e) Per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'*articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90*, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 lettere a), b) e c) del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

2. Ai fini del presente articolo, per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.

Un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

3. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

4. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

5. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, lettere a) b) c) e d) del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui al comma 1 lettera g) del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui al citato comma 1 lettere a) b) c) e d), anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui al comma 1, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

6-bis. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 1 lettera e) spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

7. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

8. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2023 e per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2022, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 110 per cento. Per le spese sostenute dai medesimi soggetti successivamente ai termini di cui al precedente periodo la detrazione è commisurata al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE), in base alle seguenti fasce:

Fascia ISEE	Aliquota Superbonus
da 0 a 6.000 euro	110%
da 6.000 a 15.000 euro	90%
da 15.000 a 30.000 euro	70%
Oltre 30.000 euro	65%

8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9 lettere d bis) ed e) per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 110%. Le detrazioni di cui al precedente comma sono da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 si applicano agli interventi effettuati:

a) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici condominiali o composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1 e 5, la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgano attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti

l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita.

10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: 'entro diciotto mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'entro trenta mesi'.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei

limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della CILA;
- b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a). La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII

della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione”.

16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

16-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 lettera g), 8 e 8 bis si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui ai medesimi commi si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265 >>.

9.1

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

MANCA, MISIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 9.

(Proroghe in materia di superbonus fiscale, riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde e in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali, per le seguenti tipologie di interventi, denominati "trainanti" ai fini del presente articolo:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, realizzati sia per mezzo di materiali termoisolanti rigidi o granulari, sia per mezzo di materiali a base di elementi nanotecnologici al carbonio, sia per mezzo di materiali biocompositi a base di canapa o argilla con emissività termica superiore a 0,90, che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di

9.2
12

—

1/8

acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento *delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013*, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla *direttiva 2008/50/CE*, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, lettera tt)*, del *decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102*. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal *regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013*, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla *direttiva 2008/50/CE*, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186*, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla *direttiva 2008/50/CE*, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, lettera tt)*, del *decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102*. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

1.1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), c), d) e d-bis), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione

spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.

1.2. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 marzo 2022, ai sensi del comma 13-ter risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 70 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Ai fini del presente articolo, le detrazioni di cui al presente comma, si applicano anche per gli interventi di cui ai commi 2, 4, 4-bis, 5, 6 e 8, e comunque a tutti gli interventi considerati trainati, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi considerati trainanti, quali isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale ovvero antisismici, previsti dalle lettere a), b), c) e dal comma 4".

b) al comma 2, dopo le parole: <<altri interventi>> sono inserite le seguenti: <<denominati "trainati" ai fini del presente articolo,>>;

c) il comma 3-bis è soppresso;

d) al comma 4:

1) al primo periodo dopo le parole: "Per gli interventi" sono inserite le seguenti: <<denominati "trainanti" ai fini del presente articolo,>>;

2) al primo periodo, le parole: "dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.", sono sostituite dalle seguenti parole: "entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.

3) Al terzo periodo, le parole: "nell'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 gennaio 2022"

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. 5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano

9.2
14

—

3/8

pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'*articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90*, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare".

g) il comma 8-bis è soppresso

h) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, " sono inserite le seguenti: "nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi," e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità."»;

i) al comma 13-bis, terzo periodo, dopo le parole: «comma 13, lettera a)» sono aggiunte le seguenti: « nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, per i lavori avviati successivamente all'emanazione del suddetto decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022. Al quarto periodo, le parole: "del predetto decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dei predetti decreti";».

2. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021, 2022,2023 e 2024»;

9.2

b) al comma 7-bis, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025»;

c) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis."

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. Per pagamenti eseguiti nel corso dell'anno 2021 relativi gli interventi indicati al comma 2, l'opzione di cui al comma 1 può essere formalizzata anche nell'anno 2022, previo rispetto degli adempimenti e degli obblighi imposti dall'articolo 119.

2-ter. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2-quater. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 2-ter, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 2-ter e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2-quinquies. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma 2-quater è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

2-sexies. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

9.2

—/—

5/3

2-septies. Le attribuzioni di cui ai commi da 2-ter, a 2-sexies, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un'articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del Direttore.

2-octies. Per le controversie relative all'atto di recupero di cui al comma 2-quater si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

5-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d-bis) ed e), al comma 2, lettera a-bis), ed ai commi da 2-bis a 2-octies del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-ter. Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 9, dopo le parole «degli edifici» inserire le seguenti «nonché misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche».

3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

1) al comma 1, al comma 2, lettere a), b) e b-bis), e al comma 2-quater, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

2) al comma 2-bis, le parole: «nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024»;

b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili:

1) ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio

dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di 5.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».

4. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n.205, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024».

5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2022»

b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La detrazione di cui al presente comma è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

1) euro 40.000 per interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) dell'art.119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

2) euro 30.000 per interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'art.119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per ogni unità immobiliare costituente il fabbricato, fino ad un massimo di 8 unità immobiliari;

3) euro 20.000 per interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), c), d) e d-bis), dell'art.119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per ogni unità immobiliare costituente il fabbricato; La detrazione di cui al primo periodo spetta esclusivamente se l'ammontare delle spese è determinato facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Per tutti gli interventi il cui ammontare complessivo superi 600.000 euro è necessaria la certificazione SOA dell'impresa che esegue i lavori, anche se in subappalto.

6. Dopo l'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:

"Art. 122-bis.

(Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi).

1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo

9.2

preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.

4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.»

9.2

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNA', ROSSOMANDO, MARCUCCI

Sostituire l'art.9 con il seguente:

Art. 9.

(Proroghe in materia di superbonus fiscale, riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde e in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali, per le seguenti tipologie di interventi, denominati "trainanti" ai fini del presente articolo:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, realizzati sia per mezzo di materiali termoisolanti rigidi o granulari, sia per mezzo di materiali a base di elementi nanotecnologici al carbonio, sia per mezzo di materiali biocompositi a base di canapa o argilla con emissività termica superiore a 0,90, che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono

9.3

—

1/6

l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

1.1 Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), c), d) e d-bis), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.

1.2 Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 marzo 2022, ai sensi del comma 13-ter risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 70 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Ai fini del presente articolo, le detrazioni di cui al presente comma, si applicano anche per gli interventi di cui ai commi 2, 4, 4-bis, 5, 6 e 8, e comunque a tutti gli interventi considerati trainati, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi considerati trainanti, quali isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale ovvero antisismici, previsti dalle lettere a), b), c) e dal comma 4".

b) al comma 2, dopo le parole: <<altri interventi>> sono inserite le seguenti: <<denominati "trainati" ai fini del presente articolo,>>;

c) il comma 3-bis è soppresso;

d) al comma 4:

1) al primo periodo dopo le parole: "Per gli interventi" sono inserite le seguenti: <<denominati "trainanti" ai fini del presente articolo,>>;

2) al primo periodo, le parole: "dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.", sono sostituite dalle seguenti parole: "entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.

3) Al terzo periodo, le parole: "nell'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 gennaio 2022"

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del

9.3
21

/

216

65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. 5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare".

g) il comma 8-bis è soppresso

h) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, " sono inserite le seguenti: "nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi," e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità."»;

i) al comma 13-bis, terzo periodo, dopo le parole: «comma 13, lettera a)» sono aggiunte le seguenti: « nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, per i lavori avviati successivamente all'emanazione del suddetto decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022. Al quarto periodo, le parole: "del predetto decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dei predetti decreti";».

l) al comma 15, dopo le parole: "comma 11", sono aggiunte le seguenti: " e le spese sostenute per la gestione economico finanziaria e la rendicontazione.

2. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024»;

b) al comma 7-bis, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025».

c) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta

9.3
22

÷

3/6

sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis."

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. La cessione del credito e lo sconto in fattura per pagamenti eseguiti nel corso dell'anno 2021 per gli interventi indicati al comma 2, possono essere formalizzati entro l'anno 2022, previo rispetto degli adempimenti e degli obblighi imposti dall'art. 119.

2-ter. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2-quater. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 2-ter, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 2-ter e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2-quinquies. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma 2-quater è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

2-sexies. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

2-septies. Le attribuzioni di cui ai commi da 2-ter, a 2-sexies, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un'articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del Direttore.

2-octies. Per le controversie relative all'atto di recupero di cui al comma 2-quater si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

e) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d-bis) ed e), al comma 2, lettera a-bis), ed ai commi da 2-bis a 2-octies del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-ter. Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 9, dopo le parole «degli edifici» inserire le seguenti «nonché misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche»

3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

1) al comma 1, al comma 2, lettere a), b) e b-bis), e al comma 2-quater, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

2) al comma 2-bis, le parole: «nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024»;

b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili:

9.3

4/6

1) ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di 5.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».

4. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n.205, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024».

5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2022»

b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «La detrazione di cui al presente comma è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

1) euro 40.000 per interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) dell'art.119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

2) euro 30.000 per interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'art.119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per ogni unità immobiliare costituente il fabbricato, fino ad un massimo di 8 unità immobiliari;

3) euro 20.000 per interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), c), d) e d-bis), dell'art.119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per ogni unità immobiliare costituente il fabbricato;

La detrazione di cui al primo periodo spetta esclusivamente se l'ammontare delle spese è determinato facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Per tutti gli interventi il cui ammontare complessivo superi 600.000 euro è necessaria la certificazione SOA dell'impresa che esegue i lavori, anche se in subappalto.

6. Dopo l'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:

"Art. 122-bis.

(Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi)

9.3

5/6

1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

- a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.

4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2022, in 185 milioni di euro per l'anno 2023, in 172,3 milioni di euro per l'anno 2024, in 161,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 161,6 milioni di euro per l'anno 2026, in 71,1 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 194.

9.3

6/6

Emendamento

Art. 9

GALLONE, PAGANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. L’art. 119 del decreto-legge 19 maggio, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è interamente sostituito dal seguente:

“Art. 119 (Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura e nei termini stabiliti ai commi 8 e 8-bis per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente nei seguenti casi:

a) per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

b) per interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui alla lettera g), ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari

373

9.4

/

1/10

che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) per interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui alla lettera g), ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera t), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

d) per gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonché per gli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 5.

e) per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e per gli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati alle precedenti lettere a), b) e c) e che non siano già richiesti ai sensi del comma 1 lettera d) della presente disposizione. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che

9.4

374

27

—

2/10

copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera fbis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

f) per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

g) per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese sostenute non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle lettere a), b), c) o e) del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. La detrazione di cui alla presente lettera è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

e) Per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 lettere a), b) e c) del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

2. Ai fini del presente articolo, per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

9.4

375

28

—

3/10

3. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

4. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

5. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, lettere a) b) c) e d) del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui al comma 1 lettera g) del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui al citato comma 1 lettere a) b) c) e d), anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all' articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui al comma 1, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

6-bis. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 1 lettera e) spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

7. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità

9.4

376

29

—

4/10

competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

8. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2023 e per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2022, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 110 per cento. Per le spese sostenute dai medesimi soggetti successivamente ai termini di cui al precedente periodo la detrazione è commisurata al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE), in base alle seguenti fasce:

Fascia ISEE Aliquota Superbonus

da 0 a 6.000 euro 110%

da 6.000 a 15.000 euro 90%

da 15.000 a 30.000 euro 70%

Oltre 30.000 euro 65%

8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9 lettere d bis) ed e) per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 110%. Le detrazioni di cui al precedente comma sono da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 si applicano agli interventi effettuati:

a) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici condominiali o composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

9.4

—

5/10

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1 e 5, la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgano attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a) della nota II-bis) all' articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui

9.4

378

31

—

8/10

al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita.

10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: 'entro diciotto mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'entro trenta mesi'.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

9.4

/

7/10

13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della CILA;
- b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell' articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all' articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri

380

9.4

33

/

8/10

clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a). La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

- a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di

9.4

381

/

9/10

impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione”.

16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

16-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 lettera g), 8 e 8 bis si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui ai medesimi commi si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.»

9.4

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

MISIANI, VERDUCCI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è interamente sostituito dal seguente: "Art. 119 (*Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici*)

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura e nei termini stabiliti ai commi 8 e 8-bis per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente nei seguenti casi:

a) per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

b) per interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui alla lettera g), ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) per interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui alla lettera g), ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per

9.5
36.5

÷

1/7

l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera t), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

d) per gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonché per gli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 5.

e) per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e per gli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati alle precedenti lettere a), b) e c) e che non siano già richiesti ai sensi del comma 1 lettera d) della presente disposizione. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera fbis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

f) per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

g) per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese sostenute non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle lettere a), b), c) o e) del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. La detrazione di cui alla presente lettera è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

e) Per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto

379.5

—

2/7

2013, n. 90, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 lettere a), b) e c) del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

2. Ai fini del presente articolo, per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

3. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

4. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

5. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, lettere a) b) c) e d) del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui al comma 1 lettera g) del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui al citato comma 1 lettere a) b) c) e d), anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui al comma 1, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

6-bis. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 1 lettera e) spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

7. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano

389.5

—

3/7

rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

8. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2023 e per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2022, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 110 per cento. Per le spese sostenute dai medesimi soggetti successivamente ai termini di cui al precedente periodo la detrazione è commisurata al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE), in base alle seguenti fasce:

Fascia ISEE	Aliquota Superbonus
da 0 a 9.000 euro	90%
da 9.000 a 25.000 euro	75%
da 25.000 euro	65%

8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9 lettere d bis) ed e) per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 110%.

Le detrazioni di cui al precedente comma sono da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 si applicano agli interventi effettuati:

a) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici condominiali o composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

9.5

—

4/7

10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1 e 5, la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgano attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita.

10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: 'entro diciotto mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'entro trenta mesi'.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità

9.5
40.5

—

5/7

delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. 13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 12.1. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. 13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della CILA;
- b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell' articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all' articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla

419.5

/

6/2

lettera a). La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione".

16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

16-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 lettera g), 8 e 8 bis si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui ai medesimi commi si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 >> con le seguenti: << di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.>>

AS 2448
Emendamento
Art. 9

CONZATTI, MARINO, FARAONE, GINETTI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'alinea, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole «e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022» sono abrogate;

b) al comma 3-bis:

1) le parole «al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;

2) l'ultimo periodo è abrogato;

c) al comma 4:

1) le parole «al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

2) il terzo periodo è abrogato;

d) al comma 4-ter, le parole «entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;

e) al comma 5, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

f) al comma 8, le parole «al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole «e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022» sono abrogate;

- *Al comma 5, le parole «e le parole “90 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento”» sono soppresse;*

- *Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2023, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2025,

in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2027, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2028, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2033 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui al periodo successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del precedente periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

9.6

Emendamento

Art.9

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alinea, le parole: "al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022", sono sostituite con le seguenti: "al 31 dicembre 2023, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022";
- b) il comma 3-bis è soppresso.
- c) al comma 4:
 - 1) al primo periodo, le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023";
 - 2) al terzo periodo le parole: "per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022", sono sostituite con le seguenti: "per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022"
- d) al comma 4-ter, primo periodo, le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023";
- e) al comma 5, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022", sono sostituite con le seguenti: "per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022";
- f) al comma 8, primo periodo le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022", sono sostituite con le seguenti: "per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022";
- g) il comma 8-bis è sostituito con il seguente: "8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025."

9.7

—

1/2

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3,102 milioni di euro per il 2022, in 331,436 milioni di euro per il 2023, in 308,56 milioni di euro per il 2024, in 289,408 milioni di euro per il 2025, in 289,408 milioni di euro per il 2026 e in 6,384 milioni di euro per il 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.7

EMENDAMENTO

Art. 9

DI PIAZZA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo, le parole: "per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022";

b) al comma 3-bis, dopo le parole: "dai soggetti di cui al comma 9, lettera c)" sono aggiunte le seguenti: "e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)";

c) al comma 5, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

d) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: "8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, nella misura del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e nella misura del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che abbiano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. La detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettere d), d-bis), e), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo";

e) al comma 9, lettera d-bis), aggiungere: ", e gli enti del terzo settore compresi quelli di cui all'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 9,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2032

Emendamento

Art. 9

GASPARRI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo, le parole “per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022”;

b) al comma 3-bis, dopo le parole “dai soggetti di cui al comma 9, lettera c)” sono aggiunte le seguenti: “e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)”;

c) al comma 5, primo periodo, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente: “Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16 ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo;

e) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: “8-bis. Per gli interventi di efficientamento energetico di cui al comma 1 del presente articolo, eseguiti dai soggetti individuati al comma 9 del presente articolo è ammessa:

a) la detrazione del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31.12.2023 sui fabbricati realizzati prima del 16.01.1991;

b) la detrazione del 70 per cento per le spese sostenute entro il 31.12.2023 sui fabbricati realizzati ed dopo il 16.1.1991 e prima 19.8.2005;

c) la detrazione del 50 per cento per le spese sostenute entro il 31.12.2023 sui fabbricati realizzati dopo il primo ottobre 2015.

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico del presente articolo, eseguiti dai soggetti individuati al comma 9 del presente articolo è ammessa:

a) la detrazione del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31.12.2023 sui fabbricati realizzati prima del 2.2.1974;

9.9

433

48

1/2

1/2

b) la detrazione del 70 per le spese sostenute entro il 31.12.2023 sui fabbricati edificati dopo il 2.2.1974 e prima del 20 marzo 2003.

La detrazione del 110 per cento è altresì ammessa per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le spese sostenute entro il 31.12.2024;

f) al comma 13-ter è aggiunta la seguente frase: “resta inteso che la CILA rimane valida per tre anni dalla data di presentazione, fermo restando i limiti temporali di detrazione di cui al comma 8-bis”.

g) al comma 13-bis, terzo periodo, dopo le parole “comma 13, lettera a)” sono aggiunte le parole “nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

9.9

EMENDAMENTO

ART. 9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGNI

1. All'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- 1) alla lettera a) premettere la seguente: "0a) al comma 1, alinea, le parole "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";
- 2) alla lettera a) sostituire le parole "nell'anno 2022" con le seguenti "negli anni 2022 e 2023";

3) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

"b-bis). al comma 3-bis le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b-ter). al comma 4-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";
- b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025."

4) alla lettera c) sostituire le parole "30 giugno 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2023";

5) sostituire la lettera d) con la seguente: "d) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: "8-bis Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche e dai soggetti di cui al comma 9, lettere a), b), c), d) d-bis), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dalla presente legge, nel limite di 600 milioni di euro dall'anno 2022.

9.10

EMENDAMENTO

Articolo 9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:**0a) al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) sostituire le parole: «ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari» con le seguenti: « ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 »;
- b) le parole: « , esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, » sono soppresse;

0a-bis) al comma 1, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse;
- b) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, » sono soppresse.

9.11

EMENDAMENTO

Art. 9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

"0a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: "a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici" aggiungere le seguenti: "a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186";

b) alla lettera c), le parole", esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse. "

9.12

EMENDAMENTO

Art. 9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse;

b) alla lettera c) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse.

9.13

EMENDAMENTO ART.9.

NUGNES - LA MURA

Al comma 1, prima della lettera a) è inserita la seguente:

“a0) al comma 1 lettera a), dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Gli interventi per la coibentazione del vano scala condominiale non riscaldato, i cui lati esterni insistono sullo stesso piano dei lati esterni delle unità riscaldate, rientrano nella disciplina agevolativa. Rientra ugualmente nella disciplina agevolativa la sostituzione degli infissi del vano scala condominiale non riscaldato se effettuata contestualmente all’isolamento termico dell’involucro dello stesso.”

9.14

AS 2448

Emendamento

Lonardo

Art. 9

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) Al comma 1, alinea, sopprimere le lettere a), b) e c).
- 2) Al comma 1, lettera d) apportare le seguenti modificazioni:
 - a. sostituire le parole: "dal 30 settembre 2021" con le parole "al 30 giugno 2022";
 - b. sopprimere il terzo periodo;
 - c. All' ultimo periodo sostituire le parole: " per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022" con le parole: "per le spese sostenute al 30 giugno 2023".
- 3) Conseguentemente, sopprimere l'articolo 194.

9.15

Emendamento

Art. 9

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPANHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 1, alinea, al comma 4, al comma 5, primo periodo, e al comma 8, primo periodo, le parole: «"30 giugno 2022" e "per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022", sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e "per la parte di spese sostenute dal 1° gennaio 2022"»;
- b) alla lettera c), sostituire le parole: "30 giugno 2022", con le seguenti: "31 dicembre 2022";
- c) alla lettera d), capoverso "8-bis", sostituire il primo periodo con il seguente:
" Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022" e sopprimere il terzo periodo;
- d) dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2."»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede mediante l'incremento fino al 15% per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.»

9.16

AS 2448

Emendamento

Art. 9

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Apportare le seguenti modificazioni:

- e) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 1, alinea, al comma 4, al comma 5, primo periodo, e al comma 8, primo periodo, le parole: «"30 giugno 2022" e "per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022 ", sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: " 31 dicembre 2022" e "per la parte di spese sostenute dal 1° gennaio 2022"»;
- f) alla lettera c), sostituire le parole: "30 giugno 2022", con le seguenti: "31 dicembre 2022";
- g) alla lettera d), capoverso "8-bis", sostituire il primo periodo con il seguente:
" Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022" e sopprimere il terzo periodo;
- h) dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) al comma 9, lettera e) sopprimere le parole: "limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi".."»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e 200 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.

9.17

AS 2448
Emendamento
Articolo 9

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e le parole «fino al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
- b) alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e le parole «al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;
- c) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole «al 30 giugno 2022» con le seguenti: «al 31 dicembre 2023»;

b-ter) al comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole «il 30 giugno 2022» con le seguenti: «il 31 dicembre 2023»»;

- d) alla lettera c), sostituire le parole «30 giugno 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;
- e) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole «al 30 giugno 2022» con le seguenti: «al 31 dicembre 2023»;
- f) alla lettera d), capoverso 8-bis, sostituire le parole «30 settembre 2021» con le seguenti: «30 settembre 2022» e le parole, ovunque presenti, «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023»».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 9 miliardi per il 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.18

Emendamento

Articolo 9

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

“a-bis) al comma 2, le parole: “, nonché agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1” sono soppresse;

a-ter) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: 2-bis. Per gli anni 2022 e 2023, l'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni e anche laddove non eseguiti congiuntamente agli interventi di cui al comma 1.”;

b) al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: “a-bis) interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni;”.

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole da: 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022 fino alla fine del periodo, con le seguenti: 665,3 milioni di euro per l'anno 2022, 564,9 milioni di euro per l'anno 2023, 364,4 milioni di euro per l'anno 2024, 263,5 milioni di euro per l'anno 2025, 362,8 milioni di euro per l'anno 2026, 462,3 milioni di euro per l'anno 2027, 761,5 milioni di euro per l'anno 2028, 961,5 milioni di euro per l'anno 2029, 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

9.19

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 9

DE CARLO, CALANDRINI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

aa) dopo la lettera c, comma 1, aggiungere la seguente lettera: d) interventi di cui alle lettere a), b), e c) che precedono, da eseguirsi su immobili di privati concessi in locazione al Ministero della Difesa o dell'Interno.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall'art. 68 del presente Disegno di Legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

2021:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2022:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2023:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

9.20

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

CALANDRINI, DE CARLO, PETRENGA

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole “e per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026”.

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro gli importi del fondo di cui all'articolo 194.

9.21

EMENDAMENTO

Art. 9

AIMI

Al comma 1 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" sono aggiunte le seguenti: "nonché gli interventi di demolizione e ricostruzione, comunque denominati, attuati in base a leggi, statali o regionali, finalizzate a promuovere interventi di rigenerazione urbana".»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023", con le seguenti: "510 milioni di euro per l'anno 2022 e 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

9.22

AS 2448

EMENDAMENTO

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 9

All'art. 9 comma 1 dopo lettera a) aggiungere la seguente lettera:

“a) bis. Al comma 1 lettera a), dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Gli interventi per la coibentazione del vano scala condominiale non riscaldato, i cui lati esterni insistono sullo stesso piano dei lati esterni delle unità riscaldate, rientrano nella disciplina agevolativa. Rientra ugualmente nella disciplina agevolativa la sostituzione degli infissi del vano scala condominiale non riscaldato se effettuata contestualmente all'isolamento termico dell'involucro dello stesso”

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, 20 milioni di euro per ciascuno degli 2027 e 2028 e 15 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.23

EMENDAMENTO

Articolo 9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: "a-bis) al comma 1 lettera a) nel terzo periodo dopo le parole: "accessi autonomi dall'esterno;" aggiungere le seguenti: "detto importo è ridotto a euro 30.000 per l'anno 2022";
- 2) alla lettera d) capoverso "comma 8-bis", nel terzo periodo sono soppresse le parole: " che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3,102 milioni per l'anno 2022, 82,236 milioni per l'anno 2023, 76,56 milioni di euro per l'anno 2024, 71,808 milioni di euro per l'anno 2025, 71,808 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,584 milioni di euro per il 2033 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.

9.24

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

DI PIAZZA

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

"f-bis) eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, nonché di realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 3,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 7,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 0,2 milioni di euro per l'anno 2034.

9.25

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 9

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Rientrano tra le spese detraibili ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, gli interventi di nuova apertura, di spostamento e di sostituzione di finestre comprensive di infissi con altre di dimensioni inferiori, uguali o superiori a quelle preesistenti."

Conseguentemente, all'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera a-bis), valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 194.

9.26

EMENDAMENTO

Art. 9

SANTILLO, PELLEGRINI Marco, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI, GIROTTO

Apportare le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera a), inserire le seguenti:

"a-bis) al comma 1, lettera a):

- i. dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli edifici che presentano una elevata superficie finestrata la detrazione di cui al primo periodo è riconosciuta anche agli interventi che raggiungono un'incidenza inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda qualora realizzati contestualmente alla sostituzione di infissi con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie finestrata dell'intero edificio a condizione che i predetti infissi abbiano un valore di trasmittanza minore o pari ai valori riportati nella Tabella 1 dell'Allegato E del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.»;
- ii. dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Rientrano nella disciplina agevolativa, nei massimali di spesa previsti, anche gli interventi per la coibentazione delle pareti e degli infissi del vano scale disperdenti verso l'esterno se confinanti con locali riscaldati.»;
- iii. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei massimali di spesa sono comprese le spese per interventi di bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

a-ter) al comma 1, lettera b), le seguenti parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse;

a-quater) al comma 1, lettera c), le seguenti parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse;

a-quinquies) al comma 1-quater, dopo le parole: «prestazione energetica» sono inserite le seguenti: «e di impianto di riscaldamento, collocati in Comuni appartenenti alla fascia climatica E ed F di cui all'articolo 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993,»

a-sexies) dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti:

«1-quinquies. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 del presente articolo è riconosciuta, nei massimali di spesa previsti, anche per l'installazione contestuale di sistemi di protezione contro le cadute dall'alto di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

9.27

÷

1/4

1-sexies. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo gli enti di diritto privato a partecipazione pubblica.»;

a-septies) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Fermo restando quanto già previsto da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, rientrano tra le spese detraibili ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, anche gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi che comportino modifiche dimensionali fino al 10 per cento di superficie in aumento. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la superficie in aumento non può eccedere il 20 per cento della somma delle superfici degli infissi precedentemente esistenti.»;

a-octies) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche agli interventi necessari per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011 e con i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1. La detrazione è calcolata nei limiti di spesa previsti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione.

2-ter. Nelle aliquote delle detrazioni previste dai commi da 1 a 2-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, rientrano tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma anche le spese effettuate per la locazione temporanea o l'utilizzo provvisorio di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno.»;

2) dopo la lettera b), inserire le seguenti:

"b-bis) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

«3-ter. Per gli edifici richiamati al precedente comma 2, sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per i quali gli interventi di cui al comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, qualora non sia possibile per i suddetti vincoli eseguire interventi di isolamento termico delle strutture opache verticali nei limiti indicati al comma 1, è consentito che il miglioramento sia di soltanto una classe energetica in luogo di due.

3-quater. Ove non sia possibile accedere ad una o più unità immobiliari ai fini del compimento delle attività propedeutiche alla redazione dell'attestato di prestazione energetica, il tecnico abilitato di cui al comma 3 del presente articolo, in assenza di diversità evidenti ed oggettive tra gli elementi costituenti l'edificio rilevabili dall'esterno e dagli spazi comuni, effettua il calcolo della prestazione energetica sulla base delle informazioni disponibili rilevabili da visita di sopralluogo e accertamenti esterni alla medesima unità immobiliare.»;

b-quater) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nelle aliquote delle detrazioni previste dai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, rientrano tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma anche le spese effettuate per la locazione temporanea o l'utilizzo provvisorio di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo pari a 6.000 euro e per un periodo

9.27

✓

elc

non superiore a un anno. L'aliquota del presente comma si applica anche per gli interventi previsti dal successivo comma 8, nei limiti di spesa in quello indicati e a condizione che siano eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel primo periodo.»;

b-quinquies) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 2 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo ovvero ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi»;

b-sexies) dopo il comma 4-quater sono inseriti i seguenti:

«4-quinquies. Nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 16-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per le opere civili per la realizzazione di un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da infrastrutture di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica in grado di collegare l'utente finale ai punti terminali della rete. Le opere di cui al periodo precedente non costituiscono tetto di spesa autonomo.

4-sexies. La detrazione spettante ai sensi del comma 4-bis del presente articolo è riconosciuta anche per le attività di classificazione e verifica sismica degli immobili, intesa come fase propedeutica per l'avvio anche solo degli interventi di efficientamento energetico.»;

3) dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) al comma 9, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-bis) le predette disposizioni si applicano altresì agli interventi effettuati su immobili posseduti e utilizzati dalle istituzioni, comunque denominate, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona derivanti da trasformazione di altri enti e dalle amministrazioni comunali su immobili di edilizia residenziale pubblica a canone sociale di loro proprietà;"

d-ter) dopo il comma 9-ter, è inserito il seguente: "9-quater. Per le finalità del presente articolo, in tutte le zone A come individuate ai sensi del comma 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, comprese quelle assimilabili ovvero individuate dopo l'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, è consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici sui tetti degli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici.";

4) dopo la lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«e-bis) al comma 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora in sede di controllo venga rilevata qualsivoglia irregolarità od omissione documentale, l'Autorità preposta assegna ai tecnici che hanno redatto l'asseverazione un termine non superiore a trenta giorni entro il quale integrare o regolarizzare l'asseverazione resa, a pena decadenza dal beneficio limitatamente alla singola irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui entro il predetto termine, il professionista abbia provveduto a sanare il vizio esistente, non si applicano le sanzioni di cui al comma presente comma.";

9.27



e-ter) dopo il comma 14-bis, è inserito il seguente: "14-ter. I professionisti incaricati dello svolgimento delle attività di progettazione, di certificazione, di asseverazione ed assimilate, che abbiano rilevato errori od omissioni nella compilazione della documentazione presentata, certificata od attestata, possono procedere ad un ravvedimento operoso entro 90 giorni dal momento della conclusione dei lavori ovvero della presentazione dei singoli SAL, senza incorrere in sanzioni di alcun tipo. Il ravvedimento operoso non incide sulla detrazione ottenuta ai sensi del presente articolo salve eventuali correzioni dello stesso dovute alla erronea determinazione dei presupposti per la sua applicazione. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le sanzioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora, entro sessanta giorni dall'invio della attestazione o asseverazione ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui l'autorità preposta al controllo rilevi qualsivoglia irregolarità od omissione documentale e la comunichi al professionista che ha rilasciato l'attestazione o l'asseverazione, lo stesso proceda a sanarla ovvero ad integrarla.»;

e-quater) dopo il comma 15-bis, è inserito il seguente: "15-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate apposite misure volte a promuovere corsi di formazione o di riqualificazione professionale di alto contenuto tecnico e tecnologico, anche mediante il coinvolgimento di università, di enti pubblici di ricerca e di qualificati enti pubblici e privati, nelle materie oggetto del presente articolo rivolti ai beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, agli iscritti nei centri per l'impiego e nelle agenzie per il lavoro, nonché ai funzionari degli uffici tecnici dei comuni.";

9.27



EMENDAMENTO

Art. 9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis) al comma 3, alle parole "di almeno due classi energetiche" sono aggiunte le parole "o del fattore di conversione in energia primaria",

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di modifica del comma 3 dell'articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020, introdotte con la lettera a-bis) del comma 1, si applicano agli edifici i cui lavori di efficientamento energetico siano stati avviati in data successiva al 29 giugno 2021."

9.28

AS 2448

Emendamento

Causin

Art. 9

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a. Dopo la lettera a) aggiungere la seguente: "a-bis) al comma 1 lettera a) nel terzo periodo dopo le parole: "accessi autonomi dall'esterno;" aggiungere le seguenti: "detto importo è ridotto a euro 30.000 per l'anno 2022";
- b. alla lettera d) nel comma 8-bis richiamato, nel terzo periodo sono soppresse le parole:" che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,".

9.29

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 9

MANCA

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

<<a-bis) al comma 1, le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» ovunque ricorrono, sono soppresse.>>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 480 milioni di euro per l'anno 2022, e 380 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026>>

9.30

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 9

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 9, Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

a-bis) al comma 1, le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» ovunque ricorrono, sono soppresse.

9.31

QUAGLIARIELLO
BERUTTI
BIASOTTI
CAUSIN
FANTETTI
PACIFICO
ROMANI
ROSSI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole “e per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026”.

9.32

AS 2448

Emendamento

Causin

Art. 9

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire la lettera b) con la seguente: “b) al comma 3-bis, dopo le parole “dai soggetti di cui al comma 9, lettera c)” sono aggiunte le seguenti: “e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)” e le parole “30 giugno 2023” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2023”;
- b) Alla lettera d) nel comma 8-bis richiamato, sostituire il quarto periodo con il seguente: “Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024”.

Conseguentemente all'articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di 70 milioni di euro per l'anno 2023 e di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028

9.33

EMENDAMENTO

Art. 9

BARBONI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la lettera b) con la seguente: “b) al comma 3-bis, dopo le parole “dai soggetti di cui al comma 9, lettera c)” sono aggiunte le seguenti: “e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)” e le parole “30 giugno 2023” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2023”;
- b) alla lettera d) capoverso “comma 8-bis”, sostituire il quarto periodo con il seguente: ““Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024”.

Conseguentemente all’articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di 70 milioni di euro per l’anno 2023 e di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028

9.34

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 9

GIROTTO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 3-bis, dopo le parole "dai soggetti di cui al comma 9, lettera c)" sono aggiunte le seguenti: "e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d) e dalle organizzazioni non lucrative di cui al comma 9, lettera d-bis)»;
- b) dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-bis. al comma 9, lettera d-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dagli enti di cui all'articolo 4, commi 1 e 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore».».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2032

9.35

AS 2448

BERUTTI BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 9

All'articolo 9, comma 1, lettera *b)* e lettera *d)*, ultimo periodo, dopo le parole: "*comma 9, lettera c) e*" sono aggiunte le seguenti: "*lettera d-bis), nonché*".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.

9.36

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART. 9

All'articolo 9, comma 1, alla lettera b) ed alla lettera d), ultimo periodo, dopo le parole "*comma 9, lettera c) e*" sono aggiunte le parole: "*lettera d-bis), nonché*".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.

9,37

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

COLLINA, MANCA

<<All'articolo 9, comma 1, alla lettera b) ed alla lettera d), ultimo periodo, dopo le parole "comma 9, lettera c) e" sono aggiunte le parole: "lettera d-bis), nonché">>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.>>

9.38

Atto Senato 2448

Emendamento

TOSATO, ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Articolo 9

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «*e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d),*» con le seguenti: «*, dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)*».

Conseguentemente,

a) al comma 1, lettera d), capoverso «*8-bis*», ultimo periodo, sostituire le parole: «*e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d),*» con le seguenti: «*dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)*»;

b) all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «*600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023*» con le seguenti: «*598,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 469,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 425,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 430,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 433 milioni di euro per l'anno 2026, di 469,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 e 2033, di 499,1 milioni di euro per l'anno 2034 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035*».

9.39

Emendamento

Articolo 9

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

All'articolo 9, comma 1, lettera b), dopo le parole: e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d) aggiungere le seguenti: e dai soggetti di cui al comma 9, lett. d-bis).

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole da: "1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028" con le seguenti: "1.015,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.004,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.024,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.033,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.042,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.052,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.051,5 milioni di euro per l'anno 2028".

9.40

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

MISIANI, BOLDRINI, PARRINI, IORI, ASTORRE, VERDUCCI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), dopo le parole: << dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)>> inserire le seguenti: << nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)>>

b) lettera d), dopo le parole:<< effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d-bis)>> aggiungere le seguenti:<< e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)>>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.>>

9.41

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

MARGIOTTA

All'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alla lettera b), dopo le parole "lettera d)", sono inserite le seguenti "nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)" e alla lettera d), alinea "8-bis., ultimo periodo, dopo le parole "lettera d)" aggiungere "nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)"».

b) al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:« d-bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "comma 8-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma 8-bis si applicano anche agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 5, 6 e 8 del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «< di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:«< di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.>>

9.42

AS.2448

Emendamento

Articolo 9

Calandrini, De Carlo, Nastri

«All'articolo 9, comma 1, alla lettera b), dopo le parole "lettera d)", sono inserite le seguenti "nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)" e alla lettera d), alinea "8-bis., ultimo periodo, dopo le parole "lettera d)" aggiungere "nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)»».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

9.43

Emendamento

Art. 9

MASINI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole "*lettera d)*", inserire le seguenti: "*nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)*" e alla lettera d), capoverso "*8-bis.*", ultimo periodo, dopo le parole "*lettera d)*" aggiungere "*nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)*"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023", con le seguenti: "300 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

9.44

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 9

CIOFFI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera b), dopo le parole: "lettera d)", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)";

2) alla lettera d), capoverso "8-bis", all'ultimo periodo, dopo le parole: "lettera d)" inserire le seguenti: "nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)".

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 86,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 60,9 milioni di euro per l'anno 2027.

9.45

AS 2448
Emendamento
Art. 9

NENCINI, CONZATTI, FARAONE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole “di cui al comma 9, lettera d)”, inserite le seguenti “nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)” e alla lettera d), ultimo periodo, dopo le parole “di cui al comma 9, lettera d)” aggiungere le seguenti “nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)”».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni per l'anno 2023, 413,9 per gli anni 2024, 2025 e 2026, 439,1 milioni di euro per l'anno 2027 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028»

9.46

A.S. 2448
Emendamento
Art. 9

MANCA, TARICCO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), dopo le parole "lettera d)", inserire le seguenti: "nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)";*
- b) alla lettera d), capoverso "8-bis", ultimo periodo, dopo le parole "cooperative di cui al comma 9, lettera d)" inserire le seguenti: "nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)"*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.>>

9.47

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

DI PIAZZA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)";

2) alla lettera d), capoverso "8-bis", ultimo periodo, dopo le parole: "comma 9, lettera d)," sono inserite le parole: "nonché dai soggetti di cui alla lettera d-bis),"».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 3,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 7,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 0,2 milioni di euro per l'anno 2034.

9.48

AS 2448

ARTICOLO 9

EMENDAMENTO

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole "nonchè dai soggetti di cui al comma 9 lettera d-bis)";
- 2) alla lettera d), al quarto periodo dopo le parole "e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)" inserire le seguenti "nonché dai soggetti di cui al comma 9 lettera d-bis".

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "di 590 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 all'anno 2029 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2030. »

9.49

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 9

GIROTTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, lettera b) dopo le parole «di cui al comma 9, lettera d)» inserire le seguenti: «nonché dalle organizzazioni non lucrative di cui al comma 9, lettera d-bis)»;*
- b) *dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) al comma 9, lettera d-bis) aggiungere, in fine le seguenti: «nonché dagli enti di cui all'articolo 4, commi 1 e 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.».*

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2032.

9.50

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

VERDUCCI

Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:

<<b-bis) al comma 1-ter, le parole: "l'incentivo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "l'incentivo di cui ai commi 1, 2, 5, 6 e 8";>>

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "500 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023"

9.51

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

“b-bis) al comma 3-bis le parole “le disposizioni dei commi da 1 a 3” sono sostituite con le seguenti:
“le disposizioni dei commi da 1 a 8”.

b-ter) al comma 3-bis le parole “sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023” sono sostituite con le seguenti: “sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023”

All'articolo 9, comma 1, lettera d), ultimo periodo:

- le parole “30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2023”
- le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2024”

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti “400 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.”.

9.52

EMENDAMENTO

Art. 9

PAROLI, MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) inserire le seguenti:

“b-bis) al comma 3-bis le parole “le disposizioni dei commi da 1 a 3” sono sostituite con le seguenti: “le disposizioni dei commi da 1 a 8”.

b-ter) al comma 3-bis le parole “sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023” sono sostituite con le seguenti: “sostenute dal 1° gennaio 2022 al 12 dicembre 2023”

b) alla lettera d), ultimo periodo, sostituire le parole “30 giugno 2023” con le seguenti “31 dicembre 2023” e le parole “31 dicembre 2023” con le seguenti “30 giugno 2024”.»

Conseguentemente ridurre di 50 milioni di euro il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

9.53

EMENDAMENTO

Art. 9

SANTILLO, GIROTTO, PELLEGRINI Marco, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) al comma 4, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b-ter) al comma 4-ter, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

2) alla lettera c), sostituire le parole: "30 giugno 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2023";

3) dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";»;

4) alla lettera d), capoverso "8-bis":

a) sopprimere il primo periodo;

b) al secondo periodo, dopo le parole: "compresi quelli effettuati" inserire le seguenti: "dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio, nonché quelli effettuati su";

c) al terzo periodo, sopprimere le parole: "adibite ad abitazione principale" e le parole da: "che hanno un valore" fino a: "non superiore a 25.000 euro annui";

d) dopo il terzo periodo, inserire il seguente: "Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera b), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.";

e) al quarto periodo, dopo le parole: "di cui al comma 9 lettera c)," inserire le seguenti "compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,";

5) dopo la lettera d), inserire la seguente: "d-bis) dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: "8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.".

9.54

11

112

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 20,1 milioni di euro per l'anno 2022, 29,4 milioni di euro per l'anno 2023, 39,3 milioni di euro per l'anno 2024, 37,3 milioni di euro per l'anno 2025, 16,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 8,2 milioni di euro per l'anno 2034.

9.54

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

SANTILLO, GIROTTO, PELLEGRINI Marco, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) al comma 4, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b-ter) al comma 4-ter, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 9,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2032.

9.55

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

MARGIOTTA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: << b-bis) al comma 4, le parole: "dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro i termini di cui al comma 8-bis";

b) sostituire la lettera c), con la seguente: << c) al comma 5, primo periodo, le parole: " dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: " entro i termini di cui al comma 8-bis".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.>>

9.56

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

ASTORRE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: << b-bis) al comma 4) sostituire le parole "30 Giugno 2022" con le seguenti: "31 Dicembre 2022 e per i quali alla data del 30 Giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.>>

9.57

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

SANTILLO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) al comma 4, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano anche agli edifici esistenti alla data del 31 dicembre 2003 intendendo per tali quelli definiti al-sesto comma dell’articolo 2645-bis del Codice civile.»

9.58

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

CALANDRINI, DE CARLO, PETRENGA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) al comma 4-ter, le parole “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

b-ter) al comma 4-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole “e per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026”».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro gli importi del fondo di cui all'articolo 194.

9.59

AS 2448

ARTICOLO 9

EMENDAMENTO

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente: b-bis) al comma 4-ter sostituire le parole "30 giugno 2022" con le seguenti "31 dicembre 2025".

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "di 400 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 all'anno 2029 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2030.»

9.60

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 9

DE CARLO, CALANDRINI, PETRENGA

Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b-bis) Al comma 4-ter le parole “sostenute entro il 30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti “sostenute entro il 31 dicembre 2025”.

Agli oneri conseguenti, stimati in euro 200.000.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

9.61

AS 2448

EMENDAMENTO

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 9

Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-bis) al comma 4-ter, primo periodo, le parole: “entro il 30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2025” e al secondo periodo dopo le parole: “In tal caso, gli incentivi” sono inserite le seguenti: “, con detrazione del 110 per cento,” »

Conseguentemente.

agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 0,3 milioni di euro per l'anno 2022, 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028 e 4,2 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.62

QUAGLIARIELLO
BERUTTI
BIASOTTI
CAUSIN
FANTETTI
PACIFICO
ROMANI
ROSSI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) al comma 4-ter, le parole “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

b-ter) al comma 4-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole “e per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026”».

9.63

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 9

DE CARLO, CALANDRINI, PETRENGA

Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b-bis) Al comma 4-ter dopo le parole “verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.” sono inserite le seguenti: “I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2025, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni individuati con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 101 del 30 aprile 2020”.

Agli oneri conseguenti, stimati in euro 50.000.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

9.64

Emendamento

Art. 9

MANCA, MISIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente: "4-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 2 e del comma 4 del presente articolo tra gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono ricompresi anche i montascale con le caratteristiche previste dal Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.";

b) *al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Il limite di spesa massimo ammissibile è distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti agevolati, e tali limiti sono addizionabili a quello previsto per gli interventi antisismici di cui al comma 4.";

c) *al comma 1, lettera d), capoverso comma 8-bis, secondo periodo, dopo le parole: "6 giugno 2001, n. 380", aggiungere le seguenti: "nonché per gli interventi trainati realizzati all'interno dei medesimi edifici dalle persone fisiche di cui al comma 9 lettera b), ivi residenti";*

d) *al comma 1, lettera d), capoverso comma 8-bis, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: "che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui";*

e) *al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

e-bis) dopo il comma 13-quinquies, è aggiunto il seguente: "13-sexies. Le detrazioni di cui al presente articolo e l'opzione per la cessione o lo sconto in fattura di cui all'articolo 121, si applicano, anche nel caso in cui i beneficiari abbiano provveduto al pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, alternative alla demolizione, quando questa non può avvenire senza pregiudicare la parte conforme dell'edificio, nonché alle opere di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti, per la parte corrispondente al volume demolito, ferma restando la verifica delle condizioni previste per l'ottenimento del beneficio.";

f) *al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

a-bis) al comma 1-bis è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, in relazione agli stati di avanzamento lavori, è valido ed efficace anche qualora non sia integralmente completato il progetto preventivato, ferma restando la verifica delle condizioni previste dall'articolo 119 per l'ottenimento del beneficio e la relativa asseverazione finale sulla parte del progetto effettivamente completata alla chiusura del cantiere.";

9.65
109

✓

1/2

a-ter) al fine di estendere l'opzione per la cessione o lo sconto in fattura anche alle autorimesse o posti auto pertinenziali, al comma 2, lettera a), le parole "lettere a) e b)", sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b) e d)";

a-quater) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Per i pagamenti eseguiti nel corso dell'anno 2021, relativi agli interventi di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'opzione di cui al comma 1 può essere formalizzata con la comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2022, fermo restando il rispetto degli adempimenti e degli obblighi imposti dall'articolo 119".

g) al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente: "7-ter. Entro il termine di decorrenza della fruizione delle detrazioni di cui all'articolo 119 è possibile presentare istanza in autotutela per modificare il soggetto cessionario."

Conseguentemente il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

9.65

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 9

DE CARLO, CALANDRINI, PETRENGA

Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b-bis) Dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

"4-quinquies) La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è aumentata fino ad un ammontare complessivo non superiore a 140.000 euro per gli immobili ubicati nei comuni classificati nelle zone sismiche 1 e 2, relativamente ad interventi di miglioramento o adeguamento sismico.”

Agli oneri conseguenti, stimati in euro 50.000.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

9.66

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

PITTELLA, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: << b-bis) dopo il comma 4 quater, aggiungere il seguente: 4-quinquies - I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori, di cui alle precedenti lettere, di importi superiori a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.>>

9.67

AS 2448
Emendamento
Articolo 9

VONO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) dopo il comma 4 quater, aggiungere il seguente: "4-quinquies. I soggetti esecutori, a qualsiasi titolo, dei lavori di cui alle precedenti lettere, di importi superiori a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, del dlgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC."

9.68

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 9

All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 4 quater, aggiungere il seguente:

“4-quinquies - I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori, di cui alle precedenti lettere, di importi superiori a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC”.»

9.69

AS 2448

EMENDAMENTO

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Art. 9

All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 4 quater, è aggiunto il seguente: 4-quinquie. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori, di cui alle precedenti lettere, il cui importo sia superiore alla somma di 1 milione di euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante attestazione da parte degli organismi di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice.».

9,70

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Articolo 9

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 16-ter, concernente detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, al comma 1 le parole «dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024» e la parola «dieci» è sostituita con la seguente: «tre». Per la presente misura è autorizzata la spesa di 68 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni per il 2024.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto nella misura di 68 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni per il 2024.

9.71

Emendamento

Art. 9

GALLONE

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) all'articolo 16-ter, concernente detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, al comma 1 le parole «dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024» e la parola «dieci» è sostituita con la seguente: «tre». Per la presente misura è autorizzata la spesa di 68 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni per il 2024."

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto nella misura di 68 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni per il 2024.

9.72

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

FERRAZZI, STEFANO, COLLINA, MIRABELLI, COMINCINI

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) all'articolo 16-ter, concernente detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, al comma 1 le parole «dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024» e la parola «dieci» è sostituita con la seguente: «tre». Per la presente misura è autorizzata la spesa di 68 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni per il 2024.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 532 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

9.73

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Articolo 9

L'ABBATE, PAVANELLI

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

"b-bis) all'articolo 16-ter, comma 1, concernente detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, le parole «dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024» e la parola «dieci» è sostituita con la seguente: «tre».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto nella misura di 68 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni per il 2024.

9.74

EMENDAMENTO
ART. 9

DAL MAS

All'articolo 9, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “al comma 5, primo periodo, le parole: “dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nei termini di cui al comma 1, alinea, ovvero nei termini di cui al comma 8-bis, nella misura del 110 per cento ovvero nelle diverse misure di cui al comma 8-bis, secondo periodo, per gli anni 2024 e 2025”;
- b) alla lettera d), capoverso comma 8-bis, primo periodo, dopo le parole: “comma 9, lettera b),” sono inserite le seguenti: “limitatamente agli edifici unifamiliari o funzionalmente indipendenti,”;
- c) alla lettera d), capoverso comma 8-bis, secondo periodo, dopo le parole: “del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono inserite le seguenti: “nonché per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), limitatamente alle singole unità immobiliari che compongono l’edificio plurifamiliare oggetto di intervento,”;
- d) alla lettera d), capoverso comma 8-bis, terzo periodo, dopo le parole: “comma 9, lettera b),” sono inserite le seguenti: “limitatamente agli edifici unifamiliari o funzionalmente indipendenti,”.

9.75

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ARTICOLO 9

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: << al comma 5, primo periodo, le parole: “dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento” sono sostituite dalle seguenti: << nei termini di cui al comma 1, alinea, ovvero nei termini di cui al comma 8-bis, nella misura del 110 per cento ovvero nelle diverse misure di cui al comma 8-bis, secondo periodo, per gli anni 2024 e 2025 >>>
- 2) alla lettera d), capoverso comma 8-bis, primo periodo, dopo le parole: << comma 9, lettera b), >> sono inserite le seguenti: << limitatamente agli edifici unifamiliari o funzionalmente indipendenti, >>
- 3) alla lettera d), capoverso comma 8-bis, secondo periodo, dopo le parole: << del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono inserite le seguenti: << nonché per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), limitatamente alle singole unità immobiliari che compongono l'edificio plurifamiliare oggetto di intervento,>>>
- 4) alla lettera d), capoverso comma 8-bis, terzo periodo, dopo le parole: << comma 9, lettera b),>> sono inserite le seguenti: <limitatamente agli edifici unifamiliari o funzionalmente indipendenti>.

9.46

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera c) le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025»;
 - b) alla lettera d), primo periodo sopprime le seguenti parole: «per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo»;
 - c) alla lettera d), terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui»;
- 2) Al comma 5 sostituire le parole «60 per cento» con le seguenti: «80 per cento» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La detrazione è conseguibile nel limite massimo di 40.000 euro per ogni unità immobiliare, secondo prezzi unitari non superiori a quelli stabiliti dai prezzi regionali di riferimento e previa asseverazione della congruità di spesa effettuata con stesse modalità e regole stabilite per il "superbonus 110 per cento"»;
- 3) Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «6. Le detrazioni di cui al comma precedente possono essere cedute secondo le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77».

9.77

AS 2448

Emendamento

Articolo 9

CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 lettera c) le parole "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024"
- b) al comma 1 lettera d), il primo periodo è sostituito dal seguente "8-bis Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024".
- c) al comma 1 lettera d) , il secondo periodo è sostituito dal seguente " Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta, nella misura del 110%, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024".
- d)al comma 1 lettera d), nel terzo periodo, le parole da "che hanno un valore" fino a "25.000 euro annui" sono soppresse e le parole "entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2024»;
- e) al comma 1 lettera d), quarto periodo, le parole "30 giugno 2023" e "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024"

9.78

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

MISIANI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "30 giugno 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2024" e dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

"c-bis) al comma 6, la detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione dei sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici, di cui al comma 5, e come tali la proroga è fino al 31 dicembre 2024;

c-ter) al comma 8, all'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 dell'Art. 119, è riconosciuto il beneficio fiscale del superbonus prorogato fino al 31 dicembre 2024."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 487 milioni di euro per l'anno 2023, di 470 milioni di euro per l'anno 2024, di 472 milioni di euro per l'anno 2025, di 474 milioni di euro per l'anno 2026, di 488 milioni di euro per l'anno 2027, di 492 milioni di euro per l'anno 2028, di 499 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, di 499,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.>>

9.79

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera c), sostituire le parole: “30 giugno 2022” con le seguenti: “31 dicembre 2024”;
- 2) dopo la lettera c), inserire le seguenti:

“c-bis) al comma 6, la detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione dei sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici, di cui al comma 5, e come tali la proroga è fino al 31 dicembre 2024;

c-ter) al comma 8, all’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 dell’Art. 119, è riconosciuto il beneficio fiscale del superbonus prorogato fino al 31 dicembre 2024.”

9.80

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

MISIANI, VERDUCCI

Al comma 1 lettera c) sostituire le parole: "30 giugno 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2024"

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 487 milioni di euro per l'anno 2023, di 470 milioni di euro per l'anno 2024, di 472 milioni di euro per l'anno 2025, di 474 milioni di euro per l'anno 2026, di 488 milioni di euro per l'anno 2027, di 492 milioni di euro per l'anno 2028, di 499 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, di 499,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.>>

9.81

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "30 giugno 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2024".

9.82

AS 2448
EMENDAMENTO ART.9.

NUGNES – LA MURA

Al comma 1, lettera c), le parole "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti:

"31 dicembre 2024"

9.83

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 9

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

All'art. 9 apportare le seguenti modifiche:

1. al comma 1 lettera c), le parole “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.
2. al comma 1, lettera d), le parole: “Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022”.
3. al comma 1, aggiungere la seguente lettera f):
f) All’articolo 119, comma 6, della legge 17 luglio 2020, n. 77, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: “Alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo” sono sostituite dalle seguenti: “con una capacità non superiore al rapporto 2 a 1 che per gli impianti da 6kW equivale ad un accumulo da 12 kWh”.
4. al comma 3, lettera b), punto 2), le parole: “E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione” sono sostituite dalle seguenti: “C per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, B per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.
5. il comma 5 è così riformulato: “All’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “negli anni 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno 2022”.

9.84

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 9

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), sostituire le parole: "30 giugno 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2023";
2) sostituire la lettera d) con la seguente: "d) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: "8-bis. Per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 31 dicembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati su edifici plurifamiliari, compresi quelli oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta - ai soggetti di cui al comma 9, lettera a) per le parti comuni nonché ai soggetti di cui al comma 9, lettera b) in ordine alle singole unità immobiliari che compongono l'edificio plurifamiliare - anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, ovvero che lo saranno entro 60 giorni dalla fine dei lavori, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023".

9.85

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ARTICOLO 9

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole << 30 giugno 2022 >> sono sostituite dalle seguenti << 31 dicembre 2023 >>;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: "8-bis. Per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 31 dicembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati su edifici plurifamiliari, compresi quelli oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta - ai soggetti di cui al comma 9, lettera a) per le parti comuni nonché ai soggetti di cui al comma 9, lettera b) in ordine alle singole unità immobiliari che compongono l'edificio plurifamiliare - anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, ovvero che lo saranno entro 60 giorni dalla fine dei lavori, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023." >>

9.86

AS 2448

EMENDAMENTO

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 9

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) sostituire le parole “30 giugno 2022” con le seguenti: “31 dicembre 2023”;

b) dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

“c-bis) al comma 6, la detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione dei sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici, di cui al comma 5, e come tali la proroga è fino al 31 dicembre 2023;

c-ter) al comma 8, all’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 dell’Art. 119, è riconosciuto il beneficio fiscale del superbonus prorogato fino al 31 dicembre 2023.”

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per l’anno 2022 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 194 della presente legge.

9.87

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

SANTILLO, GIROTTA, PELLEGRINI Marco, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "30 giugno 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2023".

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 9,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2032

9.88

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 9

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICHIO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "30 giugno 2022" con le seguenti: "30 giugno 2023".

9.89

AS 2448

EMENDAMENTO

CORTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 9

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis.* al comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "gli impianti fotovoltaici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo, si considerano finiti alla conclusione della fase realizzativa, attraverso la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ovvero attraverso la una autocertificazione dell'interessato". »

9.90

AS 2448

Emendamento

Causin

Art. 9

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

“c-bis) al comma 6 aggiungere il seguente periodo. “Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”

Conseguentemente all'articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

9.91

EMENDAMENTO

Art. 9

DAMLANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

“c-bis) al comma 6 aggiungere il seguente periodo. “Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”

Conseguentemente all'articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027

9.92

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

SANTILLO, GIROTTO, PELLEGRINI Marco, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La medesima aliquota si applica anche agli interventi relativi alla realizzazione di sistemi di accumulo da integrare in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili già esistenti."»

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 8,3 milioni di euro per l'anno 2022, 7,4 milioni di euro per l'anno 2023, 2,3 milioni di euro per l'anno 2024, 6,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2032.

9.93

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

SANTILLO, GIROTTO, PELLEGRINI Marco, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 8, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";»

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 6,4 milioni di euro per l'anno 2022, 7,3 milioni di euro per l'anno 2023, 5,3 milioni di euro per l'anno 2024, 6,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2032.

9.94

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Articolo 9

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente

“d) il comma 8 – bis è sostituito dal seguente: 8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023”. Per gli interventi di cui al comma 1 – septies dell’articolo 16 del decreto – legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 laddove il relativo rogito sia stipulato entro la medesima data.

conseguentemente, alla seconda sezione, *allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2022:
CP: - 1.000.000.000;
CP: - 1.000.000.000.

9.95

2023:
CP: - 1.000.000.000;
CP: - 1.000.000.000.

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 9

CROATTI, VACCARO, LANZI, GIROTTI, GALLICCHIO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: "8-bis Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettere d bis), e), nonché gli enti del terzo settore compresi quelli di cui a comma 3. art 101 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023".".

9.96

EMENDAMENTO

Art. 9

DI PIAZZA

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: "8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 settembre 2022, ai sensi del comma 13-ter risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023."».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 3,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 7,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 0,2 milioni di euro per l'anno 2034.

9.97

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente "d) il comma 8-bis è sostituito dal seguente "8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2031, nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 e dell'80 per cento per quelle sostenute tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2031. Le scadenze e le relative aliquote di cui al presente comma si applicano anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui al comma 2 del presente articolo eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1."

2) dopo il comma 1 inserire il seguente "1-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa rivenienti dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 159-bis della presente legge.

Conseguentemente dopo l'articolo 159, inserire il seguente:

Art. 159-bis

(Disposizioni la riduzione dei sussidi alle fonti fossili)

(Sussidi ambientalmente dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, ridurre, nel 2022, del 20 per cento le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

”;

9.98

13

143

1

1/2

2) al comma 2) lettera a), sostituire le parole "negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 " con le seguenti "negli anni dal 2020 al 2031";

3) al comma 2, lettera b), sostituire le parole "dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025" con le seguenti "dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2031".

9.98

2/2

AS 2448

EMENDAMENTO

Articolo 9

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente "d) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: "8-bis. Per gli interventi effettuati ai soggetti di cui al comma 9 la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, comprese le spese per interventi di efficienza energetica di cui al comma 2 del presente articolo eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1. ".
- 2) Dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 pari a 20,84 milioni di euro per l'anno 2023, 556 milioni di euro di euro per l'anno 2024, 830 milioni di euro per l'anno 2025, 1093 milioni di euro per l'anno 2026, 1084 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni di euro per l'anno 2028 e 155 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa rivenienti dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 159-bis della presente legge.

Conseguentemente dopo l'articolo 159, inserire il seguente:

Art. 159-bis

(Disposizioni la riduzione dei sussidi alle fonti fossili)

(Sussidi ambientalmente dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, ridurre, nel 2022, del 20 per cento le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

9.99

9

145

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

MININNO, LEZZI, GIANNUZZI, LANNUTTI, ORTIS, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, MORONESE, MANTERO, BOTTO, GRANATO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

“8-bis. Per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) e per gli interventi effettuati su unità immobiliari situate all'interno di edifici condominiali dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.”;».

9.100

EMENDAMENTO ART. 9

Lezzi, Angrisani, Giannuzzi, Abate, Moronese, Botto

il comma 8-bis è sostituito dal seguente: "8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 100 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, si provvede alla riduzione del fondo di cui all'art. 1 della L. 101/2021

9.101

EMENDAMENTO ART. 9

Lezzi, Angrisani, Giannuzzi, Abate, Moronese, Botto

Il comma 8-bis è sostituito dal seguente: "8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, si provvede alla riduzione del fondo di cui all'art. 1 della L. 101/2021

q. no 2

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

SANTILLO, GIROTTA, PELLEGRINI Marco, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI

Al comma 1, lettera d), capoverso "8-bis", apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere il primo periodo;

b) al secondo periodo, dopo le parole: "comma 9, lettera a)" inserire le seguenti: "e lettera b)";

c) sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 8,3 milioni di euro per l'anno 2022, 7,4 milioni di euro per l'anno 2023, 2,3 milioni di euro per l'anno 2024, 6,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2032.

9.103

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

SANTILLO, GIROTTO, PELLEGRINI Marco, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI

Al comma 1, lettera d), capoverso "8-bis", apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere il primo periodo;

b) al terzo periodo, sopprimere le parole: "adibite ad abitazione principale" e le parole da: "che hanno un valore" fino a: "non superiore a 25.000 euro annui";

c) dopo il terzo periodo, inserire il seguente: "Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera b), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022."

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

9.104

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

SANTILLO, GIROTTA, PELLEGRINI Marco, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI
GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI

Al comma 1, lettera d), capoverso "8-bis", sopprimere il primo periodo.

9.105

Emendamento

Art.9

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Al comma 1 alla lettera d), capoverso "8-bis" sostituire il primo periodo con il seguente:

“Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022”, e sopprimere il terzo periodo.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3,102 milioni per l'anno 2022, 82,236 milioni per l'anno 2023, 76,56 milioni di euro per l'anno 2024, 71,808 milioni di euro per l'anno 2025, 71,808 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,584 milioni di euro per il 2033 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.

9. 106

Emendamento

Art.9

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Al comma 1, lettera d), capoverso "8-bis", sostituire il primo periodo con il seguente:

" Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022"

Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3,102 milioni per l'anno 2022, 82,236 milioni per l'anno 2023, 76,56 milioni di euro per l'anno 2024, 71,808 milioni di euro per l'anno 2025, 71,808 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,584 milioni di euro per il 2033 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.

9.107

AS.2448

Emendamento

Articolo 9

Calandrini, De Carlo, Nastri

«All'articolo 9, comma 1, alla lettera b), alinea "8-bis. il primo periodo è sostituito dal seguente "Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022." e il terzo periodo è abrogato.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

9.108

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

ARRIGONI, ROMEO, TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Al comma 1, lettera d), al capoverso "8-bis.", sostituire il primo periodo con il seguente "Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022." e il terzo periodo è abrogato.».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027, e 40 milioni di euro per gli anni 2032 e 2033, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.109

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

MARCUCCI, MARGIOTTA

«All'articolo 9, comma 1, alla lettera b), alinea "8-bis. il primo periodo è sostituito dal seguente "Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022." e il terzo periodo è abrogato.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.>>

9.110

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART. 9

«All'articolo 9, comma 1, alla lettera b), alinea "8-bis. il primo periodo è sostituito dal seguente: "*Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.*" e il terzo periodo è abrogato.».

9.111

EMENDAMENTO
DE POLI
ART.9

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "Per gli interventi", inserire, ovunque ricorrono, le seguenti:
", compresi quelli dei commi 2, 5, 6 e 8".

Conseguentemente:

all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.112

AS 2448

**BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI**

EMENDAMENTO

ART. 9

All'articolo 9, al comma 1, lettera d), dopo le parole: "Per gli interventi", inserire, ovunque ricorrono, le seguenti: " , compresi quelli dei commi 2, 5, 6 e 8".

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.113

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 9

GARNERO SANTANCHE', CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "Per gli interventi", inserire, ovunque ricorrono, le seguenti:
", compresi quelli dei commi 2, 5, 6 e 8".

Conseguentemente:

all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.114

AS 2448

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

Emendamento

ART.9

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "Per gli interventi", inserire, ovunque ricorrono, le seguenti: ", compresi quelli dei commi 2, 5, 6 e 8".

Conseguentemente:

all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.115

AS 2448

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Articolo 9

(Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "Per gli interventi", inserire, ovunque ricorrono, le seguenti: ", compresi quelli dei commi 2, 5, 6 e 8".

Conseguentemente:

all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.116

Emendamento

ART. 9

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, MODENA, SACCONI

Al comma 1, lettera *d*), dopo le parole: “Per gli interventi”, inserire, ovunque ricorrono, le seguenti:
“, compresi quelli dei commi 2, 5, 6 e 8”.

Conseguentemente:

all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.117

Emendamento

Art. 9

MALLEGNI, PEROSINO,

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "Per gli interventi", inserire, ovunque ricorrono, le seguenti: ", compresi quelli dei commi 2, 5, 6 e 8".

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.118

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

DI PIAZZA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «Per gli interventi», inserire, ovunque ricorrano, le seguenti: «, compresi quelli dei commi 2, 5, 6 e 8».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 86,1 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026 e 60,9 milioni di euro per l'anno 2027.

9.119

AS 2448

EMENDAMENTO

Articolo 9

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera d) apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al primo periodo sopprimere le parole da "per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter" sino a "per l'acquisizione del titolo abilitativo" e sostituire le parole "entro il 31 dicembre 2022" con le seguenti "entro il 31 dicembre 2023";
- 2) sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "593,7 milioni di euro per l'anno 2022, 334 milioni di euro per l'anno 2023, 345,4 milioni di euro per l'anno 2024, 354,94 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."

9.120

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

CALANDRINI, DE CARLO, PETRENGA

Al comma 1, lettera d), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risultino avviate le formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo.».

Conseguentemente, ridurre di 37 milioni di euro gli importi del fondo di cui all'articolo 194.

9.121

AS 2448

EMENDAMENTO

Articolo 9

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera d) apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al primo periodo sopprimere le parole da "per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter" sino a "per l'acquisizione del titolo abilitativo";
- 2) sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "596,8 milioni di euro per l'anno 2022, 417 milioni di euro per l'anno 2023, 422,7 milioni di euro per l'anno 2024, 427,47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."

9.122

QUAGLIARIELLO
BERUTTI
BIASOTTI
CAUSIN
FANTETTI
PACIFICO
ROMANI
ROSSI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

Al comma 1, lettera d), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risultino avviate le formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo.».

9.123

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

SANTILLO, GIROTTO, PELLEGRINI Marco, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI

Al comma 1, lettera d), capoverso "8-bis", apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "30 settembre 2021" con le seguenti: "30 giugno 2022";

b) sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 1,3 milioni di euro per l'anno 2022, 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2032.

9.124

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

LOMUTI, CASTALDI, LANZI, VANIN, GALLICCHIO, PAVANELLI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: “30 settembre 2021” con le seguenti: “30 giugno 2022”

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 1,3 milioni di euro per l'anno 2022, 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2032.

9.125

AS 2448

Emendamento

RICHETTI

Articolo 9

Al comma 1, lettera d) sostituire l'inciso “, alla data del 30 settembre 2021,” con il seguente: “, alla data del 31 marzo 2022”.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, stimati in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.126

AS 2448

EMENDAMENTO

PERGREFFI, ARRIGONI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Art. 9

Al comma 1, lettera d), capoverso "8-bis", primo periodo, sostituire le parole: «alla data del 30 settembre 2021» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge».

9.127

AS 2448
Emendamento
Art. 9

FARAONE, CONZATTI

Al comma 1, lettera d), le parole “alla data del 30 settembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “alla data del 31 dicembre 2021”.

Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), del presente articolo, valutati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui al periodo successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri di cui al primo periodo. Nei casi in cui la disposizione del precedente periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

9.128

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 9

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Al primo comma, lettera d) apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole «30 settembre 2021» con le seguenti: «31 gennaio 2021»*
- b) eliminare le parole «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui»*

9.129

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 9

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1 lettera d) dopo le parole: "risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)" inserire le seguenti: "ovvero per quelli ricadenti in area vincolata".

Conseguentemente

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 38 milioni di euro per l'anno 2022 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.130

EMENDAMENTO

Articolo 9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

"Al comma 1 lettera d) capoverso "comma 8-bis", nel primo periodo dopo le parole:

"del titolo abilitativo" aggiungere le seguenti:

"o dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42"

Conseguentemente all'articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027"

9.131

AS 2448

Emendamento

Causin

Art. 9

Al comma 1 lettera d) nel comma 8-bis richiamato, nel primo periodo dopo le parole:

“del titolo abilitativo” aggiungere le seguenti:

“o dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42”

Conseguentemente all’articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

9.132

AS 2448

EMENDAMENTO

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN , FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

ARTICOLO 9

Apportare le seguenti modificazioni:

1)Al comma 1, alla lettera d), capoverso comma 8-bis, primo periodo, sono sostituite le parole: "anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022" con le altre: "anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023" e sono soppresse le parole: "per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo,";

2) Al comma 1, alla lettera d), capoverso comma 8-bis, terzo periodo, sono soppresse le parole: "che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,"

3)al comma 3, lettera b), numero 2) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "5.000 euro" con le altre: "16.000 euro"

4)Al comma 5, sopprimere le parole:

"e le parole « 90 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 60 per cento »

conseguentemente

all'articolo 194, sostituire le parole: "500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023." con le altre "300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023"

9.133

A.S.2448

Emendamento

Art. 9

GIACOBBE

alla lettera d

al primo periodo sostituire le parole:

"fino al 31 dicembre 2022" con "fino al dicembre 2023

al secondo periodo dopo le parole:

"interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119" aggiungere le parole "e dalle cooperative a proprietà divisa"

al terzo periodo dopo le parole:

"non superiore a 25.000 euro annui" aggiungere "esclusi i cittadini iscritti all'AIRE"

Agli oneri derivanti dall'emendamento si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 del presente provvedimento.

9.134

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 9

Nastri, Calandrini, De Carlo

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis» sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2022, di 500 milioni di euro per l'anno 2023, e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.»

9.135

;

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

SANTILLO, GIROTTA, PELLEGRINI Marco, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI

Al comma 1, lettera d), capoverso "8-bis", secondo periodo, dopo le parole: "compresi quelli effettuati" inserire le seguenti: "dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio, nonché quelli effettuati su".

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 9,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2032.

9.136

AS 2448

Emendamento

Articolo 9

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, lettera d) dopo le parole “di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,” aggiungere le seguenti: “nonché per gli interventi unitari di riparazione o di ricostruzione di aggregati edilizi costituiti da più edifici interconnessi danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009”.

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole «600 milioni» con le seguenti: «420 milioni».

9.137

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera d), secondo periodo dopo le parole "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380," aggiungere le seguenti: "nonché per gli interventi unitari di riparazione o di ricostruzione di aggregati edilizi costituiti da più edifici interconnessi danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009,"

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "di 500 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. »

9.138

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

Al comma 1, lettera d) dopo le parole "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380," inserire le seguenti: "nonché per gli interventi unitari di riparazione o di ricostruzione di aggregati edilizi costituiti da più edifici interconnessi danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009,"

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: <<di 554.845.507 euro per l'anno 2022, e 409.691.014 euro per l'anno 2023, di 436.799.593,29 euro per l'anno 2024, di 441.313.908,05 euro per l'anno 2025, e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

9.139

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, lettera d) dopo le parole “di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,” aggiungere le seguenti: “nonché per gli interventi unitari di riparazione o di ricostruzione di aggregati edilizi costituiti da più edifici interconnessi danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009,”

Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma, valutato in 46 milioni di euro per l’anno 2022, 91 milioni di euro per l’anno 2023, 64 milioni di euro per l’anno 2024 e 59 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall’articolo 194 della presente legge.

9.140

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 9

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1 lettera d) dopo le parole “di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,” aggiungere le seguenti: “nonché per gli interventi unitari di riparazione o di ricostruzione di aggregati edilizi costituiti da più edifici interconnessi danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009,”

Conseguentemente

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 45.154.493,00 euro per l'anno 2022, 90.308.986,00 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 63.200.406,71 euro per l'anno 2028 e 58.686.091,95 euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.141

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 9

DI GIROLAMO, COLTORTI

Al comma 1, lettera d) dopo le parole «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,» aggiungere le seguenti: «nonché per gli interventi unitari di riparazione o di ricostruzione di aggregati edilizi costituiti da più edifici interconnessi danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009,»

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 45 milioni di euro per l'anno 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 63 milioni di euro per l'anno 2024 e 58 milioni di euro per l'anno 2025.

9.142

EMENDAMENTO

Art.9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8-bis, dopo le parole "6 giugno 2001, n.380", aggiungere le seguenti "nonché per gli interventi eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1, effettuati sulle singole unità abitative facenti parte di condomini, al fine di conseguire il miglioramento energetico dell'edificio richiesto dalla norma,"

Conseguentemente, all'articolo 194

Al comma 1, sostituire le parole "600 milioni" e "500 milioni", rispettivamente con le parole "200 milioni" e "50 milioni".

9.143

Atto Senato 2448

Emendamento

TOSATO, ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Articolo 9

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «*dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),*» con le seguenti: «*dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),*».

Conseguentemente,

b) all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «*600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023*» con le seguenti: «*598,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 469,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 425,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 430,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 433 milioni di euro per l'anno 2026, di 469,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 e 2033, di 499,1 milioni di euro per l'anno 2034 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035*».

9.164

Articolo 9

Emendamento

Giarrusso, Paragone, Martelli

Al comma 1, lett. d) apportare le seguenti modificazioni:

- a) le parole «70 per cento» sono sostituite con le seguenti «110 per cento»;
- b) le parole «65 per cento» sono sostituite con le seguenti «110 per cento»;
- c) le parole «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,» sono soppresse.

9.145

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 9

VACCARO, CROATTI, LANZI, ANASTASI, GALLICCHIO

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «110 per cento»;

b) sostituire le parole: «65 per cento» con le seguenti: «110 per cento»;

c) sopprimere le seguenti parole: "che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui".

9.146

EMENDAMENTO
DE POLI
ART.9

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole “del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025” con le seguenti: “del 90 per cento per quelle sostenute negli anni 2024 e 2025”.

Conseguentemente:

all’articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.147

AS 2448

**BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI**

EMENDAMENTO

ART. 9

All'articolo 9, al comma 1, lettera d), sostituire le parole "del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025" con le seguenti: "del 90 per cento per quelle sostenute negli anni 2024 e 2025".

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.148

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 9

All'articolo 9, comma 1, lett. d), capoverso comma 8-bis, il terzo periodo è sostituito con i seguenti:

«Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, spetta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per i medesimi interventi di cui al periodo precedente spetta la detrazione nella misura del 70 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, ove il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superi la somma di 50.000 euro annui.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni di euro per l'anno 2023, 500 milioni di euro per l'anno 2024, 500 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

9.149

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 9

Nastri, Calandrini, De Carlo

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis» sostituire il terzo periodo con il seguente:

«Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

9.150

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

VERDUCCI, FERRARI

Al comma 1, lettera d), capoverso 8-bis, al terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: << su unità immobiliari adibite ad abitazione principale>>;

b) sopprimere le parole da:<< che hanno un valore>> fino a: << 25.000 euro annui>>.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.>>

9.151

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

COLLINA

All'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:

1) Al comma 1, lettera d), al terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere le parole: "che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,";
- b) sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2023".
- c) dopo le parole: "Per gli interventi", inserire, ovunque ricorrono, le seguenti: ", compresi quelli dei commi 2, 5, 6 e 8".

2) Al comma 5, inserire in fine il seguente periodo: "Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2022, relative agli interventi di cui al periodo precedente per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iniziati i lavori continua ad applicarsi la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 90 per cento; in assenza di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), l'inizio dei lavori stessi potrà essere dimostrato con ogni altro mezzo o attestazione resa dal beneficiario comprovante in modo inequivocabile l'avvio degli interventi."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 487 milioni di euro per l'anno 2023, di 470 milioni di euro per l'anno 2024, di 472 milioni di euro per l'anno 2025, di 474 milioni di euro per l'anno 2026, di 488 milioni di euro per l'anno 2027, di 492 milioni di euro per l'anno 2028, di 499 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, di 499,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.>>

9.152

EMENDAMENTO
DE POLI
ART.9

Al comma 1, lettera d), al terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere le parole: “che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, ”;
- b) sostituire le parole “31 dicembre 2022” con le seguenti: “31 dicembre 2023”.

Conseguentemente:

all’articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.153

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 9

GARNERO SANTANCHE', CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, lettera d), al terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere le parole: "che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,";
- b) sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2023".

Conseguentemente:

all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.154

PARAGONE, , GIARRUSSO, MARTELLI

Articolo 9

(Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

Al comma 1, lettera d), al terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere le parole: “che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,”;
- b) sostituire le parole “31 dicembre 2022” con le seguenti: “31 dicembre 2023”.

Conseguentemente:

all’articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.155

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 9

All'articolo 9, al comma 1, lettera d), al terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere le parole: "che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,";
- b) sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2023".

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.156

AS 2448

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

Emendamento

ART. 9

Al comma 1, lettera d), al terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere le parole: “che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,”;
- b) sostituire le parole “31 dicembre 2022” con le seguenti: “31 dicembre 2023”.

Conseguentemente:

all’articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.157

Emendamento

ART. 9

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, MODENA, SACCONI

Al comma 1, lettera *d*), terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: "che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, ";

b) sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2023".

Conseguentemente:

all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.158

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

DI PIAZZA

Al comma 1, lettera d), capoverso "8-bis", al terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere le seguenti parole: "che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,";*
- b) *sostituire le parole: "31 dicembre 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2023".*

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

9.159

Emendamento

Art. 9

MALLEGNI, PEROSINO,

Al comma 1, lettera d), capoverso "8-bis", al terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere le parole: "che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,";
- b) sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2023".

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.160

EMENDAMENTO
DE POLI
ART.9

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: “che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.”.

Conseguentemente:
all’articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.161

AS 2448

**BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI**

EMENDAMENTO

ART. 9

All'articolo 9, al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: "che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,".

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.162

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

CALANDRINI, DE CARLO, PETRENGA

Al comma 1, lettera d), terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 annui.».

Conseguentemente, ridurre di 37 milioni di euro gli importi del fondo di cui all'articolo 194.

9.163

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

ARRIGONI, ROMEO, TOSATO, MARIN, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Al comma 1, lettera d), capoverso "8-bis.", al terzo periodo sopprimere le parole: "che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,";

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027, e 40 milioni di euro per gli anni 2032 e 2033, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.164

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

FERRARI, VERDUCCI, MANCA

Al comma 1, lettera d), capoverso 8-bis, al terzo periodo, sopprimere le parole da: << che hanno un valore>> fino a: << 25.000 euro annui>>.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.>>

9.165

AS 2448

EMENDAMENTO

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO
Art. 9

Al comma 1, lettera d), capoverso 8-bis, sopprimere le parole: “che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,”

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3,20 milioni di euro per l'anno 2022, 83,07 milioni di euro per l'anno 2023, 77,40 per l'anno 2024, 72,54 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.166

EMENDAMENTO

Art. 9

GIAMMANCO

Al comma 1, lettera d), capoverso "8-bis", sopprimere le seguenti parole:

"che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,"

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3,102 milioni per l'anno 2022, 82,236 milioni per l'anno 2023, 76,56 milioni di euro per l'anno 2024, 71,808 milioni di euro per l'anno 2025, 71,808 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,584 milioni di euro per il 2033 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.

9.167

EMENDAMENTO

Art.9

TIRABOSCHI

Al comma 1, lettera d) sopprimere le seguenti parole: " che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3,102 milioni per l'anno 2022, 82,236 milioni per l'anno 2023, 76,56 milioni di euro per l'anno 2024, 71,808 milioni di euro per l'anno 2025, 71,808 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,584 milioni di euro per il 2033 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.

9.168

QUAGLIARIELLO
BERUTTI
BIASOTTI
CAUSIN
FANTETTI
PACIFICO
ROMANI
ROSSI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

Al comma 1, lettera d), terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 annui.».

9.169

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

SUDANO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole "che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta" con le parole "la detrazione spetta nella misura del 70 per cento."

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027, e 40 milioni di euro per gli anni 2032 e 2033, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.170

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

ARRIGONI, ROMEO, TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Al comma 1, lettera d), capoverso "8-bis.", al terzo periodo sostituire le parole: "non superiore a 25.000 euro annui" con le parole "non superiore a 50.000 euro annui".

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027, e 40 milioni di euro per gli anni 2032 e 2033, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.171

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 9

GIROTTO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «non superiore a 25.000 euro annui» con le seguenti: «non superiore a 50.000 euro annui».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 5,7 milioni di euro per l'anno 2022, 6,4 milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2024.

9.172

AS 2448
Emendamento
Art. ~~10~~ 9

CONZATTI, MARINO

Al comma 1, lettera d), terzo periodo, le parole «non superiore a 25.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 40.000 euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «596,35 milioni di euro per l'anno 2022, 403,15 milioni di euro per l'anno 2023, 410,7 milioni di euro per l'anno 2024, 416,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

9.173

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

GIROTTO, CASTALDI, L'ABBATE

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole "25.000 euro annui" con le seguenti: "40.000 euro annui".

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 5,3 milioni di euro per l'anno 2022, 4,4 milioni di euro per l'anno 2023, 3,3 milioni di euro per l'anno 2024.

9.174

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

ARRIGONI, ROMEO, TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Al comma 1, lettera d), capoverso "8-bis.", al terzo periodo sostituire le parole: "non superiore a 25.000 euro annui" con le parole "non superiore a 35.000 euro annui".

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027, e 40 milioni di euro per gli anni 2032 e 2033, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.175

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

ARRIGONI, ROMEO, TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Al comma 1, lettera d), capoverso "8-bis.", al terzo periodo, dopo le parole "25.000 euro annui," inserire le seguenti "ovvero per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale e in classe energetica E, F o G,".».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027, e 40 milioni di euro per gli anni 2032 e 2033, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.176

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 9

GIROTTO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole «non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022» inserire le seguenti: «, a eccezione di quelle per interventi che includono l'installazione di impianti fotovoltaici o relativi sistemi di accumulo.».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto 3 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025.

9.177

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

SANTILLO, GIROTTO, PELLEGRINI Marco, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI

Al comma 1, lettera d), capoverso "8-bis", dopo il terzo periodo, inserire il seguente: "Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera b), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022."

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 9,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2032.

9.178

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

MININNO, LEZZI, GIANNUZZI, LANNUTTI, ORTIS, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI,
MORONESE, MANTERO, BOTTO, GRANATO, LA MURA

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis.», dopo il terzo periodo inserire il seguente:

«Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, superiore a 25.000 euro annui, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.».

9.179

AS 2448

EMENDAMENTO

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 9

All'articolo 9, comma 1, alla lettera d), capoverso 8-bis, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente "Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta per anche per le spese sostenute dal 1 luglio 2022 nella misura del 80 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 70 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023"».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.180

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

ARRIGONI, ROMEO, TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Al comma 1, lettera d), capoverso "8-bis.", dopo il terzo periodo inserire il seguente "Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta per anche per le spese sostenute dal 1 luglio 2022 nella misura del 80 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 70 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023"».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027, e 40 milioni di euro per gli anni 2032 e 2033, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.181

AS 2448

EMENDAMENTO

Articolo 9

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1), lettera d), ultimo periodo, sostituire le parole "lettera c), e dalle cooperative" con le seguenti "lettera c), la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, e per quelli effettuati dalle cooperative."

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "di 300 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 all'anno 2028 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2029.»

9.182

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) Al comma 1, alla lettera d), al quarto periodo, dopo le parole "e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)" inserire le seguenti "d-bis) e e)"
- 2) dopo la lettera d) inserire la seguente: "d-bis) al comma 9 lettera d-bis) aggiungere in fine le seguenti parole: “, e gli enti del terzo settore compresi quelli di cui D. Lgs 117/17 art 101 comma 3”.

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "400 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023."

9.183

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

FEDELI, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), capoverso "8-bis)", quarto periodo, dopo le parole "lettera d)" sono inserite le seguenti "lettera d-bis) e lettera e)";

d) dopo la lettera d) inserire la seguente:

"d-bis) al comma 9 lettera d-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", e gli enti del Terzo settore, compresi quelli di cui all'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017".

9.184

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: << Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, così come per tutte le spese trainate, incluso il solare fotovoltaico.>>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.>>

9.185

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

MANCA, VERDUCCI

Al comma 1, lett. d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al comma 9, lettera d-bis), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.>>

9.186

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

FERRAZZI

Al comma 1), lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: << Per gli edifici di edilizia popolare la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.>>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 467 milioni di euro per l'anno 2023, di 450 milioni di euro per l'anno 2024, di 452 milioni di euro per l'anno 2025, di 454 milioni di euro per l'anno 2026, di 478 milioni di euro per l'anno 2027, di 482 milioni di euro per l'anno 2028, di 495 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, di 499 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.>>

9.187

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 9

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1 lettera d) sono aggiunte le seguenti parole:

«Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale da nuclei familiari ove è presente un soggetto disabile ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 s.m.i., nel caso in cui nell'intervento sia prevista anche l'eliminazione delle barriere architettoniche, si precisa che qualora alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023».

9.188

Atto Senato 2448

Emendamento

TOSATO, ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Articolo 9

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: *«Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.»*.

Conseguentemente,

all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: *«600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»* con le seguenti: *«599 milioni di euro per l'anno 2022, di 470 milioni di euro per l'anno 2023, di 430 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 460 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028»*.

9.189

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

MARCUCCI, MANCA, FERRARI, COLLINA

Al comma 1, lettera d), capoverso 8-bis, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: « Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 giugno 2023. »

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: « di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 » con le seguenti: « di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. »

9.190

EMENDAMENTO
DE POLI
ART.9

Al comma 1, lettera d), inserire, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi, compresi quelli di cui ai commi 2, 5, 6 e 8, effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022."

Conseguentemente:
all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.191

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 9

All'articolo 9, al comma 1, lettera d), inserire, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi, compresi quelli di cui ai commi 2, 5, 6 e 8, effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022."

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.192

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

COLLINA

Al comma 1, lettera d), inserire, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi, compresi quelli di cui ai commi 2, 5, 6 e 8, effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 487 milioni di euro per l'anno 2023, di 470 milioni di euro per l'anno 2024, di 472 milioni di euro per l'anno 2025, di 474 milioni di euro per l'anno 2026, di 488 milioni di euro per l'anno 2027, di 492 milioni di euro per l'anno 2028, di 499 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, di 499,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.>>

9.193

AS 2448

EMENDAMENTO

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 9

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022."

Conseguentemente

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, e 41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.194

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Al comma 1, lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: << Dal primo gennaio 2022 le detrazioni sono riconosciute esclusivamente per gli interventi di efficienza energetica che utilizzino fonti rinnovabili di energia o pompe di calore elettriche. La sostituzione di impianti esistenti con tecnologie che utilizzano combustibili fossili accede all'ecobonus con una detrazione pari al 50 per cento delle spese effettuate. Dal primo gennaio 2025 nei nuovi interventi edilizi o in ristrutturazioni rilevanti possono essere installati esclusivamente impianti da fonti rinnovabili o pompe di calore elettriche. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, è approvato il piano di sostegno alle aziende del settore per la conversione verso sistemi a emissioni zero.>>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.>>

9.195

AS 2448

EMENDAMENTO

Articolo 9

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al Comma 1, alla lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole "Dal primo gennaio 2022 le detrazioni di cui al presente comma sono riconosciute esclusivamente per gli interventi di efficienza energetica che utilizzino fonti rinnovabili di energia o pompe di calore elettriche. La sostituzione di impianti esistenti con tecnologie che utilizzano combustibili fossili accede al *bonus* con una detrazione pari al 50 per cento delle spese effettuate. Dal primo gennaio 2025 nei nuovi interventi edilizi o in ristrutturazioni rilevanti possono essere installati esclusivamente impianti da fonti rinnovabili o pompe di calore elettriche. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, è approvato il piano di sostegno alle aziende del settore per la conversione verso sistemi a emissioni zero."

9.196

AS 2448

ARTICOLO 9

EMENDAMENTO

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera d), al comma sostitutivo 8-bis aggiungere in fine le seguenti parole "Le scadenze e le relative aliquote di cui al presente comma si applicano anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui al comma 2 del presente articolo eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1. ".

9.197

AS 2448

EMENDAMENTO

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 9

Dopo la lettera d) aggiungere la seguente

“d-bis) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, ovvero nel caso in cui l'edificio sottoposto ad intervento sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero altresì gli interventi di cui al citato comma 1 e 2 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il miglioramento di almeno una classe energetica; miglioramento da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.”.

9.198

AS 2448
EMENDAMENTO

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 9

Al comma 1 dopo la lettera d) inserire la seguente:

<<d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: “8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali **di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater**, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento, **indipendentemente dal valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.**”>>.

Conseguentemente

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 78.957.234,84 euro per l'anno 2022, 147.891.778,91 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028 e 130.000.000 per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.199

AS 2448

Emendamento

Articolo 9

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1 dell'art.9 dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: "8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole «600 milioni» con le seguenti: «320 milioni».

9.200

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma, dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: “8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.”

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 69 milioni di euro per l'anno 2022, 138 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

9.201

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

<<d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: "8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.">>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 531.042.765,16 euro per l'anno 2022, e 362.108.221,09 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

9.202

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1 dopo la lettera d) inserire la seguente:

<<d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: “8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.”>>

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 68.957.234,84 euro per l'anno 2022, 137.891.778,91 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028 e 120.000.000,00 euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.203

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 9

DI GIROLAMO, COLTORTI

Al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: “8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.»

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 68 milioni di euro per l'anno 2022, 137 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

9.204

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

VERDUCCI, ASTORRE, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

<<d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: "8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e dell'80 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.">>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: <<di 531.042.765,16 euro per l'anno 2022, e 362.108.221,09 euro per l'anno 2023, di 375.897.398,98 euro per l'anno 2024, di 389.686.576,87 euro per l'anno 2025, e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

9.205

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 9

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1 dopo la lettera d) inserire la seguente:

<<d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: “8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 90 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e dell’80 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.”>>.

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 68.957.234,84 euro per l’anno 2022, 137.891.778,91 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 124.102.601,02 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 110.313.423,13 euro per l’anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 194 della presente legge.

9.206

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

SANTILLO, GIROTTO, PELLEGRINI Marco, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: “d-bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: “8-ter. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), a far data dal 1° gennaio 2024 e dai soggetti di cui al comma 9), lettera b), a far data dall’1° gennaio 2023, la detrazione per gli incentivi previsti dal presente articolo, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, spettano nella misura del 110 per cento per gli interventi di efficienza energetica effettuati, in conformità ai requisiti di cui al comma 3, congiuntamente agli interventi di cui al comma 4 qualora dalla realizzazione degli interventi derivi il passaggio a due classi di rischio sismico inferiori.”.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente: “a-bis) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: “f-bis) di cui al comma 8-ter dell’articolo 119 del presente decreto;”.

Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 194 è ridotto di 8,3 milioni di euro per l’anno 2022, 7,4 milioni di euro per l’anno 2023, 2,3 milioni di euro per l’anno 2024, 6,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l’anno 2032.

9.207

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

ARRIGONI, ROMEO, TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

"d-bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma 8-bis si applicano anche agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 5, 6 e 8 del presente articolo.

d-ter) L'agevolazione fiscale di cui alla lettera d-bis) è riconosciuta nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027, e 40 milioni di euro per gli anni 2032 e 2033. L'Agenzia delle entrate monitora il raggiungimento del limite sulla base delle domande pervenute;"»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027, e 40 milioni di euro per gli anni 2032 e 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.208

AS.2448

Emendamento

Articolo 9

Calandrini, De Carlo, Nastri

«All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

“lettera d-bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: “comma 8-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma 8-bis si applicano anche agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 5, 6 e 8 del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

9.209

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

STEFANO, MANCA, MISIANI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: <<d-bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma 8-bis si applicano anche agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 5, 6 e 8 del presente articolo.">>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.>>

9.210

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

CIOFFI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: “8-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma 8-bis si applicano anche agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 5, 6 e 8 del presente articolo.”;»

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 56,1 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026 e 60,9 milioni di euro per l'anno 2027.

9.211

AS 2448
Emendamento
Art. 9

MARINO, CONZATTI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«lettera d-bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: “comma 8-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma 8-bis si applicano anche agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 5, 6 e 8 del presente articolo».

9.212

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

MISIANI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: « d-bis) al comma 9, dopo le parole: " dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa" sono aggiunte le seguenti: " e dalle cooperative di abitazione a proprietà divisa"»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: « di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: « di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.»

9.213

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 9

CONZATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) al comma 9, lettera c), dopo le parole “edilizia residenziale pubblica” sono aggiunte le seguenti “, nonché dai comuni per i medesimi interventi su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica, limitatamente al caso in cui questi non dispongano della maggioranza di cui al comma 9-bis”

b) al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente: “1-quater. Per gli interventi previsti dal comma 2, è istituito presso il Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2022 e 2023, che costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere ai comuni, in luogo dell’opzione di cui al comma 1, un contributo di pari importo per la realizzazione dei predetti interventi su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2022, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la determinazione e l’attribuzione dei contributi.

Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire le parole 600 milioni, con le seguenti 590 milioni e le parole 500 milioni a decorrere dall’anno 2023 con le seguenti 490 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni a decorrere dall’anno 2024.

9.214

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 9

CONZATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) al comma 9, lettera c), dopo le parole “edilizia residenziale pubblica” sono aggiunte le seguenti “, nonché dai comuni per i medesimi interventi su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica, limitatamente al caso in cui questi non dispongano della maggioranza di cui al comma 9-bis”

b) al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente: “1-quater. Per gli interventi previsti dal comma 2, ai comuni è sempre consentito l’esercizio dell’opzione di cui al comma 1.

9.215

AS 2448

Emendamento

ARTICOLO 9

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera: “d-bis). All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con m dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) dalle amministrazioni comunali su immobili di edilizia residenziale pubblica a canone sociale di loro proprietà».

Conseguentemente, l'articolo 194 è sostituito dal seguente: “1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023”

9.216

Atto Senato 2448

Emendamento

SAPONARA, CAMPARI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 9

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

“d-bis) al comma 9, lettera d-bis), le parole: «e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383» sono sostituite dalle seguenti: «dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, istituite dalle rispettive leggi regionali».”.

Conseguentemente,

all’articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l’anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023» con le seguenti: «550 milioni di euro per l’anno 2022 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023».

9.217

EMENDAMENTO

Art.9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

“d-bis) al comma 9, dopo la lettera d-bis) aggiungere la lettera:

<<d-ter) dalle imprese individuali e società titolari di RSA che svolgono attività socio-sanitaria con fini di lucro autorizzate o accreditate o rientranti nel fabbisogno determinato dalle Regioni;>>”

d-ter) al comma 10-bis al primo periodo dopo le parole <<lettera d-bis)>>, aggiungere le parole <<e d-ter)>>

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1, sostituire le parole “600 milioni” e “500 milioni”, rispettivamente con le parole “300 milioni” e “100 milioni”.

9.218

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 9, dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente:

“d-ter). dagli enti ecclesiastici su immobili adibiti a edifici di culto e edifici adibiti ad abitazione, stabilmente destinati alle attività istituzionali, comprese quelle scolastiche, ricreative e sportive. L’agevolazione fiscale di cui alla presente lettera è riconosciuta nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023, 300 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027, e 40 milioni di euro per gli anni 2032 e 2033. L’Agenzia delle entrate monitora il raggiungimento del limite sulla base delle domande pervenute;”»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023, 300 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027, e 40 milioni di euro per gli anni 2032 e 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 194 della presente legge.

9.219

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 9, dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente:

"d-ter) dalle istituzioni senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici. L'agevolazione fiscale di cui alla presente lettera è riconosciuta nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027, e 40 milioni di euro per gli anni 2032 e 2033. L'Agenzia delle entrate monitora il raggiungimento del limite sulla base delle domande pervenute;"»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027, e 40 milioni di euro per gli anni 2032 e 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.220

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN,
FANTETTI

ARTICOLO 9

Art.9

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) al comma 9, lettera e) sono soppresse le parole: "limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi";

conseguentemente

all'articolo 194, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022" con le parole: "500 milioni di euro per l'anno 2022" e sostituire le parole: "500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "300 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 500 milioni di euro dall'anno 2028"

9.221

EMENDAMENTO

Art.9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) al comma 9, lettera e), le parole: «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi», sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento ai lavori sugli immobili adibiti a impianto sportivo, ivi compresi le strutture di servizio e gli spogliatoi». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, come rifinanziato dall'art. 2, comma 1, D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di accesso alle ulteriori risorse stanziato, nei limiti di spesa di cui al presente comma, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione delle stesse.

9.222

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1 dopo la lettera d) inserire la seguente: "d-bis) al comma 9, lettera e) le parole: "limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili adibiti a spogliatoi" sono sostituite dalle seguenti parole: "per lavori destinati ad impianti sportivi, compresi gli spogliatoi, di proprietà pubblica in concessione"

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "di 500 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. »

9.223

EMENDAMENTO

Art.9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d bis) al comma 9, lettera e), le parole: «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi», sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento ai lavori sugli immobili adibiti a impianto sportivo, ivi compresi le strutture di servizio e gli spogliatoi». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, come rifinanziato dall'art. 2, comma 1, D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101.

9.224

Emendamento

Art. 9

MISIANI, VERDUCCI

All'art. 9, apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente: "d-bis) Al comma 9, dopo la lettera e), è inserita la seguente: <<e-bis) dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia, con riferimento agli immobili posseduti da detti organismi. Nel caso degli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari la fruizione dell'incentivo fiscale di cui all'articolo 119, comma 1 avviene esclusivamente con le modalità previste dall'art. 121, comma 1 .>>;*
- b) *al comma 3, lettera a), dopo il punto 2) è inserito il seguente: "2-bis). Dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente: << 3-quinquies. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dai commi contenuti nella presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall'art. 121, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.>>*
- c) *al comma 3, lettera b), è inserita la seguente: <<2-bis) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: <<2-ter. L'incentivo fiscale previsto dai commi 1-bis e seguenti della presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall'art. 121, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.>>*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.>>

9.225

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 9

CALANDRINI, DE CARLO

All'art. 9, apportare le seguenti modifiche:

1. *al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente: "d) bis. Al comma 9, dopo la lettera e), è inserito il seguente periodo "e) bis dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia, con riferimento agli immobili posseduti da detti organismi. Nel caso degli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari la fruizione dell'incentivo fiscale di cui all'articolo 119, comma 1 avviene esclusivamente con le modalità previste dall'art. 121, comma 1".*
2. *al comma 3, lettera a), dopo il punto 2) è inserito il seguente: "2) bis. Dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente 3-quinquies. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dai commi contenuti nella presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall'art. 121, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.*
3. *al comma 3, lettera b), è inserita la seguente: "2) bis: dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente comma 3 L'incentivo fiscale previsto dai commi 1-bis e seguenti della presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall'art. 121, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".*

9.226

AS 2448

Emendamento art. 9

Lezzi, Angrisani, Giannuzzi, Abate, Moronese, Botto

All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera d) si aggiunge:

"e) Al comma 9 dell'articolo 119 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 aggiungere alla fine: "f) Al commissario straordinario previsto dall'articolo 11-ter del decreto legge 1 aprile 2021 , n. 44;

9.224

Emendamento

Articolo 9

Villarosa

1. All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera d) si aggiunge:
"e) Al comma 9 dell'articolo 119 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 aggiungere alla fine: "f)
Al commissario straordinario previsto dall'articolo 11-ter del decreto legge 1 aprile 2021 , n. 44;

9.228

EMENDAMENTO

Art.9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

“d-bis) al comma 10, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, sostituire le parole << usufrutto o comodato d'uso gratuito>>, con le parole <<usufrutto, comodato d'uso gratuito o contratto di locazione ultranovennale>>

2) al secondo periodo, dopo le parole <<Il titolo di comodato d'uso gratuito>>, aggiungere le parole << e il contratto di locazione>>”.

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1, sostituire le parole “600 milioni” e “500 milioni”, rispettivamente con le parole “500 milioni” e “400 milioni”.

9.229

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 10, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Il numero massimo di unità immobiliari di cui al periodo precedente è riferito al soggetto che sostiene la spesa dell'intervento, indipendentemente dalle quote di proprietà."»

9.230

EMENDAMENTO
ART. 9

DAL MAS

All'articolo 9, al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: "d-bis). Al comma 11, dopo le parole: «dell'articolo 35 del decreto legislativo 22 luglio 1998, n. 322,» sono inserite le seguenti: «dai consulenti tributari, quali professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati alla rappresentanza ed assistenza dei contribuenti ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

9.231

AS 2448

BERUTTI BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 9

All'articolo 9, lettera d), aggiungere la seguente:

"d-ter) dagli enti non lucrativi muniti di personalità giuridica agli affetti civili per gli immobili destinati all'esercizio senza finalità lucrative di attività sanitarie o socio sanitarie accreditate o convenzionate con il Servizio Pubblico ai sensi di legge.

q.232

EMENDAMENTO

ART. 9

SACCONI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

"f) al comma 4 sostituire le parole "30 giugno 2022" con le parole "31 dicembre 2022 e per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo."

Conseguentemente, ridurre di 350 milioni di euro a decorrere dal 2022 il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incremento dall'articolo 194 della presente legge.

9.233

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 9

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente: e-bis) al comma 6, sostituire le parole: “alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo” con le seguenti: “con una capacità non superiore al rapporto 2 a 1 che per gli impianti da 6kW equivale ad un accumulo da 12 kWh”.

9.234

EMENDAMENTO

Art.9

BINETTI, GALLONE

All'articolo 9, aggiungere la seguente lettera:

"f) al comma 9 si aggiunge: d-ter) dagli enti non lucrativi muniti di personalità giuridica agli affetti civili per gli immobili destinati all'esercizio senza finalità lucrative di attività sanitarie o socio sanitarie accreditate o convenzionate con il Servizio Pubblico ai sensi di legge."

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.235

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 9

LANZI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) al comma 14, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «In questo caso, lo Stato si rivale in via preliminare sui soggetti che hanno rilasciato l'attestazione o l'asseverazione infedele.».

9.236

AS 2448

EMENDAMENTO

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 9

All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-*bis*) dopo il comma 14-bis inserire il seguente: "14-ter. Per i contratti di appalto sottoscritti a far data dal 1° luglio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 sono obbligatoriamente affidati a imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. Per i contratti di appalto di cui al primo periodo sottoscritti a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni."

9.237

Emendamento

Art. 9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI, GASPARRI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) dopo il comma 14-bis inserire il seguente: "14-ter. Per i contratti di appalto sottoscritti a far data dal 1° luglio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 sono obbligatoriamente affidati a imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. Per i contratti di appalto di cui al primo periodo sottoscritti a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni."

9.238

AS 2448
Emendamento
Art. 9

CONZATTI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) dopo il comma 14-bis inserire il seguente: “14-ter. Per i contratti di appalto sottoscritti a far data dal 1° luglio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell’articolo 121 sono obbligatoriamente affidati a imprese in possesso del requisito di cui all’articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. Per i contratti di appalto di cui al primo periodo sottoscritti a decorrere dal 1 ° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni.

9.239

Disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (A.S. 2448)

Legge di Bilancio 2022

BRESSA, MATRSCIANO, ROMANO, CALIGIURI, DI GIROLAMO, LAFORGIA, MONTEVECCHI,
ROMAGNOLI

EMENDAMENTO

All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) dopo il comma 14-bis inserire il seguente: "14-ter. Per i contratti di appalto sottoscritti a far data dal 1° luglio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 sono obbligatoriamente affidati a imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. Per i contratti di appalto di cui al primo periodo sottoscritti a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni.

ILLUSTRAZIONE

La proposta emendativa è finalizzata ad estendere ai lavori di cui all'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 nonché a quelli ammessi ad usufruire di altre agevolazioni fiscali (cd. Eco e Sisma bonus ordinari e Bonus facciate) il possesso del requisito di qualificazione analogamente a quanto già ad oggi previsto per tutti i lavori di ricostruzione post terremoto (Centro Italia, L'Aquila, Emilia Romagna). La ragione di queste disposizioni risiede nella **natura pubblica delle risorse impiegate** (una decina di miliardi spesi in più anni per la ricostruzione privata contro i circa 40 miliardi di lavori annuali con bonus edilizi), che rende necessario **distinguere le imprese affidabili e organizzate da quelle improvvisate**. Queste ultime, infatti, oltre a procurare un danno di reputazione e credibilità a tutto un settore, presentano evidenti problemi di risultato degli interventi e di sicurezza per i lavoratori impiegati.

Sulla qualità degli interventi eseguiti, condizione fondamentale per il raggiungimento di qualsiasi obiettivo di risparmio energetico e di sicurezza antisismica, il massiccio ingresso sul mercato, a cui si sta assistendo in questi mesi, di imprese (6.000 nuove imprese negli ultimi 3 mesi), che non offrono alcuna garanzia sulla competenza professionale e sulla continuità aziendale, pone a carico delle famiglie committenti l'enorme rischio di veder vanificati gli effetti degli interventi, nonché di non riuscire ad ottenere i benefici sperati.

A fronteggiare tale rischio non appare neanche risolutiva la previsione del Testo Unico sulla sicurezza, che pone in capo ai committenti l'onere di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici, compito non semplice da eseguire, per tale motivo spesso disapplicato, e privo di un apparato sanzionatorio davvero efficace.

9.240

Non ultimo, imprese non organizzate ed impegnate solo ad “aggredire” un mercato potenzialmente redditizio non possono in alcun modo garantire l’applicazione di tutti quei presidi per la sicurezza dei lavoratori impiegati, che devono essere alla base dell’organizzazione aziendale delle imprese di costruzioni.

Dobbiamo quindi **evitare che la sicurezza sia solo uno slogan.**

La proposta emendativa prevede quindi di rendere obbligatorio l’affidamento dei lavori che beneficiano dei bonus edilizi alle sole imprese in possesso di requisiti di qualificazione, similmente a quanto già previsto per i lavori di ricostruzione post-sisma del Centro Italia.

Per consentire un’applicazione **graduale della previsione**, e permettere a tutte le imprese di dotarsi di tale attestazione, si propone di far decorrere l’obbligo dal 1° luglio 2023 e, fino a tale data, consentire alle imprese di poter operare, previa dimostrazione dell’avvio dell’istruttoria necessaria, attività che gli organismi preposti al rilascio delle attestazioni concludono dopo alcuni mesi.

9.240

AS.2448

Emendamento

Articolo 9

Calandrini, De Carlo

All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e bis) dopo il comma 14-bis inserire il seguente: "14-ter. Per i contratti di appalto sottoscritti a far data dal 1° luglio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 sono obbligatoriamente affidati a imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. Per i contratti di appalto di cui al primo periodo sottoscritti a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni.

9.241

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

MARGIOTTA

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) dopo il comma 14-bis inserire il seguente: "14-ter. Per i contratti di appalto sottoscritti a far data dal 1° luglio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 sono obbligatoriamente affidati a imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. Per i contratti di appalto di cui al primo periodo sottoscritti a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni.

9.242

EMENDAMENTO

Art.9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: e-bis) dopo il comma 14-bis inserire il seguente: "14-ter. I lavori di cui al presente articolo di importo superiore a 150.000 euro sono obbligatoriamente affidati a imprese che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale requisito si intende rispettato qualora sulla base delle rilevazioni previste nel computo metrico estimativo, sia dimostrata idonea attestazione SOA per ciascuna delle categorie di opere generali e specializzate, ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e come definite dall'allegato A del medesimo decreto, se di importo superiore a 150.000.
- 2) Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis) All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, dopo il comma 219 aggiungere il seguente: "219-bis. Per gli interventi di cui al comma precedente, i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute in relazione all'intervento realizzato. L'asseverazione è rilasciata al termine dei lavori. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal Decreto di cui al comma 13, lett. a) dell'articolo 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, numero 34, come convertito dalla con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, numero 77, e s.m.i.

9.243

EMENDAMENTO

Art. 9

DAMIANI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«f) al comma 9, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: “f) dagli Enti di cui all’art. 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà, limitatamente ai lavori destinati agli immobili o parti di immobili adibiti alle attività istituzionali”».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2022, 122 milioni di euro per l'anno 2023, 296 milioni di euro per l'anno 2024, 270 milioni di euro per l'anno 2025, 266 milioni di euro per l'anno 2026, 122 milioni di euro per l'anno 2027 e 4 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.244

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

DI PIAZZA

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere, in fine, la seguente:

«e-bis) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente: "e-bis) dagli enti non lucrativi muniti di personalità giuridica di cui all'articolo 10, comma 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per interventi sugli immobili destinati all'esercizio delle attività di assistenza sanitaria o socio-sanitaria convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.".

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 3,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 7,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 0,2 milioni di euro per l'anno 2034.

9.245

AS 2448
Emendamento
Art. 9

FARAONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sugli immobili il cui vincolo risiede nell'essere inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui alla Parte III del Decreto legislativo, 22 gennaio 2004 n° 42, sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco, è consentito intervenire anche attraverso demolizione e ricostruzione classificabili nella "ristrutturazione edilizia", così come definita dal D.P.R. 380/2001. Gli interventi di cui al periodo precedente devono sempre essere inquadrati all'interno di specifiche previsioni regolamentari proprie degli strumenti urbanistici comunali e sono da sottoporre, comunque, al rilascio di nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti per la tutela del vincolo.»

9.246

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

MANCA, VERDUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: << Nelle aree del cratere del sisma 2016, le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche agli interventi effettuati su immobili ricadenti in area vincolata che si configurano come nuova costruzione ai fini urbanistici, ma che rientrano comunque nella categoria della ristrutturazione edilizia nella sua definizione generale.>>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 487 milioni di euro per l'anno 2023, di 470 milioni di euro per l'anno 2024, di 472 milioni di euro per l'anno 2025, di 474 milioni di euro per l'anno 2026, di 488 milioni di euro per l'anno 2027, di 492 milioni di euro per l'anno 2028, di 499 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, di 499,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.>>

9.247

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

CRIMI

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12, dell'Allegato A, al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.».

9.248

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

CIOFFI

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per gli edifici allacciati a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento, ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12, dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 2020 n. 246, si applica il fattore di conversione in energia primaria valido al 19 luglio 2020.»

9.249

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ARTICOLO 9

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, all'articolo 121, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

"1-quater. Le spese per il visto di conformità e per l'asseverazione di cui al comma 1-ter rientrano tra le spese detraibili per gli interventi elencati nel comma 2."

9.250

Emendamento

Art. 9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, GASPARRI

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.».

9.251

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

«1-bis.1. Per le operazioni rientranti nell'ambito degli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2 del presente decreto, effettuate nei confronti degli istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, non trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 17, comma 6, lettera a-ter) e 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»"

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 19,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.252

EMENDAMENTO
ART. 9

DAL MAS

All'articolo 9, al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: "a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b)," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) ed e),".

9.253

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

ASTORRE

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: << a-bis) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "a) e b)" con le seguenti: " a), b) e d) "

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.>>

9.254

EMENDAMENTO

ART. 9

SACCONI

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) al comma 2, lettera a), dopo le parole "a) e b)" aggiungere la parola "d)".

Conseguentemente, ridurre di 250 milioni di euro a decorrere dal 2022 il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incremento dall'articolo 194 della presente legge.

9.255

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) al comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente: "f-bis) sistemazione a verde e interventi di cui all'articolo 1, comma 12 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.";

2) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, quali:

- a) recinzioni ecosostenibili;
- b) impianti di irrigazione, pozzi e sistemi di raccolta di acqua piovana;
- c) coperture a verde e di giardini pensili;
- d) superfici pavimentate drenanti e permeabili;
- e) aree destinate ad orto e al compostaggio domestico;
- f) acquisto di biotrituratori;
- g) messa a dimora di essenze arboree volte a garantire la presenza di insetti impollinatori;
- h) creazione di filari e bordure di essenze arboree autoctone".»

3) dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

MOTIVAZIONE

La prima proposta emendativa intende prevedere la possibilità di scegliere la cessione del credito d'imposta/sconto in fattura per il bonus in oggetto, in relazione al quale attualmente è prevista solo la detrazione fiscale.

La seconda proposta emendativa conserva la proroga prevista dall'AS 2448, ma incrementa la percentuale di importo detraibile e l'ammontare massimo di spese detraibili, per rendere la misura maggiormente incisiva.

9.256

303

7

7

1/2

La proposta in oggetto, inoltre, intende specificare la natura degli interventi che consentono di beneficiare della detrazione fiscale. In particolare, deve trattarsi di interventi che, in conformità con la ratio della detrazione, che è quella di incentivare il contribuente a creare aree verdi, abbiano un anche un impatto positivo sull'ambiente, e si risolvano, quindi, in strumenti di salvaguardia e promozione dello stesso.

Infatti, la creazione di un sistema di raccolta delle acque piovane è un intervento che consente il riutilizzo dell'acqua raccolta per fini irrigui.

Anche la realizzazione di superfici pavimentate permeabili e drenanti, da utilizzare per la sosta di veicoli, per le vie di accesso alle abitazioni rappresenta un intervento a tutela dell'ambiente, in quanto le superfici drenanti, a differenza dell'asfalto, assorbono le acque meteoriche e le lasciano permeare nel substrato favorendone il deflusso.

Ancora, la scelta del tipo di pianta da coltivare è rilevante ai fini della salvaguardia dell'ecosistema. Infatti, è da privilegiare la messa a dimora di essenze arboree, che favoriscono la creazione di un habitat per gli insetti impollinatori, in modo da garantire la biodiversità vegetale; così come la creazione di filari e bordure di essenze arboree mediterranee, che fungono anche da filtro per lo smog e da strumento di contenimento dei rumori.

Infine, per quanto attiene alle recinzioni, è preferibile l'utilizzo di legno FSC, sigla questa che identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici; ed è, altresì, da premiare con la detrazione fiscale l'acquisto di biotrituratori e la creazione di aree di compostaggio domestico, che permettono il recupero di rifiuti organici prodotti in casa o in giardino, e la produzione del compost da utilizzare come concime.

L'elenco degli interventi indicati nella norma non ha carattere esaustivo, al fine di garantire la possibilità di beneficiare della detrazione anche per interventi diversi, tuttavia, ugualmente diretti a salvaguardare l'ambiente.

9.256

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

MININNO, LEZZI, GIANNUZZI, LANNUTTI, ORTIS, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI,
MORONESE, MANTERO, BOTTO, GRANATO, LA MURA

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

“f-bis) acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
f-ter) sistemazione a verde e interventi di cui all'articolo 1, comma 12 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.”;».

q. 257

EMENDAMENTO

Articolo 9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 2 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi indicati al comma 2. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo."

9.258

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

MININNO, LEZZI, GIANNUZZI, LANNUTTI, ORTIS, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI,
MORONESE, MANTERO, BOTTO, GRANATO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 3 le parole “non può essere usufruita negli anni successivi” sono sostituite con le seguenti “può essere usufruita negli anni successivi”».

9.259

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

<<1-bis) al comma 2.1, infine, è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione si applica altresì nella misura del 65 per cento per gli interventi di installazione di unità di ventilazione residenziali bidirezionali con recupero di calore.">>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "di 600 milioni di euro" con le seguenti: "di 595 milioni di euro" e le parole: "di 500 milioni di euro" con le seguenti: "di 495 milioni di euro".

9.260

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 9

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

"1-bis) Per interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi di cui all'articolo 14, comma 2.1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si intendono gli interventi di nuova apertura, di spostamento, di modifica o di sostituzione di finestre comprensive di infissi con altre di sagoma diversa o di dimensioni inferiori, uguali o superiori a quelle preesistenti.

Conseguentemente, all'onere derivante dalla disposizione di cui al numero 1-bis), valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 194.

9.261

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 9

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

"1-bis) al comma 2.1, dopo le parole: "comprehensive di infissi", inserire le seguenti: "di dimensioni inferiori, uguali o superiori a quelle preesistenti"

Conseguentemente, all'onere derivante dalla disposizione di cui al numero 1-bis), valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 194.

9.262

AS 2448

EMENDAMENTO

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 9

Dopo il comma 3, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) al comma 2, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

“per l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi costituiti da vetri marchiati CSICERT – UNI e realizzati conformemente alla norma UNI 7697 in materia di sicurezza, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Le finestre comprensive di infissi, così come definite dall’art. 1 comma m) del Decreto Interministeriale “Requisiti Tecnici” del 6 agosto 2020, dovranno altresì essere installate in opera con soddisfacimento dei requisiti di base specificati in UNI 11673-1, considerando, per gli interventi di sola sostituzione di finestre comprensive di infissi preesistenti, le indicazioni dell’Appendice B della citata UNI 11673-1. La detrazione di cui alla presente lettera si ripartisce in cinque quote annuali di pari importo fino ad un valore massimo di 60.000 euro.”»

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per il 2022, 28 milioni di euro per il 2023 e 9 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 194, comma 1, della presente legge.

9.263

EMENDAMENTO

Art. 9

AIMI

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1-bis, il primo periodo è sostituito con il seguente:

"1-bis. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **nonché per gli interventi di demolizione e ricostruzione, comunque qualificati, attuati in base a leggi, statali o regionali, finalizzate a promuovere interventi di rigenerazione urbana e recupero del patrimonio edilizio ovvero di cui alla disciplina dei cosiddetti Piani Casa regionali**, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno."»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023", con le seguenti: "510 milioni di euro per l'anno 2022 e 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023"

9.264

EMENDAMENTO

Art. 9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

“1-bis) al comma 1-septies, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole <<all’acquirente delle unità immobiliari,>>, aggiungere le parole << indipendentemente dalla loro destinazione d’uso,>>;
- b) al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: << anche a istituti di credito e intermediari finanziari>>;
- c) il terzo periodo è soppresso.

Conseguentemente, all’articolo 194, al comma 1, sostituire le parole “600 milioni” e “500 milioni”, rispettivamente con le parole “200 milioni” e “50 milioni”.

9.265

EMENDAMENTO

Art. 9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

“1-bis) al comma 1-septies, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole <<entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile>>, con le parole <<che provvedano, entro diciotto mesi dal termine ultimo per applicare la presente detrazione, alla successiva alienazione>>;

b) sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1, sostituire le parole “600 milioni” e “500 milioni”, rispettivamente con le parole “300 milioni” e “200 milioni”.

9.266

AS 2448

Emendamento

Art. 9

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 3, lettera b), il punto 2) è soppresso.

9.267

AS 2448

Emendamento

RICHETTI

Articolo 9

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

“2) Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché C per lavatrici e lavasciuga, D per lavastoviglie, E per frigoriferi e congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro, considerato al netto delle spese sostenute per le medesime finalità per le quali si è fruito di analoga detrazione negli anni precedenti. L'ammontare massimo complessivo sul quale calcolare la misura della detrazione è aumentato fino ad euro 22.000 se le spese hanno ad oggetto mobili, grandi elettrodomestici o apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica e che siano prodotti secondo i criteri di sostenibilità individuati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero della transizione ecologica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.”

Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, stimati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.268

AS 2448

Emendamento

Articolo 9

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 3 lettera b) numero 2), capoverso "2.", sostituire il secondo periodo con il seguente:
«La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento, delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 15.000 euro. Qualora gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici di cui sopra invece non fossero finalizzati ad immobili oggetto di ristrutturazione, la detrazione sempre della misura del 50 per cento delle spese sostenute è calcolata su un ammontare massimo complessivo non superiore a 5.000 euro.»

9.269

AS 2448
EMENDAMENTO

Articolo 9

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al Comma 3, lettera b) al punto 2) sostituire le parole da "alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori" con le seguenti "alla classe A per i forni, B per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, B per i frigoriferi e i congelatori".

9.270

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 3, lettera b), numero 2), al secondo periodo sostituire le parole "su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro" con le seguenti "su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro" e al quarto periodo sostituire le parole "il limite di 5.000 euro" con il seguente "il limite di 16.000" euro".

Conseguentemente, agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera b), punto 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

9.271

EMENDAMENTO
DE POLI
ART.9

Al comma 3, lettera b), n. 2) sostituire le parole: "5.000 euro", ovunque ricorrono, con le seguenti: "16.000 euro".

Conseguentemente:

sostituire l'articolo 194 con il seguente:

ART. 194

(Fondo esigenze indifferibili)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 603,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 445 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

9.272

AS 2448

**BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI**

EMENDAMENTO

ART. 9

All'articolo 9, al comma 3, lettera b), n. 2) sostituire le parole: "5.000 euro", ovunque ricorrono, con le seguenti: "16.000 euro".

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«ART. 194

(Fondo esigenze indifferibili)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 603,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 445 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

q.273

AS 2448

Emendamento

Art. 9

ROMEO, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 3, lettera b) n. 2) sostituire le parole: "5.000 euro", ovunque ricorrono, con le seguenti: "16.000 euro".

Conseguentemente

Sostituire l'articolo 194 con il seguente:

ART. 194

(Fondo esigenze indifferibili)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 603,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 445 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

9.274

EMENDAMENTO
ART. 9
FERRO, DAMIANI

Al comma 3, lettera b), n. 2) sostituire le parole: “5.000 euro”, ovunque ricorrono, con le seguenti: “16.000 euro”.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

ART. 194

(Fondo esigenze indifferibili)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 603,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 445 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

9.275

EMENDAMENTO

ART. 9

DAMIANI

Al comma 3, lettera b), numero 2) le parole: "5.000 euro", ovunque ricorrano, sono sostituite, dalle seguenti: "16.000 euro".

Conseguentemente, ridurre di 94,7 milioni di euro per il 2023 e di 91,6 milioni di euro per il 2024 il del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.»

q.276

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI,
BIASOTTI

ARTICOLO 9

Art. 9

(Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

Al comma 3, lettera b), numero 2) le parole: "5.000 euro", ovunque ricorrano, sono sostituite, dalle seguenti: "16.000 euro".

9.277

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART. 9

Al comma 3, lettera b), numero 2) le parole: "5.000 euro", ovunque ricorrano, sono sostituite, dalle seguenti: "16.000 euro".

9.278

A.S. 2448

Emendamento

Art.9

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 3, lettera b), numero 2) le parole: "5.000 euro", ovunque ricorrano, sono sostituite, dalle seguenti: "16.000 euro".

q.279

AS 2448
Emendamento
Art. 9

CONZATTI

Al comma 3, lettera b), numero 2), sostituire le parole "non superiore a 5.000 euro." con le seguenti "non superiore 10.000 euro."

Conseguentemente, all'articolo 194, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 603,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 472 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

9.280

EMENDAMENTO
DE POLI
ART.9

Al comma 3, lettera b), n. 2) sostituire le parole: “5.000 euro”, ovunque ricorrono, con le seguenti: “10.000 euro”.

Conseguentemente:

sostituire l'articolo 194 con il seguente:

ART. 194

(Fondo esigenze indifferibili)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 603,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 472 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

9.281

AS 2448

Emendamento

Art. 9

ROMEO, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 3, lettera b) n. 2) sostituire le parole: "5.000 euro", ovunque ricorrono, con le seguenti: "10.000 euro".

Conseguentemente

Sostituire l'articolo 194 con il seguente:

ART. 194

(Fondo esigenze indifferibili)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 603,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 472 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

9.282

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 9

All'articolo 9, al comma 3, lettera b), n. 2) sostituire le parole: "5.000 euro", ovunque ricorrono, con le seguenti: "10.000 euro".

Conseguentemente:

sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«ART. 194

(Fondo esigenze indifferibili)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 603,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 472 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

9.283

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

MISIANI, MANCA, COLLINA

Al comma 3, lettera b), n. 2) sostituire le parole: "5.000 euro", ovunque ricorrono, con le seguenti: "10.000 euro".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 603 milioni di euro per l'anno 2022 e di 472 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

9.284

EMENDAMENTO
ART. 9
FERRO, DAMIANI

Al comma 3, lettera b) n. 2) sostituire le parole: “5.000 euro”, ovunque ricorrono, con le seguenti: “10.000 euro”.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

ART. 194

(Fondo esigenze indifferibili)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 603,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 472 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

9.285

AS 2448

Emendamento

RICHETTI

Articolo 9

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:

“2-bis) Ai soggetti con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui che sostengono spese per gli interventi elencati dal presente articolo, effettuati su unità immobiliari adibite a propria abitazione principale, si applicano, in qualunque tempo, le disposizioni previste dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ”.

9.286

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 9

COLLINA, MANCA, GIACOBBE

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

“b-bis) all’articolo 16-ter, concernente detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica:

- 1) al comma 1, le parole «dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024»;
- 2) al comma 1, la parola «dieci» è sostituita dalla seguente: «tre».”.

Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire le parole «di 600 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023» con le seguenti: «di 532 milioni di euro per l’anno 2022, 490 milioni di euro per l’anno 2023, 490 milioni di euro per l’anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025».

9.287

EMENDAMENTO

ART. 9

DE SIANO

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 16-ter, concernente detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, al comma 1 le parole «dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024» e la parola «dieci» è sostituita con la seguente: «tre». Per la presente misura è autorizzata la spesa di 68 milioni di euro per il 2022, 77 milioni di euro per il 2023 e 95 milioni per il 2024.

Conseguentemente, ridurre di 68 milioni di euro per il 2022, 77 milioni di euro per il 2023 e 95 milioni per il 2024, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.288

AS 2448

EMENDAMENTO

Articolo 9

MOLLAME, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 16-ter, concernente detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, al comma 1 le parole «dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024» e la parola «dieci» è sostituita con la seguente: «tre». Per la presente misura è autorizzata la spesa di 68 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni per il 2024.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto nella misura di 68 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni per il 2024.

9.289

AS 2448
Emendamento
Art. 9

VONO, CONZATTI

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 16-ter, concernente detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, al comma 1 le parole «dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024» e la parola «dieci» è sostituita con la seguente: «tre». Per la presente misura è autorizzata la spesa di 68 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni per il 2024».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto nella misura di 68 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni per il 2024.

9.290

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

SANTILLO, GIROTTI, PELLEGRINI Marco, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: "b-bis) all'articolo 16-ter, concernente detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 60 milioni di euro per il 2022 e a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

9.291

AS 2448
EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 9

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

“3-bis. Al fine di poter beneficiare della detrazione d’imposta di cui all’articolo 119, comma 4, del decreto 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’asseverazione di rischio sismico deve essere depositata tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori, anche nel caso di titoli abilitativi richiesti prima del 16 gennaio 2020 presso lo sportello unico per l’edilizia competente di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380.”

9.292

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 9

MANCA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Ai fini dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 Giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 Agosto 2013, n. 90, per gli interventi di adozione di misure antisismiche la cui procedura autorizzativa ha avuto avvio tra l'1 Maggio 2019 e il 16 Gennaio 2020, nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 Aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 Maggio 2006, l'asseverazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 Febbraio 2017, n. 58, così come successivamente modificato, può essere protocollata anche successivamente alla data di deposito della richiesta autorizzativa, e comunque non oltre la data di inizio dei lavori.

9.293

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 9

CONZATTI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 12 è sostituito dal seguente:

“12. Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
- b-bis) interventi sulle alberature.”

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da “600 milioni” fino alla fine del periodo con le seguenti “595 milioni di euro per l'anno 2022, 460 milioni di euro per l'anno 2023, 475 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025”.

9.294

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 9

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 12 a 14 sono sostituiti dai seguenti:

12. Per gli anni 2022, 2023, 2024 ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."

9.295

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 9

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

All'articolo 9, il comma 4 è sostituito dal seguente:

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 12 a 14 sono sostituiti dai seguenti:

12. Per gli anni 2022, 2023, 2024 ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".

9.296

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 9

CONZATTI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e sostituire le parole '36 per cento' con le seguenti '50 per cento'.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da "600 milioni" fino alla fine del periodo con le seguenti "598 milioni di euro per l'anno 2022, 482 milioni di euro per l'anno 2023, 485 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025".

9.297

AS 2448

Emendamento

RICHETTI

Articolo 9

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

“4-bis. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12, Allegato A del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.”

9.298

Emendamento

Art. 9

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPANDEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2024».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 4.14 milioni di euro per il 2023, in 255,32 milioni di euro per il 2024, in 156 milioni di euro dal 2025 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.299

EMENDAMENTO
DE POLI
ART. 9

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024" e le parole "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento".

Conseguentemente:

all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.300

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 9

GARNERO SANTANCHE', CALANDRINI, DE CARLO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024" e le parole "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento".

Conseguentemente:

all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.301

AS 2448

**BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI**

EMENDAMENTO

ART. 9

All'articolo 9, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024" e le parole "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento".

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.302

AS 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.9

Sostituire il comma 5 con il seguente:

<<5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024" e le parole "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento".>>

Conseguentemente:

all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.303

AS 2448

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Articolo 9

(Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “negli anni 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2022, 2023 e 2024” e le parole “90 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “75 per cento”.

Conseguentemente:

all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.»

9.304

Emendamento

ART. 9

MALLEGNI, DAMLANI, FERRO, MODENA, SACCONI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024" e le parole "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento".

Conseguentemente:

all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.305

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 9

DI PIAZZA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024" e le parole: "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento".

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.

9.306

AS 2448

Emendamento

RICHETTI

Articolo 9

Sostituire il comma 5 con il seguente:

“5. All’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole “sostenute negli anni 2020 e 2021” sono sostituite con le seguenti: “sostenute fino al 31 dicembre 2022”;
- b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Alle spese indicate dal comma precedente si applicano le disposizioni previste dall’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in quanto compatibili”.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, stimati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.307

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNA', ROSSOMANDO, MARCUCCI

Sostituire il comma 5, con il seguente: << 5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: << negli anni 2020 e 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << negli anni 2020, 2021 e fino al 30 giugno 2022 >>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 >> con le seguenti: << di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. >>

9.308

AS 2448

PACIFICO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 9

All'articolo 9, il comma 5 è sostituito con il seguente: «5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “negli anni 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “nell'anno 2022”»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

9.309

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 9

CONZATTI

Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Le parole “nell’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno 2022, 2023 e 2024”
- b) Le parole “e le parole 90 per cento sono sostituite dalle seguenti: 60 per cento” sono soppresse.

Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire le parole da “500 milioni” fino alla fine del periodo con le seguenti “479 milioni di euro per l’anno 2024, 200 milioni di euro per l’anno 2024, 160 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 e 500 milioni a decorrere dal 2025.

9.310

AS 2448

Emendamento

Articolo 9

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole “nell’anno 2022” con le seguenti: “nell’anno 2022, 2023 e 2024”;
- b) sopprimere le parole “e le parole 90 per cento sono sostituite dalle seguenti: 60 per cento”.

9.311

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 9

All'articolo 9, comma 5, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 450 milioni di euro per l'anno 2023, 500 milioni di euro per l'anno 2024, 500 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

9.312

EMENDAMENTO
DE POLI
ART.9

Al comma 5, sostituire le parole “nell’anno 2022” con le seguenti: “negli anni 2022, 2023 e 2024”.

Conseguentemente:

all’articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.313

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 9

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 5, sopprimere le parole da: "e le parole" fino a "60 per cento".

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto ridotto di 17,80 milioni di euro per l'anno 2023, 216,40 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.

9.314

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Al comma 5, sopprimere le parole da "e le parole" fino alla fine del comma.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 4,14 milioni di euro per l'anno 2023, 58,92 milioni di euro per l'anno 2024 e 36 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.315

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 9

GIROTTTO, CASTALDI

Al comma 5, sostituire le parole "60 per cento" con le seguenti: "75 per cento".

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.

9.316

EMENDAMENTO
DE POLI
ART.9

Al comma 5, inserire in fine il seguente periodo:

“Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2022, relative agli interventi di cui al periodo precedente per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iniziati i lavori continua ad applicarsi la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 90 per cento; in assenza di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), l’inizio dei lavori stessi potrà essere dimostrato con ogni altro mezzo o attestazione resa dal beneficiario comprovante in modo inequivocabile l’avvio degli interventi.”.

Conseguentemente:

all’articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.317

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 9

All'articolo 9, al comma 5, inserire in fine il seguente periodo:

“Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2022, relative agli interventi di cui al periodo precedente per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iniziati i lavori continua ad applicarsi la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 90 per cento; in assenza di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), l'inizio dei lavori stessi potrà essere dimostrato con ogni altro mezzo o attestazione resa dal beneficiario comprovante in modo inequivocabile l'avvio degli interventi.”.

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.318

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 9

GARNERO SANTANCHE', CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 5, inserire in fine il seguente periodo:

“Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2022, relative agli interventi di cui al periodo precedente per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iniziati i lavori continua ad applicarsi la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 90 per cento; in assenza di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), l’inizio dei lavori stessi potrà essere dimostrato con ogni altro mezzo o attestazione resa dal beneficiario comprovante in modo inequivocabile l’avvio degli interventi.”.

Conseguentemente:

all’articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.319

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Articolo 9

(Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

Al comma 5, inserire in fine il seguente periodo:

« Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2022, relative agli interventi di cui al periodo precedente per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iniziati i lavori continua ad applicarsi la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 90 per cento; in assenza di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), l'inizio dei lavori stessi potrà essere dimostrato con ogni altro mezzo o attestazione resa dal beneficiario comprovante in modo inequivocabile l'avvio degli interventi. »

Conseguentemente:

all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.»

9.320

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

DI PIAZZA

Al comma 5, aggiungere, in fine il seguente periodo:

«Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2022, relative agli interventi di cui al periodo precedente per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iniziati i lavori, continua ad applicarsi la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 90 per cento; in assenza di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), l'inizio dei lavori stessi potrà essere dimostrato con ogni altro mezzo o attestazione resa dal beneficiario comprovante in modo inequivocabile l'avvio degli interventi.».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 0,2 milioni di euro per l'anno 2022, 6 milioni di euro per l'anno 2024, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.

9.321

EMENDAMENTO

SAPONARA, CANDURA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Art. 9

<< All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, aggiungere infine il seguente capoverso: «Per gli immobili storici soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la detrazione prevista dal presente comma per l'anno 2022 è pari al 90% per le spese documentate sostenute anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 ed anche se relative ad interventi sulle facciate interne dei suddetti immobili se aperti al pubblico.».

b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma: «5-bis. Per gli interventi effettuati ai sensi del precedente comma sugli immobili di interesse storico soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per usufruire della detrazione è sufficiente che entro i termini stabiliti per legge sia stato acquisito il parere degli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione degli interventi medesimi.».

Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla precedente lettera a), valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.>>

9.322

EMENDAMENTO

Art. 9

TOFFANIN, PEROSINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, aggiungere infine il seguente capoverso: «Per gli immobili storici soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la detrazione prevista dal presente comma per l'anno 2022 è pari al 90% per le spese documentate sostenute anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 ed anche se relative ad interventi sulle facciate interne dei suddetti immobili se aperti al pubblico.».

b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma: «5-bis. Per gli interventi effettuati ai sensi del precedente comma sugli immobili di interesse storico soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per usufruire della detrazione è sufficiente che entro i termini stabiliti per legge sia stato acquisito il parere degli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione degli interventi medesimi.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla precedente lettera a), pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge".

9.323

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, DONNO, LANZI, LUPO, PAVANELLI, MAIORINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Per gli immobili storici soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la detrazione prevista dal presente comma per l'anno 2022 è pari al 90% per le spese documentate sostenute anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e anche se relative a interventi sulle facciate interne dei suddetti immobili se aperti al pubblico»;

b) *dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:* «5-bis. Per gli interventi effettuati ai sensi del precedente comma sugli immobili di interesse storico soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per usufruire della detrazione è sufficiente che entro i termini stabiliti per legge sia stato acquisito il parere degli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione degli interventi medesimi.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 594 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

9.324

EMENDAMENTO

Art. 9

DAMIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, aggiungere infine il seguente capoverso: «Per gli immobili storici soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la detrazione prevista dal presente comma per l'anno 2022 è pari al 90% per le spese documentate sostenute anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 ed anche se relative ad interventi sulle facciate interne dei suddetti immobili se aperti al pubblico.».

b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma: «5-bis. Per gli interventi effettuati ai sensi del precedente comma sugli immobili di interesse storico soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per usufruire della detrazione è sufficiente che entro i termini stabiliti per legge sia stato acquisito il parere degli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione degli interventi medesimi.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla precedente lettera a), pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.325

A.S. 2448
Emendamento
Art.9

PITTELLA

All'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: «Per gli immobili storici soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la detrazione per l'anno 2022 è pari al 90% per le spese documentate sostenute anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 ed anche se relative ad interventi sulle facciate interne dei suddetti immobili se aperti al pubblico.».*

b) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. Per gli interventi effettuati ai sensi del comma 5 sugli immobili di interesse storico soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per usufruire della detrazione è sufficiente che entro i termini stabiliti per legge sia stato acquisito il parere degli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione degli interventi medesimi.».*

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

9.326

2022: - 6.000.000

2023:

2024:

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 9

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, aggiungere infine il seguente capoverso: «Per gli immobili storici soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la detrazione prevista dal presente comma per l'anno 2022 è pari al 90% per le spese documentate sostenute anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 ed anche se relative ad interventi sulle facciate interne dei suddetti immobili se aperti al pubblico.».

b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma: «5-bis. Per gli interventi effettuati ai sensi del precedente comma sugli immobili di interesse storico soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per usufruire della detrazione è sufficiente che entro i termini stabiliti per legge sia stato acquisito il parere degli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione degli interventi medesimi.».

Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla precedente lettera a), pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.327

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 9

MONTEVECCHI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, i cui proprietari abbiano presentato richiesta di parere alla Soprintendenza entro la data del primo novembre 2021 e sono in attesa di riscontro, ovvero, pur avendo ricevuto riscontro vi è l'impossibilità di terminare i lavori entro la data del 31 dicembre 2021, spetta una detrazione di imposta lorda pari al 90 per cento sino al 2023.»

9.328

EMENDAMENTO

Art.9

MALLEGNI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, dopo il comma 5 inserire il seguente:

"6. Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile."

5-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, al comma 1, la lettera a) è soppressa.»

9.329

AS.2448

Emendamento

Articolo 9

Calandrini, De Carlo, Nastri

All'articolo 9 inserire il seguente comma 6

“6. La realizzazione degli interventi di isolamento termico degli edifici, eseguita nel rispetto dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ovvero secondo i requisiti di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus” attuativo dell'articolo 14 comma 3-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e con soluzioni che comportino occupazione di suolo pubblico, anche in forma aggettante, avviene a titolo gratuito senza applicazione di tasse o canoni previsti da regolamenti locali. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico viene automaticamente concessa contestualmente al rilascio o al deposito de titolo abilitativo. A tal fine il richiedente deve asseverare che l'intervento non pregiudica la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e venga assicurata l'accessibilità e la percorribilità dello spazio pubblico, nel rispetto degli articoli di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 24/07/1996, n. 503. L'asseverazione deve garantire altresì la fattibilità dell'intervento rispetto ad eventuali interferenze con i pubblici servizi. Restano ferme le diverse disposizioni regionali e locali che contengano norme di maggior favore.”

9.330

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

<< 5-bis. Per l'accesso al credito delle famiglie agli interventi di efficienza energetica e installazione di impianti da fonti rinnovabili sul patrimonio edilizio esistente è costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo di garanzia per il credito a tasso agevolato alle famiglie. Possono accedervi le persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro annui. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabilite con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero della transizione ecologica. Il fondo ha una dotazione di 100 milioni di Euro per l'anno 2023, 200 milioni per gli anni 2024 e 300 milioni per il 2025, e possono convergervi contributi ed essere definiti accordi con Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, sistema bancario e Poste Italiane, Regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito a favore delle famiglie. Al relativo onere si provvede anche mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero della transizione ecologica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.>>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 400 milioni di euro per l'anno 2023, di 300 milioni di euro per l'anno 2024, di 200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.>>

9.331

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

MARGIOTTA

All'articolo 9 inserire il seguente comma 6

"6. La realizzazione degli interventi di isolamento termico degli edifici, eseguita nel rispetto dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ovvero secondo i requisiti di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020 "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" attuativo dell'articolo 14 comma 3-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e con soluzioni che comportino occupazione di suolo pubblico, anche in forma aggettante, avviene a titolo gratuito senza applicazione di tasse o canoni previsti da regolamenti locali. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico viene automaticamente concessa contestualmente al rilascio o al deposito de titolo abilitativo. A tal fine il richiedente deve asseverare che l'intervento non pregiudica la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e venga assicurata l'accessibilità e la percorribilità dello spazio pubblico, nel rispetto degli articoli di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 24/07/1996, n. 503. L'asseverazione deve garantire altresì la fattibilità dell'intervento rispetto ad eventuali interferenze con i pubblici servizi. Restano ferme le diverse disposizioni regionali e locali che contengano norme di maggior favore."

9.332

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 223, aggiungere il seguente: "223-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 del presente articolo si applicano anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2022 e 2023, relative ad interventi di particolare valore artistico, finalizzati a progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, realizzati anche con idropittura fotocatalitica minerale inorganica, su edifici esistenti ubicati in zone diverse dalle A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, individuati e disciplinati all'interno dei regolamenti comunali." Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

9.333

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 9

SANTILLO, CASTELLONE , L'ABBATE

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, i seguenti:

"5-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 223, sono aggiunti i seguenti: "223-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 del presente articolo, si applicano anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2021 e 2022, relative ad interventi di particolare valore artistico, finalizzati a progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, realizzati anche con idropittura fotocatalitica minerale inorganica, su edifici esistenti ubicati in zone diverse dalle A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis del presente articolo, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

9.334

EMENDAMENTO

Art. 9

AIMI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela **ai sensi della parte II nonché ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici**, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023", con le seguenti: "510 milioni di euro per l'anno 2022 e 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

9.335

EMENDAMENTO

Art. 9

AIMI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:

"Rimane fermo che, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino degli edifici crollati e demoliti in area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la qualificazione quale ristrutturazione edilizia a norma della presente disposizione è accertata, ai fini paesaggistici, nel provvedimento di cui all'art. 146 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023", con le seguenti: "510 milioni di euro per l'anno 2022 e 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

9.336

EMENDAMENTO

Art. 9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

“5-bis. Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall’articolo 10 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: “e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” sono sostituite dalle parole: “e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 3 lettera a) e d), nonché comma 4 lettera f) ed l) del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, in assenza dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volumetria sono ammissibili, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti nei casi in cui il comune, con proprio atto, accerti che l’immobile è di tipologia costruttiva diversa e successiva rispetto a quella dell’area in cui insiste.

b) alla lettera d) è aggiunto infine il seguente periodo: “In tali aree, in assenza dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volumetria sono ammissibili, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti nei casi in cui, il comune, con proprio atto, accerti che l’immobile è di tipologia costruttiva diversa e successiva rispetto a quella dell’area in cui insiste.”.

9.337

EMENDAMENTO

Articolo 9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

“5-bis. Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall’articolo 10 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: “e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” sono sostituite dalle parole: “e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 3 lettera a) e d), nonché comma 4 lettera f) ed l) del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nelle aree di pregio individuate ai sensi del secondo periodo del comma 1-ter dell’articolo 2-bis, in assenza dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volumetria sono ammissibili, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti nei casi in cui, con delibera comunale, si accerti che l’immobile è di tipologia costruttiva diversa e successiva rispetto a quella dell’area in cui insiste.

b) alla lettera d) è aggiunto infine il seguente periodo: “In tali aree, in assenza dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volumetria sono ammissibili, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti nei casi in cui, con delibera comunale, si accerti che l’immobile è di tipologia costruttiva diversa e successiva rispetto a quella dell’area in cui insiste.”.

9.338

AS 2448

Emendamento

Causin

Art. 9

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

“5-bis. Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall’articolo 10 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Alla lettera b), le parole: “e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” sono sostituite dalle parole: “e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 3 lettera a) e d), nonché comma 4 lettera f) ed l) del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nelle aree di pregio individuate ai sensi del secondo periodo del comma 1-ter dell’articolo 2-bis, in assenza dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volumetria sono ammissibili, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti nei casi in cui, con delibera comunale, si accerti che l’immobile è di tipologia costruttiva diversa e successiva rispetto a quella dell’area in cui insiste.

b) alla lettera d) è aggiunto infine il seguente periodo: “In tali aree, in assenza dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volumetria sono ammissibili, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti nei casi in cui, con delibera comunale, si accerti che l’immobile è di tipologia costruttiva diversa e successiva rispetto a quella dell’area in cui insiste”

Il presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

9.339

EMENDAMENTO

Art. 9

AIMI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte II nonché ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria."»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023", con le seguenti: "510 milioni di euro per l'anno 2022 e 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

9.340

EMENDAMENTO

Art.9

PAGANO, FLORIS

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Rimane fermo che, fatta eccezione per gli interventi che non risulterebbero lesivi, o addirittura apparirebbero migliorativi, del contesto paesaggistico e suscettibili di giudizio positivo ai sensi dell'art. 146 d.lgs. 42/2004, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria."

9.341

EMENDAMENTO

Art. 9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-bis. all’articolo 3, comma 1, del DPR 380 del 2001, alla lettera d), ultimo periodo, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole <<immobili sottoposti a tutela>>, con le parole <<edifici sottoposti a tutela>>;
- b) sopprimere le parole <<e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico,>>.

9.342

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

DI PIAZZA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Per gli immobili storici soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2022 è pari al 90% per le spese documentate sostenute anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 ed anche se relative ad interventi sulle facciate interne dei suddetti immobili se aperti al pubblico.

5-ter. Per gli interventi effettuati ai sensi del precedente comma sugli immobili di interesse storico soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per usufruire della detrazione è sufficiente che entro i termini stabiliti per legge sia stato acquisito il parere degli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione degli interventi medesimi.».

5-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.»

9.343

AS 2448

Emendamento

Articolo 9

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5 bis - Al comma 1 dell'art. 10 Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) le parole << agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42>> sono sostituite con le seguenti:

<<agli edifici culturali di cui all'art. 10, commi 1 e 3 lett. a), d) e comma 4 lett. f) del d.lgs. 42/04.

La presente disposizione è applicabile, previa istanza dell'interessato di rettifica del titolo edilizio già rilasciato, a tutte le pratiche edilizie presentate successivamente all'entrata in vigore del dl.76/2020 come convertito nella legge 120/2020.>>

9.344

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 1 agosto 2003, n. 212, le parole "del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" sono sostituite con le seguenti: "del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"; al termine del medesimo articolo sono aggiunte le parole: "qualora le opere eseguite non siano ad esso conformi".»

9.345

AS 2448

Emendamento

Articolo 9

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

«5-quater. Al comma 1 dell'art. 5-bis della legge 1 agosto 2003, n. 212, le parole "del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" sono sostituite con le seguenti: "del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"; al termine del medesimo articolo sono aggiunte le parole: "qualora le opere eseguite non siano ad esso conformi".

9.346

AS 2448

EMENDAMENTO

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN , FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

ARTICOLO 9

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5.bis. Alla legge n. 205 del 2017, all'articolo 1 il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Per gli anni 2022,2023 e 2024, anche in deroga ai regolamenti condominiali, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili **e di lastrici solari**

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b) capoverso 203."

9.347

Emendamento

ART. 9

GASPARRI

All'art. 9, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

"6. Le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 100 della legge 126/2020 si applicano ai procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti al 31.12.2020; i termini di cui all'art. 8 della legge 126/2020 sono prorogati, rispettivamente al 31.12.2021 e al 30.6.2022.

7. La lettera a) del comma 7 dell'art. 100 della legge 126/2020 è sostituito come segue: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste; a tale importo sono dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;

8. La lettera b) del comma 7 dell'art. 100 della legge 126/2020 è sostituito come segue: b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste; a tale importo sono dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;

9. Al comma 3 dell'art. 100 della legge 126/2020 le parole "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2020."

9.348

QUAGLIARIELLO
BERUTTI
BIASOTTI
CAUSIN
FANTETTI
PACIFICO
ROMANI
ROSSI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

All'articolo 9, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

“5-*bis*. In via sperimentale, per l’Anno 2022, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda pari al 36 per cento delle spese documentate sostenute dai contribuenti, sino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro, per l’acquisto di materiali, beni o altri articoli e prodotti finiti per l’esecuzione di lavori in economia, senza l’ausilio di professionisti o imprese, necessari agli interventi di manutenzione ordinaria individuati all’articolo 3, comma 1, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 effettuati nell’ambito di unità immobiliari residenziali e loro pertinenze possedute o detenute sulla base di idoneo titolo e adibite ad abitazione principale, con l’eccezione delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/1 e A/8. Qualora tali unità immobiliari siano cointestate, la detrazione spetta esclusivamente ad uno dei singoli cointestatari a prescindere dalla quota di possesso e a condizione che i pagamenti siano effettuati esclusivamente con strumenti idonei a consentire la tracciabilità elettronica delle operazioni. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati i materiali, beni e prodotti finiti ai quali si applica la presente disposizione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità attuative.”.

9.349

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

ANASTASI

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente: "5-bis. Per le spese documentate sostenute nell'anno 2022 relative agli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano iniziati i lavori, si applica la detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento. In assenza di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), l'inizio dei lavori potrà essere dimostrato con ogni altro mezzo o attestazione resi dal beneficiario avente titolo sull'immobile comprovante in modo inequivocabile l'inizio dei lavori."

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.

9.350

AS 2448

Emendamento

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

ARTICOLO 9

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 30 milioni per ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano, è destinata a finanziare, a seguito di apposita valutazione dell'Alta Commissione di cui al comma 439, fino ad un massimo di cinque proposte per ciascuna delle medesime Province. Le proposte sono presentate entro il 30 aprile 2022. L'Alta Commissione indica, entro il 31 maggio 2022, le proposte ammesse a finanziamento, secondo i criteri di valutazione previsti dal Programma."»

9.351

Emendamento

Art. 9

DE SIANO, DAMIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole "finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione" sono aggiunte le seguenti "e per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione energeticamente efficienti ed ecosostenibili nell'immobile oggetto di ristrutturazione".

Conseguentemente, ridurre di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.352

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

CIOFFI

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

"5-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024»."

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché di valorizzazione edilizia".

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 560 milioni di euro per l'anno 2022, 460 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

9.353

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

COLLINA, MANCA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

<<5-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Sino al 31 dicembre 2021" sono sostituite come segue: "Sino al 31 dicembre 2022">>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti:<< di 585 milioni di euro per l'anno 2022>>

9.354

EMENDAMENTO

Art.9

SACCONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"6. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Sino al 31 dicembre 2021" sono sostituite come segue: "Sino al 31 dicembre 2022".

Conseguentemente, ridurre di 150 milioni di euro per il 2022 il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incremento dall'articolo 194 della presente legge.

9.355

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.9

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

<<5-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "*Sino al 31 dicembre 2021*" sono sostituite come segue: "*Sino al 31 dicembre 2022*">>

9.356

EMENDAMENTO

ART 9

STABILE CALIGIURI FLORIS

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Al decreto legge 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, all'art. 119, dopo la lettera c, aggiungere la seguente:

c-bis "interventi per la messa in sicurezza, ristrutturazione, manutenzione straordinaria delle attrezzature e macchinari da lavoro, di piccole e medie imprese con massimo 15 dipendenti"

Conseguentemente, ridurre di 300 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.357

AS 2448

EMENDAMENTO

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 9

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente

“6. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

“c-bis) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per gli interventi di risparmio idrico relativi all’acquisto e all’installazione di apparecchi sanitari. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 5.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito”

b) aggiungere, infine, le seguenti parole: e incentivi per l’efficienza e il risparmio idrico alla rubrica;

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

9.358

AS 2448
EMENDAMENTO ART.9.

NUGNES - LA MURA

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. All'articolo 16-ter del DL 4 giugno 2013 n. 63 così come convertito dalla Legge 3 agosto 2013 n. 90 le parole "dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti "dal 1 marzo 2019".

9.359

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 9

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

“5 bis. All’articolo 16 ter del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 così come convertito dalla Legge 3 agosto 2013 n. 90, le parole “dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021” sono sostituite con le seguenti “dal 1° marzo 2019”

9.360

Emendamento

Articolo 9

(Proroghe in tema di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"6. L'art. 9 bis del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 è abrogato."

DESSI'

Relazione illustrativa

Si propone l'eliminazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, introdotti con il d.l. 96/2017 i quali risultano:

- inutili, perché calcolati su dati pre-pandemia delle vecchie dichiarazioni dei redditi;
- inadeguati ed inapplicabili alla nuova situazione economica - a seguito della pandemia da Covid-19 - che ha visto stravolte tutte le regole di competizione e di funzionamento all'interno delle attività economiche;
- distorti e penalizzanti, perché non tengono conto che il commercio di vicinato, fondamentale per la comunità, subisce la fortissima concorrenza dell'*e-commerce*, che si è ulteriormente sviluppato nel periodo pandemico. Una lotta impari e sleale con i colossi del web che vedono tassati i propri ricavi in modo irrisorio;
- costosi ed oppressivi, perché in un periodo di crisi pandemica confermano inutili e coercitivi costi per 4 milioni di piccole imprese e professionisti.

9.361

AS 2448
EMENDAMENTO

BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 9

All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Alla rubrica dell'art. 9 aggiungere in fine *"e risparmio di risorse idriche"*

b) Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 61, dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 le parole "l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno degli anni 2021 e 2022" e al comma 62, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 194 le parole "600 milioni" sostituite con le seguenti "590".

9.362

AS 2248
EMENDAMENTO

Art 9

DRAGO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"6 bis. All'art. 121 comma 2 lettera a del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 sostituire "a) e b)" con "a), b) ed e)".

q.363

AS 2448

EMENDAMENTO

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 9

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 9-bis

(Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis: Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.»

2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al comma 3-bis dell'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa.»*

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per il 2022, 30 milioni di euro per il 2023 e 25 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge come rifinanziato dalla presente legge.»

g.o. 1

EMENDAMENTO

ART. 9

DE SIANO

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Articolo 9-bis

(Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis: Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.»

2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al comma 3-bis dell'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa.»*

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per il 2022, 30 milioni di euro per il 2023 e 25 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presnete legge.»

9.0.2

Emendamento

Art. 9

GALLONE

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Articolo 9-bis

(Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis: Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.»

2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al comma 3-bis dell'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa.»

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per il 2022, 30 milioni di euro per il 2023 e 25 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9.0.3

EMENDAMENTO

Articolo 9

COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.”.

2. All'articolo 119, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui all'articolo 16-ter, comma 3-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa.”.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 570 milioni di euro per l'anno 2022, 470 milioni di euro per l'anno 2023, 475 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

9.0.4

A.S. 2448

Emendamento

ART 9

CALANDRINI, DE CARLO

Art. 9-bis

(Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

1. A tutti gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus verde, nonché di efficientamento energetico previsti dalla normativa vigente, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022, in luogo delle diverse percentuali di detrazione previste per le specifiche tipologie di intervento, si applica una detrazione d'imposta unica, fermi restando i limiti di spesa e nel rispetto delle modalità previste dalle vigenti disposizioni, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto saranno fornite le schede tecniche contenenti l'elencazione delle tipologie di opere ammesse alle agevolazioni, dei relativi materiali, suddivisi per ogni specifica tipologia di intervento.”.

9.0.5

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Articolo 9

GIROTTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Non concorrenza delle spese per la ricarica elettrica alla formazione del reddito dei dipendenti aziendali)

1. All'articolo 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, dopo la lettera d-bis è aggiunta la seguente:

«d-bis.1) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto di energia dedicata alla ricarica degli autoveicoli elettrificati, compresi quelli di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo, e dei beni e servizi accessori, ivi inclusi quelli per la misurazione dell'energia destinata alla ricarica, per un importo annuo complessivamente non superiore a 2.000 euro.»

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 597 milioni di euro per l'anno 2022 e 497 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

9.0.6

Emendamento

Art. 9

GALLONE

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Articolo 9-bis

(Non concorrenza delle spese per la ricarica elettrica alla formazione del reddito dei dipendenti aziendali)

1. All'articolo 51 del Testo Unico Imposte sui Redditi, di cui al DPR n. 917/1986, al comma 2 dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

"d-ter) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto di energia dedicata alla ricarica degli autoveicoli elettrificati, compresi quelli di cui al comma 4) lettera a) del presente articolo, e dei beni e servizi accessori, ivi inclusi quelli per la misurazione dell'energia destinata alla ricarica, per un importo annuo complessivamente non superiore a 2.000 euro; ".»

9.0.7

AS 2448
EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 9

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Articolo 9-bis. – (Incentivi per la realizzazione di investimenti di riqualificazione e valorizzazione dei territori comunali) –

1. Al fine di favorire lo sviluppo e la crescita delle realtà locali, ai soggetti privati e ai titolari di reddito d'impresa che effettuano in partenariato con un capofila istituzionale (Comune o Provincia) investimenti finalizzati alla riqualificazione e alla valorizzazione dei territori comunali è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del cinquanta per cento dell'ammontare complessivo degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Le modalità e i criteri di attuazione del credito di imposta di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo di imposta successivo a quello in corso al momento dell'effettuazione degli investimenti di cui al medesimo comma. I soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito d'imposta ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, o a banche o a intermediari finanziari.”

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento.

9.0.8

EMENDAMENTO

Art.9

TIRABOSCHI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art.9-bis. (Incentivi per l'efficientamento degli immobili delle aree interne)

1. Al fine di consentire il ripopolamento delle aree interne del paese e al fine di consentire la riqualificazione energetica e architettonica degli immobili, la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 119, comma 1 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.
3. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita.
4. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

9.0.9

/

1/3

5. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 4, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative.
7. L'asseverazione di cui al comma 6 del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 . L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 6 nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
8. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applicano le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 119 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
10. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 6 e 7 e del visto di conformità di cui al comma 4.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari prive di certificazione energetica purché si raggiunga al termine dei lavori un livello di efficienza almeno pari alla classe A3.
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo

per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 20214, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.0.9

AS 2448
EMENDAMENTO
ARRIGONI, BORGHESI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 9

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del Superbonus di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12, dell'Allegato A, al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.0.10

EMENDAMENTO

ART. 9

PAROLI, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.9-bis. (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del Superbonus di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1., Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12, dell'Allegato A, al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.»

9.0.11

A.S. 2448
Emendamento
Art. 9

MISIANI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del Superbonus di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12, dell'Allegato A, al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.0.12

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«ART. 9.3
(*equiparazione degli aggregati ai condomini*)

All'art. 9, comma 1, lettera d) dopo le parole "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380," aggiungere le seguenti: "nonché per gli interventi unitari di riparazione o di ricostruzione di aggregati edilizi costituiti da più edifici interconnessi danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009,. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2022, 90 milioni per il 2023, 63 milioni per il 2024 e 59 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Come rideterminato dall'art. 194 della presente legge.»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con l'emendamento si propone di applicare la disciplina prevista dal comma 8-bis per i condomini, anche a tutti agli aggregati edilizi danneggiati dagli eventi sismici, che si sono susseguiti a far data dal 1 aprile 2009, costituiti da più edifici, che, in ragione della interconnessione strutturale, necessitano di un intervento edilizio unitario. La disciplina prevede la durata degli incentivi fiscali e della detraibilità delle spese, relative agli interventi realizzati, sino all'anno 2025, con l'applicazione del medesimo *decalage* sulla percentuale di detraibilità (70 e 65 per cento) per gli anni 2024 e 2025.

RELAZIONE TECNICA

Per i dati di seguito rappresentati sono state utilizzate le informazioni ufficialmente pervenute presso la struttura commissariale mediante specifiche richieste di "prenotazione" degli interventi edilizi di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati presentate dai professionisti incaricati mediante una "manifestazione di volontà", corredata dell'indicazione degli edifici danneggiati e dell'importo presunto della riparazione o ricostruzione calcolato mediante l'utilizzo dei cosiddetti costi parametrici adottati con ordinanze commissariali.

Per il calcolo si tiene conto, inoltre, come ai sensi della vigente normativa, per il contributo relativo alla ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma e per gli incentivi fiscali relativi al superbonus fiscale del "110%" è possibile presentare un unico progetto ed un unico computo metrico. E' possibile accedere agli incentivi fiscali per la parte eccedente il costo parametrico previsto per il sisma e nel limite dell'importo previsto nel computo metrico

9.0.13



SISMA 2016

N. totale edifici con "Manifestazione di Volontà" protocollata: 37.307
 N. totale unità immobiliari: 70.998
 Di cui:
 N. edifici contenenti una singola unità immobiliare (no condomini): 24.309

DI CUI:
 N. aggregati 5326
 N. edifici che costituiscono gli aggregati 15.918

Riepilogo importi presunti

Il costo medio è derivato dall'importo comunicato dai professionisti sulla spesa presunta per i 24.309 edifici singoli

	Importo Presunto Dichiarato	n. Edifici	Importo Presunto Medio
Totale complessivo	€ 5.515.898.641,30	24.309	€ 226.907,67

Percentuale media incidenza lavori detrazioni fiscali: 20% Dato riscontrato sulle domande in istruttoria o evase presso gli uffici

Presumendo un flusso uniforme delle domande attese relative ai 15.918 edifici, nelle annualità 2022-2025, la maggior spesa oggetto delle detrazioni fiscali connesse all'applicazione degli incentivi "110%", tenuto conto che

- a) una parte della stessa è, comunque, ammissibile alle detrazioni ordinarie previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia (50%, 65%, 70% e 80%), considerando prudenzialmente un'aliquota media del 50%,
- b) limitatamente all'anno 2022 le detrazioni del "110%" sono confermate fino al 30 giugno per tutti gli interventi e pertanto il costo incide per il 50% della spesa presunta annua

è rappresentata dalla tabella che segue :

9.0.13



anno	2022	2023	2024*	2025*
A) costo medio presunto per edificio	226.907,00	226.907,00	226.907,00	226.907,00
B) costo medio incentivi fiscali (20% di A)	45.381,40	45.381,40	45.381,40	45.381,40
C) numero edifici in aggregato	3.980,00	3.980,00	3.979,00	3.979,00
costo annuo (B X C)	180.617.972,00	180.617.972,00	180.572.590,60	180.572.590,60
a) detrazione su interventi edilizi comunque applicabile a normativa vigente (50%)	90.308.986,00	90.308.986,00	90.286.295,30	90.286.295,30
b) ulteriore riduzione costo per 2022*	45.154.493,00			
costi annui con applicazione decalage per gli anni 2024 e 2025	45.154.493,00	90.308.986,00	63.200.406,71	58.686.091,95

q.o.13

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«ART. 9.1

(Proroga superbonus senza decalage)

1. Al comma 1 dell'art.9 dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: "8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma valutato in 69 milioni nel 2022, e 138 milioni per ciascuno degli anni 2023-24-25 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'Art.1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge.»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con l'emendamento si propone l'estensione fino al 2025 degli incentivi fiscali e della detraibilità delle spese, relative agli interventi realizzati per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici, che si sono susseguiti a far data dal 1 aprile 2009. Questa disposizione prevede la spettanza della medesima percentuale di detrazione per ciascuno degli anni di riferimento.

RELAZIONE TECNICA

Ai fini della copertura finanziaria occorre considerare le istanze attese aventi ad oggetto edifici con una singola unità immobiliare in quanto in tutti gli altri casi si rientrerebbe nelle ipotesi di condomini già ricompresi nell'ambito delle disposizioni previste dal comma 8-bis. (e pertanto già con la copertura finanziaria prevista dalla medesima disposizione)

Ai fini di una quantificazione della spesa occorre considerare le istanze attese aventi ad oggetto edifici composti da una singola unità immobiliare in quanto in tutti gli altri casi si rientrerebbe nelle ipotesi di condomini già ricompresi nell'ambito delle disposizioni previste dal comma 8-bis. (e pertanto già con la copertura finanziaria prevista dalla medesima disposizione)

Per i dati di seguito rappresentati sono state utilizzate le informazioni ufficialmente pervenute presso la struttura commissariale mediante specifiche richieste di "prenotazione" degli interventi edilizi di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati presentate dai professionisti incaricati mediante

429 9.0.14

÷

1/3

una "manifestazione di volontà", corredata dell'indicazione degli edifici danneggiati e dell'importo presunto della riparazione o ricostruzione calcolato mediante l'utilizzo dei cosiddetti costi parametrici adottati con ordinanze commissariali.

Per il calcolo si tiene conto, inoltre, come ai sensi della vigente normativa, per il contributo relativo alla ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma e per gli incentivi fiscali relativi al superbonus fiscale del "110%" è possibile presentare un unico progetto ed un unico computo metrico. E' possibile accedere agli incentivi fiscali per la parte eccedente il costo parametrico previsto per il sisma e nel limite dell'importo previsto nel computo metrico

SISMA 2016

N. totale edifici con "Manifestazione di Volontà" protocollata: 37.307
 N. totale unità immobiliari: 70.998
 Di cui:
 N. edifici contenenti una singola unità immobiliare (no condomini): 24.309

Riepilogo importi presunti

	Importo Presunto Dichiarato	n. Edifici	Importo Presunto Medio
Totale complessivo	€ 5.515.898.641,30	24.309	€ 226.907,67

Percentuale media incidenza lavori detrazioni fiscali: 20%

Dato riscontrato sulle domande in istruttoria o evase presso gli uffici

	Importo Presunto Detrazioni Fiscali	n. Edifici	Importo Presunto Medio
Totale complessivo	€ 1.103.179.728,26	24.309	€ 45.381,53

Presumendo un flusso uniforme delle 24.309 domande attese, nelle annualità 2022-2025, la maggior spesa oggetto delle detrazioni fiscali connesse all'applicazione degli incentivi "110%", tenuto conto che

- una parte della stessa è, comunque, ammissibile alle detrazioni ordinarie previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia (50%, 65%, 70% e 80%), considerando prudenzialmente un'aliquota media del 50%,
- limitatamente all'anno 2022 le detrazioni del "110%" sono confermate fino al 30 giugno per tutti gli interventi e pertanto il costo incide per il 50% della spesa presunta annua

è rappresentata dalla tabella che segue :

9.0.14

÷

2/3

anno	2022	2023	2024*	2025*
n.edifici	6078	6077	6077	6077
costo medio presunto	45.381,53	45.381,53	45.381,53	45.381,53
costo totale annuo	275.828.939,34	275.783.557,81	275.783.557,81	275.783.557,81
a)detrazione su interventi edilizi comunque applicabile a normativa vigente (50%)	137.914.469,67	137.891.778,91	137.891.778,91	137.891.778,91
b)ulteriore riduzione costo per 2022*	68.957.234,84	137.891.778,91	137.891.778,91	137.891.778,91

9.0.14

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«ART. 9.2

(proroga superbonus con decalage specifico per sisma)

All'art. 9, comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: "d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: "8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e dell'80 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 69 milioni di euro per l'anno 2022, 138 milioni per il 2023, 124 milioni per il 2024 e 110 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Come rideterminato dall'art. 194 della presente legge.»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con l'emendamento si propone di applicare a tutti gli edifici danneggiati dagli eventi sismici, che si sono susseguiti a far data dal 1 aprile 2009, la disciplina prevista dal comma 8-bis per i condomini, che estende la durata degli incentivi fiscali e della detraibilità delle spese, relative agli interventi realizzati, sino all'anno 2025, con l'applicazione di uno specifico *decalage* sulla percentuale di detraibilità per gli anni 2024 e 2025, pari al 90% e 80%.

RELAZIONE TECNICA

Ai fini di una quantificazione della spesa occorre considerare le istanze attese aventi ad oggetto edifici composti da una singola unità immobiliare in quanto in tutti gli altri casi si rientrerebbe nelle ipotesi di condomini già ricompresi nell'ambito delle disposizioni previste dal comma 8-bis. (e pertanto già con la copertura finanziaria prevista dalla medesima disposizione)

Per i dati di seguito rappresentati sono state utilizzate le informazioni ufficialmente pervenute presso la struttura commissariale mediante specifiche richieste di "prenotazione" degli interventi edilizi di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati presentate dai professionisti incaricati mediante una "manifestazione di volontà", corredata dell'indicazione degli edifici danneggiati e dell'importo presunto della riparazione o ricostruzione calcolato mediante l'utilizzo dei cosiddetti costi parametrici adottati con ordinanze commissariali.

Per il calcolo si tiene conto, inoltre, come ai sensi della vigente normativa, per il contributo relativo alla ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma e per gli incentivi fiscali relativi al superbonus

932 0.15

—/—

1/3

fiscale del "110%" è possibile presentare un unico progetto ed un unico computo metrico. E' possibile accedere agli incentivi fiscali per la parte eccedente il costo parametrico previsto per il sisma e nel limite dell'importo previsto nel computo metrico

SISMA 2016

N. totale edifici con "Manifestazione di Volontà" protocollata: 37.307
 N. totale unità immobiliari: 70.998
 Di cui:
 N. edifici contenenti una singola unità immobiliare (no condomini): 24.309

Riepilogo importi presunti

	Importo Presunto Dichiarato	n. Edifici	Importo Presunto Medio
Totale complessivo	€ 5.515.898.641,30	24.309	€ 226.907,67

Percentuale media incidenza lavori
 detrazioni fiscali: 20%

Dato riscontrato sulle domande in istruttoria
 o evase presso gli uffici

	Importo Presunto Detrazioni Fiscali	n. Edifici	Importo Presunto Medio
Totale complessivo	€ 1.103.179.728,26	24.309	€ 45.381,53

Presumendo un flusso uniforme delle 24.309 domande attese, nelle annualità 2022-2025, la maggior spesa oggetto delle detrazioni fiscali connesse all'applicazione degli incentivi "110%", tenuto conto che

- a) una parte della stessa è, comunque, ammissibile alle detrazioni ordinarie previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia (50%, 65%, 70% e 80%), considerando prudenzialmente un'aliquota media del 50%,
- b) limitatamente all'anno 2022 le detrazioni del "110%" sono confermate fino al 30 giugno per tutti gli interventi e pertanto il costo incide per il 50% della spesa presunta annua

è rappresentata dalla tabella che segue :

9.0.15

anno	2022	2023	2024*	2025*
n.edifici	6078	6077	6077	6077
costo medio presunto	45.381,53	45.381,53	45.381,53	45.381,53
costo totale annuo	275.828.939,34	275.783.557,81	275.783.557,81	275.783.557,81
detrazione su interventi edilizi comunque applicabile a normativa vigente (50%)	137.914.469,67	137.891.778,91	137.891.778,91	137.891.778,91
ulteriore riduzione costo per 2022*	68.957.234,84	137.891.778,91	137.891.778,91	137.891.778,91
costi annui con applicazione decalage per gli anni 2024 e 2025 (90 e 80 per cento)	68.957.234,84	137.891.778,91	124.102.601,02	110.313.423,13

9.0.15

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 9

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

Art. 9Bis

Detrazione fiscale per la classificazione e verifica sismica degli immobili

1. All'articolo 16, comma 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, aggiungere infine le seguenti parole: «La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere, con detrazione dell'imposta lorda pari all'80 per cento dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare. Agli oneri derivanti da tale disposizione si provvede entro il limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili.».

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.0.16

Emendamento
Art. 9
MODENA

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Detrazione fiscale per la classificazione e verifica sismica degli immobili)

1. All'articolo 16, comma 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere, con detrazione dell'imposta lorda pari all'80 per cento dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare. Agli oneri derivanti da tale disposizione si provvede entro il limite pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2022 di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili.».
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.»

9.0.17

A.S. 2448

Art. 9

Emendamento

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis

1. All'art. 4, comma 1, del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*), dopo la lettera b) è aggiunta infine la seguente:

“c) gli interventi riguardanti beni e aree vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*), ricadenti nell'allegato B.8, volti all'efficientamento energetico mediante coperture con pannelli fotovoltaici, sono soggetti a prescrizioni vertenti esclusivamente su materiali utilizzati, colorazioni ed esposizione sulle falde; le competenti autorità paesaggistiche rendono le summenzionate prescrizioni tecniche preventivamente alla realizzazione del progetto nel termine perentorio di 15 giorni. Restano esclusi dalla presente lettera i beni soggetti a vincoli artistici e archeologici”».

ORTIS, BOTTO

9.0.18

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 9

VANIN, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di interventi di edilizia scolastica)

1. Allo scopo di consentire la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica finanziati ai sensi e con le modalità stabiliti dal decreto del Ministero dell'Istruzione 10 marzo 2020, n. 175, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2020, in considerazione dello stato di emergenza prorogato nel corso dell'intero periodo di cui al termine originario e delle note problematiche sviluppatesi dall'emergenza epidemiologica COVID 19, si dispone la proroga di dodici mesi del termine per l'aggiudicazione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dell'Istruzione 10 marzo 2020, n. 175, per il c. a) al 6 maggio 2022 e per il c. b) al 6 novembre 2022.»

9.0.19

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 9

VANIN, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)

1. Al fine di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico già esistente, è stanziata la somma di 1 milione di euro per avviare attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, presenti su tutto il territorio nazionale, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno 2022-2023.
2. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

9.0.20

AS 2448
EMENDAMENTO

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 9

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di cessioni di fabbricati ad operatori professionali a seguito di interventi di riqualificazione energetica e sismica)

1. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato abitativi è effettuato nei confronti di imprese di compravendita immobiliare, organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, società di cui all'art. 1, commi da 119 a 141 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, società di cui all'art. 7.1, comma 4, e all'art. 7.2 della L. 30 aprile 1999, n. 130, che svolgano sugli stessi interventi di cui all'art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 o all'art. 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in misura pari ad almeno il 2% del prezzo di acquisto degli stessi ancorché non fruiscono delle relative detrazioni fiscali, e che entro [cinque] anni dall'acquisto procedano all'alienazione degli stessi, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tale termine: euro 200".

2. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo la nota II-sexies), è aggiunta la seguente: "II-septies) Nel caso in cui le condizioni per l'applicazione dell'imposta in misura fissa di cui al comma 1, ultimo periodo, non siano adempiute entro il termine quinquennale ivi previsto, sono dovute l'imposta di registro nella misura ordinaria nonché una sanzione del 30 per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria".

3. Con riferimento agli atti di cui al primo comma si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 51 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

9.0.21

AS 2448
Emendamento
Art. 9

CORRADO, GRANATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 9 bis

<<Alle lavorazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 50/2016 relative a contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, non trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 49 comma 1, comma 2 lettere a), b) e c) e comma 3 lettera b) del decreto legge 77/21 così come convertito con legge n. 108 del 29 luglio 2021. In ragione delle specifiche caratteristiche degli appalti di cui al citato Capo III, le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto, oltre a non essere affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie, sono da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario salvo i motivati casi in cui la stazione appaltante preveda la possibilità di ricorrere al subappalto ad imprese qualificate nella categoria specialistica, limitatamente ad attività complementari che non superino la soglia di scorporabilità dell'appalto e laddove l'impresa affidataria sia comunque già in possesso dei requisiti di qualificazione nella categoria specialistica per l'intero importo della stessa messo a gara. Le attività subappaltate devono essere affidate allo stesso prezzo di aggiudicazione al netto di una trattenuta entro il limite dell'utile di impresa e degli oneri generali sostenuti dall'appaltatore. La contrattazione collettiva nazionale è applicata dall'impresa in ragione della specifica attività svolta>>.

MOTIVAZIONE

Le previsioni dell'art. 49 del DL 77/21 che hanno stravolto l'intero assetto della normativa sul subappalto, formalmente per dare una risposta a dei rilievi comunitari, ma nella sostanza andando ben oltre quanto dalla stessa Corte di Giustizia UE richiesto che era limitato agli appalti sopra soglia comunitaria nonché alle sole lavorazioni generali (con esclusione, quindi, di quelle superspecialistiche), non possono essere applicate ai lavori afferenti i Beni Culturali in ragione del superiore principio costituzionale di Tutela e Conservazione del Patrimonio nazionale di cui all'art. 9 della Carta Costituzionale e della esistenza di uno specifico Codice dei Beni Culturali, che dovrebbe essere l'unico punto di riferimento di tutto ciò che afferisce ai Beni Culturali.

Consentire un subappalto libero (quindi potenzialmente anche al 100% delle lavorazioni che non sono prevalenti), affidato a prezzi senza limite di ribasso (quindi non remunerativi per il subappaltatore), con l'obbligo sostanziale di applicare Contratti Collettivi Nazionali generalisti (mediamente quelli dell'edilizia che non rispondono alle caratteristiche del lavoro superspecialistico nel settore dei Beni Culturali), in cui si prevede anche un inasprimento delle responsabilità del subappaltatore stesso nei confronti di una stazione appaltante, con cui il subappaltatore non ha alcun rapporto, non può che avere effetti dirompenti sulle lavorazioni dei Beni Culturali se non si cambiasse la normativa introdotta dall'art. 49 del DL 77/21.

Né, a questo proposito, sarebbe risolutivo affidare alla singola stazione appaltante la decisione su come operare caso per caso, dal momento che si rischierebbe una frammentazione dei comportamenti che renderebbe ancora più complessa la partecipazione alla gara e farebbe perdere di vista alla stazione appaltante stessa quali siano i principi inderogabili sull'assegnazione degli appalti afferenti alle lavorazioni superspecialistiche nel settore dei Beni Culturali.

9.0.22

/

112

Rendere obbligatoria la qualificazione dell'impresa nella categoria che intende subappaltare per l'intero importo della categoria specialistica posta a base di gara è, poi, requisito essenziale per la tutela del settore. Essendo l'appaltatore responsabile del subappalto, come potrebbe assolvere a questo mandato di controllo in assenza lui stesso delle competenze necessarie? Inserire questo requisito vincolante di qualificazione assolverebbe al duplice obiettivo di favorire la crescita delle imprese più piccole, che siano qualificate, senza mettere a rischio il patrimonio culturale.

Non si tratta qui "solo" "della tutela e della valorizzazione" astratta "del patrimonio culturale che concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio ed a promuovere lo sviluppo della cultura"- come recita la Costituzione - , ma della protezione concreta di un settore strategico (ed unico nel panorama europeo e mondiale) che lasciato alla mercè di un mercato senza regole ed all'impovertimento qualitativo dei suoi operatori – ora esempio di qualità ed eccellenza - subirebbe danni irreversibili che il Paese non può accettare.

q.o. 22

Emendamento

Art. 9

GALLONE

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«9-bis

1. All'art. 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

"1-quinquies. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo i fabbricati rurali diruti anche se privi di impianto di riscaldamento, da adibire ad unità abitativa residenziale o ad attività produttiva"».

Conseguentemente, agli oneri derivati dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

9.0.23

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI,
CAUSIN

ARTICOLO 9

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

*"Art. 9-bis
(Proroga del bonus idrico)*

1. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 61, dopo le parole: *"con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021"*, sono aggiunte le seguenti: *"con una dotazione pari a 20 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022"*;
 - b) al comma 62 le parole: *"entro il 31 dicembre 2021"* sono sostituite dalle seguenti: *"entro il 31 dicembre 2022"*.

9.0.24

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.9

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 9bis

(Proroga del bonus idrico)

1. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 61, dopo le parole: *“con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021”*, sono aggiunte le seguenti: *“con una dotazione pari a 20 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022”*;
 - b) al comma 62 le parole: *“entro il 31 dicembre 2021”* sono sostituite dalle seguenti: *“entro il 31 dicembre 2022”*.

9.0.25

A.S. 2448

Emendamento

Art.9

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

“Art. 9-bis

(Proroga del bonus idrico)

1. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 61, dopo le parole: *“con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021”*, sono aggiunte le seguenti: *“con una dotazione pari a 20 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022”*;
- b) al comma 62 le parole: *“entro il 31 dicembre 2021”* sono sostituite dalle seguenti: *“entro il 31 dicembre 2022”*.

q.o.26

AS 2448

Emendamento

Articolo 9

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Sostegno del sistema termale)

1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale, mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 50 milioni di euro.»

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole «600 milioni» con le seguenti: «550 milioni».

9.0.27

Emendamento

Art. 9

GASPARRI, DAMIANI, MODENA, BINETTI, GIRO

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 9-bis

(Incentivi per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

1. Si applica la detrazione fiscale nella misura del 75 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, escluse le pertinenze ai fini del calcolo.

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione o nuova installazione di impianti funzionali a eliminare o a limitare almeno dell'80% la barriera architettonica;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione o nuova installazione di impianti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma 1, si applica anche a tutti gli altri interventi di automazione degli impianti degli edifici e dei singoli appartamenti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, rispettano i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.

4. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli interventi effettuati:

9.0.28

429

448

1

1/2

a) su edifici ad uso residenziale monofamiliari e condomini, nonché società sportive, strutture ricettive, sale culturali, cinema, teatri privati;

b) da soggetti quali persone fisiche, condomini, istituti autonomi case popolari o enti similari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche;

c) aziende e società private;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

5. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con circolare del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce, sentito il Ministro per le disabilità, anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione asseverazione infedele resa.

7. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità, le spese relative alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee condominiali e la percentuale relativa all'onorario dell'amministratore come approvato in sede assembleare o ai sensi dell'articolo 1129 c.c.. Per le deliberazioni relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.»

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: - 90.000.000

2023: - 90.000.000

2024: - 90.000.000

ridurre in via permanente di 300 milioni di euro l'importo del fondo di cui all'articolo 194.

9.0.28

430

449

2/2

EMENDAMENTO

Art. 9

TESTOR, TOSATO, FERRERO, FAGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Incentivi per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

1. Si applica la detrazione fiscale nella misura del 75 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
 - a) interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, escluse le pertinenze ai fini del calcolo.
 - b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione o nuova installazione di impianti funzionali a eliminare o a limitare almeno dell'80% la barriera architettonica;
 - c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione o nuova installazione di impianti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
2. L'aliquota prevista al comma 1, si applica anche a tutti gli altri interventi di automazione degli impianti degli edifici e dei singoli appartamenti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, rispettano i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.
4. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli interventi effettuati:
 - b) su edifici ad uso residenziale monofamiliari e condomini, nonché società sportive, strutture ricettive, sale culturali, cinema, teatri privati;
 - c) da soggetti quali persone fisiche, condomini, istituti autonomi case popolari o enti similari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche;
 - d) aziende e società private;
 - e) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
5. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

9.0.29

241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con circolare del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce, sentito il Ministro per le disabilità, anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
7. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità, le spese relative alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee condominiali e la percentuale relativa all'onorario dell'amministratore come approvato in sede assembleare o ai sensi dell'articolo 1129 c.c.. Per le deliberazioni relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.
8. Conseguentemente, ridurre di 90 milioni di euro per l'importo del fondo speciale di parte corrente di cui della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e finanze.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti: " 300 milioni"

9.0.29

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 9

CONZATTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

“Art. 9-bis

(Incentivi per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

1. In relazione agli interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche, come definite all'art. 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, si applica la detrazione fiscale nella misura del 75 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, escluse le pertinenze ai fini del calcolo.

2. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, rispettano i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.

3. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano agli interventi effettuati:

a) su edifici ad uso residenziale monofamiliari e condomini, nonché società sportive, strutture ricettive, sale culturali, sale cinematografiche, teatri privati;

b) da soggetti quali persone fisiche, condomini, istituti autonomi case popolari o enti similari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche;

c) aziende e società private;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

4. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.»

9.0.30

—

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 390 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.”

9.0.30

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

ZAFFINI, RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 9-bis

(Incentivi per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

1. Si applica la detrazione fiscale nella misura del 75 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, escluse le pertinenze ai fini del calcolo.

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione o nuova installazione di impianti funzionali a eliminare o a limitare almeno dell'80% la barriera architettonica;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione o nuova installazione di impianti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma 1, si applica anche a tutti gli altri interventi di automazione degli impianti degli edifici e dei singoli appartamenti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, rispettano i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.

4. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli interventi effettuati:

a) su edifici ad uso residenziale monofamiliari e condomini, nonché società sportive, strutture ricettive, sale culturali, cinema, teatri privati;

b) da soggetti quali persone fisiche, condomini, istituti autonomi case popolari o enti similari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche;

c) aziende e società private;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

5. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32

9.0.31
454

/

112

dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente invia telematica secondo quanto disposto con circolare del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce, sentito il Ministro per le disabilità, anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione asseverazione infedele resa.

7. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità, le spese relative alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee condominiali e la percentuale relativa all'onorario dell'amministratore come approvato in sede assembleare o ai sensi dell'articolo 1129 c.c.. Per le deliberazioni relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.»

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: - 90.000.000

2023: - 90.000.000

2024: - 90.000.000

ridurre di 300 milioni di euro l'importo del fondo di cui all'articolo 194, a decorrere dal 2022.

9.0.31

2/2

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

DE LUCIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Incentivi per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

1. Si applica la detrazione fiscale nella misura del 75 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, escluse le pertinenze ai fini del calcolo.

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione o nuova installazione di impianti funzionali a eliminare o a limitare almeno dell'80% la barriera architettonica;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione o nuova installazione di impianti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma 1, si applica anche a tutti gli altri interventi di automazione degli impianti degli edifici e dei singoli appartamenti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, rispettano i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.

4. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli interventi effettuati:

a) su edifici ad uso residenziale monofamiliari e condomini, nonché società sportive, strutture ricettive, sale culturali, cinema, teatri privati;

b) da soggetti quali persone fisiche, condomini, istituti autonomi case popolari o enti similari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche;

c) aziende e società private;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

5. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei

presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con circolare del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce, sentito il Ministro per le disabilità, anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Fermo l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

7. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità, le spese relative alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee condominiali e la percentuale relativa all'onorario dell'amministratore come approvato in sede assembleare o ai sensi dell'articolo 1129 c.c. Per le deliberazioni relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.

Conseguentemente,

a) il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 90 milioni

2023: - 90 milioni

2024: - 90 milioni a decorrere

9.0.32

A.S. 2448
Emendamento
Art. 9

BOLDRINI, MANCA, IORI, COMINCINI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente

"Art. 9-bis

(Incentivi per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

1. Si applica la detrazione fiscale nella misura del 75 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, escluse le pertinenze ai fini del calcolo;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione o nuova installazione di impianti funzionali a eliminare o a limitare almeno dell'80 per cento la barriera architettonica;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione o nuova installazione di impianti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma 1, si applica anche a tutti gli altri interventi di automazione degli impianti degli edifici e dei singoli appartamenti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, rispettano i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.

4. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli interventi effettuati:

a) su edifici ad uso residenziale monofamiliari e condomini, nonché società sportive, strutture ricettive, sale culturali, cinema, teatri privati;

b) da soggetti quali persone fisiche, condomini, istituti autonomi case popolari o enti similari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche;

c) aziende e società private;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

5. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con circolare del direttore dell'Agenzia delle

9.0.33
458

∴

1/2

entrate, che definisce, sentito il Ministro per le disabilità, anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

7. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità, le spese relative alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee condominiali e la percentuale relativa all'onorario dell'amministratore come approvato in sede assembleare o ai sensi dell'articolo 1129 c.c.. Per le deliberazioni relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio."

Conseguentemente,

a) ridurre di 90 milioni di euro per l'importo del fondo speciale di parte corrente di cui della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e finanze;

b) all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "300 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023."

q.o.33

AS.2448

Emendamento

Articolo 9

Calandrini, De Carlo, Nastri

«Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art.9-bis

(Proroga degli incentivi per la valorizzazione edilizia)

All'articolo 7, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, nella legge convertita, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n.58, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2022, di 300 milioni per gli anni 2023 e 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

q. o. 34

AS 2448
Emendamento
Art. 9

MARINO, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art.9-bis

(Proroga degli incentivi per la valorizzazione edilizia)

1. All'articolo7, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, nella legge convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n.58, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 40 milioni per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.35

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

MARGIOTTA

«Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art.9-bis

(Proroga degli incentivi per la valorizzazione edilizia)

1. All'articolo7, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, nella legge convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n.58, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 588,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 476,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 475,8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.>>

9.0.36

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.9

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 9-bis.

(Proroga degli incentivi per la valorizzazione edilizia)

All'articolo7, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, nella legge convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n.58, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024».

9.0.37

A.S. 2448

EMENDAMENTO

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 9

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.9-bis

(Proroga degli incentivi per la valorizzazione edilizia)

1. All'articolo7, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, nella legge convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n.58, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024».

9.0.38

Emendamento
Art. 9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI, GASPARRI

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. All'articolo 1-septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis Per i contratti di appalto di lavori tra privati, le variazioni rilevate dal decreto di cui al comma 1, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari dei singoli materiali utilizzati nelle lavorazioni, eccedente, con riferimento alla data dell'offerta, l'8 per cento, si dà luogo alla compensazione previa specifica istanza da parte dell'appaltatore. Per i materiali non rilevati dal decreto di cui al comma 1, ai fini della compensazione si procede mediante confronto diretto tra i prezzi riportati nei prezziari ufficiali di riferimento rilevando con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova, le variazioni dei prezzi subite dagli stessi materiali con riferimento alla data dell'offerta. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in deroga ad eventuali clausole difformi."

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo le parole: "nei contratti pubblici" sono soppresse.

9.0.39

A.S. 2448

EMENDAMENTO

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 9

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis

1. All'articolo 1 septies del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

7-bis Per i contratti di appalto di lavori tra privati, le variazioni rilevate dal decreto di cui al comma 1, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari dei singoli materiali utilizzati nelle lavorazioni, eccedente, con riferimento alla data dell'offerta, l'8 per cento, si dà luogo alla compensazione previa specifica istanza da parte dell'appaltatore. Per i materiali non rilevati dal decreto di cui al comma 1, ai fini della compensazione si procede mediante confronto diretto tra i prezzi riportati nei prezziari ufficiali di riferimento rilevando con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova, le variazioni dei prezzi subite dagli stessi materiali con riferimento alla data dell'offerta. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in deroga ad eventuali clausole difformi.”.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo le parole: "nei contratti pubblici" sono soppresse.

9.0.40

AS.2448

Emendamento

Articolo 9

Calandrini, De Carlo.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente

“Art. 9-bis

Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

All'articolo 1 septies del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

7-bis Per i contratti di appalto di lavori tra privati, le variazioni rilevate dal decreto di cui al comma 1, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari dei singoli materiali utilizzati nelle lavorazioni, eccedente, con riferimento alla data dell'offerta, l'8 per cento, si dà luogo alla compensazione previa specifica istanza da parte dell'appaltatore. Per i materiali non rilevati dal decreto di cui al comma 1, ai fini della compensazione si procede mediante confronto diretto tra i prezzi riportati nei prezzari ufficiali di riferimento rilevando con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova, le variazioni dei prezzi subite dagli stessi materiali con riferimento alla data dell'offerta. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in deroga ad eventuali clausole difformi.”.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo le parole: "nei contratti pubblici" sono soppresse.

9.0.41

AS 2448

EMENDAMENTO

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 9

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. All'articolo 1 septies del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

7.bis Gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi di cui al presente articolo e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture, sono sempre valutati ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.»

q.o.42

AS 2448

EMENDAMENTO

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Art. 9

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

“Art. 9-bis

Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

All'articolo 1 *septies* del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi di cui al presente articolo e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture, sono sempre valutati ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

9.0.43

AS.2448

Emendamento

Articolo 9

Calandrini, De Carlo.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente

Art. 9-bis

Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

All'articolo 1 septies del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

7.bis Gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi di cui al presente articolo e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture, sono sempre valutati ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

9.0.44

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 9

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<Art. 9-bis. (Digital bonus)

1. Al fine di incentivare la modernizzazione del parco immobiliare del Paese, è concesso un credito d'imposta pari al 110 per cento delle spese, documentate e realizzate fino al 31 dicembre 2022, finalizzate all'adeguamento degli stabili per le opere di realizzazione di infrastrutture fisiche interne adatte al passaggio di cavi in fibra ottica per la costruzione di reti di comunicazione ad alta capacità, prevedendo la necessaria separazione tra cavi per telecomunicazioni, cavi elettrici e cavi per servizi di videocitofonia, sorveglianza, telerilevamento. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1.000 per ciascuna unità immobiliare. La relativa spesa può essere attivata anche se richiesta da condomini rappresentanti 1/3 dei millesimi. La proprietà della infrastruttura interna così realizzata pertiene al condominio, mentre le reti in fibra ivi passate sono di proprietà dell'operatore o degli operatori che le posano. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro, che rappresenta il limite di spesa, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, dedicato al finanziamento dei lavori di dette infrastrutture fisiche interne agli stabili.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con apposita delibera da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica le specifiche tecniche per i cavidotti interni ai condomini, per il raccordo delle reti di comunicazione con gli stessi e per l'accesso degli operatori sul mercato. Al fine di garantire l'integrità delle reti e la gestione complessiva dei servizi che verranno attivati su di esse, i lavori di realizzazione di dette infrastrutture e la posa di reti in fibra ottica potranno essere realizzati dagli Operatori di settore qualificati a tal fine dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella medesima delibera.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce gli ulteriori criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare l'osservanza dei limiti di spesa di cui al comma 5.

4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte

9.0.45
471

—

112

sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».

5. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite delle risorse del Fondo istituito ai sensi del comma 1, ultimo periodo, e fino a esaurimento delle stesse.

6. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 hanno facoltà di optare per la cessione del credito ovvero per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 e fino al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.>>

9.0.45

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

ROMEO, ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"ART 9-bis

(Creazione della Piattaforma digitale italiana delle costruzioni)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e di rafforzare la competitività della filiera dell'edilizia, è promossa la creazione di una piattaforma digitale italiana delle costruzioni.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro il 31 marzo 2022, avvalendosi di una Cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma a mezzo di formati aperti di pubblico e gratuito dominio e utilizzo. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento per l'innovazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in qualità di invitati, i rappresentanti delle principali Associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni.

3. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma di cui ai commi 1 e 2, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per la Piattaforma digitale italiana delle costruzioni con una dotazione di 6 milioni di euro nel 2022 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, apportare le seguenti variazioni:

2022: -6.000.000

2023: -500.000

2024: -500.000

9.0.46

Emendamento

Art. 9

DAMIANI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«ART. 9-bis

(Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative)

1. Al comma 1056 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole "entro il 30 giugno 2022" con le seguenti: "*entro il 31 dicembre 2022*"

Conseguentemente:

ridurre di 300 milioni di euro a decorrere dal 2022, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 194 della presente legge;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 50.000.000;

2023: - 50.000.000;

2024: - 50.000.000.

9.0.47

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 9

CROATTI, LANZI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

*(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 9 lettera d-bis) dopo le parole: «dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460,» sono inserite le seguenti: «da tutti gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 e comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117»;
 - b) al comma 9, lettera e), dopo le parole: «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.» è inserito il seguente periodo: «Qualora gli enti sportivi dilettantistici assumano la qualifica di enti del Terzo settore a norma dell'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, potranno beneficiare delle più ampie previsioni di cui all'articolo 119 comma 9 lettera d-bis) del presente decreto»;
 - c) al comma 3 bis) dopo le parole: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c)» sono inserite le seguenti: «d-bis) ed e)»;
 - d) al comma 3 bis) le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
 - e) dopo il comma 16-quater), è inserito il seguente: «16-quinquies. Per gli interventi volti a recuperare beni immobili pubblici inutilizzati o beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ad enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con modalità non commerciali, le detrazioni di cui al presente articolo 119 sono cumulabili con le detrazioni per le persone fisiche di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

9.0.48

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Articolo 9

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Sospensione detrazioni per soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo)

1. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1° gennaio ed il 1° giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.".

9.0.49

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

MARINO

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Sospensione agevolazioni fiscali per soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo)

1. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1° gennaio ed il 1° giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.

9.0.50

A.S. 2448

Emendamento

Art. 9

MISIANI

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis

1. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1° gennaio ed il 1° giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023>>

9.0.5 1

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI,
CAUSIN

ARTICOLO 9

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

"Art. 9-bis.

(Agevolazioni Tari)

1. Al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche coinvolte dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di una riduzione per le utenze non domestiche della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge.

2. La modalità per accedere al fondo nonché la definizione delle agevolazioni di cui al comma 1, verranno definite dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (Arera) con propria delibera da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella delibera l'Autorità dovrà tenere in particolare considerazione le attività che, pur non essendo state chiuse o limitate per effetto di specifiche disposizioni normative, abbiano subito un calo del fatturato."

9.0.52

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.9

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

“Art. 9bis.

(Agevolazioni Tari)

1. Al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche coinvolte dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di una riduzione per le utenze non domestiche della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge.

2. La modalità per accedere al fondo nonché la definizione delle agevolazioni di cui al comma 1, verranno definite dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (Arera) con propria delibera da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella delibera l'Autorità dovrà tenere in particolare considerazione le attività che, pur non essendo state chiuse o limitate per effetto di specifiche disposizioni normative, abbiano subito un calo del fatturato.”

9.0.53

EMENDAMENTO

Art. 9

DAMIANI

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:**“Art. 9-bis (Agevolazioni Tari)*

1. Al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche coinvolte dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di una riduzione per le utenze non domestiche della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge.

2. La modalità per accedere al fondo nonché la definizione delle agevolazioni di cui al comma 1, verranno definite dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (Arera) con propria delibera da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella delibera l'Autorità dovrà tenere in particolare considerazione le attività che, pur non essendo state chiuse o limitate per effetto di specifiche disposizioni normative, abbiano subito un calo del fatturato.”

Conseguentemente, ridurre di 600 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

9.0.54

A.S. 2448

Emendamento

Art.9

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

*“Art. 9-bis.
(Agevolazioni Tari)*

1. Al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche coinvolte dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di una riduzione per le utenze non domestiche della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge.
2. La modalità per accedere al fondo nonché la definizione delle agevolazioni di cui al comma 1, verranno definite dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (Arera) con propria delibera da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella delibera l'Autorità dovrà tenere in particolare considerazione le attività che, pur non essendo state chiuse o limitate per effetto di specifiche disposizioni normative, abbiano subito un calo del fatturato.”

9.0.55

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 9

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Carta della famiglia)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 391, ultimo periodo, le parole: «per ciascun anno del triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascun anno del periodo 2019-2026»;

b) dopo il comma 391, inserire i seguenti: «391-bis. Per favorire la diffusione della carta della famiglia, di cui al comma 391, il convenzionamento di nuovi soggetti economici e pubblici e il monitoraggio della medesima carta, con il decreto di cui al comma 391 sono altresì definite le modalità di coinvolgimento delle associazioni familiari.

391-ter. Per favorire i pagamenti e le relative agevolazioni nei servizi pubblici usufruiti dalle famiglie beneficiarie della carta della famiglia, è istituito un tavolo di coordinamento tra il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) e l'Unione delle Province d' Italia (Upi), per consentire l'utilizzo della carta anche nei confronti degli enti locali che erogano servizi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza.».

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce *Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali*, apportare le seguenti modificazioni:

2022 - 1.000.000

2023 - 1.000.000

2024 - 1.000.000

9.0.56

AS 2448

Emendamento

CANDURA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 9

"9-bis. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito apposito fondo presso il Ministero dello Sviluppo economico che individua, di concerto con il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero della difesa i progetti nel settore navale di rilevanza strategica rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale. Per tali progetti il Ministro dello Sviluppo Economico concede finanziamenti con le modalità e nelle misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. A questo fine è autorizzata la spesa di 20 mln per l'anno 2022. Possono accedere ai benefici della presente disposizione le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parti degli stessi."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa

9.0.57

A.S. 2448
Emendamento
Art. 9

VATTUONE

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale e la sostenibilità dell'industria navale di rilevanza strategica nazionale)

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito apposito fondo presso il Ministero dello Sviluppo economico che individua, di concerto con il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero della difesa i progetti nel settore navale di rilevanza strategica rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale. Per tali progetti il Ministro dello Sviluppo Economico concede finanziamenti con le modalità e nelle misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. A questo fine è autorizzata la spesa di 20 milioni per l'anno 2022. Possono accedere ai benefici della presente disposizione le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parti degli stessi."

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti "580 milioni di euro per l'anno 2022".

9.0.58

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 9.

MISIANI, COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

1. All'articolo 119, comma 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il massimale assicurativo per l'attività di asseverazione deve essere pari almeno al 10 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è inferiore a 5 milioni di euro IVA esclusa e pari almeno al 20 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è pari o superiore a 5 milioni di euro IVA esclusa."».

9.0.59

A.S. 2448
Emendamento
Art. 9

MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere la seguente:

«Art .9-bis.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il massimale assicurativo per l'attività di asseverazione deve essere pari almeno al 10 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è inferiore a 5 milioni di euro IVA esclusa e pari almeno al 20 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è pari o superiore a 5 milioni di euro IVA esclusa".».

9.0.60

AS 2448

Emendamento

Lonardo

Art. 9

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 9 bis

(Misure per la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche)

1. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti di formazione sulla ceramica artistica e tradizionale.

Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1.

3. Conseguentemente, l'articolo 194 è sostituito dal seguente: "1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024"

9.0.61

Emendamento

Art. 9

TOFFANIN, GALLONE, DAMIANI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Ristorazione 4.0)

1. Al fine di garantire la ripresa del settore dell'Horeca, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico un fondo, denominato "Fondo Ristorazione 4.0", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, è riconosciuta, in favore dei beneficiari di cui ai Codici ATECO 56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile, 56.2 Fornitura di pasti preparati e altri servizi di ristorazione e 56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina, l'erogazione di un contributo in forma di credito di imposta nella misura del 40 per cento per l'acquisto di apparecchiature per la ristorazione ad elevata tecnologia o digitalizzazione o efficienza energetica.

3. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità, i termini per l'ottenimento del beneficio e le tipologie dei prodotti ammessi all'agevolazione di cui al secondo comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 194 della presente legge.

9.0.62

A.S. 2448
Emendamento
Art. 9

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNA', ROSSOMANDO, MARCUCCI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, con le parole "30 giugno 2022".

9.0.63

EMENDAMENTO
ART. 9

DAL MAS

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

“Art. 9-bis

(Professionisti di cui alla norma UNI 11511)

1. All'articolo 35, comma 3 del Decreto Legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dopo le parole: “I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322” sono inserite le seguenti: “nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4”.

9.0.64

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN

ARTICOLO 9

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi da gennaio a giugno 2022 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

q.o.65

EMENDAMENTO

FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Art. 9

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis (Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi da gennaio a giugno 2022 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti "400 milioni"

q.o. 66

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.9

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 9bis

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi da gennaio a giugno 2022 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

9.0.67

Emendamento

Art.9

CIRIANI, ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

“Art. 9-bis

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi da gennaio a giugno 2022 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

q.o.68

EMENDAMENTO

Articolo 9

CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi da gennaio a giugno 2022 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

9.0.69

AS 2448

Emendamento

Articolo 9

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 9-bis (Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. Alle imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, maggiori spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto, a condizione che l'ammontare complessivo di tali acquisti sia maggiore rispetto al 2019, un credito d'imposta pari alla maggior spesa sostenuta certificabile.
2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2020-2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

9.070

AS 2448

Emendamento

Articolo 9

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 9-bis (Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. Alle imprese che hanno effettuato, a decorrere dal 1 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e a condizione che l'ammontare complessivo sia superiore a 100 mila euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese fino a 500 mila euro, e un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle spese eccedenti 500 mila euro e non superiori a 1,5 milioni di euro.
2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2020-2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

9.0.71

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

All'articolo 199 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 9 dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente lettera: "d-ter) Alle imprese individuali e società titolari di RSA che svolgono attività sociosanitaria con fini di lucro autorizzate o accreditate o rientranti nel fabbisogno determinato dalle Regioni,"
- b) al comma 10-bis al primo periodo dopo lettera d-bis) aggiungere "e d-ter)";
- c) al comma 10-bis lettera b) dopo la parola usufrutto sostituire la parola "o" con "," e dopo comodato d'uso gratuito aggiungere "o contratto di locazione ultranovennale";
- d) al comma 10-bis lettera b) al secondo periodo dopo le parole "Il titolo di comodato d'uso gratuito" sono aggiunte "e il contratto di locazione".»

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire la parola "600" con la seguente "200" e la parola "500" con la seguente "100"»

q.o.72

EMENDAMENTO

Art. 9

DAMIANI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis (Agevolazioni per l'acquisto di elettrodomestici, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti)

1. Ai fini di favorire il corretto smaltimento degli elettrodomestici obsoleti, attraverso il riciclo, e di promuovere la tutela ambientale e l'economia circolare, è riconosciuta l'erogazione di un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata tecnologia o digitalizzazione o efficienza energetica, e contestuale smaltimento degli elettrodomestici obsoleti.
2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare il 20 per cento del costo dell'elettrodomestico e in ogni caso non può essere superiore a un importo massimo di 100 euro.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo, con dotazione pari a 100 milioni per l'anno 2022.
4. Con un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 194 della presente legge.»

9.0.43

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 9

GIROTTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Agevolazioni per l'acquisto di elettrodomestici, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti, per gli utenti finali economicamente svantaggiati o in gravi condizione di salute)

1. Ai fini di favorire il corretto smaltimento degli elettrodomestici obsoleti, attraverso il riciclo e di promuovere la tutela ambientale e l'economia circolare, è riconosciuta l'erogazione di un contributo per i costi a carico degli utenti finali economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute, come identificati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2007, per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata tecnologia o digitalizzazione o efficienza energetica, e contestuale smaltimento degli elettrodomestici obsoleti.
2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare il 20 per cento del costo dell'elettrodomestico e in ogni caso non può essere superiore a un importo massimo di 100 euro.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico un fondo, con dotazione pari a 100 milioni per l'anno 2022.
4. Con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge. »

9.0.24

AS 2448
Emendamento
Art. 9

CORRADO,

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 109- bis

(Insegnamento delle Discipline giuridiche ed economiche nel biennio scuola secondaria)

1. Al fine di consentire a tutti gli studenti di avere una migliore comprensione della realtà sociale e politica odierna e metterli in condizione di partecipare in maniera responsabile alla vita dello Stato di cui sono parte integrante nonché di avere elementi cognitivi relativi alle regole del sistema economico finanziario si prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2023/ 2024, l'insegnamento nel biennio di ogni scuola secondaria superiore delle Discipline giuridiche ed economiche. L'insegnamento, attribuito in via esclusiva ai docenti abilitati nella classe di concorso A046, prevede la riformulazione degli orari scolastici con la previsione di due ore settimanali aggiuntive per classe.

2. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro il mese di gennaio dell'anno scolastico di riferimento ed al fine di avvalersi prioritariamente del personale già attualmente in servizio, si provvede:

- a) A rilevare il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo nonché quello in servizio a tempo indeterminato in tutte le scuole superiori di secondo grado sul territorio sulla base del quale, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno del personale per ogni istituzione scolastica;
- b) Viene definito il numero delle classi di ogni biennio presso le quali è attivato l'insegnamento delle Discipline giuridiche ed economiche ed il numero dei posti di insegnamento;
- c) è individuata, nell'ambito del fabbisogno di personale come rimodulato ai sensi del comma 7 dell'articolo 109, la quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi di cui al comma 1.

9.0.45

Relazione Illustrativa

L'introduzione dell'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nei primi due anni delle scuole secondarie di secondo grado risponde ad una esigenza reale e non più rinviabile di formazione dell'Uomo - cittadino nel mondo. La finalità primaria è quella di valorizzare le potenzialità formative della cultura giuridico-economica per dare agli studenti strumenti di conoscenze e competenze idonee ad aumentare la capacità critica e che li metta in grado di comprendere le dinamiche della realtà e di operare nella stessa in modo più consapevole. Appare infatti condivisibile l'opinione di quanti sostengono essere quanto mai importante in una società così complessa, post moderna e post industriale, garantire la conoscenza dei principi e dei valori che sono stati i fondamenti della convivenza civile nel corso dei secoli fino al giorno d'oggi per consentire agli studenti di avere una migliore comprensione della realtà sociale e politica odierna e metterli in condizione di partecipare in maniera responsabile alla vita dello Stato di cui sono parte integrante offrendo anche gli elementi cognitivi relativi alle regole che sono alla base del libero scambio di beni e servizi, dell'attività d'impresa, del libero mercato e del sistema economico finanziario, indispensabili nell'era che ha visto l'avvento prorompente delle società globali, della new economy, dei nuovi mezzi di comunicazione e dei social network. Inoltre, la tragedia della pandemia che ha messo in ginocchio l'economia induce anche ad una riflessione sulla importanza dell'Unione Europea e sulla risposta che gli stati membri hanno concordato con il Next Generation EU.

L'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche per la sua specificità e le sue caratteristiche non può essere garantito che dai docenti abilitati della classe di concorso A046. Ricordiamo che, dopo il piano assunzionale di cui alla Legge 107 del 2015, la classe di concorso A046 risulta in esubero su tutto il territorio nazionale e negli istituti tecnici e professionali dove è stata assegnata la maggior parte docenti della A046, gli stessi risultano avere ore di insegnamento limitate ed un consistente numero di ore a disposizione per le sostituzioni con conseguente mortificazione della loro professionalità. Il censimento dei docenti in servizio su tutto il territorio in relazione al fabbisogno determinato dall'istituzione dell'insegnamento delle Discipline Giuridiche ed Economiche nel biennio di ogni scuola secondaria di secondo grado consentirebbe, prioritariamente, una più organica distribuzione degli stessi in tutti gli Istituti con una operazione di mobilità straordinaria su scala nazionale.

9.0.45

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 2448

EMENDAMENTI

**da articolo 10
ad articolo 14**

VOLUME 3

AS 2448

Emendamento

Articolo 10

Calandrini, De Carlo

Al comma 1, premettere alla lettera a) le seguenti:

0-a) al comma 61 dopo le parole “per l’anno 2021” aggiungere le seguenti “e a 40 milioni di euro per l’anno 2022”;

0-a bis) al comma 62 sostituire le parole “31 dicembre 2021” con le seguenti “31 dicembre 2022”.

Conseguentemente, all’articolo 194 sostituire le parole «600 milioni» con le seguenti: «560 milioni».

10.1

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 10

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: "a-bis). Al comma 1051, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente comma anche le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti, a condizione che tali beni siano acquisiti successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto in aggiunta o in sostituzione di beni già esistenti al fine di migliorare le prestazioni in termini di efficienza.".

10.2

AS 2448

Emendamento

Art. 10.

MARINO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 1054, primo periodo, le parole da “fino al 31 dicembre 2021” a “la data del 31 dicembre 2021” sono sostituite con le seguenti: “fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022”;

a-ter) al comma 1055, le parole “fino al 31 dicembre 2022” a “la data del 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025”; le parole “6 per cento” sono sostituite con le seguenti: “8 per cento”;

a-quater) al comma 1056, le parole da “fino al 31 dicembre 2021” a “la data del 31 dicembre 2021” sono sostituite con le seguenti: “fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022”»;

b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole “20 per cento” con le seguenti: “30 per cento”, sostituire le parole “10 per cento” con le seguenti: “15 per cento” e sostituire le parole “5 per cento” con le seguenti “10 per cento”;

c) al comma 2, lettera c):

1. al capoverso 203-bis, sostituire le parole “10 per cento” con le seguenti: “15 per cento”;

2. al capoverso 203-ter, sostituire le parole “5 per cento” con le seguenti: “8 per cento”;

3. al capoverso 203-quater, sostituire le parole “5 per cento” con le seguenti: “8 per cento”;

4. al capoverso 203-quinquies, primo periodo, sostituire le parole “10 per cento” con le seguenti: “15 per cento”;

5. al capoverso 203-sexies, primo periodo, sostituire le parole “5 per cento” con le seguenti: “10 per cento”.

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni di euro annui a decorrere dal 2026»

10.3

EMENDAMENTO
DE POLI

ART.10

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *a)*, inserire le seguenti:

«*a-bis)* al comma 1054, primo periodo, le parole da “fino al 31 dicembre 2021” a “la data del 31 dicembre 2021” sono sostituite con le seguenti: “fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022”;

a-ter) al comma 1055, le parole “fino al 31 dicembre 2022” a “la data del 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025” e le parole “6 per cento” sono sostituite con le seguenti: “8 per cento”;

a-quater) al comma 1056, le parole da “fino al 31 dicembre 2021” a “la data del 31 dicembre 2021” sono sostituite con le seguenti: “fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022”»;

b) al comma 1, lettera *b)*, sostituire le parole “20 per cento” con le seguenti: “30 per cento”, sostituire le parole “10 per cento” con le seguenti: “15 per cento” e sostituire le parole “5 per cento” con le seguenti “10 per cento”;

c) al comma 2, lettera *c)*:

1. al capoverso 203-*bis*, sostituire le parole “10 per cento” con le seguenti: “15 per cento”;

2. al capoverso 203-*ter*, sostituire le parole “5 per cento” con le seguenti: “8 per cento”;

3. al capoverso 203-*quater*, sostituire le parole “5 per cento” con le seguenti: “8 per cento”;

4. al capoverso 203-*quinquies*, primo periodo, sostituire le parole “10 per cento” con le seguenti: “15 per cento”;

5. al capoverso 203-*sexies*, primo periodo, sostituire le parole “5 per cento” con le seguenti: “10 per cento”.

10.4

A.S. 2448

Emendamento

Art. 10

COLLINA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

"a-bis) ai commi 1054 e 1056 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022" e le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento".

a-ter) al comma 1055 le parole "e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024" e le parole: "entro la data del 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 31 dicembre 2023".

10.5

EMENDAMENTO
DE POLI
ART. 10

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

“a-bis) ai commi 1054 e 1056 le parole: “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2022” e le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “5 per cento”.

10.6

EMENDAMENTO

ART. 10

DE SIANO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

“a-bis) ai commi 1054 e 1056 le parole: “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2022” e le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “5 per cento”.

10.7

A.S. 2448_
Emendamento
Art. 10

CONZATTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

“a-bis) ai commi 1054 e 1056 le parole: “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2022” e le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “5 per cento”.

10.8

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 10.

GARRUTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1055, le parole "e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023", sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024", e le parole: "entro la data del 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 31 dicembre 2023".»

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 597 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per l'anno 2023, 497 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

10.9

EMENDAMENTO
DE POLI
ART.10

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

“a-*bis*) al comma 1055 le parole “e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024” e le parole: “entro la data del 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data del 31 dicembre 2023”.

Conseguentemente:

all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

10.10

A.S. 2448
Emendamento
Art. 10.

MARINO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1055 le parole “e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024” e le parole: “entro la data del 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data del 31 dicembre 2023”.».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

10.11

A.S. 2448

Emendamento

Art. 10

MANCA, MISIANI

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

a-bis) al comma 1056, le parole: "fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022";

b) alla lettera b, capoverso 1057-bis, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento".

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

10.12

AS 2448

EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 10

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

“a-bis) al comma 1056 le parole “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”;

10.13

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 10

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

“a-bis) al comma 1056 le parole “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”;

10.14

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 10

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

"b) dopo il comma 1057, è inserito il seguente:

"1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro".

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del comma 1057-bis, valutato in 52 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 194.

10.15

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 10

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

All'articolo 10, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il comma 1057 è inserito il seguente:

“1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro”.

10.16

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 10

CROATTI, VACCARO, LANZI, GIROTTO, GALLICCHIO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1, lettera b) le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento", le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento" e le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento";*
- b) Al comma 2, lettera c) le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "300 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023".

10.17

AS 2448

Emendamento

Art. 10

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lett. b) sostituire le parole «20 per cento» con le seguenti «40 per cento»; sostituire le parole «10 per cento» con le seguenti «20 per cento»; sostituire le parole «5 per cento» con le seguenti «10 per cento».

- b) Al comma 2, lett. c) sostituire le parole «10 per cento» con le seguenti «20 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni " con le seguenti: " 245 milioni"

10.18

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI,
BERUTTI

ARTICOLO 10

All'articolo 10, comma 1, lett. b), dopo le parole «il credito di imposta è riconosciuto» aggiungere le seguenti: «per ciascun periodo di imposta».

10.19

Articolo 10

1) Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

A) Alla lettera b):

- a) sostituire le parole “nella misura del 20 per cento” con le seguenti: “nella misura del 10 per cento”;
- b) sostituire le parole: “nella misura del 15 per cento” con le seguenti parole: “nella misura del 5 per cento”;
- c) sostituire le parole: “nella misura del 10 per cento” con le seguenti: “nella misura del 5 per cento”.

Conseguentemente:

- a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: “nella misura del 20 per cento” con le seguenti: “nella misura del 30 per cento”;
- b) al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: “nella misura del 15 per cento” con le seguenti: “nella misura del 25 per cento”;
- c) al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: “nella misura del 10 per cento” con le seguenti: “nella misura del 15 per cento”.

B) Alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto l'utilizzo, da remoto e su richiesta, di una infrastruttura computazionale di titolarità di terzi, finalizzato all'accesso a servizi di cloud computing dietro pagamento di un corrispettivo quantificato in funzione dell'utilizzo effettivo, sono riconosciuti i crediti di imposta di cui all'art. 1, commi 1057 e 1057-bis della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.”

C) dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) Al comma 1058, dopo le parole: “cloud computing” sono inserite le seguenti: “, nonché le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al medesimo allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity).”

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «Proroga», inserire le seguenti parole: «ed estensione».

D) dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: «Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per information technology di gestione della connettività e di predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati.»

E) Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

“2-bis) Al fine di potenziare la dimensione innovativa della PMI e sostenerne il rilancio economico, consentendo il ricorso alle misure del Piano Transizione 4.0, le imprese che effettuano investimenti

10.20 % 105

in beni strumentali nuovi indicati negli allegati “A” e “B” annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2022. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

2-ter) Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2022 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica (IP manager) finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale, anche attraverso attività di monitoraggio dei portali online e di cancellazione dei contenuti illegali. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro;

a) alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui alla lettera a) è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro;

b) il credito d'imposta di cui al presente comma è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei professionisti qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per poter beneficiare del credito d'imposta e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese;

c) il contributo di cui alla lettera a) è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Agli oneri derivanti dal comma 2-ter), valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-quater) al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole “corso dell'anno solare.” sono aggiunte le seguenti “Ai soggetti di cui ai commi 36 e 43 è fatto divieto di qualsiasi diritto di rivalsa nei confronti del cliente del servizio o delle controparti commerciali per i servizi di cui al comma 37.”

∕

2-quinquies) all'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:

“7-ter. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-bis del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”.

A.S. 2448
Emendamento
Art. 10

VONO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera b)

a) sostituire le parole “nella misura del 20 per cento” con le seguenti: “nella misura del 10 per cento”;

b) sostituire le parole: “nella misura del 10 per cento” con le seguenti: “nella misura del 5 per cento”;

c) sopprimere le parole “e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro”;

- alla lettera c)

a) sostituire le parole: “nella misura del 20 per cento” con le seguenti: “nella misura del 30 per cento”;

- alla lettera d)

a) al primo periodo, sostituire le parole: “nella misura del 15 per cento” con le seguenti: “nella misura del 25 per cento”;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: “nella misura del 10 per cento” con le seguenti: “nella misura del 15 per cento”;

- dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) All'allegato B, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per information technology di gestione della connettività e di predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati".».

No. 21

AS 2448

Emendamento

Causin

Art. 10

1. Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole “nella misura del 20 per cento” con le seguenti: “nella misura del 10 per cento”;
- b) sostituire le parole: “nella misura del 10 per cento” con le seguenti: “nella misura del 5 per cento”;
- c) sopprimere le parole da: “e fino a 10 milioni di euro” fino a: “superiori a 10 milioni di euro”.

Conseguentemente:

- a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: “nella misura del 20 per cento” con le seguenti: “nella misura del 30 per cento”;
- b) al comma 1, lettera d), capoverso "1058-bis", primo periodo, sostituire le parole: “nella misura del 15 per cento” con le seguenti: “nella misura del 25 per cento”;
- c) al comma 1, lettera d), capoverso "1058-ter", primo periodo, sostituire le parole: “nella misura del 10 per cento” con le seguenti: “nella misura del 15 per cento”.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.

10.22

EMENDAMENTO

ART. 10

MALLEGNI

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole “nella misura del 20 per cento” con le seguenti: “nella misura del 10 per cento”;

b) sostituire le parole: “nella misura del 15 per cento” con le seguenti parole: “nella misura del 5 per cento”;

c) sostituire le parole: “nella misura del 10 per cento” con le seguenti: “nella misura del 5 per cento”.

Conseguentemente:

a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: “nella misura del 20 per cento” con le seguenti: “nella misura del 30 per cento”;

b) al comma 1, lettera d), capoverso "1058-bis", primo periodo, sostituire le parole: “nella misura del 15 per cento” con le seguenti: “nella misura del 25 per cento”;

c) al comma 1, lettera d), capoverso "1058-ter", primo periodo, sostituire le parole: “nella misura del 10 per cento” con le seguenti: “nella misura del 15 per cento”.

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

10.23

A.S. 2448

Emendamento

Art. 10

PITTELLA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto l'utilizzo, da remoto e su richiesta, di una infrastruttura computazionale di titolarità di terzi, finalizzato all'accesso a servizi di cloud computing dietro pagamento di un corrispettivo quantificato in funzione dell'utilizzo effettivo, sono riconosciuti i crediti di imposta di cui all'art. 1, commi 1057 e 1057-bis della Legge 30 dicembre 2020, n. 178."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 447 milioni di euro per l'anno 2023, di 420 milioni di euro per l'anno 2024, di 422 milioni di euro per l'anno 2025, di 454 milioni di euro per l'anno 2026, di 478 milioni di euro per l'anno 2027, di 492 milioni di euro per l'anno 2028 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.>>

10.24

EMENDAMENTO
ART.10
FERRO, DAMIANI

All'articolo 10, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto l'utilizzo, da remoto e su richiesta, di una infrastruttura computazionale di titolarità di terzi, finalizzato all'accesso a servizi di *cloud computing* dietro pagamento di un corrispettivo quantificato in funzione dell'utilizzo effettivo, sono riconosciuti i crediti di imposta di cui all'art. 1, commi 1057 e 1057-bis della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.”

10.25

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 10

GARRUTI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto l'utilizzo, da remoto e su richiesta, di una infrastruttura computazionale di titolarità di terzi, finalizzati all'accesso a servizi di *cloud computing* dietro pagamento di un corrispettivo quantificato in funzione dell'utilizzo effettivo, sono riconosciuti i crediti d'imposta di cui ai commi 1057 e 1057-bis, nei limiti di spesa e alle condizioni ivi previste.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

10.26

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 10

CONZATTI

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso "1057-bis" aggiungere il seguente:
"1057-ter. All'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, la voce "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni" è sostituita dalla seguente "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la produzione, gestione, utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da "500 milioni" fino alla fine del periodo con le seguenti "499,2 milioni di euro per l'anno 2023, 491,8 milioni di euro per l'anno 2024, 484 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire le parole "è inserito il seguente" con le seguenti "sono inseriti i seguenti".

10.27

AS 2448

Emendamento

Articolo 10

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) Nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 inserire l'installazione di motorizzazioni ibride-elettriche a bordo delle imbarcazioni adibite a trasporto passeggeri, iscritte nel Registro Navi Minori e Galleggianti delle Capitanerie di Porto del Territorio Italiano. Alle imprese che effettuano le suddette installazioni si applica il credito d'imposta di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.

10.28

A.S. 2448
Emendamento
Art. 10

COLLINA, MANCA

Al comma 1, lettera c), capoverso "1058" sostituire le parole: "nella misura del 20 per cento del costo" con le seguenti: "nella misura del 30 per cento del costo".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: <<di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 430 milioni di euro per l'anno 2022, di 330 milioni di euro per l'anno 2023, di 330 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.>>

10.29

A.S. 2448
Emendamento
Art. 10

CONZATTI

Al comma 1, lettera c), capoverso “1058” le parole: “nella misura del 20 per cento del costo” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 30 per cento del costo”.

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «430 milioni di euro per l'anno 2022 e 330 milioni per gli anni 2023, 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

10.30

EMENDAMENTO

Art. 10

DAMIANI

Al comma 1, lettera c), capoverso "1058", sostituire le parole: "nella misura del 20 per cento del costo" con le seguenti: "nella misura del 30 per cento del costo".

Conseguentemente, ridurre di 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

10.31

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 10

CASTALDI

Al comma 1, lettera c), capoverso «1058», sostituire le parole: “nella misura del 20 per cento del costo” con le seguenti: “nella misura del 30 per cento del costo”.

10.32

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI,
CAUSIN

ARTICOLO 10

Art. 10

(Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative)

Al comma 1, lettera c), capoverso "1058" le parole: "nella misura del 20 per cento del costo" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 30 per cento del costo".

10.33

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

AET. 10

Al comma 1, lettera c), capoverso "1058" le parole: "nella misura del 20 per cento del costo" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 30 per cento del costo".

10.34

A.S. 2448

Emendamento

Art.10

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, lettera c), capoverso "1058" le parole: "nella misura del 20 per cento del costo" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 30 per cento del costo".

10.35

A.S. 2448_
Emendamento
Art. 10

CONZATTI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) Al comma 1058, dopo le parole: “cloud computing” sono inserite le seguenti: “, nonché le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al medesimo allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity).”»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «Proroga», inserire le seguenti parole: «ed estensione».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da “500 milioni” fino alla fine del periodo con le seguenti “481,2 milioni di euro per l'anno 2023, 473,8 milioni di euro per l'anno 2024, 467 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2026.

10.36

EMENDAMENTO

Art.10

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) Al comma 1058, dopo le parole: “cloud computing” sono inserite le seguenti: “, nonché le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al medesimo allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity).”»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «Proroga», inserire le seguenti parole: «ed estensione».

10.37

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 10

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

All'art. 10, Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) Al comma 1058, dopo le parole: “cloud computing” sono inserite le seguenti: “, nonché le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al medesimo allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity).”»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «Proroga», inserire le seguenti parole: «ed estensione».

10.38

A.S. 2448

Emendamento

Art. 10

COLLINA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) Al comma 1058, dopo le parole: “cloud computing” sono inserite le seguenti: “, nonché le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al medesimo allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity).”»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 17.000.000;

2023: - 17.000.000;

2024: - 17.000.000.

10.39

AS 2448

EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 10

Al comma 1, lettera e) , aggiungere, in fine, le seguenti parole: “ e dopo il quarto periodo inserire il seguente: “ In alternativa il predetto credito può essere ceduto anche parzialmente ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri soggetti finanziari”.

10.40

A.S. 2448

Emendamento

Art. 10

TARICCO, BITI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) al comma 1059, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "In alternativa è possibile cedere il predetto credito d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi Istituti di credito e altri soggetti finanziari nella misura massima del 50% del credito spettante"».

10.41

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 10

DI PIAZZA

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) dopo il comma 1059-bis, è aggiunto il seguente: "1059-ter. In luogo dell'utilizzo, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1059, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. ".».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni annui a decorrere dall'anno 2023.»

10.42

A.S.2448

EMENDAMENTO

ART.10

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Art. 10

(Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) al comma 1, dopo il capoverso comma 1059-bis, aggiungere il seguente comma: 1059-ter. In luogo dell'utilizzo del credito d'imposta ai sensi del comma 1059, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

10.43

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 10

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 10:

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente.

g-bis) al comma 1, dopo il capoverso comma 1059-bis, aggiungere il seguente comma:

1059-ter. In luogo dell'utilizzo del credito d'imposta ai sensi del comma 1059, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

10.44

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 10

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: «g-bis) al comma 1059, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: “In alternativa è possibile cedere il predetto credito d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi Istituti di credito e altri soggetti finanziari nella misura massima del 50% del credito spettante».

10.45

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Articolo 10

NATURALE

Al primo comma dell'articolo 10 aggiungere infine la seguente lettera: «h) al comma 1059, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "In alternativa è possibile cedere il predetto credito d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi Istituti di credito e altri soggetti finanziari nella misura massima del 50% del credito spettante».

10.46

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 10

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Al primo comma, aggiungere infine la seguente lettera: «h) al comma 1059, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: “In alternativa è possibile cedere il predetto credito d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi Istituti di credito e altri soggetti finanziari nella misura massima del 50% del credito spettante».

10.47

EMENDAMENTO

ART. 10

MALLEGNI

All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: «Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per information technology di gestione della connettività e di predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati».

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

10.48

AS 2448

Emendamento

Causin

Art. 10

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

"g-bis) All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: «Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per information technology di gestione della connettività e di predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati»."

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

10.49

A.S.2448

Emendamento

Art. 10

COLLINA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:<< 1-bis. All'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, al punto 3 dopo le parole: "macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime" aggiungere le seguenti: "inclusi gli elettrolizzatori".

1-ter. Resta ferma la possibilità di prevedere la cumulabilità dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 232 del 2016, nel caso di investimenti finalizzati alla pianificazione per il settore idrogeno e nel limite del valore del costo del bene, con eventuali nuove agevolazioni, contributi a fondo perduto, finanziamenti a tasso agevolato o fondi di garanzia erogati da enti pubblici, che siano dedicati all'idrogeno.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.

10.50

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 10

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 10, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

2) All'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, al punto 3 dopo le parole "macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime" aggiungere le seguenti "inclusi gli elettrolizzatori".

3) Resta ferma la possibilità di prevedere la cumulabilità dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 232/2016, nel caso di investimenti finalizzati alla pianificazione per il settore idrogeno e nel limite del valore del costo del bene, con eventuali nuove agevolazioni, contributi a fondo perduto, finanziamenti a tasso agevolato o fondi di garanzia erogati da enti pubblici, che siano dedicati all'idrogeno.

10.51

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 10

ANASTASI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime," sono aggiunte le seguenti: "inclusi gli elettrolizzatori".

1-ter. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è cumulabile con le altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.»

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

10.52

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 10

TURCO, PIARULLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologia digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, credito d'imposta sugli investimenti di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché del credito di imposta sugli investimenti nelle zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono cedibili, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, ferma l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES»

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

10.53

A.S. 2448
Emendamento
Art. 10

MARINO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, possono, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.»

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»

10.54

Emendamento

Art. 10

DAMIANI

Al comma 2 dopo la lettera a) inserire seguenti:

"a-bis) al comma 210 le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"
a-ter) al comma 210-bis le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

a-quater) al comma 211 primo periodo, le parole "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento" e le parole "300.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "450.000 euro"

a-quinques) al comma 211 secondo periodo, le parole "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti "60 per cento" e le parole "250.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "350.000 euro"

a-sexies) al comma 211, terzo periodo, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento" e le parole "250.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "500.000 euro".

a-septies) ferme restando le attività ammissibili di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, sono ammissibili al credito d'imposta di cui articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze nell'ambito dei processi di transizione ecologica e digitale. "

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

10.55

Emendamento

Art. 10

GALLONE, DAMIANI, TOFFANIN

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 203 è sostituito dal seguente:

“203. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta”. Agli oneri derivanti dal comma, pari a 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 194 della presente legge.»

Conseguentemente sopprimere le lettere c) e d)

10.56

EMENDAMENTO

Art. 10

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

“b) il comma 203 è sostituito dal seguente: “203. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 20% per le attività di ricerca industriale e al 10% per le attività di sviluppo sperimentale, per le cui definizioni si fa riferimento al Regolamento Ue 651/2014, della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta”.

Conseguentemente all'articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni per l'anno 2026, 100 per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028 ”

10.57

A.S. 2448

Emendamento

Art. 10

MISIANI

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) il comma 203 è sostituito dal seguente: “203. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 20% per le attività di ricerca industriale e al 10% per le attività di sviluppo sperimentale, per le cui definizioni si fa riferimento al Regolamento UE 651/2014, della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta”

10.58

AS 2488

EMENDAMENTO

ARTICOLO 10

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 2, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al capoverso comma 203, quarto periodo, sostituire le parole "in misura pari al 15 per cento" con le seguenti "in misura pari al 30 per cento";
- 2) al capoverso comma 203-quinquies "sostituire le parole "in misura pari al 10 per cento" con le seguenti "in misura pari al 20 per cento";
- 3) al capoverso comma 203-sexies "in misura pari al 5 per cento" con le seguenti "in misura pari al 10 per cento".

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole "di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti" "500 milioni di euro per l'anno 2023, 466 milioni di euro per l'anno 2024, 446 milioni di euro per l'anno 2025, 427 milioni di euro per l'anno 2026, 463 milioni di euro per l'anno 2027, 481 milioni di euro per l'anno 2028 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030"

10.59

A.S. 2448

Emendamento

Art. 10

MANCA, MISIANI, COLLINA

All'articolo 10, comma 2, lettera c), il capoverso 203-bis è sostituito dal seguente:

«203-bis. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 20 per cento, della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 337 milioni di euro annui dal 2024 al 2034 e a 16 milioni annui dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

10.60

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO,
ROSSI

ARTICOLO 10

All'articolo 10, comma 2, lettera c), il capoverso 203-bis è sostituito dal seguente:

«203-bis. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 20 per cento, della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 337 milioni di euro annui dal 2024 al 2034 e a 16 milioni annui dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

10.61

EMENDAMENTO
ART.10

FERRO, DAMIANI

Al comma 2, lettera c), il capoverso 203-bis è sostituito dal seguente:

«203-bis. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 20 per cento, della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 350 milioni di euro dall'anno 2023 fino all'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

10.62

AS 2448
EMENDAMENTO
ART. 10

CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 10, comma 2, lettera c), il capoverso 203-bis è sostituito dal seguente:

«203-bis. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 20 per cento, della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 350 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

10.63

AS 2448
Emendamento
Art. 10

CONZATTI

Al comma 2, lettera c), il capoverso «203-bis» è sostituito dal seguente:

«203-bis. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 20 per cento, della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti «, 500 milioni di euro per l'anno 2023, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, 163 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035»

10.64

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 10

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2022 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale attraverso attività di monitoraggio delle diverse tipologie di siti e portali online, di cancellazione dei contenuti illegali e di tutte le attività propedeutiche e successive all'azione medesima. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro;

a) alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui alla lettera a) è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro;

b) il credito d'imposta di cui al presente comma è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti, qualificati secondo i requisiti e i criteri previsti da un apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

c) il contributo di cui alla lettera a) è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti "595 milioni"

10.65

EMENDAMENTO

Articolo 10

L'ABBATE, FERRAZZI, GARAVINI, BUCCARELLA, LANIECE, GALLONE, BRIZIARIELLI, TURCO, RICCIARDI, PELLEGRINI Marco, DE PETRIS, PRESUTTO, FENU, DI PIAZZA, MANTOVANI, EVANGELISTA, DE GIROLAMO, ROMAGNOLI, PAVANELLI, PISANI Giuseppe, CROATTI, RUGGIERO, CRIMI, GALLICCHIO, LUPO, FERRARA, FEDE, TRENTACOSTE, CASTELLONE, FERRARA, GAUDIANO, MORONESE, ANASTASI, PIARULLI, PUGLIA, CATALFO, RUSSO

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti:

"2-bis. Per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, di transizione energetica e di sviluppo sostenibile di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate.

2-ter. Sono ammissibili al credito di imposta di cui al comma 2-bis le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di refrigerazione commerciale di categoria R404A, R507A, R410A, R407C, R407F, esistenti in punti vendita con superficie da 0 a 1000 metri quadrati, all'interno dei quali siano utilizzati impianti di refrigerazione commerciale, con nuovi impianti di refrigerazione commerciale di categoria R744, CO2, R290.

2-quater. Il credito di imposta di cui al comma 2-bis è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 2-bis. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 2-bis a 2-quater.

10.66 %

2-sexies. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

2-septis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2-bis a 2-quinquies, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

2/2

EMENDAMENTO

Art. 10

DAMLANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2022 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica (IP manager) finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale, anche attraverso attività di monitoraggio dei portali online e di cancellazione dei contenuti illegali. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro;

a) alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui alla lettera a) è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro;

b) il credito d'imposta di cui al presente comma è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei professionisti qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per poter beneficiare del credito d'imposta e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese;

c) il contributo di cui alla lettera a) è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

10.67

AS 2448

Emendamento

Art. 10

CONZATTI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2022 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica (IP manager) finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale, anche attraverso attività di monitoraggio dei portali online e di cancellazione dei contenuti illegali. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro.

2-ter. Alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro;

2.quater. Il credito d'imposta di cui ai commi 2-bis e 2-ter è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei professionisti qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per poter beneficiare del credito d'imposta e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese;

2.quinques. Il beneficio di cui al comma 2-bis e 2-ter è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole "600 milioni" sono sostituite con le seguenti "595 milioni".

10.68

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 10

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 10, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2022 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale attraverso attività di monitoraggio delle diverse tipologie di siti e portali online, di cancellazione dei contenuti illegali e di tutte le attività propedeutiche e successive all'azione medesima. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro;

a) alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui alla lettera a) è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro;

b) il credito d'imposta di cui al presente comma è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti, qualificati secondo i requisiti e i criteri previsti da un apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

c) il contributo di cui alla lettera a) è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dalla presente legge.

10.69

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 10

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2022 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica (IP manager) finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale, anche attraverso attività di monitoraggio dei portali online e di cancellazione dei contenuti illegali. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro;

a) alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui alla lettera a) è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro;

b) il credito d'imposta di cui al presente comma è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei professionisti qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per poter beneficiare del credito d'imposta e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese;

c) il contributo di cui alla lettera a) è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dalla presente legge.

10.70

EMENDAMENTO

ART. 10

MALLEGNI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

"2-bis. Al fine di potenziare la dimensione innovativa della PMI e sostenerne il rilancio economico, consentendo il ricorso alle misure del Piano Transizione 4.0, le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati negli allegati "A" e "B" annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2022. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022", con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2022"

10.71

EMENDAMENTO

ART. 10

DAMIANI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“2-bis. Al fine di potenziare la dimensione innovativa della PMI e sostenerne il rilancio economico, consentendo il ricorso alle misure del Piano Transizione 4.0, le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati negli allegati “A” e “B” annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2022. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.”

Conseguentemente, ridurre di 500 milioni di euro per il 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

10.72

A.S. 2448
Emendamento
Art. 10

VONO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di potenziare la dimensione innovativa della PMI e sostenerne il rilancio economico, consentendo il ricorso alle misure del Piano Transizione 4.0, le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati negli allegati “A” e “B” annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2022. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni»

10.73

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 10

DELL'OLIO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

“2-bis. Al fine di potenziare la dimensione innovativa della PMI e sostenerne il rilancio economico, consentendo il ricorso alle misure del Piano Transizione 4.0, le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati negli allegati “A” e “B” annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2022. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.”

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022».

10.76

AS 2448

Emendamento

Causin

Art. 10

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

“2-*bis*. Al fine di potenziare la dimensione innovativa della PMI e sostenerne il rilancio economico, consentendo il ricorso alle misure del Piano Transizione 4.0, le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati negli allegati “A” e “B” annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2022. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.”

10.75

AS 2448
Emendamento
Art 10

FARAONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, per il rilancio del settore turistico, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, spetta anche per gli investimenti, sempre facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all'acquisto di mobili, arredi e dotazioni simili da parte delle sole imprese rientranti nel settore dei servizi di alloggio (Sezione I / Divisione 55 – Ateco Istat 2007), e finalizzati all'esercizio delle attività turistico-ricettive.»

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «585 milioni»

10.76

A.S. 2448

Emendamento

BAGNAI, FERRERO, TOSATO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 10

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 89, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
- b) al comma 90, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2023».”

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 194, comma 1, del presente provvedimento.

10.77

AS 2448
EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 10

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 90, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022, 2023, 2024 e 2025».”

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento.

10.78

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 10

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

All'articolo 10, dopo il comma 2, inserire, in fine, il seguente comma:

2-bis "All'articolo 1, comma 1059, della Legge 30 dicembre 2020 n.178, aggiungere il seguente comma:

1059-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari."

10.79

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 10

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

"2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari."

10.80

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 10

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

All'articolo 10, dopo il comma 2, inserire, in fine, il seguente comma:

2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari”.

10.81

EMENDAMENTO

Art.10

BARBONI, AIMI, MALLEGGNI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. All'allegato B di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n.232 è inserita la seguente voce: " Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione dei processi aziendali relativi all'Approvvigionamento e alla Produzione, CRM e Vendita, Logistica e Magazzino, Gestione Documentale e Workflow, Controllo di gestione, Gestione amministrativa e contabile".»

10.82

A.S. 2448

Emendamento

Art. 10

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNA', ROSSOMANDO, MARCUCCI

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Articolo 10-bis

(Credito d'imposta per attività di R&S su commesse estere)

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2025, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, è riconosciuto un credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020.
4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:
 - a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o

scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

- b) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello Stato.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

9. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresì dichiarare che gli sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015.

11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

13. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa, nel limite massimo di 150 milioni di euro annui dal 2022 al 2025.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 350

milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.>>

AS 2448

Emendamenti

Art. 10

CONZATTI

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Articolo 10-bis

(Credito d'imposta per attività di R&S su commesse estere)

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2025, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, è riconosciuto un credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020.
4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite

10.0.2 %

massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:
 - a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
 - b) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello Stato.
7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa

dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

9. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresì dichiarare che gli sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015.
11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
13. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro annui dal 2022 al 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

ARTICOLO 10

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Articolo 10-bis

(Credito d'imposta per attività di R&S su commesse estere)

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2025, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, è riconosciuto un credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020.
4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite

massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:
 - a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
 - b) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello Stato.
7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
9. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione

2/b

della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresì dichiarare che gli sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015.
11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 150 milioni di euro annui dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

EMENDAMENTO
ART.10

FERRO, DAMIANI

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Articolo 10-bis

(Credito d'imposta per attività di R&S su commesse estere)

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2025, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, è riconosciuto un credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020.
4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:
- a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
 - b) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello Stato.
7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
9. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

2/3

2/3

10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresì dichiarare che gli sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015.
11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente proposta, Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 150 milioni vper ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

AS 2448
EMENDAMENTO
ART. 10

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Articolo 10-*bis*(Credito d'imposta per attività di R&S su commesse estere)

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2025, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, è riconosciuto un credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020.
4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:
 - a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro

effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

- b) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello Stato.
7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
9. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresì dichiarare che gli sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015.

11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

3/3

EMENDAMENTO

Art. 10

DAMIANI

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:**"Art. 10-bis (Fondo per il settore manifatturiero)*

1. Al fine di rilanciare il settore manifatturiero, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, incentivandone e promuovendone la sostenibilità, alle imprese del comparto calzatura, pelletteria e conceria per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è riconosciuto, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 2, un contributo diretto alla spesa pari al 60% del costo degli investimenti in tecnologie riconosciute e certificate sostenibili da organismi terzi, e comunque di importo complessivo non superiore a 60.000 euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione Ministero dello Sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2022: -10.000.000;

2023: -10.000.000;

2024: -10.000.000.

10.0.6

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 10

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

“Art 10-bis (Fondo per il settore manifatturiero)

1. Al fine di rilanciare il settore manifatturiero, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, incentivandone e promuovendone la sostenibilità, alle imprese del comparto calzatura, pelletteria e conceria per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è riconosciuto, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 2, un contributo diretto alla spesa pari al 60% del costo degli investimenti in tecnologie riconosciute e certificate sostenibili da organismi terzi, e comunque di importo complessivo non superiore a 60.000 euro.
2. Per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione Ministero dello Sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.
4. Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
2022: -10.000.000;
2023: -10.000.000;
2024: -10.000.000.

10.0.7

AS 2448

EMENDAMENTO

TOSATO, FAGGI, FERRERO, TESTOR

Articolo 10

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 10-bis

(Fondo per il settore manifatturiero)

1. Al fine di rilanciare il settore manifatturiero, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, incentivandone e promuovendone la sostenibilità, alle imprese del comparto calzatura, pelletteria e conceria per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è riconosciuto, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 2, un contributo diretto alla spesa pari al 60% del costo degli investimenti in tecnologie riconosciute e certificate sostenibili da organismi terzi, e comunque di importo complessivo non superiore a 60.000 euro.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione Ministero dello Sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.
4. Alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2022: -10.000.000;
2023: -10.000.000;
2024: -10.000.000.

10.0.8

EMENDAMENTO

Art. 10

GALLONE

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Fondo per il settore manifatturiero)

1. Al fine di rilanciare il settore manifatturiero, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, incentivandone e promuovendone la sostenibilità, alle imprese del comparto tessile, calzatura, pelletteria e conceria per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è riconosciuto, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 2, un contributo diretto alla spesa pari al 60% del costo degli investimenti in tecnologie riconosciute e certificate sostenibili da organismi terzi, e comunque di importo complessivo non superiore a 60.000 euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione Ministero dello Sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2022: -10.000.000;

2023: -10.000.000;

2024: -10.000.000.

10.0.9

EMENDAMENTO

Art. 10

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis (Fondo per il settore manifatturiero)

1. Al fine di rilanciare il settore manifatturiero, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, incentivandone e promuovendone la sostenibilità, alle imprese del comparto calzatura, pelletteria e conceria per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è riconosciuto, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 2, un contributo diretto alla spesa pari al 60% del costo degli investimenti in tecnologie riconosciute e certificate sostenibili da organismi terzi, e comunque di importo complessivo non superiore a 60.000 euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione Ministero dello Sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.

4. *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:*

2022: -10.000.000;

2023: -10.000.000;

2024: -10.000.000.»

10.0.10